

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO .....	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	72
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII) .....	»	75
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	79
GIUSTIZIA (II) .....	»	88
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	95
DIFESA (IV) .....	»	102
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	113
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	215
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	230
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	246
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	260
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	275
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	276
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	295

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	<i>Pag.</i>	296
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	324
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE . . . . .	»	329
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	331
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE . . . . .	»	332
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ . . . . .	»	334
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	336

## **GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

---

### *S O M M A R I O*

Gruppo di lavoro del secondo procedimento di riforma del Regolamento .....	3
--	---

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Gruppo di lavoro del secondo procedimento di riforma del Regolamento.**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle 14.50 alle 15.40.

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 – Rel. Grippo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	4
---	---

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2023 (Doc. LXXXVI n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) Portare avanti l'agenda strategica, (10597/23) (Esame congiunto) (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 26 luglio 2023. – Presidenza  
del presidente Gianfranco ROTONDI.*

#### La seduta inizia alle 13.45.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 – Rel. Grippo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione XIV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole  
con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1322 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 27 articoli, per un totale di 78 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 39 articoli, per un totale di 119 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove

procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti; in tal senso il provvedimento appare configurarsi come un "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa ratio unitaria dell'articolo 1-*bis*, recante disposizioni in materia di crisi d'impresa;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 119 commi, 14 richiedono l'adozione di 14 provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un DPCM, di 8 decreti ministeriali e di 5 provvedimenti di altra natura; in tre casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso e prevede conseguentemente che il Ministero apponga la formula esecutiva in seguito alla quale può avvenire l'esecuzione forzata; in proposito si segnala però che il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia del processo civile) ha abolito la formula esecutiva, sostituendola con la mera attestazione di conformità della copia all'originale per attribuire efficacia esecutiva ad un atto; al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di adeguare la disposizione in commento con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto le-

gislativo n. 149 del 2022; il numero 1) della lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 23 punisce con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (ossia beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari), "presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali"; al riguardo si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie penale; l'articolo 24-*bis*, nel prevedere modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri, per adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE, dispone, al comma 2, che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e che invece, per le violazioni precedenti il 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo n. 70 del 2014; appare così crearsi un'incertezza sul regime applicabile tra il 7 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); tuttavia, tale documentazione è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2023;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la formulazione degli articoli 16; 23, comma 1, lettera *u*), numero 1) e 24-*bis*, comma 2 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.50.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 26 luglio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.**  
(COM(2022) 548 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2023.**  
(Doc. LXXXVI n. 1).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) Portare avanti l'agenda strategica, (10597/23).**  
(Esame congiunto).  
(Parere alla Commissione XIV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole)*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti dei due documenti di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminati i documenti programmatici in titolo, con riguardo ai profili di competenza;

preso atto con favore che essi dedicano attenzione ai temi della migliore regolamentazione, al fine di sostenere la qualità sostanziale della legislazione e contribuire a rendere le norme più semplici, efficaci e orientate all'innovazione;

riconosciuto, in particolare, l'impegno della Commissione a continuare ad applicare il programma "Legiferare Meglio", volto a migliorare la qualità della legislazione e ottimizzarne i benefici;

rammentato che tale accordo, entrato in vigore nell'aprile 2016, contiene disposizioni riguardanti: la condivisione di impegni e obiettivi comuni da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, la programmazione, gli strumenti per legiferare meglio (valutazione d'impatto, consultazione delle parti interessate e valutazione *ex post*), gli strumenti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la trasparenza, l'attuazione e la semplificazione;

preso atto con favore che il programma di 18 mesi del Consiglio si propone, sulla base dell'esperienza acquisita a seguito della Conferenza sul futuro dell'Europa, di rafforzare il dialogo con i cittadini, dialogo che costituisce un importante presupposto per migliorare, attraverso l'acquisizione di conoscenze che consente, la qualità della legislazione;

*relativamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:*

nella Relazione (parte quarta) il Governo dichiara che intende perseguire nell'ambito del coordinamento nazionale delle politiche europee e delle strategie di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea misure e azioni afferenti al coordinamento nazionale delle politiche europee, alla politica di coesione nonché, infine, attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea; particolare attenzione è dedicata all'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) in fase ascendente; invero, sulla base di quanto disposto dall'articolo 11 del Dpcm n. 169 del 2017, il Governo procederà alle necessarie attività di impulso alle Amministrazioni interessate dai dossier, con azioni di stimolo sia alla partecipazione alle consultazioni promosse dalle Istituzioni europee sia allo sviluppo tempestivo di percorsi valutativi *ex ante* e alla redazione di una relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione in fase ascendente che dia evidenza agli effetti attesi, positivi e negativi, che possono manifestarsi a livello nazionale, in modo da orientare il processo decisionale e tutelare gli interessi nazionali

in tutte le fasi dell'*iter* legislativo; ciò al dichiarato scopo di sostenere e rafforzare nelle sedi europee la posizione italiana sulle proposte della Commissione, così da poter predisporre i necessari emendamenti da proporre presso il legislatore europeo a tutela degli interessi nazionali; con riguardo all'obbligo di cui alla direttiva 2018/958/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 per gli Stati membri di svolgere un test di proporzionalità prima dell'adozione di disposizioni normative e/o amministrative che introducono requisiti restrittivi per l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, il Governo dichiara che proseguirà l'interlocuzione attivata con gli organi parlamentari competenti per i rapporti con le istituzioni europee per la definizione di un accordo di collaborazione interistituzionale che istituisca una procedura per lo svolgimento del test di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate; ciò al dichiarato scopo di assicurare il coinvolgimento tempestivo dell'amministrazione responsabile per la professione oggetto dell'intervento normativo, chiamata a svolgere il test di proporzionalità sulla proposta di legge e/o sull'emendamento parlamentare prima della relativa approvazione;

per quanto concerne invece la fase discendente, la relazione riferisce dei perduranti sforzi per adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e ridurre le procedure di infrazione; più in dettaglio, la relazione ribadisce l'impegno del Governo ad assicurare il periodico adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, attraverso il puntuale esercizio delle deleghe contenute nelle ultime leggi di delegazione europea e la presentazione in Parlamento dei nuovi disegni di legge europea e di delegazione europea ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012; nella medesima prospettiva un'altra importante attività di coordinamento che il Governo dichiara di voler svolgere è indirizzata alla riduzione delle procedure d'infrazione, da attuarsi, sia con il rafforzamento delle attività di prevenzione delle infrazioni e sia con l'individuazione di

specifiche iniziative risolutive dei casi pendenti, garantendo il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali nonché l'attività di assistenza e vigilanza delle amministrazioni competenti per materia e favorendo, ove possibile, il confronto con i Servizi della Commissione europea;

*relativamente al Programma di lavoro della Commissione:*

la Commissione europea riferisce sugli sviluppi che intende dare al programma "legiferare meglio", ideato per garantire che le decisioni politiche siano prese sulla base dei migliori dati disponibili, tenendo conto del loro impatto concreto e delle opinioni di persone e imprese interessate; in particolare, dichiara l'intenzione di continuare ad impiegare l'approccio "one in, one out", in base al quale gli eventuali nuovi oneri introdotti devono essere bilanciati dalla riduzione di oneri precedenti nello stesso settore di attività; il programma "legiferare meglio" rappresenta, ad avviso della Commissione, un elemento essenziale a sostegno della sostenibilità, volto ad integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle analisi d'impatto, considerando gli impatti significativi sull'uguaglianza; inoltre, la Commissione prevede che l'inclusione della previsione strategica nel miglioramento della regolamentazione e la futura verifica della legislazione la doteranno degli strumenti necessari per affrontare eventuali incertezze future;

*relativamente al Programma di diciotto mesi del Consiglio:*

il programma – predisposto da Spagna, Belgio e Ungheria – dichiara di voler continuare, sulla base dell'esperienza acquisita a seguito della Conferenza sul futuro dell'Europa, ad adoperarsi per rafforzare il dialogo con i cittadini oltre che con le altre istituzioni dell'UE, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2023:

*sotto il profilo della riduzione degli oneri regolatori, della valutazione di impatto*

*della regolamentazione e della programmazione legislativa:*

prende atto con favore degli impegni assunti con riferimento allo svolgimento dell'AIR in fase ascendente;

per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017:

*sotto il profilo della programmazione legislativa:*

prende atto con favore dell'importanza attribuita alle iniziative per legiferare meglio;

per quanto concerne il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea:

*sotto il profilo della programmazione legislativa:*

prende atto con favore dell'intenzione di rafforzare il dialogo con i cittadini. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 13.55.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	37
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative 1.023, 3.14, 4.16, 8.05, 9.6, 11.2, 14.16, 15.07, 16.1, 20.47, 27.3, 28.66, 28.67, 28.055, 29.11, 30.3, 33.5, 34.4 e 34.5 dei relatori e 13.08 della relatrice per la XI Commissione e relativi subemendamenti</i> ) .....	49

##### SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO 3 ( <i>Proposte di nuova formulazione</i> ) .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**

**C. 1239 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 11 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte preliminarmente che gli emendamenti Comaroli 8.01, Zaratti 24.5 e Carrà 28.012 sono stati ritirati e che l'onorevole Minardo ha sottoscritto l'emendamento Calderone 2.10. Comunica inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 30.3 dei relatori (*vedi allegato 2*), che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 27.2 del Governo e che i relatori hanno presentato le proposte emendative 1.023, 8.05, 9.6, 13.08, 28.66, 28.055 e 34.4, rispetto alle quali è stato fissato alle 11 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti, che sono stati quindi presentati (*vedi allegato 2*).

Inoltre, dà conto delle sostituzioni e, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e

non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che la seduta di ieri è stata rinviata dopo l'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 e che dunque la seduta odierna riprende con l'esame dell'emendamento Roscani 13.4, sul quale Governo e relatori hanno formulato un invito al ritiro. Dà conto del ritiro dell'emendamento Roscani 13.4, dell'accantonamento dell'emendamento Patriarca 13.10 e del ritiro dell'articolo aggiuntivo Schifone 13.01. Inoltre, verificata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Cesa 13.02, si intende che vi abbiano rinunciato; comunica altresì il ritiro dell'articolo aggiuntivo De Bertoldi 13.03.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Dori 13.06 e Giuliano 13.04.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Caramanna 13.07, nonché, in attesa dell'espressione dei pareri, dell'articolo aggiuntivo 13.08 della relatrice per la XI Commissione e dei relativi subemendamenti.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 14.4 volto a potenziare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, sottolineando come gli emendamenti proposti dall'onorevole Giuliano siano tutti volti ad affrontare l'attuale crisi degli istituti penitenziari attraverso un incremento degli organici. Ricordando una recente rivolta interna al carcere di Vigevano, nel corso della quale agenti di polizia penitenziaria sono stati feriti, invita il Governo e i relatori a rivedere il proprio parere o almeno ad accantonare l'emendamento dando così un segnale di vicinanza agli operatori delle carceri che operano sottorganico.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO propone alla Commissione l'accantonamento dell'emendamento Giuliano 14.4, in vista di una sua possibile riformulazione. Preannuncia che non sarà possibile, per ragioni di copertura finanziaria, confer-

mare l'incremento di 1.300 unità di personale previsto dall'emendamento, ma sottolinea l'interesse del Governo per l'ampliamento degli organici della Polizia penitenziaria.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordando sull'importanza del tema, che ritiene stia a cuore a tutti i parlamentari, dispone l'accantonamento dell'emendamento Giuliano 14.4.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede di sottoscrivere, a nome di tutti i parlamentari del gruppo del Partito Democratico delle due commissioni l'emendamento Giuliano 14.4.

Nazario PAGANO, *presidente*, come richiesto da relatori e Governo e concordi le Commissioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Nevi 14.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 14.13.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Gianassi 15.05 sul quale chiede al Governo un supplemento di riflessione. Evidenzia che la disposizione è volta a stabilizzare con contratti a tempo indeterminato il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio del processo, che sta svolgendo un ruolo determinante per conseguire gli obiettivi di riduzione dell'arretrato civile e penale previsti dal PNRR.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO conferma l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo, motivandolo con il parere contrario espresso dal Ministero della giustizia.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che i lavori delle Commissioni sono destinati a procedere anche nella serata e invita dunque all'accantonamento di questa proposta emendativa, avendo a disposizione tempo per riformularla.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede la cortesia di accantonare l'articolo aggiun-

tivo almeno per consentire al primo firmatario, onorevole Gianassi, attualmente impegnato nei lavori della Commissione Giustizia, di venirlo a spiegare alle Commissioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gianassi 15.05.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Varchi 16.01 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento Ravetto 18.1 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 18.03 del Governo, e dei relativi subemendamenti, sui quali non sono stati ancora espressi i pareri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 19.2.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 19.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Emilio Russo 19.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 19.01, Scotto 19.010 e Mari 19.011 nonché dell'articolo aggiuntivo Lampis 19.02.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Cangiano 19.08 e Battistoni 19.09 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, passando all'esame dell'articolo aggiuntivo 19.012 del Governo, ricorda che il subemendamento Bof 0.19.012.4 è irricevibile.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 19.012 del Governo (*vedi allegato 1*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento Manzi 20.1 rispetto al quale dichiara di non comprendere il parere contrario della maggioranza. Evidenzia che si tratta di effettuare delle stabilizzazioni di personale del settore università e ricerca, non particolarmente onerose dal punto di vista della spesa. Invitando il Governo ad accantonare l'emendamento, anche in vista di una sua riformulazione, si dichiara disponibile a ritirare le sottoscrizioni dei parlamentari del partito democratico, così da renderlo eventualmente un emendamento proposto dalla maggioranza, pur di veder affrontato il tema.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordi i relatori e la Sottosegretaria Siracusano, dispone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 20.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 20.3, 20.4 e 20.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica il ritiro dell'emendamento Urzi 20.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 20.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica il ritiro degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 20.15 e Iezzi 20.20 e dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Sasso 20.7, Rampelli 20.8, Lupi 20.16 e Dalla Chiesa 20.17, oltre che dell'emendamento Lupi 20.27.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mari 20.29.

Francesco MARI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Congedo 20.28 che riguarda l'annosa questione dei docenti AFAM, per i quali si chiede una qualche forma di stabilizzazione, e invita il Governo a considerare un parere diverso.

Alessandro URZÌ (FDI) comunica che gli onorevoli Congedo e Cangiano, originari sottoscrittori dell'emendamento 20.28 ave-

vano intenzione di ritirarlo accogliendo l'invito del Governo, ritenendo che la conversione di questo decreto-legge non sia la sede più adeguata per affrontare questo tema. Invita l'onorevole Mari a ritirare anch'egli la sottoscrizione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO afferma che il Governo ha ben presente il tema dei docenti AFAM, ma che al momento non può essere affrontato con l'emendamento proposto dai parlamentari di maggioranza e ora fatto proprio da un parlamentare dell'opposizione; in merito risulta infatti un parere contrario del Ministero dell'economia. Suggerisce ai parlamentari di valutare la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno condiviso, che potrebbe essere accolto dal Governo.

Francesco MARI (AVS) ritira la sottoscrizione, conseguentemente ritirando l'emendamento 20.28, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica il ritiro degli identici emendamenti Loizzo 20.30 e Mollicone 20.31.

Valentina BARZOTTI (M5S) interviene sull'emendamento Amato 20.33, identico all'emendamento Mari 20.32, volto a sostenere l'attuazione dei target del PNRR relativi alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica, attraverso il potenziamento degli organici delle scuole, che ricorda essere un essenziale presidio di legalità soprattutto nelle aree più disagiate del Paese. Chiede conseguentemente alla maggioranza un supplemento di riflessione su questo emendamento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere a nome del gruppo del Partito democratico entrambi gli emendamenti Mari 20.32 e Amato 20.33, che ritiene tocchino un tema che dà senso al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sottolinea infatti come il cuore del PNRR sia la riduzione dei divari socioeconomici del nostro Paese e come per farlo sia essenziale partire dalla

scuola. Propone una operazione analoga a quella fatta in Francia con la previsione di zone educative prioritarie, potenziando gli organici delle scuole per combattere la dispersione scolastica.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che pur ritenendo la finalità degli emendamenti nobile, non sia possibile vincolare risorse del PNRR per queste finalità ed evidenzia che su questi emendamenti c'è una indicazione contraria del Ministero della coesione; conferma dunque l'invito al ritiro degli emendamenti Mari 20.32 e Amato 20.33.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 20.32 e Amato 20.33.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Latini 20.34 e Amorese 20.35 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Orfini 28.36 e Boschi 28.38.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) chiede di accantonare l'emendamento Faraone 20.39 ai fini di un supplemento di istruttoria, sottolineando che l'intervento è volto a riconoscere un punteggio ulteriore in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione per le supplenze per i posti di sostegno.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ritiene che la richiesta dell'onorevole D'Alessio possa essere accolta.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Faraone 20.39. Accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 20.45.

Alessandro URZÌ (FDI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Gebhard 20.46.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gebhard 20.46 (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo Torto 20.03, di cui è cofirmataria, interviene analogamente ad una proposta emendativa già esaminata in materia di personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Dichiarandosi certa, sulla base del dibattito precedente, che la maggioranza è consapevole del problema enorme della categoria, ne chiede l'accantonamento per consentire un supplemento di istruttoria che conduca alla sua riformulazione o all'individuazione di una diversa soluzione per la questione posta.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che in questo caso la richiesta di accantonamento è difficilmente accoglibile, dal momento sull'articolo aggiuntivo Torto 20.03 si registra la contrarietà di varie amministrazioni.

Valentina BARZOTTI (M5S), in considerazione dell'apertura manifestata dal Governo sul tema nel corso del dibattito precedente, ritiene che sarebbe sensato accantonare l'articolo aggiuntivo al fine di tentare di condurre una battaglia comune. Chiede quindi uno sforzo ulteriore da parte della maggioranza e del Governo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si rimette alla valutazione dei relatori.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, ritiene che la richiesta di accantonamento possa essere accolta.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Orfini 20.01, Mari 20.02 e Torto 20.03. Accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Amato 20.05 e Lupi 20.09 nonché degli identici emendamenti Sasso 21.1 e Cangiano 21.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 21.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tassinari 21.6; s'intende che vi abbia rinunciato.

Federico GIANASSI (PD-IDP) tiene in maniera particolare all'emendamento a sua prima firma 22.4, confidando nel suo accoglimento da parte della maggioranza e del Governo, anche alla luce del dibattito in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose sviluppatosi nelle ultime settimane in ragione da un lato della commemorazione per la strage di Via d'Amelio e dall'altro delle dichiarazioni del Ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa. Ritiene quindi che via sia una piena e unanime disponibilità a compiere ulteriori sforzi in materia di contrasto alla mafia, sottolineando che il suo emendamento è volto a dare concretezza alle dichiarazioni rilasciate e ad incrementare di 10 milioni di euro le risorse in favore della Direzione investigativa antimafia. Auspica quindi una modifica del parere espresso, per consentire l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 22.4 ed il miglioramento del testo in esame.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara di non poter accedere alla richiesta dell'onorevole Gianassi, trattandosi di un emendamento particolarmente oneroso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 22.4.

Alessandro URZÌ (FDI) ritira l'emendamento a sua firma 22.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede ai presentatori se accolgano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 22.01 e Zinzi 22.02.

Federico FORNARO (PD-IDP), pur accettando la proposta di riformulazione avanzata dai relatori, affinché resti agli atti dei

lavori delle Commissioni riunite, fa presente che l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 22.01 era quello di intervenire specificamente sul personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria. Nel sottolineare al contrario la genericità della riformulazione proposta, si augura che vi sia comunque spazio per fornire risposta alla questione specifica posta dal suo articolo aggiuntivo. Pertanto pur non essendo completamente soddisfatto, ribadisce di accettare la proposta di riformulazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che anche i presentatori dell'articolo aggiuntivo Zinzi 22.02 accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 22.01 e Zinzi 22.02, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giaccone 22.03.

Pasqualino PENZA (M5S) chiede un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua prima firma 23.1 che, al fine di garantire l'uniformità delle procedure relative al pensionamento del personale della Polizia di Stato e di evitare le attuali differenze interpretative da parte delle diverse questure, intende costituire un polo unico INPS. Sottolinea che tale esigenza è stata evidenziata dagli stessi poliziotti attraverso le associazioni di categoria.

Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Penza, insiste in maniera accorata per l'accantonamento dell'emendamento 23.1 che considera molto importante.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che Governo e relatori non sono intenzionati a modificare il parere espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Penza 23.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano gli emendamenti Caparvi 24.3 e Zaratti 24.5.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 24.6, Mari 24.7 e Alfonso Colucci 24.8.

Matteo MAURI (PD-IDP) confessa, dopo averne letto il contenuto, di aver pensato che l'emendamento 24.10 fosse stato presentato da un esponente dell'opposizione piuttosto che dai colleghi Foti e Urzì. Fa presente infatti che tale emendamento, in linea con considerazioni svolte in più occasioni dal Partito democratico, determina un allargamento delle possibilità di entrare in Italia in maniera legale. Rileva quindi le incongruenze del dibattito politico interno alla maggioranza che, da un lato, con il cosiddetto decreto Cutro stringe le maglie per gli arrivi nel nostro Paese e fa la faccia feroce nei confronti dei migranti, paventando invasioni e sostituzione etnica, e dall'altro, in maniera incoerente ma a suo parere giusta adotta un decreto flussi prevedendo 450.000 ingressi in tre anni e incrementando di 40.000 unità le quote previste per il 2022. Evidenziando quindi che l'emendamento Foti 24.10 interviene ad incrementare l'immigrazione legale, come da sempre sostenuto dall'opposizione, fa presente che il Partito democratico non può dirsi contrario. Aggiungendo che se c'è una legge che ha favorito l'irregolarità si tratta della cosiddetta Bossi-Fini, che ha costretto a sanare le situazioni con sanatorie o decreti flussi, suggerisce ai presentatori dell'emendamento di dimostrarsi più coerenti, espungendo dal testo la locuzione «operanti nei Paesi extracomunitari». A tal fine, nel garantire il proprio voto favorevole, chiede che l'emendamento Foti 24.10 venga accantonato affinché possa essere valutata la proposta di modifica avanzata.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Foti 24.10, ritenendo che il mercato del lavoro italiano meriti una riflessione più ampia, che contempli anche la questione dell'ingresso di lavoratori stra-

nieri. A suo parere con l'emendamento in questione, che di fatto consente l'ingresso al di fuori delle quote, la maggioranza sta sconfessando la legge Bossi-Fini.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) dichiara di sentirsi completamente rappresentata dalle considerazioni del collega Mauri, associandosi pertanto a nome del suo gruppo alla richiesta di modifica del testo dell'emendamento Foti 24.10, che nella sua attuale formulazione sembrerebbe di portata circoscritta, tanto da far venire il dubbio che sia destinato a sanare singoli specifici casi. Nel condividere comunque l'intento di ampliare la possibilità di ingresso in Italia per motivi di lavoro, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) rileva che l'emendamento Foti 24.10 va nella direzione di affrontare in maniera pragmatica il tema del processo migratorio, non tenendo tuttavia conto della complessità dell'argomento e dell'attuale architettura normativa che poggia sostanzialmente sulla legge Bossi-Fini. Nel rilevare che con la soluzione adottata si ignorano molti settori, quali quelli del lavoro domestico della cura della persona dell'agricoltura senza contare la questione dei *riders*, esprime la convinzione che per affrontare il problema si richieda oltre al pragmatismo anche l'audacia. Chiede quindi di accogliere la proposta di modifica avanzata dal collega Mauri assumendosi la responsabilità di dare attuazione alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio e del Ministro Lollobrigida, dando la possibilità a chi è nel nostro paese di uscire dall'invisibilità e di essere inserito in un percorso di regolarizzazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole di tutti i componenti del Partito democratico nelle Commissioni I e XI, associandosi alla richiesta avanzata al collega Urzì di valutare la modifica proposta, Ritieni che sarebbe un segnale importante che su un tema così delicato si registrasse una convergenza delle diverse sensibilità, aprendo in tal modo una pagina nuova.

Alessandro URZÌ (FDI) nel ringraziare i colleghi per gli interventi, perché appaiono nel solco delle dichiarazioni programmatiche della maggioranza, sottolinea l'approccio pragmatico rispetto ad un tema che l'emendamento Foti 24.10, di cui è cofirmatario, affronta in modo settoriale. Nel prendere atto delle riflessioni svolte dai colleghi, di cui ritiene vada colto lo spirito, accoglie con favore l'adesione del Partito democratico, in sintonia con la linea del Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP) si dichiara sorpreso dall'intervento del collega Urzì, rilevando che all'opposizione che gli chiede una modifica del testo, egli risponde sostenendo che il Partito democratico si muove sulla linea governativa. Precisa quindi che se i presentatori non desiderano che l'opposizione voti in senso favorevole al loro emendamento, nell'eventualità che tale adesione sporchi l'operazione predisposta con qualche singolo imprenditore. Aggiunge che se la contrario i presentatori considerano favorevolmente una convergenza seppur parziale, allora dovrebbe accogliere la proposta di modifica del testo. Ribadisce che la posizione del Partito democratico non è in alcun modo in linea con le posizioni del Governo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), unendosi alle riflessioni del collega Mauri, chiede all'onorevole Urzì se voglia o meno che il Partito democratico voti in senso favorevole sull'emendamento Foti 24.10.

Walter RIZZETTO, *presidente*, facendosi interprete della volontà del collega Urzì, risponde in senso affermativo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Foti 24.10 (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Giaccone 24.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giaccone 24.11, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica il ritiro dell'articolo aggiuntivo Stefani 25.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mari 26.1, Scotto 26.2 e Auriemma 26.3, e l'emendamento Auriemma 26.5.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'emendamento Auriemma 26.6, relativo alla mobilità interna del personale del Corpo dei vigili del fuoco, evidenziando il fatto che si tratta di una proposta non onerosa; chiede alla maggioranza di rivedere il parere dimostrando apertura verso le esigenze di questi lavoratori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Auriemma 26.6 ed evidenzia, trattando più in generale delle esigenze di intervento sul personale dei VVFF, che un'ora di straordinario di questo personale è retribuita tre volte meno rispetto all'ora di straordinario della Polizia o dei Carabinieri. Ritiene singolare che il Paese non si faccia carico di questa disparità, adeguando le retribuzioni dei vigili del fuoco, nonostante poi a parole tutti siano pronti a encomiare questo personale, anche in questi giorni di emergenza nazionale per incendi e alluvioni. Chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Riccardo TUCCI (M5S) ricorda anzitutto che un emendamento analogo all'emendamento Auriemma 26.6, volto a prevedere la mobilità del personale dei vigili del fuoco tra le province, era stato presentato anche in occasione del primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione e sottolinea come si tratti di un intervento non oneroso che risolverebbe i problemi di molte famiglie.

Walter RIZZETTO, *presidente*, acquisito il consenso di relatori e rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Auriemma 26.6.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 26.01, a sua firma, sottolineando che si tratta di una modifica chiesta dagli

enti locali in difficoltà economica e relativa alle spese eterofinanziate che sono escluse dal budget per poter prevedere nuove assunzioni. Attualmente l'esclusione opera solo per le spese sostenute a partire dal 2021 mentre l'emendamento propone l'eliminazione di questo requisito temporale. Chiede al Governo di valutare l'accantonamento di questo emendamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, acquisito anche in questo caso il consenso di relatori e rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carmina 26.01. Chiede poi ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 27.2 del Governo.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome dell'onorevole Tenerini, relatrice per la XI Commissione, formula un parere favorevole sull'emendamento 27.2 del Governo.

La Sottosegretaria Matilde Siracusano raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.2 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 27.2 del Governo (*vedi allegato 1*) e respingono gli identici articoli aggiuntivi Mari 27.01, Baldino 27.02 e Scotto 27.03, nonché degli identici articoli aggiuntivi Mari 27.04, Ilaria Fontana 27.05 e Scotto 27.06. Approvano inoltre l'articolo aggiuntivo Colosimo 27.07 (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento degli identici emendamenti Steger 28.5 e Giagoni 28.6.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento Scotto 28.8 volto a consentire il rafforzamento e il rinnovo del personale della pubblica amministrazione, estendendo la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei. Evidenzia che la disciplina introdotta sul punto dal primo decreto-legge sulla PA ha due limiti che occorre correggere: anzitutto circoscrive a sei mesi il termine entro il quale si può attingere



alle graduatorie, mentre in precedenza tale possibilità era concessa per due anni e poi fissa nella percentuale rigida del 20 per cento il possibile scorrimento della graduatoria. Invita il Governo a intervenire su questa disciplina eliminando tali rigidità per favorire l'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione rammentando che quando si tratta di concorsi pubblici non si pongono problemi di *spoils system*.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 28.8 e Boschi 28.9.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che i proponenti hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Bordonali 28.11, nei termini identici a quelli della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pella 28.053 e che dunque le proposte emendative saranno poste in votazione successivamente, quando sarà trattato l'articolo aggiuntivo Pella 28.053.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alfonso Colucci 28.12, Scotto 28.13 e Mari 28.14, nonché l'emendamento Orrico 28.15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 28.66 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bof 28.27.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 28.28.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento 28.29, del quale è primo firmatario, relativo alle spese per il personale scolastico e ausiliario, evidenziando che a settembre si rischia di non riuscire ad aprire le scuole per carenze di personale. Chiede al Governo di motivare la contrarietà a questo emendamento.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 28.29, Mari 28.30 e Torto 28.31.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sull'emendamento Mari 28.35, identico all'emendamento Scotto 28.34, volto a prevedere l'abrogazione della norma che prevede l'utilizzo del contratto di apprendistato per il primo inquadramento dei giovani nella pubblica amministrazione. Ritiene che la previsione di questa tipologia contrattuale faccia dei giovani, nonostante i carichi di lavoro ai quali sono da subito sottoposti, lavoratori di serie B.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento 28.34, del quale è primo firmatario, evidenziando come la previsione di contratti di apprendistato al posto di un'assunzione stabile denoti la scelta per un modello di pubblica amministrazione debole; sottolinea infatti che la precarietà produce una perdita di forza e di credibilità, oltre ovviamente a non incentivare le migliori e più giovani risorse a scegliere questo impiego.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 28.34 e Mari 28.35.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede chiarimenti sul campo di applicazione degli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37, sui quali il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole. Rileva che gli emendamenti sono volti a eliminare il presupposto dell'appartenenza dell'università alla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla disposizione che prevede che la pubblica amministrazione possa stipulare contratti con le università riconosciute. Chiede dunque a chi si applicherà la disposizione se viene meno tale requisito.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di capire a chi parlano questi emendamenti e quali siano gli interessi dei quali i proponenti si fanno portatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) nel dichiarare per esperienza personale di conoscere bene il mondo universitario, ritiene del tutto evidente che l'intervento recato dagli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo

Emilio Russo 28.37 sia di portato micro-settoriale, generando la sensazione che essi siano stati concepiti per una specifica università telematica. Rivolgendosi al presidente Rizzetto, di cui conosce la linearità dazione, chiede che tali emendamenti vengano accantonati per evitare di avallare un intervento illegittimo.

Valentina BARZOTTI (M5S) dichiara in primo luogo di non comprendere la *ratio* degli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37. Manifesta quindi la propria preoccupazione per un intervento a gamba tesa sul mondo universitario che, come tutti sanno, affronta molti problemi, quali quelli relativi agli organici insufficienti, alle risorse limitate, agli alloggi per gli studenti, allo svolgimento delle lezioni da remoto, ma non certamente quello affrontato dagli emendamenti in esame. Stigmatizzando pertanto l'intervento recato dagli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37, ne chiede conto al Governo e alla maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), a differenza della collega Barzotti, teme di comprendere la *ratio* dell'intervento, che in altri tempi con tutto il rispetto verso i colleghi della maggioranza sarebbe stato qualificato come una « marchetta ». Ritiene che si tratti di un modo sbagliato di affrontare le questioni dal momento che ruolo del Parlamento dovrebbe essere quello di risolvere i problemi generali e non gli interessi particolari, legittimi o meno che siano. Esprime la convinzione che il Paese non si possa permettere simili approcci, evidenziando peraltro che gli emendamenti in esame non nascondono neanche il loro obiettivo che è assolutamente chiaro. Nel dichiararsi preoccupato non per l'iniziativa assunta da qualche collega ma per il parere favorevole espresso dal Governo, chiede che gli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37 non vengano approvati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'orario, darà la parola al solo collega Paolo Emilio Russo e concluderà la seduta, per consentire la

prevista riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Paolo Emilio RUSSO (FI) dichiara di essere sorpreso dallo stupore dei colleghi, dal momento che l'emendamento a sua prima firma 28.37 si limita ad estendere anche nella università telematiche riconosciute l'accesso a convenzioni gratuite con le pubbliche amministrazioni. Nel precisare che l'obiettivo è quello di consentire che anche gli studenti di tali università possano essere assunti dalle pubbliche amministrazioni, fa presente di non ravvisare favoritismi o operazioni losche evocati dai colleghi.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) interviene sull'ordine dei lavori, per far presente che, secondo un'agenzia di stampa appena uscita, l'emendamento Foti 24.10 sarebbe stato approvato all'unanimità. Precisa a tale proposito di essersi astenuto dalla votazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ricordare che anche il Movimento 5 Stelle si è astenuto dalla votazione, assicura al collega Soumahoro che la sua astensione verrà posta a verbale.

Come anticipato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO, indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 19.45.**

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agri-**

coltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'onorevole Bordonali ha sottoscritto gli emendamenti Comaroli 28.28 e Schullian 39.1.

Comunica che sono stati presentati 11 subemendamenti alle proposte emendative dei Relatori 3.14, 15.07 e 20.47, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*). Avverte che le presidenze hanno ritenuto irricevibile la proposta subemendativa Orfini 0.20.47.1, in quanto interamente sostitutiva.

Comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.16, 11.2, 14.16, 16.1, 27.3, 28.67, 29.11, 33.5, 34.5, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio (*vedi allegato 2*).

Ricorda che la precedente seduta odierna si è conclusa prima che fossero votati gli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37, sul quale hanno espresso parere favorevole sia i relatori che il Governo.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37 (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che nel testo degli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15, approvati nella seduta del 24 luglio, le parole: « nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica » andrebbero sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Evidenzia che tale riformulazione si rende necessaria a seguito di un approfondimento effettuato dalla

Ragioneria generale dello Stato al fine di escludere nuovi o maggiori oneri non coperti e criticità applicative. Infatti, se i regolamenti di alcuni ministeri, nel disciplinare i trattamenti da corrispondere ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, dispongono che la loro determinazione avvenga nel limite di quelli previsti per i dirigenti dello stesso Ministero, ve ne sono altri che prevedono che il trattamento fondamentale sia pari al trattamento dei dirigenti del Ministero. In questi ultimi casi, la disposizione contenuta nella proposta emendativa approvata, dando luogo al riconoscimento di un diritto soggettivo a percepire il trattamento fondamentale con tutti gli adeguamenti previsti per i dirigenti di ruolo, può essere accolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica solo specificando nel testo che alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici. Pone quindi in votazione il testo degli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15, già approvati, nella nuova formulazione risultante dagli approfondimenti di carattere finanziario.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede chiarimenti sulle modalità di questa correzione, trattandosi di emendamenti che sono stati già votati dalle Commissioni.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede che si sospenda brevemente la seduta per capire la portata della correzione e le procedure per apportarla; chiede inoltre che si verifichino i precedenti, anche per riprendere i lavori della Commissione in un clima di fiducia reciproca.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel dichiararsi disponibile a fornire i precedenti di analoghe correzioni, spiega che la nuova votazione si rende necessaria per recepire un'osservazione della Ragioneria generale dello Stato aggiungendo che se la modifica non viene apportata in sede referente, una volta giunto il provvedimento in Aula si sarebbe obbligati a tornare in Commis-

sione. Dispone comunque l'accantonamento di questa riformulazione degli emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15.

Andrea GIACCONE (LEGA) interviene sull'emendamento 28.40, a sua prima firma, sul quale relatori e Governo hanno espresso un parere favorevole, per evidenziare che si tratta di una modifica sollecitata dall'ANCI e volta a favorire il reclutamento dei giovani negli enti locali, con riferimento specifico a comuni, unioni di comuni e città metropolitane. Chiede al Governo di valutare l'opportunità di una riformulazione degli emendamenti al fine di esterne l'applicazione anche alle province.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO propone una riformulazione dell'emendamento 28.40 Giaccone, e degli identici emendamenti Soumahoro 28.38, Zaratti 28.39, Roscani 28.41 e Deborah Bergamini 28.42, volta ad estendere il campo d'applicazione della modifica alle province.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accerta che tutti i proponenti abbiano accettato la riformulazione proposta dal Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del Partito Democratico su questi identici emendamenti, come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Soumahoro 28.38, Zaratti 28.39, Giaccone 28.40, Roscani 28.41 e Bergamini Deborah 28.42, come riformulati (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Giaccone 28.45 (*vedi allegato 1*).

Manlio MESSINA (FDI) accetta l'ulteriore riformulazione dell'emendamento 28.46, a sua firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Messina 28.46, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP) fa presente che le Commissioni avviano l'esame di un com-

plesso di emendamenti volti a correggere la disposizione introdotta con il primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione che consente lo scorrimento delle graduatorie degli idonei con i due limiti cui ha già accennato nel dibattito: il limite temporale dei sei mesi di tempo, che ha sostituito un limite biennale e il limite percentuale del 20 per cento dei posti banditi. Esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso sull'emendamento De Luca 28.47, che circoscrive l'applicazione dei suddetti limiti ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, e accetta la riformulazione proposta dai relatori, anche se ritiene che si tratti solo di un primo passo.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Luca 28.47, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento Curti 28.48, volto a escludere l'applicazione del limite dei sei mesi e del 20 per cento dello scorrimento delle graduatorie si applichino ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Fa presente che se quei comuni hanno una graduatoria di idonei dalla quale attingere per assumere, magari avvalendosi delle risorse straordinarie che gli vengono concesse in ragione dell'emergenza, impedirgli di farlo perché non rispettano i suddetti limiti sarebbe assurdo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) evidenzia come proprio in queste ore il Consiglio dei Ministri stia deliberando lo stato di emergenza per cinque regioni colpite dagli straordinari eventi climatici degli ultimi giorni e fa presente alla maggioranza che quei territori potrebbero trovare giovamento dall'approvazione dell'emendamento Curti 28.48, che andrebbe proprio nel senso, auspicato dal Governo, di dare sostegno a queste aree del Paese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Curti 28.48.

Walter RIZZETTO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CASU (PD-IDP) interviene sull'emendamento Curti 28.49, volto ad escludere l'applicazione dei citati limiti allo scorrimento delle graduatorie ai concorsi banditi da comuni con meno di 15.000 abitanti. Evidenzia come questo emendamento vada nella stessa direzione, e dunque non sia poi così diverso, dalla nuova formulazione proposta per l'emendamento Pella 28.053, che sarà trattato successivamente e invita il Governo a riflettere sul contenuto delle proposte emendative senza fermarsi a considerarne i firmatari. Ribadisce in conclusione la sua convinzione che i limiti introdotti allo scorrimento delle graduatorie siano destinati a cedere alla prova dei fatti e invita il Governo a intervenire subito, appoggiando gli emendamenti come il Curti 28.49, per non dover poi ricorrere a un ulteriore decreto-legge PA.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di aggiungere la propria firma e quella dell'onorevole Mari all'emendamento Curti 28.49, ritenendo che i piccoli comuni, con meno di 15.000 abitanti siano sotto organico e debba essere consentito loro di attingere liberamente alle graduatorie degli idonei in quanto si tratta di enti per i quali bandire un concorso richiede moltissimi sforzi. Ritiene che si tratti di una norma di buon senso e invita il Governo a valutare un cambiamento del parere.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Curti 28.49.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO propone di riformulare l'emendamento Curti 28.49 negli stessi termini degli emendamenti Bordonali 28.11 e Pella 28.053.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia dell'apertura ma invita la Sottosegretaria a valutare l'applicazione della norma anche ai piccoli comuni, in quanto la formulazione proposta per quelle proposte emendative fa

riferimento ai concorsi per massimo 20 posti, senza considerare la dimensione dell'ente che bandisce il concorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Curti 28.49.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento De Luca 28.50 volto a eliminare entrambe le limitazioni allo scorrimento delle graduatorie degli idonei. Ribadisce che si tratta di limiti che rendono difficile procedere alle assunzioni attraverso le procedure concorsuali nonostante il concorso pubblico debba restare, in base alla Costituzione, la via maestra per accedere all'impiego pubblico. Invita nuovamente la maggioranza a un ripensamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Luca 28.50.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento dell'emendamento Urzi 28.59.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Riccardo Ricciardi 28.60 e Alfonso Colucci 28.62.

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede l'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 28.63 che richiede un approfondimento istruttorio.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 28.63.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 28.64.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Porta 28.01, Caiata 28.02 e Onori 28.03, oltre che dell'articolo aggiuntivo Trancassini 28.05. Avverte inoltre che i proponenti hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Zinzi 28.04 e Almici 28.06 e che l'articolo aggiuntivo Carrà 28.012 era già stato riti-

rato fuori seduta. Dispone inoltre l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciancetto 28.015, del quale è stata proposta una riformulazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mari 28.019.

Deborah BERGAMINI (FI-PPE) ritira il suo articolo aggiuntivo 28.022.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 28.020 e Roggiani 28.021.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo una richiesta del capogruppo di Fratelli d'Italia, accantona l'articolo aggiuntivo Cannata 28.023.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026 fa seguito ad una disposizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 44 del 2023 con la quale sono stati prorogati di cinque anni i finanziamenti per le fusioni tra comuni. Nel far presente che la proposta emendativa in esame è volta a prorogare tali contributi per un ulteriore anno, chiede quali siano i motivi del parere contrario dei relatori e del Governo dal momento che il fondo previsto per provvedere alla copertura finanziaria è già stato istituito.

Francesco MARI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) nel dichiarare di aver sottoscritto la proposta emendativa in esame poiché ne condivide il contenuto, pur avendo compreso le ragioni di contrarietà espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara che voterà a favore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) nel chiedere se possono essere esplicitate le ragioni del parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze sulla proposta emendativa in esame, ribadisce che il fondo non

deve essere istituito *ex novo* e che non è necessario reperire nuove risorse finanziarie.

Nazario PAGANO (FI-PPE), nel condividere quanto osservato dalla deputata Bonafè, sottolinea che la proposta emendativa prevede l'utilizzo di risorse già stanziata per le fusioni tra comuni realizzate a partire dall'anno 2013, anziché dall'anno successivo come previsto attualmente dall'articolo 15, comma 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel ribadire il parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze, accede alla proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026 formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Marino 28.027.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia i relatori e il Governo per aver espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 28.020, di cui è primo firmatario, che dà seguito ad un ordine del giorno approvato dall'Assemblea nel corso della conversione del decreto-legge n. 44 del 2023. Nel ricordare che, nell'ambito di procedure concorsuali molto ampie, numerosi partecipanti sono stati dichiarati idonei a posti di funzionari e assistenti nelle pubbliche amministrazioni, sottolinea che la proposta emendativa consente di stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, secondo quanto disposto dall'arti-

colo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 44 del 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il deputato Casu per aver illustrato il contenuto della proposta emendativa in esame.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Casu 28.028 (*vedi allegato 1*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bordonali 28.11, sull'articolo aggiuntivo Pella 28.053 e sull'emendamento Curti 28.49 a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Andrea CASU (PD-IDP), nel dichiarare di accettare la riformulazione dei relatori dell'emendamento Curti 28.49, afferma che tuttavia consentire soltanto ai comuni con meno di 3.000 abitanti di derogare alla norma, che limita l'attribuzione dell'idoneità nei concorsi pubblici al 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi, non è molto ragionevole dal momento che è ben raro che tali comuni possano indire procedure concorsuali per più di 20 posti. Nel considerare l'apertura della maggioranza e del Governo come il riconoscimento dell'importanza della questione, auspica la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che possa ampliare tale deroga anche a comuni più popolosi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che tutti i gruppi delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro sottoscrivono le proposte emendative Bordonali 28.11, Pella 28.053 e Curti 28.49 riformulate in identico testo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le proposte emendative Bordonali 28.11, Pella 28.053 e Curti 28.49 riformulate in identico testo nonché l'articolo

aggiuntivo 28.055 dei relatori (*vedi allegato 1*); quindi, con distinte votazioni, respingono l'emendamento premissivo Baldino 029.01 e gli emendamenti Zaratti 29.1 e Vaccari 29.5, mentre approvano l'emendamento Urzì 29.8 e l'emendamento 29.11 dei relatori in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Molinari 29.9 presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Molinari 29.9, come riformulato, e Urzì 30.1 (*vedi allegato 1*), mentre respingono l'emendamento Evi 30.2.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 28.28 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 28.28 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Scotti 0.30.3.1, Scotti 0.30.3.2, Scotti 0.30.3.3, Scotti 0.30.3.4, Scotti 0.30.3.5, Scotti 0.30.3.6, Scotti 0.30.3.7, Scotti 0.30.3.8, Scotti 0.30.3.9, Scotti 0.30.3.10, Scotti 0.30.3.11, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.3 dei relatori.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Scotto 0.30.3.1, Scotto 0.30.3.2, Scotto 0.30.3.3, Scotto 0.30.3.4, Scotto 0.30.3.5, Scotto 0.30.3.6, Scotto 0.30.3.7, Scotto 0.30.3.8, Scotto 0.30.3.9, Scotto 0.30.3.10, Scotto 0.30.3.11, mentre approvano l'emendamento 30.3 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte che l'emendamento Cerreto 31.1 rimane accantonato.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia che l'emendamento 32.1, di cui è primo firmatario, incrementa di 3 milioni di euro le risorse per la realizzazione della Carta dell'uso dei suoli nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Nel ricordare che la Carta rappresenta uno strumento fondamentale per il più efficiente utilizzo dei suoli e delle risorse della Politica agricola comune, invita ad approvare la proposta emendativa affinché tale strumento sia messo a disposizione del mondo agricolo nel più breve tempo possibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 32.1.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Frijia 32.02 rimane accantonato.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di ritirare il suo emendamento 33.4.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.5 dei relatori in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con i relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 33.5 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sugli emendamenti D'Alessio 34.1, Enrico Costa 34.2 e Enrico Costa 34.3, riguardanti la giustizia sportiva, evidenzia che sono volte a vietare il conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili sia per salvaguardare l'autonomia degli ordinamenti sportivi sia per garantire l'indipendenza dei magistrati. Dichiara, inoltre, di sottoscrivere gli emendamenti Enrico Costa 34.2 e Enrico Costa 34.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Alessio 34.1, Enrico Costa 34.2 e Enrico Costa 34.3.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 34.5 dei relatori in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con i relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 34.5 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare i subemendamenti Scotto 0.34.4.4, Scotto 0.34.4.5, Scotto 0.34.4.2, Scotto 0.34.4.3, Scotto 0.34.4.1 e l'emendamento 34.4 dei relatori.

La sottosegretaria Sandra SAVINO accede alla proposta di accantonamento formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dei subemendamenti



Scotto 0.34.4.4, Scotto 0.34.4.5, Scotto 0.34.4.2, Scotto 0.34.4.3, Scotto 0.34.4.1 e dell'emendamento 34.4 dei relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia che l'emendamento 36.1, di cui è primo firmatario, è volto a prevedere la società per azioni ad azionariato popolare, in aggiunta alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, come forma societaria attraverso la quale è consentito costituire le società sportive professionistiche. Nel richiamare la crisi attraversata dalle società sportive nel nostro Paese, ricorda che in Germania proprio la riforma dell'assetto societario ha consentito il superamento delle difficoltà introducendo l'azionariato popolare e in particolare fa riferimento alla squadra calcistica del Bayern Monaco che per circa il 75 per cento è controllato dai suoi tifosi.

Davide AIELLO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 36.1.

Ida CARMINA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 36.1.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare l'emendamento Zaratti 36.1.

La sottosegretaria Sandra SAVINO accede alla proposta di accantonamento formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 36.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Barelli 36.2 (*vedi allegato 1*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Andrea Rossi 37.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Andrea Rossi 37.1.

Igor IEZZI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 37.2.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) ritira l'emendamento a sua prima firma 37.3.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Paolo Emilio Russo è stato ritirato dai presentatori.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive e ritira l'emendamento Perissa 37.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Soumahoro 38.3.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 39.1.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive l'emendamento Schullian 39.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Schullian 39.1 e l'articolo aggiuntivo Nevi 39.01 (*vedi allegato 1*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Simiani 40.01 e rileva come esso dimostri che i relatori e il Governo nell'esprimere il proprio parere sulle proposte emendative valutino maggiormente da chi esse siano sottoscritte che non il loro contenuto. Osserva infatti che il testo di tale articolo aggiuntivo è analogo a quello del successivo articolo aggiuntivo Fabrizio Rossi 40.02 sul quale invece è stato richiesto l'accantonamento dai relatori nella seduta del 24 luglio scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Simiani 40.01 al fine di una verifica sull'i-

denticità dei testi dei due articoli aggiuntivi.

Prende quindi atto che l'articolo aggiuntivo Fabrizio Rossi 40.02 è stato sottoscritto dalla collega Nisini.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Fabrizio Rossi 40.02 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Simiani 40.03 è stato sottoscritto da tutti i componenti delle Commissioni riunite del gruppo Movimento Cinque Stelle.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Simiani 40.03 e l'emendamento Berruto 41.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la riformulazione dell'emendamento Perissa 41.2 proposta dai relatori è stata accolta dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Perissa 41.2, come riformulato (*vedi allegato 1*) e, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mari 42.2, Barzotti 42.3 e Scotto 42.4 nonché l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 42.06.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra l'emendamento Grippo 43.1, del quale è cofirmataria che, senza recare nuovi oneri, prevede, per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, l'inclusione di una mappatura dettagliata dei percorsi e delle strutture accessibili alle persone con disabilità.

Ritiene che tale proposta, che va nell'interesse delle persone con disabilità, sia di buon senso e, chiedendo alla rappresentante del Governo di motivare le ragioni del parere contrario, auspica che su tale emendamento possa essere svolta una ulteriore valutazione, anche attraverso il suo accantonamento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame è determinato dal fatto che la scelta degli interventi da realizzare è di competenza della Santa Sede ed eventuali specificazioni sulle finalizzazioni potranno al più entrare nell'intesa che regolerà il trasferimento delle risorse.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) ringrazia la sottosegretaria Siracusano che, come sempre, ha dimostrato la sua disponibilità all'interlocuzione con il Parlamento, tuttavia osserva che le risorse che lo Stato del Vaticano utilizzerà per effettuare tali interventi sono dello Stato Italiano che le trasferirà alla Santa Sede con il decreto-legge in esame.

Ritiene che tale circostanza rappresenti una forte innovazione, forse dettata dall'esigenza di rendere più agevole la realizzazione degli interventi. Osserva tuttavia che il Parlamento dovrebbe poter fornire indicazioni in merito alla intesa successiva che regolerà il trasferimento delle risorse.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che se la proposta emendativa venisse ritirata, essendone la finalità condivisibile, il Governo sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno in Assemblea che faccia riferimento all'intesa successiva.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) preso atto della disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, ritira l'emendamento Grippo 43.1.

Valentina BARZOTTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo non è intervenuto per illustrare l'articolo aggiuntivo Colucci 42.06, respinto dalle Commissioni. Chiede, in considerazione dell'importanza che il Movimento Cinque Stelle attribuisce a tale proposta, se sia comunque possibile illustrarlo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accede alla richiesta della collega Barzotti.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a su prima firma 42.06, che era volto a prevedere la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

Sottolinea, in particolare, che il comma 1 di tale articolo aggiuntivo prevedeva che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia ridotto a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro il termine, decorso il quale, l'ente erogatore deve doverosamente provvedere alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo respinto dalle Commissioni, al fine di rendere più tempestiva l'erogazione di somme accantonate dai lavoratori nel corso della propria carriera, innalzava, a decorrere dal 1° luglio 2023, l'importo dell'ammontare complessivo per la determinazione del numero di rate per l'erogazione dell'indennità di buona uscita ai dipendenti pubblici.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO sottolinea come il Governo ritenga condivisibile l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 42.06 e come sia impegnato nell'individuare una soluzione che vada nel senso indicato anche dalla recente ordinanza della Corte costituzionale. Rivela tuttavia che tali disposizioni non debbano essere veicolate attraverso il decreto-legge in esame bensì nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara che il suo gruppo presenterà un ordine del giorno sulla questione.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 43.2 eviden-

ziando che tale proposta è volta a dotare il Comune di Roma degli opportuni fondi per implementare la raccolta differenziata e quella porta a porta, funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Sottolinea infatti come sia necessario che la città di Roma sia pulita per potersi rappresentare in tutta la sua bellezza. Ritiene inoltre che l'approvazione di tale proposta emendativa rappresenterebbe un salto di qualità significativo e che lo stanziamento di un contributo di 15 milioni di euro per permettere l'avvio della raccolta differenziata e di quella porta a porta potrebbe essere il più importante contributo che si possa dare in vista del Giubileo del 2025.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 43.2 e Soumahoro 43.3. Le Commissioni inoltre approvano l'emendamento 43.4 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra l'articolo aggiuntivo Grippo 43.01, del quale è cofirmataria, che prevede disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, autorizzando per tale finalità – a differenza dell'emendamento Grippo 43.1 precedentemente illustrato che non prevedeva nuovi oneri per la finanza pubblica – la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Grippo 43.01.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del collega Ziello, relatore per la I Commissione, chiede che le Commissioni sospendano per un'ora i loro lavori, per consentire ai relatori di svolgere un'ulteriore esame sulle proposte emendative ancora accantonate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, a seguito della richiesta dei relatori, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 21.15, è ripresa alle 22.40.**

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che le Commissioni stanno riprendendo i lavori con 40 minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito e che restano da fare oltre 100 votazioni. Chiede che i relatori e il rappresentante del Governo esprimano il loro parere su tutte le proposte emendative ancora da votare e che poi in un successivo Ufficio di presidenza si possano valutare le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alla richiesta della collega Boschi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che sono disponibili tutti i pareri tranne quelli riferiti a quattro o cinque proposte emendative.

Valentina BARZOTTI (M5S) si associa alla richiesta dei colleghi precedentemente intervenuti, esprimendo perplessità sulle modalità con cui si stanno svolgendo i lavori e segnalando, a titolo di esempio, che è stato presentato dai relatori l'emendamento 20.47 sostanzialmente analogo agli identici emendamenti Loizzo 20.30 e Mollicone 20.31 per i quali era stata formulata una richiesta di ritiro e che sono stati di conseguenza ritirati. Chiede pertanto la convocazione di un Ufficio di presidenza e di riprendere i lavori nella giornata successiva.

Filiberto ZARATTI (AVS) nel ricordare che le forze dell'opposizione hanno collaborato in tutti i modi per assicurare una sollecita prosecuzione dei lavori, sottolinea che non è ipotizzabile continuare a procedere senza avere un quadro chiaro della situazione. Ricorda inoltre che per la giornata successiva è prevista in Assemblea una seduta su un tema molto rilevante per le forze di opposizione, quello del salario minimo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) visto il quadro di incertezza in cui si trovano ancora le Commissioni riunite sollecita l'espressione dei pareri sulle proposte emendative da votare da parte dei relatori e del rappresentante del Governo per poi convocare l'Ufficio di presidenza per programmare i lavori.

Alessandro URZÌ (FDI) ritiene che vi siano le condizioni per proseguire i lavori delle Commissioni.

Simona BORDONALI (LEGA) osserva che, poiché manca il parere solo su alcuni emendamenti, le Commissioni riunite possono procedere senza problemi nell'esame delle proposte emendative da votare.

Filiberto ZARATTI (AVS) sollecita un chiarimento sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che in ragione del fatto che le Commissioni sono in attesa solo di quattro pareri esse possano procedere all'esame delle restanti proposte emendative.

Filiberto ZARATTI (AVS) propone di fissare un termine per il mandato ai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, non ritiene opportuna la fissazione di un termine, ribadendo che le Commissioni possono procedere nell'esame delle proposte emendative sulla quale è possibile esprimere già ora un parere.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di non condividere le modalità di lavoro proposte dal presidente segnalando che restano da effettuare oltre 100 votazioni.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) nell'osservare che la proposta del collega Zaratti di fissare un termine per il mandato ai relatori appare in linea con l'indicazione data in precedenza che le Commissioni avrebbero dovuto terminare i loro lavori entro le 22.30, invita ad una maggiore tra-

sparenza nelle relazioni tra maggioranza, forze di opposizione e Governo. Chiede pertanto di conoscere i pareri su tutte le proposte emendative ancora da votare per poter fare una valutazione complessiva.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ribadire le Commissioni possono procedere senza problemi nell'esame delle proposte emendative mancando il parere solo su quattro di esse, invita i relatori e il rappresentante del Governo a formulare il loro parere su quelle relative all'articolo 1.

Precisa in proposito che vi sono numerosi precedenti nei quali i relatori hanno proposto correzioni di un emendamento già votato in Commissione, come accade nella seduta odierna per gli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.19 del Governo e parere favorevole sull'emendamento Lucaselli 1.16, quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 1.019 e parere contrario su tutti i subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori del quale propone l'accantonamento per valutarne una eventuale riformulazione.

Concorda sulle correzioni proposte dal presidente sugli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15 nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), insiste perché vengano espressi i pareri su tutte le proposte emendative ancora da votare.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alla richiesta della collega Boschi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo a formulare i loro pareri su tutte le restanti proposte emendative.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 2.1 e parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 2.8 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Cannata 2.3 e Calderone 2.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carotenuto 3.7 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 3.14 dei relatori del quale sollecita l'approvazione. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi D'Alessio 3.01 e Barzotti 3.02 e sul subemendamento Barzotti 0.3.09.2, esprimendo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.09 del Governo.

Sollecita l'approvazione dell'emendamento 4.16 dei relatori che recepisce una condizione espressa dalla Commissione Bilancio. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tassinari 5.011 nonché sul subemendamento Torto 0.5.012.1, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.012 del Governo.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 6.05.

Esprime parere contrario sull'emendamento Semenzato 8.2 e sollecita l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.05 dei relatori.

Esprime parere contrario sull'emendamento Iezzi 9.3 nonché sui subemendamenti all'emendamento 9.6 dei relatori del quale propone una riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sollecita l'approvazione dell'emendamento 11.2 dei relatori volto a recepire una condizione espressa dalla Commissione Bilancio.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Boschi 12.1 e Casu 12.4 nonché su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 12.9 del Governo, sul quale esprime parere favorevole. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schifone 12.01.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Patriarca 13.10 a condizione che sia

riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caramanna 13.07 e su tutti i subemendamenti all'articolo aggiuntivo 13.08 della relatrice per la XI Commissione sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Giuliano 14.4 e Nevi 14.12 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 14.16 dei relatori volto a recepire una condizione espressa dalla Commissione Bilancio.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gianassi 15.05, mentre esprime parere contrario sul subemendamento D'Orso 0.15.07.1 raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.07 dei relatori, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.1 dei relatori. Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.18.03.1 dei relatori, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.03 del Governo. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 19.01, Scotto 19.010 e Mari 19.02 nonché sull'articolo aggiuntivo Lampis 19.02 e sull'emendamento Scotto 20.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sasso 20.7, Rampelli 20.8, Lupi 20.16 e Dalla Chiesa 20.17 purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli emendamenti Lupi 20.27 e Faraone 20.39. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 20.45, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Orfini 20.01, Mari 20.02 e Torto 20.03 nonché sugli articoli aggiuntivi Amato 20.05 e Lupi 20.09. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sasso 21.1 e Cangiano 21.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'ar-

ticolo aggiuntivo Giaccone 22.03, dell'emendamento Auriemma 26.6 e dell'articolo aggiuntivo Carmina 26.01 e degli identici emendamenti Steger 28.5 e Giagoni 28.6. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Zaratti 0.28.66.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.66 dei relatori. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli emendamenti Urzì 28.59 e Alfonso Colucci 28.63 nonché degli identici articoli aggiuntivi Porta 28.01, Caiata 28.02 e Onori 28.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trancassini 28.05, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ciancitto 28.015; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cannata 28.023, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Toni Ricciardi 28.026, Iezzi 28.029 e Zinzi 28.032. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cerreto 31.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Frijia 32.02 nonché dei subemendamenti Scotto 0.34.4.4, 0.34.4.5, 0.34.4.2 e 0.34.4.3 e Enrico Costa 0.34.4.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 34.4 dei relatori. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 36.1 e degli articoli aggiuntivi Simiani 40.01 e 40.03. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori, precedentemente accantonato, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alfonso COLUCCI (M5S), tutto considerato, fa presente che praticamente nessuna delle proposte emendative del Movimento 5 Stelle ha avuto accoglimento da parte del

Governo e dei relatori. Evidenzia dunque che tale situazione indurrà i componenti del suo gruppo ad illustrare tutte le proposte emendative presentate, confidando che tale illustrazione possa far cambiare idea alla maggioranza. Ritiene quindi che la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite debba tenere conto di tale aspetto.

Le Commissioni, ritornando sulla votazione precedentemente effettuata per tener conto degli approfondimenti della Ragioneria generale dello Stato, approvano gli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15, come riformulati (*vedi allegato 1*). Approvano quindi l'emendamento 1.19 del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'onorevole Lucaselli accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lucaselli 1.16, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 1.019 resta accantonato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) prende atto che la maggioranza non ha inteso dare alcun segnale, nonostante l'atteggiamento corretto paziente e assolutamente non ostruzionistico delle opposizioni neanche su una proposta emendativa innocua come il subemendamento Bonafè 0.1.023.3 e che pure ha un grande valore. Rileva infatti che tale subemendamento è volto a sottolineare la centralità delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, analogamente a quanto viene sottolineato nell'ambito del dibattito sul salario minimo.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene importante intervenire sul subemendamento della collega Bonafè perché lo considera paradigmatico di un ragionamento più ampio sul provvedimento in esame. Dichiarò che si sarebbe aspettato dalla maggioranza un

atteggiamento più disponibile nei confronti delle proposte dell'opposizione, tanto più se come in questo caso non si configura un aumento di spesa. Si domanda quindi come il Governo possa bocciare tale subemendamento nel momento stesso in cui pone come ostacolo al provvedimento sul salario minimo l'importanza della concertazione con i sindacati. Nel ritenere che vi sia una malafede di fondo, invita i colleghi ad un ripensamento, a fronte della ripetuta disponibilità della opposizione a fare fronte alle incertezze e ai limiti dimostrati dalla maggioranza nella gestione del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.1.023.3.

Federico FORNARO fa presente che il subemendamento Bonafè 0.1.023.1 cerca di correggere per quanto possibile l'impostazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori che aggiunge alle disposizioni già disomogenee del decreto-legge un ulteriore ambito di intervento. Ritiene inaccettabile tale modo di legiferare che introducendo tramite proposte emendative dei relatori e del Governo nuove materia anche molto delicate rende difficile ai deputati valutarne il contenuto ed esprimere consapevolmente il proprio voto. Aggiunge che così facendo si finisce con il legiferare per superfetazioni, rischiando di introdurre disposizioni contraddittorie rispetto alla normativa vigente. Nel manifestare dunque la propria profonda contrarietà a tale metodo, evidenzia che in questa sede si sta rivelando la totale indisponibilità della maggioranza ad accogliere proposte leali e non ostruzionistiche delle opposizioni. Conclude dunque che se questa è la risposta l'opposizione ne terrà conto modificando il proprio atteggiamento su questo e su altri provvedimenti.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa alle considerazioni del collega Fornaro, sottolineando come le proposte emendative dei relatori e del Governo contribuiscano a creare un quadro di ulteriore incertezza in un provvedimento che già nel suo testo originario è costituito da 45 articoli tra loro

disomogenei. Fa presente che l'opposizione ha tentato di migliorare il testo, avendo a cuore l'interesse del Paese, in particolar modo in una situazione di crisi come quella attuale che mette in difficoltà i cittadini. Pur riconoscendo il legittimo diritto della maggioranza a fare il proprio lavoro, avendo vinto le elezioni, fa presente tuttavia che questo non significa che altre parti in Parlamento non debbano avere la possibilità di migliorare i testi di legge, soprattutto con proposte di buon senso. Dichiarò di non comprendere le ragioni della contrarietà a tale subemendamento che è invece volto a favorire la collaborazione e la sinergia tra Ministeri, sottolineando che della rigidità della maggioranza e del Governo faranno le spese i cittadini, i sindaci, le comunità senza risorse. Nel ritenere quindi che la maggioranza debba fare uno sforzo ulteriore in nome dell'interesse nazionale cui fa costantemente riferimento, la invita ancora una volta con insistenza a rivedere la sua sconsiderata posizione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.1.023.1.

Federico FORNARO (PD-IDP) riprende le considerazioni svolte dal collega Scotto dal momento che il subemendamento Bonafè 0.1.023.2 richiama alla necessità che anche con riguardo al riordino dell'accesso alla carriera dirigenziale si dia ascolto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel rilevare l'esigenza di concordare le azioni con il maggior livello di condivisione possibile, fa presente che tale proposta emendativa appare oltretutto in linea con le dichiarate intenzioni del Governo di ridimensionare le organizzazioni sindacati scarsamente rappresentative a livello nazionale. Rivolge dunque un ulteriore appello alla maggioranza ed al Governo a modificare il proprio parere.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.1.023.2.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.1.023.5 stigmatizza la scelta dei

relatori di presentare un articolo aggiuntivo che autorizza nuove assunzioni nella pubblica amministrazione prevedendo come centrale la selezione mediante corso-concorso. Afferma la netta contrarietà del suo gruppo a procedure selettive diverse dal concorso pubblico, imposto dalla Costituzione per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e così motiva il subemendamento, che appunto sostituisce ovunque ricorra nell'articolo aggiuntivo le parole corso-concorso con il concorso. Rileva come spesso le forze politiche si lamentino delle inefficienze della pubblica amministrazione ma come altrettanto spesso non siano coerenti nel pretendere la selezione nelle pubbliche amministrazioni dei candidati più meritevoli.

Le Commissioni respingono il subemendamento Boschi 0.1.023.5.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra il subemendamento Bonafè 0.1.023.4, che prevede l'obbligo per il Ministro della pubblica amministrazione di rendere una relazione annuale alle Camere sugli esiti delle procedure di reclutamento previste dall'articolo aggiuntivo dei relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul subemendamento Bonafè 0.1.023.4 sottolinea l'importanza del ruolo del Parlamento e dichiara di non comprendere per quali ragioni la maggioranza voglia rinunciare a valorizzarlo prevedendo la relazione annuale del Ministro. Si chiede come mai una norma così essenziale non sia stata presentata prima e invita i colleghi ad approvare il subemendamento ricordando loro che spesso ai parlamentari difendere le prerogative del Parlamento.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede di sottoscrivere il subemendamento Bonafè 0.1.023.4, la cui approvazione ritiene fondamentale.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per ringraziare i colleghi del sostegno al subemendamento e per chiedere all'onorevole Zaratti, che tanto ha



apprezzato questa iniziativa del partito democratico, di sottoscrivere la proposta emendativa.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere il subemendamento Bonafé 0.1.023.4.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia come il subemendamento Bonafé 0.1.023.4 sia volto a rafforzare il ruolo e la centralità del Parlamento e delle sue funzioni e come in questo senso si ponga in continuità con numerose battaglie ed emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente come anche nell'odierna seduta della Giunta per il regolamento sia stato affrontato il tema degli strumenti da introdurre per ridare centralità al Parlamento e riportare in equilibrio i rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Ritieni, in particolare, che dovrebbero essere rafforzate le funzioni di controllo del parlamento, come prevede il subemendamento Bonafé 0.1.023.4, del quale auspica l'approvazione ricordando alla maggioranza che si tratta di una previsione non onerosa.

Davide AIELLO (M5S) sottolinea l'esigenza di un cambio di passo del Parlamento e ritiene essenziale che le commissioni parlamentari siano informate annualmente sulle attività di reclutamento delle pubbliche amministrazioni. Ritieni che l'approvazione del subemendamento, che non comporta oneri, renderebbe l'Italia più simile agli altri Paesi europei.

Ida CARMINA (M5S) insiste per l'approvazione del subemendamento Bonafé 0.1.023.4, che chiede di sottoscrivere. Evidenzia che la disposizione valorizza il ruolo del Parlamento come sede della rappresentanza popolare, nella quale il Ministro è chiamato a rendere conto delle procedure selettive, ma anche, dinanzi alle commissioni competenti per i profili finanziari, a rispondere dell'impiego delle risorse economiche destinate alle procedure di reclutamento; ricorda come peraltro la previ-

sione che l'esecutivo debba rendere conto al Parlamento delle proprie spese risale addirittura alla Magna Charta.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) a nome della collega Bonafé, la quale in questo momento non è presente in aula, ringrazia i membri della Commissione per gli interventi a favore della sua proposta emendativa 0.1.023.4 che ne hanno valorizzato il contenuto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) si associa al ringraziamento espresso dal collega Scotto per conto della deputata Bonafé.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafé 0.1.023.4.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato, sottolinea che il testo della proposta emendativa presenta un primo periodo iniziale particolarmente lungo e farraginoso che ritiene censurabile sotto il profilo della tecnica legislativa. Invita ad una attenta riflessione sulle modalità di redazione dei testi legislativi.

Davide AIELLO (M5S) nell'affermare che il testo dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato non è accettabile sotto il profilo della forma linguistica, sostiene che le leggi non soltanto non danno risposte concrete alle necessità del Paese ma spesso risultano incomprensibili. Chiede, infine, alla presidenza di convocare l'Ufficio di presidenza per organizzare il proseguimento dei lavori.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ringrazia i colleghi per aver sostenuto il suo subemendamento 0.1.023.4 che ricolloca il rapporto tra Governo e Parlamento al centro dell'attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Riguardo all'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato, nel chiedere un supplemento di valutazione perché sia reso più funzionale e facilmente applicabile, concorda con i colleghi che l'hanno preceduta sulla disomogeneità dei commi che compongono la proposta emendativa.

Nazario PAGANO (FI-PPE) invita i deputati delle Commissioni a segnalare la propria presenza anche per la giornata odierna di giovedì 27 luglio.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di interrompere l'esame del provvedimento e propone ironicamente di assegnarlo alla Commissione per la semplificazione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) nel ricordare la massima del celebre linguista Tullio De Mauro secondo la quale la lingua parla per noi ma, ancora prima, pensa per noi, afferma che la proposta emendativa 1.023 nel testo riformulato è scritta male perché è stata pensata male e rammenta l'opera di revisione del testo della Costituzione sotto il profilo della pulizia linguistica da parte di Concetto Marchesi.

Sostiene, inoltre, che la disaffezione diffusa alla vita politica e l'astensionismo sono dovuti anche al fatto che lo Stato non si esprime in modo adeguato e, per questa ragione, rimane distante dai cittadini.

A tal proposito cita una famosa imprecazione in lingua sarda, *ancu ti currat sa giustizia*, che significa « che ti rincorra la giustizia », che riflette la distanza tra la lingua dello Stato e la lingua dei soggetti che lo compongono.

Conclude che in qualità di legislatori, i parlamentari dovrebbero aver presente che usare un linguaggio scorretto e poco chiaro nei testi legislativi rappresenta una mancanza di rispetto verso coloro che ne sono destinatari.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) condivide le critiche illustrate dai colleghi sul testo dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato.

Alfonso COLUCCI (M5S), richiama l'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento della Camera concernente la qualità dei testi con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. In particolare si

sofferma sul comma 3 dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato che prevedendo la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei posti destinati al corso-concorso rende di fatto difficile l'applicazione diretta della norma. In riferimento al comma 4, il rinvio con il limite della compatibilità ai decreti del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013, introduce un parametro discrezionale nell'individuazione della disciplina applicabile che lascia ampio spazio ad interventi giudiziali. Critica anche la formulazione della disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 7. Nell'osservare che la proposta emendativa presenta criticità anche nel merito, ritiene comunque sufficienti anche le sole ragioni concernenti la tecnica legislativa per annunziare il voto contrario.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che il seppur breve intervento del collega Alfonso Colucci, così come quelli dei colleghi Fornaro e Cuperlo, gli permettano di omettere una serie di considerazioni sull'importanza della comprensione delle leggi.

Osserva che, per le modalità in cui è scritto, l'articolo aggiuntivo dei relatori 1.023 avrebbe dovuto fare riferimento, anziché alla Scuola nazionale dell'amministrazione, a quella della grammatica e sottolinea come il collega Mari, che è stato maestro elementare, potrebbe dare un contributo importante a chi ha predisposto l'articolo aggiuntivo in esame.

Rammenta inoltre che nell'*incipit* del Vangelo secondo Giovanni si fa riferimento al Verbo che era al principio di tutto e senza il quale non è stato fatto nulla di ciò che esiste.

Rivolgendosi ai colleghi della maggioranza, spesso ossessionati dal desiderio di individuare nuove fattispecie di reato, si domanda come possano i cittadini rispettare le norme quando queste sono scritte in maniera incomprensibile e ritiene che il Parlamento abbia la responsabilità di come sono scritte le leggi e che sarebbe utile istituire una Commissione speciale che si occupi della verifica della loro comprensibilità.

Rileva infatti che la parola è elemento fondamentale della civiltà e che se una norma è scritta male questa non verrà rispettata dai cittadini.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) non condivide l'opinione del collega Zaratti che attribuisce al Parlamento la responsabilità di come vengono scritte le leggi, non contestando gli interventi del Governo.

Sottolinea inoltre che la crisi della democrazia discende da due elementi. Il primo è la questione sociale e la disuguaglianza che sta sempre più evidenziandosi tra cittadini. Il secondo elemento è la crisi della trasparenza. Ritieni infatti che i cittadini rispondano alla difficoltà di interpretare i processi decisionali o aderendo a movimenti di contestazione – come quello del « Vaffa-day » o disertando le urne.

Ritiene quindi che compito della politica dovrebbe essere quello di ridurre la distanza che si è creata nella forbice sociale e sottolinea che ciò si ottiene con delle leggi chiare.

Citando Palmiro Togliatti, ricorda che questi, riferendosi alla Costituzione, affermava che essa dovesse essere leggibile dal minatore sardo e dal pastore abruzzese.

Ricorda ancora, che durante la battaglia referendaria che il suo gruppo fece contro il la riforma costituzionale Boschi, era stato contestato in particolar modo l'articolo 75 che aveva definito un « labirinto di Minosse » nel quale si sapeva quando si entrava ma non quando si poteva uscirne.

Invita quindi i relatori a ritirare l'articolo aggiuntivo a loro firma 1.023 che appesantisce il provvedimento e che lo espone a ricorsi di legittimità.

Valentina BARZOTTI (M5S) in qualità di componente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sottolinea come tale importante organo abbia già avanzato alcune perplessità sul testo del decreto-legge in esame.

Rileva come una legislazione farragginosa allontani i cittadini dalla democrazia e sottolinea come gli emendamenti, che non sono sottoposti al vaglio del Comitato della legislazione, introducano spesso disposizioni ancor più macchinose.

Richiamando la sua esperienza da avvocato, inoltre, sottolinea che se una norma non è puntuale si presta ad una distorsione della sua applicazione.

In considerazione del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, sollecita il Governo nell'evitare di produrre norme di questo tenore che il Parlamento è poi costretto ad approvare, senza avere il tempo necessario per esaminarle, nel cuore della notte.

Osserva inoltre che sebbene *ignorantia legis non excusat* appare difficile pretendere che una norma non lineare e scritta così male possa essere rispettata da chi non può comprenderla.

Ricorda inoltre al collega Scotti, che ha ricordato il « Vaffa-day » che quella fu una stagione importante nella quale i cittadini rispondevano alla politica che si era allontanata da loro e ribadisce che il processo legislativo deve essere semplice e fatto per essere compreso e che il Parlamento ha la responsabilità di portarlo avanti.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento in relazione a quanto dichiarato dal collega Zaratti, intende precisare di non condividere le considerazioni da lui fatte circa una eccessiva sinteticità dei propri interventi.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) si sente chiamata in causa da quanto affermato dal collega Scotti sul funzionamento e i limiti del processo legislativo. Nel rilevare che le Commissioni riunite si trovano ad esaminare l'ennesimo decreto-legge emanato dal Governo con una dilatazione dei tempi che non dipende dall'atteggiamento delle opposizioni ma da ritardi causati dallo stesso Governo e dalla mancata interlocuzione con i partiti di maggioranza, evidenzia che a causa di ciò il Senato si troverà nella condizione di non poter offrire alcun apporto rispetto ad un provvedimento molto rilevante, composto da oltre 40 articoli, non essendovi in quella sede neanche la possibilità in queste circostanze di presentare ordini del giorno.

Nell'evidenziare che dall'inizio della legislatura non è mai stata possibile una

terza lettura dei decreti-legge emanati dal Governo e che è sempre stata posta la questione di fiducia, sottolinea che l'unico spazio a disposizione per le forze di minoranza per tentare incidere in qualche modo è rappresentato dall'esame in prima lettura in sede referente. Pertanto esse hanno la responsabilità di vagliare con attenzione tutte le proposte emendative in discussione e proporre correttivi, sia nel merito sia per quanto riguarda la tecnica legislativa.

Come ulteriore elemento critico segnala che i decreti-legge prevedono un numero notevole di provvedimenti attuativi che dilatano i tempi di applicazione della normativa che viene introdotta, in contrasto con il carattere di urgenza che dovrebbero avere gli stessi decreti-legge. Evidenzia che in assenza di provvedimenti attuativi non è possibile fornire le risposte alle esigenze dei cittadini e delle imprese, osservando che con l'attuale esecutivo l'arretrato in tale ambito, già rilevante, è in continua crescita.

Nel ribadire la necessità di una profonda riforma costituzionale, ricorda che vi è stata in tal senso una disponibilità iniziale da parte del Governo che non ha però poi avuto seguito. Rammenta che con la riforma proposta nel 2016 si era tentato di intervenire in maniera decisa nel procedimento legislativo, prevedendo di affidarlo ad una sola Camera, con alcune eccezioni, e osserva che la riduzione del numero dei parlamentari ha reso la situazione più difficile, in particolare per quanto concerne il Senato.

Entrando nello specifico dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori, segnala che il suo contenuto poteva essere migliorato, ad esempio potenziando il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze che nel testo proposto appare troppo marginale rispetto all'obiettivo di intervenire anche in ambito fiscale e catastale. Manifesta, inoltre, perplessità sulla scelta di prevedere un corso-

concorso per la copertura dei posti, in ragione della delicatezza dei compiti che dovranno svolgere i nuovi dirigenti, con ripercussioni anche sul livello delle entrate statali.

Osservando che la dilatazione dei tempi di esame del provvedimento in discussione ha ripercussioni anche sull'iter di altre proposte legislative, ribadisce l'opportunità di un approccio maggiormente condiviso, consentendo anche le forze di opposizione di dare loro rapporto per migliorare il testo attraverso un confronto con i partiti della maggioranza. Rileva che fino a questo momento sono state trovate soluzioni per singoli aspetti ma solo in relazione ad argomenti sollevati dai rappresentanti delle forze di maggioranza, lasciando irrisolte alcune questioni rilevanti.

In conclusione, ricordando che negli anni passati vi è stata una continua alternanza nei ruoli di opposizione e di governo, invita a promuovere in maniera concreta forme di collaborazione che rappresentano un elemento essenziale della vita democratica.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 01.15 del 27 luglio 2023, è ripresa alle 2.45.**

Walter RIZZETTO, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 2.50 del 27 luglio 2023.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15, dalle 19.30 alle 19.45 e dalle 2.35 del 27 luglio 2023 alle 2.40.

## ALLEGATO 1

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**  
**C. 1239 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitano funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione

provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ».

**1.19.** Il Governo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **1.13.** (nuova formulazione) D'Attis, Tasinari, Rubano.

\* **1.15.** (nuova formulazione) Faraone, D'Alessio.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: « e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ,

dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell’Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, alla fine aggiungere: « e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dall’Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro. ».

c) al comma 337, le parole: « e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall’anno 2023, relativamente al personale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall’anno 2023, relativamente al personale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, relativamente al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù ».

5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 5-bis pari a euro 125.000 annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

**1.16.** (nuova formulazione) Lucaselli.

*Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)*

1. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell’equilibrio tra i generi di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall’osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma

3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

**16.01.** Varchi, Lucaselli, Maschio, Morrone.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), capoverso 2, sostituire le parole: di cui uno titolare con le seguenti: di cui due titolari.*

**18.1.** Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. All’articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e la transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la sicurezza energetica ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.*

**19.3.** (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo.

*Dopo l’articolo 19 inserire il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)*

1. All’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al direttore si applica la disposizione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del

PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

\* **19.08.** Cangianno.

\* **19.09.** Battistoni.

*Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:*

Art. 19-bis.

*(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)*

1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata

dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19.012.** Il Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

**20.46.** Gebhard, Schullian, Steger.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:*

Art. 22-bis.

*(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)*

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « , per il triennio 2022-2024, » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2022 al 2026 ».

\* **22.01.** *(nuova formulazione)* Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.

\* **22.02.** *(nuova formulazione)* Zinzi, Giagoni.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;

b) al comma 1-ter, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e i-bis) ».

*Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari.*

**24.10.** Foti, Urzì, Schifone.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre



2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di lavoratori frontalieri.*

**24.11.** *(nuova formulazione)* Giaccone, Carparvi, Giagoni, Nisini, Candiani, Zoffili.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

**27.2.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:*

Art. 27-bis.

*(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per*

*la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)*

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

**27.07.** Colosimo, Urzì, Schifone.

*Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

Art. 28-bis.

*(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)*

1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

**28.028.** Casu, Scotto, Bonafè.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: al comma 2, inserire le seguenti: le parole: « aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane » sono sostituite dalle seguenti: « legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia » e.*

\* **28.36.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

\* **28.37.** Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

\* **28.38.** (nuova formulazione) Soumahoro.

\* **28.39.** (nuova formulazione) Zaratti, Mari.

\* **28.40.** (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

\* **28.41.** (nuova formulazione) Roscani.

\* **28.42.** (nuova formulazione) Deborah Bergamini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: « interesse nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali ».

**28.45.** Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

**28.46.** (ulteriore nuova formulazione) Messina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**28.47.** (nuova formulazione) De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: « i bandi » sono

inserirle le seguenti: « , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, »;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa »;

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a

tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

\* **28.11.** (nuova formulazione) Bordonali, Comaroli, Bof, Iezzi, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

\* **28.053.** (nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, De Monte.

\* **28.49.** (nuova formulazione) Curti.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

Art. 28-bis.

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,

n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2020 al 2025 »;

*b)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

#### **28.055.** I Relatori.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9-bis.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

*a)* l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera *a)*;

*b)* l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera *f)*;

*c)* l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie

cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

*9-ter.* Per l'esercizio dei compiti di cui al comma *9-bis*, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8 ».

#### **29.8.** Urzì, Schifone.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*1-bis.* All'articolo *11-bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo »;

*b)* alla rubrica, dopo le parole: « settore suinicolo » sono aggiunte le seguenti: « e del settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio ».

**29.9.** (*nuova formulazione*) Molinari, Bruzzone, Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Iezzi, Giaccone.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 30.

*(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle*

*frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

*a)* esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

*b)* gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

*c)* esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

*e)* verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

*f)* esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

*g)* ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento

e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 1 e 3, lettere *c)* e *d)*, dell'articolo 01 sono abrogati;

*b)* la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15-*bis* è abrogata;

*c)* le parole: « TITOLO II – SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA; » sono soppresse;

*d)* l'articolo 16 è abrogato.

**30.1.** Urzì, Schifone.

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

Art. 39-*bis*.

*(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive)*

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

*b)* dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi »;

*c)* al terzo periodo, le parole: « in numero comunque non superiore a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « le quali nelle assemblee nazionali non pos-

sono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, tre se di numero compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, quattro se di numero compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, cinque se in numero pari a mille o superiore »;

*d)* al quarto periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono inserite le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante. »;

*e)* dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi. »;

*b)* al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono inserite le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante. »;

*c)* al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. ».

**39.01.** Nevi, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche;

*b)* sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.

*c)* al secondo periodo, sostituire le parole: gli eventuali premi con le seguenti: i premi.

**41.2.** (nuova formulazione) Perissa, Mollicone.

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

*a)* quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

*b)* quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7,

del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.

**43.4.** Il Governo.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*Oa)* all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale».

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «25.000». *alla rubrica, sostituire le parole: recante disposizioni urgenti con le seguenti: e altre disposizioni.*

**28.28.** (nuova formulazione) Comaroli.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili*

nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.

**29.11.** I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

*Al comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024*

**33.5.** I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

**34.5.** I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «alla società dedicata.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato.»

**30.3.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

Art. 36-bis.

(Regime IVA attività didattica sportiva)

1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, com-

prese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni di servizi didattiche e formative di cui al comma 1, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma

1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**36.2.** Barelli, Casasco, De Palma, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto *con le seguenti:* ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto.

**39.1.** Schullian, Cattoi, Gebhard, Steger, Urzi.



## ALLEGATO 2

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**  
C. 1239 Governo.

**PROPOSTE EMENDATIVE 1.023, 3.14, 4.16, 8.05, 9.6, 11.2, 14.16, 15.07, 16.1, 20.47, 27.3, 28.66, 28.67, 28.055, 29.11, 30.3, 33.5, 34.4 e 34.5 DEI RELATORI e 13.08 DELLA RELATRICE PER LA XI COMMISSIONE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 1.

*All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

**0.1.023.3.** Bonafè, Scotto.

*All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**0.1.023.1.** Bonafè, Scotto.

*All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

**0.1.023.2.** Bonafè, Scotto.

*All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: specifico corso-concorso con le seguenti: specifico concorso pubblico.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di specifici corsi-concorsi con le seguenti: di specifici concorsi pubblici;*

b) *al comma 2:*

*alla lettera a), sostituire le parole: al corso concorso con le seguenti: alla procedura di concorso;*

*alla lettera d), sostituire le parole: del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 con le seguenti: del concorso;*

*alla lettera e), sostituire le parole: i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare con le seguenti: i programmi riguardanti le prove del concorso, tesi a testare la formazione complementare;*

c) *al comma 3:*

*sostituire le parole: corso-concorso, ovunque ricorrono, con le seguenti: concorso;*

*sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso e le parole: corsi-concorsi con le seguenti: concorsi.*

**0.1.023.5.** Boschi, D'Alessio.

*All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.

**0.1.023.4.** Bonafè, Scotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni ed al fine di rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie fiscali e quelle di cui al comma 6, stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal 2024, un volume annuo di iniziative non

inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte prioritariamente tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono tra l'altro:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti gli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali;

d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e

14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso.

3. Il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. I bandi del corso concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce con proprio regolamento i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o,

subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi. »;

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: « nell'ambito degli stanziamenti » e fino a: « lo svolgimento dei corsi » sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l'offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.

**1.023.** I Relatori.

ART. 3.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro inserire le seguenti analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.*

**0.3.14.1.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.*

**0.3.14.3.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.*

**0.3.14.2.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.*

**0.3.14.7.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.*

**0.3.14.8.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale con le seguenti: e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

**0.3.14.5.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.*

\* **0.3.14.9.** Scotto, Bonafè.

\* **0.3.14.4.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale con le seguenti: che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*

**0.3.14.6.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

*b-ter*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti *web*, contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nel biennio

2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281 ».

c) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« 16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto ministeri" sono sostituite da: "del personale dei Ministeri, dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2023." ».

**3.14.** I Relatori.

## ART. 4.

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**4.16.** I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio)*

## ART. 8.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

## Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con decreto di natura regolamentare, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi ordinistici, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'ordine degli psicologi anche agli iscritti alla Sezione B

dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori di cui all'articolo 1 comma 3, lettera i) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla Sezione B dell'albo professionale, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla Sezione B dell'albo, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo di tutti gli organi dell'ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono, in osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.

**8.05.** I Relatori.

## ART. 9.

*All'emendamento 9.6 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1-bis, dopo le parole: da codice della strada aggiungere le seguenti: e sugli incidenti stradali.*

b) *al comma 1-ter:*

*alla lettera a), dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 141,*

*alla lettera b), dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: e delle vittime da incidenti stradali.*

**0.9.6.7.** Zaratti, Mari.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera a) sostituire le parole: sovrintende alla con le seguenti: monitora la.

**0.9.6.2.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera a), sostituire le parole: e all'uso con le seguenti: nonché sull'uso.

**0.9.6.3.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.

**0.9.6.4.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera c), sostituire la parola: verifica con la seguente: monitora.

**0.9.6.5.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera d), dopo le parole: presenta relazioni aggiungere le seguenti: annualmente alle competenti commissioni parlamentari.

**0.9.6.6.** Zaratti, Mari.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-quater, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

**0.9.6.1.** Bonafè, Scotto.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada.

1-ter. L'Osservatorio svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, analizzare ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate;

c) verifica la corretta applicazione delle relative misure, in raccordo con il ministero dell'Interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

d) predispone e presenta relazioni sullo stato di applicazione della suddetta normativa.

1-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni, sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

1-quinquies. L'Osservatorio è presieduto da un esperto sui temi di cui al comma 2, il cui mandato dura 5 anni rinnovabili per un altro mandato, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-sexies. L'Osservatorio si avvale per il suo funzionamento delle risorse strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**9.6.** I Relatori.

## ART. 11.

*All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie.*

**11.2.** I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

## ART. 13.

*All'articolo aggiuntivo 13.08 dei Relatori, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche con le seguenti: , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.*

**0.13.08.1.** Scotto, Bonafè.

*All'articolo aggiuntivo 13.08 dei Relatori, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le parole: è aumentata di 2.340 unità con le seguenti: è aumentata di 3.000 unità.*

**0.13.08.2.** Dori, Zaratti, Mari.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

## Art. 13-bis.

1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è aumentata di 2.340 unità di personale del

comparto funzioni centrali, area dei funzionari.

**13.08.** La Relatrice per la XI Commissione.

## ART. 14.

*All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8.*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,.*

**14.16.** I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

## ART. 15.

*All'articolo aggiuntivo 15.07 dei relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni.*

**0.15.07.1.** D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

## Art. 15-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine sono aggiunte le seguenti parole: « nonché i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

2. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno op-



tato per il regime esclusivo sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria e godono delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma che precede sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.

5. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo, di cui al comma 5, è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto. ».

**15.07.** I Relatori.

ART. 16.

*All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole:* riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 *con le seguenti:* riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

**16.1.** I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bi-*

*lancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

ART. 20.

*All'emendamento 20.47 dei relatori, comma 6-bis, sostituire le parole:* sono apportate le seguenti modificazioni, fino alla fine del periodo della lettera 11-undecies, con le seguenti: è aggiunto il seguente comma:

11-*decies.* Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

**0.20.47.1.** Orfini, Manzi, Berruto, Zingarretti.

**(Irricevibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-*bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*quinquies:*

1) alla lettera a) le parole: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato » sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere

stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato »;

b) dopo il comma 11-*novies* sono aggiunti i seguenti:

« 11-*decies*. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-*undecies*. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56. ».

**20.47.** I Relatori.

ART. 27.

*All'articolo 27, comma 5, primo periodo, sostituire le parole:* a euro 2.401.507 per il

2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 *con le seguenti:* a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024.

**27.3.** I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*)

ART. 28.

*All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole:* dei predetti tirocinanti *aggiungere le seguenti:* Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**28.67.** I Relatori. (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*)

*All'emendamento 18.66 dei Relatori, capoverso lettera a-bis), dopo le parole:* dell'accesso dall'esterno *aggiungere le seguenti:* mediante corso-concorso pubblico.

**0.28.66.1.** Zaratti, Mari.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* all'articolo 3, comma 5-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 anche assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni »;

**28.66.** I Relatori.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, il periodo « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » è sostituito dal seguente: « Per gli anni dal 2020 al 2025 ». Il secondo periodo del medesimo comma è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

**28.055.** I Relatori.

ART. 29.

All'articolo 29, comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-*quinquies* del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis.

**29.11.** I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 30.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.

**0.30.3.1.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.

**0.30.3.2.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.

**0.30.3.3.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.

**0.30.3.4.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.

**0.30.3.5.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.

**0.30.3.6.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.

**0.30.3.7.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.

**0.30.3.8.** Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.

**0.30.3.9.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.*

**0.30.3.10.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**0.30.3.11.** Scotto, Bonafè.

*All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « alla società dedicata. » sono aggiunte le seguenti: « Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato. ».

**30.3.** I Relatori.

ART. 33.

*All'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024.*

**33.5.** I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

ART. 34.

*All'articolo 34, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

**34.5.** I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bi-*

*lancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

*All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.*

**0.34.4.4.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.*

**0.34.4.5.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 34.4 dei relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: adeguato.*

**0.34.4.2.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: equo.*

**0.34.4.3.** Scotto, Bonafè.

*All'emendamento 34.4 dei Relatori, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare potenziali conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza e considerata la gravosità degli incarichi di cui al presente comma, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica, i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi.*

**0.34.4.1.** Enrico Costa, D'Alessio.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti che sono nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, è previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza*

a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo

sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**34.4.** I Relatori.

## ALLEGATO 3

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**  
**C. 1239 Governo.**

**PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE**

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni ed al fine di rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie fiscali e quelle di cui al comma 6, stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal

2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono tra l'altro:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capa-

cità tecniche e delle attitudini afferenti gli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali;

d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso;

3. Il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali *in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente*. I bandi del corso concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce con pro-

prio regolamento i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi. »;

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da « nell'ambito degli stanziamenti » e fino a « lo svolgimento dei corsi » sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l'offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.

**1.023.** (Proposta di nuova formulazione) I relatori.

## ART. 2.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015-2016), sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

*1-ter.* All'onere di cui al comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*1-quater.* All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2023 »

**2.8.** (*Proposta di nuova formulazione*) Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

## ART. 3.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il personale del comparto ricerca dipendente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, e trasferito all'Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche – INAPP può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,

ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

**3.7.** (*proposta di nuova formulazione*) Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

## ART. 9.

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*1-bis.* È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada che svolge le seguenti attività:

*a)* predisporre e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale di monitoraggio elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica e risultanti dall'attuazione degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento ai dati relativi all'incidentalità, alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità.

*b)* verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, e può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate.

*1-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri dell'Osservatorio di cui al comma *1-bis* e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma *1-quater*.



1-*quater*. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-*quater*, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. L'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

**9.6.** (*Proposta di nuova formulazione*) I Relatori.

#### ART. 13.

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-*bis*. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

di un altro circondario del distretto della Corte di Appello di appartenenza.

**13.10.** (*Proposta di nuova formulazione*) Patriarca, Calderone, Pittalis.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### Art. 13-*bis*.

1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è aumentata di 1.947 unità di personale del comparto funzioni centrali, area dei funzionari.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

**13.08.** (*Proposta di nuova formulazione*) I Relatori.

#### ART. 15.

*Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:*

#### Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine sono aggiunte le seguenti parole: « nonché i

compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

2. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma che precede sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.

5. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo, di cui al comma 5, è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto. ».

**15.07.** (Proposta di nuova formulazione) I Relatori.

## ART. 20.

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: « senza che, in generale » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « .Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 2-*ter*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che

hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2 »;

3) *alla lettera d) premettere al punto 1) il seguente:*

« 0.1) al comma 2 le parole: “della riserva di posti stabilita” sono sostituite dalle seguenti: “della riserva di posti e con le modalità stabilite” »;

4) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: “38 per cento” sono sostituite con le seguenti: “45 per cento”.

3-*ter*. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-*quater*. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il requisito del titolo di abilitazione è conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità

stabilite dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” »;

b) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-*bis* della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

\* **20.7.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Carparvi, Giagoni, Nisini.

\* **20.8.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.

\* **20.16.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.

\* **20.17.** (*proposta di nuova formulazione*)  
Dalla Chiesa, Tassinari.

*All'articolo 5, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:*

21-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola euro-

pea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, . »;

*b)* al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero. ».

**20.45.** *(Proposta di nuova formulazione)*  
D'Attis, Tassinari.

## ART. 21.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sopprimere le parole da:*  
« In ragione » *fino a:* « Ministero dell'istruzione e del merito, »;

*dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al periodo successivo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre

2023. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

*4-ter.* Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

*4-quater.* Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dal-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Ministero dell'istruzione e del merito » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-nonies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: « da 121 a 124 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ».

\* 21.1. (Proposta di nuova formulazione)  
Sasso.

\* 21.2. (Proposta di nuova formulazione)  
Cangiano.

## ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

### Art. 28-bis.

*(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)*

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare,

di seguito denominata «Cabina di regia», ad esclusione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

b) elabora linee guida in attuazione del Programma di cui alla lettera a);

c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre

monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi;

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 407.241 per l'anno 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**28.05.** (Proposta di nuova formulazione)  
Trancassini, Caiata, Urzi, Schifone.

*Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere alla fine il seguente periodo:* Per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro-capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**28.023.** (Proposta di nuova formulazione)  
Cannata.

#### ART. 31.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 5 dopo le parole: « delle tariffe dovute » sono abrogate le parole: « dagli operatori », dopo le parole: « al Ministero della salute » sono abrogate le parole: « per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché » e dopo le parole:

« comma 1 » sono abrogate tutte le parole fino alla fine del comma;

*b)* al comma 6, le parole: « ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN. » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5. »;

*c)* dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« *5-bis.* È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale (BDN) di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, articolo 2, comma 1, lettera b). ».

*3-ter.* All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**31.1.** (Proposta di nuova formulazione) Cerreto.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	72
---	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

#### La seduta comincia alle 15.30.

#### 7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali.

*(Discussione e rinvio).*

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Federica ONORI (M5S), in qualità di prima firmataria della risoluzione in titolo, auspica innanzi tutto che si possa giungere ad un esito condiviso da parte di tutte le forze politiche presenti nelle due Commissioni.

Evidenzia, infatti, che esiste una concordia di visione sulla *ratio* che sta alla base delle più significative riflessioni contenute nel testo in esame. Al riguardo, ricorda le molteplici dichiarazioni in merito del Ministro degli esteri Tajani che — già in occasione di una audizione sulla situazione nei Balcani occidentali svolta il

26 gennaio 2023 presso le Commissioni riunite affari esteri della Camera del Senato — ha affermato che i Balcani occidentali rappresentano una priorità del Governo italiano.

A suo avviso, il *dossier* dei Balcani occidentali, declinato nella peculiare prospettiva dell'integrazione europea, riveste una valenza fondamentale e strategica in termini di pace, stabilità e sicurezza, per gli equilibri attuali così come per il futuro dell'intero continente europeo. Al riguardo, rileva che la drammatica fase apertasi con la guerra di aggressione russa ai danni dell'Ucraina ha accentuato la necessità di procedere speditamente a concretizzare rilevanti obiettivi di politica estera e di vicinato nell'Unione europea. Non a caso, il 12 ottobre 2022, la Commissione europea, nel presentare la sua comunicazione annuale — nota anche come « pacchetto allargamento » — ha rilevato che l'invasione russa in Ucraina ha cambiato radicalmente lo scenario geopolitico, mettendo alla prova un sistema internazionale basato sul rispetto delle regole. In tale scenario, la Commissione ha ribadito che la politica dell'Unione europea per l'allargamento costituisce un investimento a lungo termine di pace, stabilità e sicurezza e dunque è un elemento prioritario dell'agenda europea.



Aggiunge che, a suo avviso, in tale contesto, ogni ritardo comporterà un prezzo da pagare, visto che i recenti eventi insegnano che la geopolitica del « riempimento dei vuoti » è un serio e concreto dato di fatto delle dinamiche che caratterizzano la comunità internazionale.

Rispetto a tali considerazioni, a suo giudizio, merita sottolineare quanto risulti fondamentale nel menzionato contesto della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'allineamento dei Paesi *partner* alla politica di sicurezza e difesa dell'UE, incluso l'allineamento alle misure restrittive nei confronti della Federazione russa da parte di Albania, Montenegro e Macedonia del Nord, nonché i progressi compiuti in tale ambito sia dalla Bosnia-Erzegovina sia dal Kosovo.

Ricorda, altresì, che in tale area l'Italia riveste storicamente un ruolo da protagonista in ragione di molteplici fattori, tra i quali l'importante apporto della sua cooperazione internazionale – sia a livello istituzionale sia in connessione al settore dell'associazionismo e delle organizzazioni non governative – così come l'intensa e proficua interazione *in loco* del mondo imprenditoriale italiano. Tale importanza è confermata dal fatto che l'Italia figura tra i membri fondatori di alcune tra le più significative iniziative di cooperazione bilaterale, delle quali ospita anche i segretariati permanenti, ossia l'Iniziativa Centroeuropea (InCE), con sede a Trieste, e l'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), con sede ad Ancona.

Ribadisce che l'Italia detiene un grande patrimonio immateriale nella regione balcanica in termini di riconoscimento, affidabilità, percepita solidità e – non ultimo – fascinazione culturale.

Infine, illustra nel dettaglio gli impegni contenuti nella parte dispositiva della proposta di risoluzione.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *presidente della XIV Commissione*, ringraziando la deputata Onori per l'iniziativa assunta, ritiene particolarmente significativo che l'esame sia svolto in sede di Commissioni riunite, a conferma dell'interesse comune a consolidare il ruolo dell'Italia

nella regione balcanica e, più in generale, in tutti i Paesi del vicinato coinvolti nel processo di adesione all'Unione europea.

Esprime apprezzamento, in particolare, per il passaggio sul « riempimento dei vuoti », sottolineando che il disimpegno dell'UE da determinati scenari geopolitici rischia di far crescere l'influenza di altri *player* globali: occorre, dunque, evitare in ogni modo che tale dinamica si produca anche nei Balcani occidentali, che sono da sempre una regione di prioritario interesse per il nostro Paese dal punto di vista culturale, economico e geopolitico, con tutte le implicazioni in materia di sicurezza e cibersicurezza (temi sui quali, peraltro, la XIV Commissione ha svolto un'approfondita attività conoscitiva nelle scorse settimane).

In termini operativi, suggerisce di svolgere un breve ciclo di audizioni, individuando due categorie principali di soggetti da audire: la prima in ambito politico-diplomatico, coinvolgendo gli Ambasciatori degli Stati dei Balcani occidentali; la seconda categoria attiene invece ad un profilo più politico-tecnico ed è formata dai presidenti delle commissioni per l'integrazione europea dei Parlamenti degli Stati dell'area, nella prospettiva di approfondire le grandi questioni dell'agenda europea, tenendo conto che alcuni di essi – ad esempio, l'Albania – hanno già recepito oltre il 90 per cento della legislazione UE.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), associandosi all'apprezzamento per l'iniziativa della collega Onori, preannuncia che anche il proprio gruppo intende contribuire al dibattito con una proposta di risoluzione in materia.

Evidenzia, altresì, l'opportunità di coordinare i diversi filoni del processo di integrazione europea dei Balcani occidentali alcuni dei quali – come il Processo di Berlino – hanno una natura prevalentemente intergovernativa. In tal senso, condivide l'esigenza di avviare un ciclo di audizioni per analizzare compiutamente tutti i risvolti di una materia così complessa e articolata.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per il testo proposto dalla

deputata Onori, rileva tuttavia l'opportunità di circostanziare meglio la parte dispositiva. Condividendo l'auspicio che i Balcani occidentali entrino a far parte della famiglia europea, ritiene indispensabile introdurre il voto a maggioranza qualificata nelle deliberazioni sull'adesione dei nuovi Stati membri, onde evitare che l'unanimità blocchi il processo decisionale.

Suggerisce, altresì, di rafforzare il terzo impegno nella parte dispositiva, sopprimendo, all'inizio del periodo, le seguenti parole: « a valutare l'opportunità ».

Con riferimento al penultimo impegno della parte dispositiva, sottolinea la necessità che i rimanenti cinque Stati dell'Unione europea che non hanno ancora riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, provvedano in tal senso quanto prima: considerando l'impegno profuso dall'Italia nella missione KFOR, è infatti indispensabile eliminare uno dei principali elementi che alimentano le tensioni tra Belgrado e Pristina.

Ricordando, infine, che anche la Bosnia-Erzegovina sta attraversando una fase di grave instabilità a causa delle continue provocazioni del *leader* della *Republika Srpska*, Milorad Dodik, auspica che le due Commissioni possano pervenire all'approvazione di un testo condiviso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricordando che, come affermato da Churchill, « I Balcani producono più storia di quanta ne possono digerire », evidenzia che il processo di integrazione della regione balcanica nell'Unione europea sarà condizionato

anche dall'andamento del conflitto in Ucraina: l'auspicabile cessazione delle ostilità, infatti, potrebbe imprimere un'accelerazione all'ingresso di Kiev nell'UE, con effetti immediati e imprevedibili sul percorso parallelo dei Balcani.

A suo avviso, è altresì prioritario affrontare la riforma del meccanismo decisionale in sede UE, promuovendo l'introduzione del voto a maggioranza qualificata: sarebbe assai rischioso, infatti, mantenere l'unanimità, concedendo il diritto di veto a democrazie ancora fragili e soggette alle influenze di attori terzi come Russia, Cina e Turchia.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) propone di inserire nell'elenco delle audizioni il Comandante della missione KFOR, nonché il Rappresentante ONU nei Balcani ed esponenti dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (UNHCR).

Federica ONORI (M5S) propone di aggiungere anche i rappresentanti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR).

Giulio TREMONTI, *presidente*, precisa che le proposte di audizione saranno valutate in sede di riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni. Nessun altro chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ... 75

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI.*

##### **La seduta comincia alle 15.40.**

**Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.**

**C. 1324 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla riunione della Giunta per il regolamento.

Dà quindi la parola ai relatori, deputati Rosso per la XII Commissione e Carloni per la XIII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

Mirco CARLONI (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome del relatore della XII Commissione, ritiene preliminarmente opportuno segnalare che la Commissione Agricoltura ha già avviato l'esame in sede referente della proposta di legge di cui è primo firmatario, svolgendo un proficuo ciclo di audizioni in materia di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

Entrando nel merito del contenuto del disegno di legge del Governo, nel testo trasmesso dal Senato il 20 luglio scorso, rileva che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. A tal fine si precisa che si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di « alimento ») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, riguardante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la si-

curezza alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

L'articolo 2 introduce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Viene in tal modo introdotta una definizione normativa di alimenti e mangimi sintetici.

Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del predetto regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. In particolare, il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio qualora, in circostanze specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scienti-

fica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

L'articolo 3, che ha contenuto analogo a quello della proposta di legge C. 746 Carloni, introduce, al comma 1, una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In particolare, per i citati prodotti è vietato l'uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

Fa presente che l'articolo 3 prevede, inoltre, che tali divieti non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2) e che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento (comma 3). Il divieto non si applica, altresì, alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4).

Infine, il comma 5 dell'articolo 3 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento.

L'articolo 4 dispone che per lo svolgimento dei controlli sull'applicazione del provvedimento in esame sono competenti, ognuno per i profili di rispettiva competenza: il Ministero della salute; le regioni; le province autonome di Trento e di Bolzano;

le aziende sanitarie locali; il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei Antisofisticazione dipendenti; il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti; il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; il Corpo della Guardia di Finanza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, con specifico riferimento ai prodotti della filiera ittica. Tali autorità svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge n. 689 del 1981, che riguardano, rispettivamente, i principi generali e le modalità di applicazione delle sanzioni. Viene esclusa, peraltro, la possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge succitata.

Quanto alla ragione di tale esclusione, dalla relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, si desume che il Governo considera le violazioni, nella materia *de qua*, come « lesive di interessi particolarmente delicati e importanti ».

Con riferimento ai divieti posti dal provvedimento in esame, sono competenti a ricevere il rapporto concernente l'accertamento della violazione, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni, le provincie au-

tonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali.

Il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 è disposto dall'articolo 5, il quale, al comma 1, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le citate disposizioni sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione pecuniaria massima non può eccedere comunque euro 150.000. La violazione comporta, inoltre, l'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione per lo stesso periodo. In merito a tale ultima previsione, in sede di relazione illustrativa, il Governo precisa che anche per la sanzione della chiusura dello stabilimento di produzione vale la forchetta editale un anno – tre anni. Il comma 1 prevede, inoltre, che alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui agli articoli 2 e 3.

Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

L'articolo 6, comma 1, opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento in esame. Il comma 2 demanda

l'aggiornamento dell'entità delle sanzioni previste dal provvedimento – da effettuarsi ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività rilevato dall'ISTAT – a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Fa presente, infine, che l'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1135, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	86

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.**

**Esame emendamenti C. 1135, approvata dal Senato.** (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere all'Assemblea sul complesso degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1135, approvata dal Senato, re-

cante « Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere ».

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere, del disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, fa presente che l'articolo 1, comma 1, introduce una nuova procedura che rafforza le garanzie dei depositanti nell'ipotesi del mancato rimborso dei medesimi da parte di una banca. Si prevede infatti che qualora una banca, in ragione della sua situazione finanziaria, risulti inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi, ancorché non sia stata aperta nei suoi confronti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Banca d'Italia, dopo aver verificato che l'istituto di credito non è in grado di rimborsare i propri depositi e non ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi, dichiara l'esistenza di tale inadempimento, con la conseguenza che i depositanti potranno accedere al recupero dei propri depositi, entro i limiti ordinariamente previsti, tramite i sistemi di garanzia. Sono previste altresì le necessarie modifiche di coordinamento nell'ambito del Testo Unico bancario. Sono infine introdotte due modifiche dirette a recepire ulteriori richieste di rettifica della normativa nazionale in merito ai limiti entro i quali i sistemi di garanzia rispondono per i depositanti coperti (importo del deposito al netto di quanto recuperabile dall'attivo della banca) e alla base di calcolo da prendere in considerazione per l'applicazione di compensazioni con riferimento ad eventuali debiti del depositante (l'ammontare complessivo del deposito e non esclusivamente il limite di 100.000 euro). Gli interventi descritti sono stati effettuati a seguito dei rilievi formulati nel Caso EU *Pilot* 2021/10083/FISMA. Il

comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto al Senato, ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevenendo l'applicazione delle disposizioni vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, l'esclusione dalla riduzione dei costi delle imposte e dei costi per la conclusione dei contratti, e precisando le modalità di calcolo delle riduzioni del costo totale del credito nel caso in cui essa non sia già stata definita dalle parti. L'articolo 1-*bis*, in attesa di un intervento più strutturale sul Codice della crisi d'impresa, introduce una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro.

L'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170, in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo: – carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia; – relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR.

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 82 del 2022, relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità



dei prodotti e dei servizi, al fine di addìvenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015.

L'articolo 4 introduce nelle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni una norma volta a prevedere che, nel caso di arresto o fermo di minorenni, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore.

L'articolo 5 modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa dalla novella di cui al presente articolo 5 all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata; restano ferme le altre condizioni previste per il computo e resta fermo che quest'ultimo non ha effetti sulla misura del trattamento pensionistico (il quale è quindi calcolato senza tener conto dei periodi in oggetto).

L'articolo 5 provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla novella in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.

L'articolo 6 reca modifiche alla disciplina legislativa in materia di pubblicità nel settore sanitario, finalizzate a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008, in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza.

L'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il finanziamento degli interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la

concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici.

L'articolo 8, modificato dal Senato, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro ogni anno dall'anno 2023 all'anno 2031, per il finanziamento degli interventi di riduzione e prevenzione del radon negli ambienti chiusi e per interventi sinergici di efficientamento energetico, qualità dell'aria negli ambienti chiusi e prevenzione e riduzione del gas radon indoor.

L'articolo 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, prevede – al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 – l'istituzione di un fondo, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per il biennio 2023-2024, volto a finanziare investimenti da parte delle regioni per la realizzazione di misure di ripristino attivo e l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni.

L'articolo 9 modifica il codice della strada, consentendo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di stabilire riduzioni, anche permanenti, della velocità di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, limitatamente ai tratti che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi, finalizzato a ridurre le emissioni inquinanti connesse ai trasporti. Si introduce, inoltre, la possibilità, per i comuni, di stabilire diversi tempi di permanenza massimi all'interno di una determinata ZTL, anche differenziati in relazione alle categorie di veicoli o utenti.

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

L'articolo 10 prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2023 (comma 8), il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto (commi 1 e 2). Sono disciplinate inoltre le esclusioni dall'ambito di applicazione del divieto (comma 3) e le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dello stesso (comma 4), nonché recate disposizioni per l'incentivazione dell'uso sostenibile del materiale vegetale in luogo dell'abbruciamento (commi 5-7).

L'articolo 10-*bis*, inserito durante la sede referente, reca disposizioni in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 estendono al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto; il testo originario faceva invece riferimento all'entrata in vigore « delle medesime disposizioni »). Il comma 3-*bis*, inserito dal Senato, consente alle istituzioni

AFAM di indire, a determinate condizioni, « procedure di reclutamento straordinarie », distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In risposta a procedura di infrazione relativa al personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 12 riserva a tale personale un incremento di dotazione organica e corrispettiva assunzione straordinaria di complessive 550 unità; nonché pone a favore di tale personale una riserva del 30 per cento dei posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023.

L'articolo 13 aggiunge, ancora per tale tipologia di personale volontario, una riserva del 30 per cento dei posti disponibili nelle venturose assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco. E fa salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo, ponendo al contempo alcune disposizioni transitorie o di raccordo con le sollecitazioni giungenti dalla Commissione europea.

L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti « pre-ruolo » del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei do-

centi di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.

L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

L'articolo 17, modificato dal Senato, attribuisce la qualifica di « carte valori » agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Tali attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Sono altresì soggette ad imposta di bollo e ai diritti fissi e di segreteria. L'articolo in esame dispone, infine, circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura.

L'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni dettate da questo articolo del decreto-legge figurano

l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » o il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.

L'articolo 18-*bis* reca modifiche alla legge n. 69 del 2005 con particolare riguardo alla disciplina dei motivi di non esecuzione di un mandato di arresto europeo.

L'articolo 18-*ter* dispone circa il titolo di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza italiana di cittadini italiani, a seconda che questi abbiano esercitato o meno il diritto di libera circolazione nell'Unione.

L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazione del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.

L'articolo 20, modificato dal Senato, reca novelle alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di regime di interrompibilità del carico elettrico.

L'articolo 22, come modificato al Senato, prevede che gli investimenti sulle reti e impianti di distribuzione del gas in co-

muni montani in zona climatica « F » o in comuni del Mezzogiorno da metanizzare, ai fini della loro remunerazione mediante la tariffa a carico dei consumatori, siano valutati, nell'ambito dell'analisi costi-benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al loro contributo al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. Affida poi all'Arera il compito di tener conto, nella determinazione delle tariffe del gas, dei maggiori costi di investimento nei medesimi comuni nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile.

L'articolo 22-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, limita la facoltà del fornitore di energia elettrica di imporre ai propri clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura ai soli contratti a tempo determinato e a prezzo fisso (comma 1, lettera *a*). Abroga, inoltre, la disposizione che consente a Terna di realizzare sistemi di accumulo per una capacità pari a quella non aggiudicata tramite asta (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 22-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, abroga la norma che demandava all'ARERA di provvedere – entro il 12 dicembre 2012 – ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri volti a rendere più flessibile ed economico il relativo servizio a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

L'articolo 24 attua la Direttiva 2022/738/UE, la quale a sua volta modifica la Direttiva 2006/1/CE in tema di noleggio di vei-

coli senza conducente (cosiddetto *car rental*), onde consentire la locazione anche di autocarri e altri veicoli diversi dalle autovetture.

L'articolo 24-*bis* reca un'ampia novella al decreto legislativo n. 70 del 2014 in materia di diritti e doveri dei passeggeri ferroviari, onde adeguare l'ordinamento italiano al regolamento 2021/782/UE.

L'articolo 24-*ter*, inserito durante l'esame al Senato, modifica le condizioni per l'utilizzo, ai fini dell'affidamento di alcuni contratti pubblici (in particolare quelli relativi al PNRR-PNC), della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 25 modifica le norme di attuazione della disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le denunce relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all'ICQRF, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

L'articolo 25-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, è volto ad attuare la direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca

di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato.

L'articolo 26 reca la quantificazione degli oneri e indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 27 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto alle motivazioni della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento, faccio presente che il provvedimento appare riconducibile alla ratio unitaria di adottare misure urgenti volte a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti; in tal senso il provvedimento appare configurarsi come un « provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo ».

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnalo che il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione. Con riferimento ad alcune specifiche disposizioni assumono anche rilievo le materie di esclusiva competenza statale: immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, organizzazione dello Stato,

ordinamento penale, tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *b*), *e*), *g*), *l*) ed *s*), della Costituzione, nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, grandi reti di trasporto, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Alla luce di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione: dei decreti del Ministro dell'ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 per l'individuazione dei criteri di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'individuazione delle aree ad alta concentrazione di radon in aria (rispettivamente in ambienti aperti e in ambienti chiusi); del decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 9 per l'individuazione dei criteri di riparto del fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000.

Con riguardo al rispetto degli altri principi costituzionali, segnalo che, ai fini dell'accesso all'assegno di inclusione, l'articolo 18, comma 1, lettera *c*), numero 2) attribuisce al tribunale amministrativo regionale la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera. Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.40.**

ALLEGATO

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

rilevato che:

il provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad agevolare la chiusura di diverse procedure di infrazione e di casi di pre-infrazione e di aiuti di stato, e ad adeguare l'ordinamento nazionale ad atti normativi dell'Unione europea, anche al fine di evitare ulteriori violazioni del diritto unionale;

in particolare, l'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea;

tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione;

tra le disposizioni dettate dall'articolo 18 figura l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale;

nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso;

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

con riferimento ad alcune specifiche disposizioni assumono anche rilievo le materie di esclusiva competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), g), l) ed s), della Costituzione: immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, organizzazione dello Stato, ordinamento penale, tutela dell'ambiente; nonché le materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute, grandi

reti di trasporto, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Alla luce di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione: dei decreti del Ministro dell'ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 per l'individuazione dei criteri di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'individuazione delle aree ad alta concentrazione di radon in aria (rispettivamente in ambienti aperti e in ambienti chiusi); del decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'arti-

colo 9 per l'individuazione dei criteri di riparto del fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000;

*per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:*

come anticipato, l'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2) attribuisce al tribunale amministrativo regionale la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887-342-1026-A 88

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 89

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 92

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322, Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 90

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 90

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato ..... 91

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di sur-**

**rogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.**

**C. 887-342-1026-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 8.55 alle 9.



**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, esprime preliminarmente, a nome della Commissione, i complimenti al collega Calderone per la sua nomina alla guida della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, confidando che anche nella veste di presidente della Commissione bicamerale appena costituita porti il medesimo contributo di qualità che fornisce alla Commissione Giustizia.

Ricorda quindi che il relatore, onorevole La Salandra, nella seduta del 25 luglio 2023 ha illustrato i documenti in esame e che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla Commissione Politiche dell'Unione europea che, a sua volta, è chiamata a presentare una relazione all'Assemblea, secondo la procedura delineata

dalla Giunta del regolamento nella seduta del 9 febbraio 2000 e nel parere del 14 luglio 2010. Come di consueto, in sede plenaria, l'Assemblea potrà poi esaminare gli strumenti di indirizzo che riterrà opportuni.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione (*vedi allegato 1*), sul provvedimento in esame.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva come i provvedimenti in discussione siano particolarmente complessi e investano numerose tematiche che incontrano la sensibilità del suo gruppo, quale ad esempio la violenza di genere. Tuttavia dichiara il voto contrario del Movimento Cinque Stelle sulla proposta di parere del relatore, essendo in essa contenuto una condizione che non reputa condivisibile.

Sottolinea che il voto contrario viene espresso in conformità a quanto emerso nel corso dei lavori dell'Assemblea di questa mattina durante l'esame del Documento approvato dalla XIV Commissione nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, con riferimento alla proposta di direttiva dell'Unione europea sulla lotta contro la corruzione.

Non sfugge come la maggioranza ed il Governo abbiano ritenuto di assumere, a differenza a quanto avvenuto negli altri Stati membri, una posizione di totale chiusura nei confronti della proposta di armonizzazione della disciplina in materia di corruzione nell'ambito degli Stati membri.

A suo avviso, questa posizione costituisce una macchia indelebile che necessita di essere stigmatizzata con il voto contrario.

Devis DORI (AVS) dichiara a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Motiva quindi le ragioni del voto contrario – sebbene il provvedimento rechi alcune misure condivisibili – in relazione al passaggio in esso recato sulla proposta di direttiva contro la corruzione già oggetto di discussione questa mattina in Assemblea.

Federico GIANASSI (PD-IDP) rileva che i provvedimenti in discussione investono numerosi aspetti rilevanti e del tutto condivisibili, quali l'impegno per la tutela dei minori e la lotta contro la violenza sulle donne. Tuttavia è costretto a dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore in quanto essa ribadisce la posizione del Governo e della maggioranza contraria alla proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di corruzione che il Partito Democratico contesta, come esplicitato questa mattina nel dibattito in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in relazione al dibattito svolto, comunica che sono già pervenute richieste per le vie brevi da parte dei gruppi per avviare l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della proposta di direttiva COM (2023) 234, citata nel corso di questa seduta.

Condivide, al riguardo, l'esigenza che l'istruttoria su quel testo – svolta in Commissione Politiche dell'Unione europea e in Assemblea con riguardo alla verifica di sussidiarietà – sia completata in questa sede in relazione ai profili di merito.

Nel rinviare la definizione delle concrete modalità di esame all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene a precisare come le tematiche trattate dall'atto europeo si intersecano strettamente con i contenuti della disciplina sostanziale dell'abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite recati dal recente disegno di legge di iniziativa del Ministro della giustizia.

Come noto, esso sarà nei prossimi giorni all'attenzione della omologa Commissione del Senato, con cui sarà dunque opportuno raccordarsi per verificare se vi sono margini per una istruttoria ad ampio spettro sui profili di coordinamento, compatibilità e reciproca autonomia tra le riforme in atto della normativa interna e di quella unionale.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322, Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento in esame figura nel calendario dell'Assemblea della prossima settimana e la Commissione di merito ha chiesto di ricevere i pareri compatibilmente con tale tempistica.

Ricorda che nella seduta di ieri martedì 25 luglio 2023 in qualità di relatore ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

**COMITATO DEI NOVE**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della**

**Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.**

**C. 1135, approvata dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23);

considerata la particolare importanza di tali documenti che, individuano gli obiettivi della Commissione europea e del Consiglio dell’Unione europea, nonché le priorità del nostro Paese al riguardo;

rilevato che il ritardo con il quale la relazione programmatica è stata presentata al Parlamento, pur comprensibile essendosi il Governo insediato soltanto nel mese di ottobre del 2022, condiziona la capacità del Parlamento di esercitare la propria attività di indirizzo con particolare riguardo ai dossier che sono già entrati in una fase negoziale avanzata;

evidenziato che:

il programma di lavoro della Commissione ribadisce l’impegno per una revi-

sione della direttiva contro gli abusi sessuali sui minori che integrerà la proposta di regolamento in materia di prevenzione e lotta contro l’abuso sessuale sui minori, proposta di regolamento che il Governo nella Relazione programmatica dichiara di sostenere;

nell’ambito delle misure a tutela della democrazia europea, la Commissione preannuncia di voler aggiornare il quadro legislativo per la lotta alla corruzione, cui si collega l’annunciata adozione di un pacchetto di nuove iniziative, riportate in allegato al documento, da assumere entro il terzo trimestre 2023; al riguardo – come rilevato nel parere motivato espresso dalla Commissione XIV Politiche dell’Unione europea nel documento approvato lo scorso 19 luglio – si evidenzia che anche laddove si volesse ritenere che la disciplina di fattispecie criminose ulteriori rispetto alla corruzione in senso stretto sia riconducibile all’articolo 83 del TFUE, la proposta di aggiornamento risulterebbe in contrasto con il principio di sussidiarietà e con quello di proporzionalità, con possibile definizione di una disciplina pervasiva atta ad incidere su normative, quali quelle contenute nei codici penali e di procedura penale, che tengono conto delle specificità dei sistemi, dei dati statistici e delle culture giuridiche, economiche e sociali, nonché dell’ordinamento costituzionale e delle Pubbliche amministrazioni di ciascuno Stato membro;

nel Programma di lavoro si sottolinea altresì l'importanza del raggiungimento di un accordo sulle iniziative in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, individuate come proposte prioritarie in sospeso, nell'ambito della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, a tal riguardo, il Governo nella Relazione programmatica ha ribadito l'impegno per il potenziamento delle politiche per le pari opportunità, per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne e per la protezione delle vittime, anche mediante l'attuazione della nuova Strategia Nazionale per la parità di genere;

tra le iniziative prioritarie in sospeso ricomprese nel Programma vi è anche la proposta di direttiva del 15 dicembre 2021, in materia di tutela penale dell'ambiente;

in relazione a tale direttiva il Governo dichiara, per il 2023, l'impegno a partecipare ai negoziati con l'obiettivo di raggiungere rapidamente un accordo globale in Consiglio che garantisca, tra l'altro, maggior chiarezza e certezza giuridica nella definizione dei reati ambientali, nonché sanzioni realmente efficaci, proporzionate e dissuasive;

nella Relazione programmatica, il Governo si impegna a rendersi parte attiva nella predisposizione di un regolamento volto a rendere più efficiente lo scambio di informazioni nei casi di terrorismo transfrontalieri, rafforzando il ruolo di Eurojust, tema quest'ultimo oggetto di attenzione prioritaria anche nel Programma dei 18 mesi;

la Relazione programmatica fa altresì riferimento alla proposta di direttiva

sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi, di cui il Governo sottolinea i benefici per la libertà di espressione e per l'organizzazione della giustizia;

valutate, quindi, favorevolmente – nel loro complesso – le linee programmatiche esposte nei documenti in esame;

rilevato, tuttavia, che nell'ambito del pacchetto anticorruzione citato al numero 42 dell'«*Allegato I: Nuove iniziative*» dell'Annesso 1 al Programma di lavoro, il 3 maggio 2023, la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva COM (2023) 234 che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e sanzioni in materia di corruzione, già oggetto di esame della Commissione Politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, che ha avuto come esito l'approvazione, il 19 luglio, di un «*parere motivato*», su cui in data odierna si è espressa anche l'Assemblea,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

abbia cura la Commissione di merito di tener conto, nella relazione da presentare all'Assemblea, della valutazione critiche poste a fondamento del parere motivato reso dalla medesima Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 19 luglio scorso, sulla proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione COM(2023)234, confermate dal *plenum* dell'Assemblea nella seduta del 26 luglio 2023.

## ALLEGATO 2

**DL 69/2023: disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322, Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1-*bis* introduce una disciplina transitoria in materia di crisi d'impresa, con riguardo alla omologazione degli accordi di ristrutturazione nell'ambito della normativa sulle crisi d'impresa;

l'articolo 3, in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un Paese membro documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia nonché relazioni su ispezioni o indagini;

l'articolo 4 prevede che, nel caso di arresto o fermo di minorenni, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore;

l'articolo 9-*bis* disciplina alcuni aspetti della gestione dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, con riguardo all'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e confisca, consentendo la prosecuzione dell'attività e il trasferimento dei beni, nonché la vigilanza di un comitato di esperti;

l'articolo 10, comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chi

viola il divieto, sancito dal medesimo articolo, di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso;

l'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO);

l'articolo 18 attribuisce al TAR la cognizione sul ricorso avverso i provvedimenti in materia di « autorizzazioni di viaggio », di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » e di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso;

l'articolo 18-*bis* modifica la legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri, con riguardo ai motivi di rifiuto facoltativo della consegna e di garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari;

l'articolo 20, in materia di rilascio dei passaporti, introduce una nuova disciplina volta a rafforzare l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria a favore dei figli o di altri soggetti non autosufficienti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	101

##### SEDE REFERENTE:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

##### La seduta comincia alle 14.20.

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Dà quindi la parola al relatore affinché illustri i profili di compe-

tenza della Commissione contenuti nel provvedimento e presenti la proposta di parere.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, rileva che il provvedimento – composto di ventisette articoli – reca disposizioni urgenti necessarie a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE, nonché a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese (che attualmente ammontano a 84).

Passando all'articolato, illustra le disposizioni di competenza della Commissione Esteri, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, menziona l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali. In parti-

colare, tale norma – che mira a sanare la procedura di pre-contenzioso EU Pilot(2021) 10047-Empl – modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali, nel territorio dell’Unione europea o della Confederazione svizzera. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa all’ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

Osserva che lo stesso articolo 5, al comma 2, provvede altresì alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalla modifica in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.

Passando all’articolo 18, evidenzia che esso provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell’Unione europea inquadrati nella cornice normativa del codice delle frontiere Schengen, e in particolare quelli che prevedono: l’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l’istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi; l’istituzione di un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.

Tra le disposizioni di maggiore interesse per la III Commissione segnala l’attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle « autorizzazioni di viaggio » od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo « fuori-termine » identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

Precisa che nel corso dell’esame presso il Senato si è aggiunta l’attribuzione al

Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.

Per quanto concerne, in particolare, le competenze della III Commissione, evidenzia anche il comma 1, lettera a), n. 2, che introduce disposizioni aggiuntive al Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero (TUI): tra le altre cose, si prevede l’adozione di uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, per determinare le « autorità di frontiera », nonché quelle « competenti in materia di immigrazione », preposte alla verifica all’interno del territorio dello Stato italiano se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso o di soggiorno nello spazio Schengen, nonché all’esame delle condizioni di residenza dei cittadini di Paesi terzi nel territorio, e titolate a provvedere all’eventuale rimpatrio. I decreti interministeriali devono anche indicare « l’autorità designata responsabile della prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ».

Osserva che la citata decretazione ministeriale, inoltre, è chiamata a disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Menzionare brevemente anche l’articolo 20, che modifica la disciplina in materia di rilascio e ritiro dei passaporti a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano – o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento – a precisi doveri stabiliti dall’autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Con riguardo ai profili di competenza della III Commissione, segnala che, nel caso in cui il minore sia residente all’estero, il giudice competente ad inibire il rilascio del passaporto è il tribunale del luogo di ultima



residenza in Italia o il tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).

Da ultimo, rileva che l'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di prodotti utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).

Più nel dettaglio, la lettera *d*) dell'articolo in esame, chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione della normativa nazionale in materia – il decreto legislativo n. 221 del 2017 – è l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), articolazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisando altresì che il personale di tale autorità include anche le unità già ivi distaccate per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 1990).

La successiva lettera *e*) reca alcune modifiche al Comitato consultivo presso l'Autorità UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative.

La lettera *g*) specifica che, salva diversa previsione nei regolamenti UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica.

La lettera *h*) chiarisce che il Ministro degli affari esteri può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. La norma dispone anche che gli

operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica hanno l'obbligo di informare l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione.

La lettera *i*) contiene norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali, prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta dall'Autorità UAMA.

La lettera *l*) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento anti-tortura. Viene inoltre soppresso il riferimento alla predisposizione, da parte del MAECI, di linee guida per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento anti-tortura.

La lettera *m*) precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati.

La lettera *o*) sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.

La lettera *p*) prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS).

La lettera *r*) inserisce anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive, svolte dall'Autorità UAMA anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo

doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza; viene di conseguenza eliminato il riferimento ad un apposito decreto del MAECI per disciplinare tale collaborazione.

La lettera *s*) e la lettera *t*) inaspriscono le sanzioni, rispettivamente, per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti a duplice uso, e per le violazioni del regolamento anti-tortura.

Infine, la lettera *u*), in materia di sanzioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea, riformula i comportamenti illeciti in armonia con quanto previsto per prodotti a duplice uso e regolamento anti tortura; nel dettaglio, la disposizione introduce una sanzione amministrativa – da 15 mila a 90 mila euro – per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giorgio SILLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) annuncia l'astensione del suo gruppo sul parere in esame. Pur apprezzando le norme di competenza della Commissione, in particolare quelle contenute nell'articolo 23, sottolinea che il decreto-legge in esame contiene norme estranee alla materia, come quelle relative all'ex ILVA di Taranto. Evidenzia inoltre che l'uso dello strumento del decreto-legge ha compresso in maniera ingiustificabile il ruolo dell'esame delle Commissioni, tanto più che alcune norme del decreto debordano dalla materia oggetto del decreto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.**

**C. 960 Toni Ricciardi ed altri.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele POZZOLO (FDI), *relatore*, in premessa, sottolinea che la proposta di legge in esame è finalizzata a reperire specifiche risorse per poter assumere personale aggiuntivo negli uffici diplomatici e consolari all'estero in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero.

Evidenzia infatti che, come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge, una porzione significativa di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inesausta, generando una forte percezione di abbandono e causando un grave disservizio. Inoltre, senza un passaporto valido è impossibile ottenere lo SPID all'estero.

A tal riguardo, ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A fronte di questa prescrizione generale, il decreto-legge « Milleproroghe 2023 » (decreto-legge n. 198 del 2022), in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, ha prorogato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità

elettronica o carta nazionale dei servizi, disponendo altresì la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute. Tale proroga ha lo scopo di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati, essendo le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli « *Identity Provider* » poco incentivanti per chi risiede all'estero.

Evidenzia, altresì, che, secondo il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), sono 5.806.068 i cittadini italiani risiedenti all'estero (anno 2022), cifra che risulta essere in continuo aumento. Infatti, secondo quanto riportato nel Rapporto italiani nel mondo del 2022 della Fondazione Migrantes, l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), mentre all'estero questa percentuale è cresciuta nell'ultimo anno del 2,7 per cento, con quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti « persi » dall'Italia.

Rileva che, nello specifico, la proposta di legge in esame prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti mensilmente al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità. Come precisato nel secondo periodo del comma 1, tali risorse devono essere a loro volta destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica.

Il comma 2 specifica che la percentuale degli introiti in questione è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del

mese successivo alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi ventiquattro mesi; al 20 per cento per i successivi dodici mesi e al 15 per cento dal trentasettesimo mese in poi.

Segnalare che si tratta di una soluzione simile a quanto previsto dall'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha riassegnato il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per essere a loro volta attribuiti agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare in proporzione ai versamenti ricevuti. La *ratio* della disposizione è quella di destinare tali importi al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Infine, osserva che il comma 3 dell'articolo unico della proposta di legge in esame dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

Peraltro, la relazione illustrativa allegata al provvedimento, fa presente che la norma non dovrebbe comportare ulteriori oneri, venendo utilizzate dotazioni strumentali già presenti negli uffici diplomatico-consolari (PC, lettori di impronte, stampanti passaporti), nonché favorendo l'utilizzo ottimale, su tutto l'orario di lavoro, delle risorse presenti.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore. Rileva che la proposta di legge in esame va valutata favorevolmente, perché contribuisce a risolvere carenze oggettive dei servizi consolari. Nel seguito dell'esame, essa potrà certamente essere perfezionata, ma costituisce una base di discussione già avanzata.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), ringraziando il relatore per l'accurata esposizione, riassume i principali contenuti della proposta di legge di cui è primo firmatario. Osserva che essa nasce da un serrato confronto con i cittadini italiani residenti all'estero e con i responsabili dei servizi consolari. Sottolinea che si tratta di un insieme di norme che, sul medio periodo, non dovrebbe comportare oneri e dovrebbe sostanzialmente autofinanziarsi.

Federica ONORI (M5S), apprezzando lo spirito della proposta di legge in esame, propone di cogliere l'occasione dell'esame per avviare, attraverso un ciclo di audizioni, un approfondimento sul complesso dei servizi consolari per gli italiani all'estero.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), dichiarandosi in accordo sia con le considerazioni svolte dal collega Ricciardi sia con quelle svolte dalla collega Onori, pone il problema più ampio del rafforzamento della rete diplomatica italiana. Nel merito, suggerisce di tenere separato l'esame preliminare della proposta di legge e lo svolgimento di un approfondimento sui servizi diplomatici e consolari, con particolare relazione al tema del sostegno delle imprese.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Rosato e propone di proseguire in maniera serrata l'esame della proposta di legge in esame. Il ciclo di audizioni proposto potrebbe in ogni caso essere svolto nell'ambito del Comitato sugli italiani nel mondo, di prossima costituzione. Decisivo e urgente appare poi un confronto col Ministero dell'economia sul finanziamento della proposta di legge.

Federica ONORI (M5S) precisa che il ciclo di audizioni proposto, in analogia a

quanto praticato con altri provvedimenti all'esame della Commissione, dovrebbe essere breve e non ostativo a un rapido esame della proposta di legge.

Simone BILLI (LEGA) accoglie con favore la proposta e auspica che il ciclo di audizioni possa essere istruito nell'ambito dell'istituendo Comitato permanente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, propone di proseguire l'esame in una successiva seduta. Osserva che il tema è certamente molto ampio, ma che la proposta di legge in esame rappresenta un primo contributo concreto alla risoluzione di un problema ormai annoso. Suggestisce di includere nel ciclo di audizioni una valutazione sulla possibile estensione del progetto « Polis » delle Poste italiane alla comunità italiana all'estero.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Rosato, sottolinea che, al contrario di quanto accade per altre politiche pubbliche, la politica estera richiede investimenti a lungo termine, talora non ben conosciuti dall'opinione pubblica, ma necessari alla promozione del sistema Paese.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.00 alle 15.10.

ALLEGATO

**DL 69/2023: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1322, d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

valutate le disposizioni di cui all'articolo 5 in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali;

esaminate altresì le disposizioni dell'articolo 18 volte all'adeguamento della

normativa interna ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;

considerate le disposizioni di cui all'articolo 23, finalizzate ad adeguare l'ordinamento nazionale ad alcuni regolamenti dell'Unione europea in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso,

esprime, per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	109
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM (2022) 548 final e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 10597/23 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremona.

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da**

**procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro MALAGUTI (FDI), *relatore*, riferisce che il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 – emanato ai sensi dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – reca

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Osserva, quindi, che il provvedimento, originariamente composto da 27 articoli, è stato ampiamente modificato ed integrato durante l'esame al Senato con l'approvazione di diversi emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Venendo alle disposizioni che interessano ai fini del parere da rendere alla Commissione Politiche dell'Unione europea, segnala l'articolo 23 che reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, ovvero quei beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari.

Evidenzia che la norma interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso, ma mentre per la prima categoria di prodotti le modifiche sono essenzialmente formali, per i prodotti a duplice uso l'intervento normativo ha un carattere più marcatamente innovativo.

Nello specifico, la lettera *a*) aggiorna i riferimenti al regolamento antitortura (2019/125), al regolamento duplice uso (2021/821) e all'allegato contenente l'elenco dei prodotti a duplice uso per i quali è richiesta un'autorizzazione (cosiddetti prodotti listati). La lettera *b*) chiarisce la differenza tra prodotti a duplice uso listati e non listati e definisce la nozione di operatore come esportatore, intermediario o prestatore di assistenza tecnica. La lettera *c*) dispone che siano subordinati a controllo e autorizzazioni anche le operazioni concernenti i prodotti a duplice uso non listati qualora siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 9 del regolamento

duplice uso. Le procedure di controllo sono estese, con un emendamento approvato in sede referente, anche ai prodotti di sorveglianza informatica.

La lettera *d*) chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione del decreto è l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), precisando altresì che il personale di tale autorità include anche le unità già ivi distaccate per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 1990). La lettera *e*) reca alcune modifiche al Comitato Consultivo presso l'UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative, mentre la lettera *f*) specifica l'applicabilità delle restrizioni al transito sul territorio nazionale per entrambe le categorie dei prodotti a duplice uso e dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospenda le operazioni di transito vietate di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura e di prodotti listati per effetto di misure restrittive Ue. La lettera *g*) specifica che l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica. La lettera *h*) chiarisce che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. L'esportazione di tali prodotti può inoltre essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione anche su richiesta del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone anche che gli operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica hanno l'obbligo di informare l'UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a

scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione. Si prevede infine che l'UAMA comunichi l'informativa fornita dagli operatori economici al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La lettera *i*) contiene norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta. La lettera *l*) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, mentre la lettera *m*) precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati.

La lettera *o*) sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'UAMA nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione. La lettera *p*) prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS), mentre la lettera *r*) inserisce anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive. La lettera *s*) riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017 precisando l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati ed estendendo la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica. In particolare, l'impianto sanzionatorio viene inasprito sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie e vengono estese le sanzioni anche agli operatori che non presentino la documentazione richiesta dal regolamento duplice uso. La lettera *t*) opera un intervento analogo a quello della lettera precedente, per le violazioni del regolamento anti tortura. La

lettera *u*), in materia di sanzioni per relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive UE, riformula i comportamenti illeciti, in armonia con quanto previsto per prodotti duplice uso e regolamento anti tortura ed introduce una sanzione amministrativa per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti. La lettera *v*), allinea la formulazione delle sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari alle modifiche operate alle disposizioni sanzionatorie precedenti. Infine, la lettera *z*) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La norma precisa anche che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Tutto ciò considerato, data la natura di atto dovuto del provvedimento in esame e la rilevanza, anche in termini costituzionali, dei valori ad esso sottesi, da cui il divieto della pena di morte e della tortura sancito dal nostro ordinamento, nonché la necessità di garantire un controllo efficace sui movimenti di beni suscettibili di cosiddetto *dual use*, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia, a nome del proprio gruppo, un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel**



settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

**C. 1150 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Barbara POLO (FDI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO sottolinea che la Repubblica del Ghana presenta significative aree di cooperazione per la Difesa italiana, in particolare nel contrasto alla pirateria marittima e ad altre attività relative alla sicurezza marittima, oltre che nel rafforzamento delle capacità nelle operazioni di *peacekeeping*. Segnala, poi, l'interesse manifestato dal Ghana per partecipare alla rete *Virtual Regional Maritime Traffic Centre* della Difesa italiana che, collegando le centrali operative delle Marine aderenti, permette di incrementare le capacità del traffico mercantile ed invita la Commissione a recarsi in visita presso il quartier generale Santa Rosa del Comando in capo della Squadra navale (CINCPNAV), a Roma.

Marco PELLEGRINI (M5S) condivide le finalità della cooperazione con la Repubblica del Ghana e preannuncia un voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. – Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – In-*

*terviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.**

**COM (2022) 548 final e relativi allegati.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.**

**Doc. LXXXVI, n. 1.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 10597/23.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, ricorda che l'esame congiunto della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea rappresenta un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera. In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di pro-

grammazione politica e legislativa dell'UE, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea, di norma, si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo. Siamo dunque in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo.

L'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Per questa ragione si concentra sulla relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.

Osserva, quindi, che la relazione del Governo si articola in 4 parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Osserva in via preliminare che la relazione è stata trasmessa al Parlamento il 21 giugno 2023, con un ritardo di quasi 6 mesi rispetto al richiamato termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'articolo 13 (il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento). Questo ritardo, tuttavia, è

in larga parte comprensibile essendosi il Governo insediato soltanto a fine ottobre.

Passando all'illustrazione dei contenuti che assumono rilievo per la Commissione difesa, occorre premettere, come questione di portata generale, che nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), così come della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) il Governo afferma l'importanza di perseguire una maggiore autonomia strategica dell'UE, intesa come capacità di agire e gestire crisi insieme ai partner, ove possibile, e in autonomia ove necessario, con particolare riferimento alla capacità dell'UE di svolgere compiti concreti. In particolare, secondo il Governo occorre promuovere una posizione chiara e coesa da parte dell'UE sulle questioni internazionali di interesse, ricorrendo, ove opportuno, a un maggiore utilizzo dell'astensione costruttiva; mantenere un approccio proattivo verso l'utilizzo dello strumento sanzionatorio, individuando soluzioni che garantiscano la coerenza della politica italiana; sostenere lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'UE per la condotta della PSDC, come le operazioni e le missioni, sia civili che militari; promuovere l'attuazione degli impegni assunti con l'adozione della Bussola strategica; sostenere la resilienza dell'UE di fronte alle minacce ibride e cyber, nonché la capacità dell'UE di preservare il libero accesso ai domini strategici contestati (spazio, cyber, marittimo).

In riferimento al conflitto russo-ucraino, il Governo auspica un ruolo attivo e determinante dell'UE a sostegno degli sforzi di pace. Dovrà, inoltre essere garantita la piena sostenibilità del meccanismo sanzionatorio, attraverso misure di mitigazione degli impatti avversi. L'Esecutivo evidenzia come l'impianto delle sanzioni è parte di un « approccio binario » al conflitto, che poggia da un lato sul sostegno all'Ucraina e sull'aumento della pressione su Mosca e, dall'altro, sul mantenimento dei canali negoziali tra le parti. Il Governo, poi, ricorda che l'Italia sin dall'inizio della crisi causata dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, ha espresso dure condanne verso la politica della Russia mostrando nel

contempo fermo supporto all'Ucraina in termini di adesione agli sforzi della Comunità internazionale, invio di materiale letale e non letale e avvio di iniziative addestrative nel settore della manutenzione. Per il 2023, l'Italia intende contribuire alla missione in ambito PSDC di assistenza all'Ucraina (EUMAM Ukraine), a proposito della quale il Governo rileva che l'iniziativa deve costituire un valore aggiunto allo sforzo già in atto, evitando inutili e dispendiose duplicazioni con attività bilaterali già in essere tra Ucraina e Paesi partner, evidenziando la necessità di opportuni coordinamenti, e che si rende necessario escludere ogni eventuale ipotesi di rischieramento in territorio ucraino fintantoché non si raggiunga l'unica condizione possibile, ovvero la fine del conflitto a seguito del raggiungimento di un accordo di pace tra le parti. Al contempo l'Italia intende proseguire, nei *fora* competenti, la ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi in atto, nel rispetto dei principi riconosciuti dal diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'autonomia strategica industriale nell'ambito della difesa, il Governo indica che occorrerà continuare a promuovere la creazione di una capacità europea, sfruttando le opportunità di investimento offerte dai Piani nazionali di ripresa e resilienza, favorendo la riforma delle regole di concorrenza e promuovendo la diversificazione delle catene di approvvigionamento internazionali.

In particolare, nella relazione programmatica il Governo ricorda le principali iniziative volte al rafforzamento della base industriale e tecnologica dalla difesa europea, quale: l'istituzione di una *Defence Joint Procurement Task Force* per armonizzare le esigenze di brevissimo termine in materia di ripianamento delle scorte, per far fronte ai *gaps* emersi dal conflitto in Ucraina; la proposta di regolamento sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (denominata *European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act* – EDIRPA), atta a disciplinare e favorire l'attività di acquisizione congiunta tra Stati Membri nel breve

periodo (2022-2024), in corso di esame presso le istituzioni dell'UE; la futura presentazione di un'ulteriore proposta di regolamento, sempre destinato alle attività di appalti comuni in materia di difesa, con un orizzonte temporale di lungo termine oltre il 2024, denominato *European Defence Investment Plan* (EDIP).

In relazione a tali iniziative, l'Esecutivo evidenzia le seguenti priorità: maggiore apertura alle entità/industrie UE ubicate in Stati terzi in modo da non danneggiare imprese UE che abbiano investito in infrastrutture, sedi e risorse al di fuori del territorio UE; la necessità che le sovvenzioni vadano a progetti d'acquisto condotti da un numero ampio di Stati membri che rappresentino una significativa aggregazione della domanda; il superamento del concetto di « controllo » di aziende in territorio UE da parte di Stati/entità terzi, se lo Stato membro ha adeguate normative di tipo *golden power*.

Per quanto riguarda lo sviluppo della capacità di schieramento rapido della UE, il Governo indica che, nell'ambito delle azioni previste dalla Bussola Strategica, darà priorità ai seguenti aspetti: Comando e Controllo (C2), dotando la UE di adeguate capacità di C2 per la capacità di schieramento rapido, attraverso il rafforzamento del *Military Planning and Conduct Capability* (MPCC), che è stato indicato dal *Compass* quale Quartier Generale di livello strategico preferito per la gestione della capacità di schieramento rapido e per la corretta condotta delle operazioni; il rafforzamento dei *Battlegroups* o gruppi tattici dell'UE, cui andranno associati moduli di capacità e abilitanti strategici per adempiere alle specifiche missioni individuate (a tal fine tutti gli Stati membri, oltre a dimostrare più partecipazione dovranno dare seguito agli investimenti per lo sviluppo e l'approvvigionamento necessari all'alimentazione della capacità di schieramento rapido della UE, possibilmente secondo un approccio di *procurement* congiunto); i processi di generazione delle forze e di pre-identificazione dei pacchetti capacitivi associati ai singoli piani dell'architettura della capacità di schieramento rapido

della UE; lo svolgimento di esercitazioni a complessità crescente, organizzate sulla base degli scenari operativi da condurre nel 2023, nel 2024 e nel 2025, al fine di certificare la completa operatività della capacità di schieramento rapido della UE.

Il Governo attribuisce, altresì, particolare rilievo al rafforzamento della Strategia di sicurezza marittima, sulla base della recente comunicazione presentata il 10 marzo 2023 dalla Commissione e dell'Alto rappresentante, a proposito della quale il Governo indica le seguenti priorità: il rilancio dell'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'UE alla luce di quanto stabilito dalla Bussola Strategica; l'introduzione della dimensione sottomarina tra i domini strategici; il riconoscimento della necessità di addivenire alla creazione di una sorveglianza integrata marittima nei bacini della EU; il riconoscimento della necessità di sviluppare le capacità dell'UE nel settore marittimo; la necessità di adattare la Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico e alla moltiplicazione di minacce e sfide che stanno colpendo anche il dominio marittimo (cibernetiche, ibride e connesse ai cambiamenti climatici).

In estrema sintesi, venendo agli altri due documenti al nostro esame e segnatamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2023, esso si colloca in un contesto caratterizzato dalla necessità di fronteggiare le crisi prodotte prima dalla pandemia di COVID-19 e, poi, dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e dalla conseguente crisi energetica. Il programma di 18 mesi del Con-

siglio indica, invece, i filoni di attività sui quali le tre Presidenze in carica collaboreranno per trovare soluzioni comuni alle sfide e ai compiti futuri.

Tutto ciò considerato, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Marco PELLEGRINI (M5S) ritiene che solamente parte della relazione programmatica riguardante la Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) sia condivisibile. In particolare, non considera un obiettivo prioritario l'aumento della capacità delle industrie della difesa, specie nella produzione di munizionamento, e ribadisce la contrarietà del M5S alla missione di supporto e addestramento delle forze ucraine EUMAM. Ricorda, infatti, che il Governo non ha voluto accogliere un ordine del giorno presentato dal proprio gruppo volto a esplicitare che l'addestramento non avvenisse in territorio ucraino, salvo poi dichiarare in modo inequivoco che gli addestratori avrebbero operato soltanto in Italia e nei Paesi membri dell'Unione europea. Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## ALLEGATO 1

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento in esame è un atto dovuto, in quanto emanato in attuazione dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

rilevato che l'articolo 23 reca disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso;

sottolineato il rilievo anche costituzionale dei valori sottesi a tali disposizioni, da cui discende il divieto della pena di morte e della tortura sancito dal nostro ordinamento, nonché la connessa necessità di garantire un controllo efficace sull'effettivo utilizzo dei prodotti a duplice uso,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (C. 1150 Governo – approvato dal Senato);

considerato che l'obiettivo degli accordi di cooperazione nel settore della difesa è quello di consolidare le rispettive

capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi;

rilevato che il Ghana occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita. (COM (2022) 548 final e relativi allegati).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23)****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022)548 final) e relativi allegati (COM(2022)548 final – annexes 1 to 5), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) ed il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023 – 31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto Rappresentante, presidente del Consiglio Affari esteri;

premesso che il ritardo con il quale la relazione programmatica è stata presentata condiziona la capacità del Parlamento di esercitare la propria attività di indirizzo con particolare riguardo ai dossier che sono già entrati in una fase negoziale avanzata, anche in relazione al complesso dei documenti programmatici dell’Unione europea;

sottolineata la necessità di intensificare l’impegno dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa, nel nuovo contesto geopolitico creato dall’aggressione militare russa in Ucraina, dando seguito alla Bussola strategica dell’UE;

condiviso l’obiettivo del Governo di perseguire e promuovere:

una posizione chiara e coesa da parte dell’Unione sulle questioni internazionali di maggiore rilievo geopolitico;

il ricorso, ove opportuno, ad un maggiore utilizzo dell’astensione costruttiva;

un approccio proattivo verso l’utilizzo dello strumento sanzionatorio, individuando soluzioni che garantiscano la coerenza della politica italiana;

lo sviluppo e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell’UE per la condotta della PSDC, come le operazioni e le missioni, sia civili che militari;

l’attuazione degli impegni assunti con l’adozione della Bussola strategica;

la resilienza dell’UE di fronte alle minacce ibride e cyber, nonché la capacità dell’UE di preservare il libero accesso ai domini strategici contestati (spazio, cyber, marittimo);

apprezzato, in riferimento all’assistenza militare all’Ucraina, l’obiettivo del Governo per il 2023, di contribuire alla missione in ambito PSDC di assistenza all’Ucraina (EUMAM Ukraine), iniziativa che deve costituire un valore aggiunto allo sforzo già in atto evitando inutili e dispendiose

duplicazioni con attività bilaterali già in essere tra Ucraina e Stati partner;

espressa parimenti condivisione per l'opzione di escludere ogni eventuale ipotesi di rischieramento in territorio ucraino fintantoché non si raggiunga l'unica condizione possibile, ovvero la fine del conflitto a seguito del raggiungimento di un accordo di pace tra le parti, promuovendo al contempo, nei *fora* competenti, la ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi in atto, nel rispetto dei principi riconosciuti dal diritto internazionale;

valutata favorevolmente l'intenzione del Governo, per quanto riguarda l'autonomia strategica industriale nell'ambito della difesa, di continuare a promuovere la creazione di una capacità europea, sfruttando le opportunità di investimento offerte dai piani nazionali di ripresa e resilienza, favorendo la riforma delle regole di concorrenza e promuovendo la diversificazione delle catene di approvvigionamento internazionali;

condivise le priorità evidenziate dal Governo, in relazione alle singole iniziative in esame presso le Istituzioni europee di una maggiore apertura alle entità/industrie UE ubicate in Stati terzi in modo da non danneggiare imprese UE che abbiano investito in infrastrutture, sedi e risorse al di fuori del territorio UE; della necessità che le sovvenzioni vadano a progetti d'acquisto condotti da un numero ampio di Stati membri che rappresentino una significa-

tiva aggregazione della domanda; del superamento del concetto di « controllo » di aziende in territorio UE da parte di Stati/entità terzi, se lo Stato membro ha adeguate normative di tipo *golden power*;

condivise le puntuali scelte prioritarie, definite dal Governo nella Relazione programmatica, attinenti allo sviluppo della capacità di schieramento rapido della UE, nell'ambito delle azioni previste dalla Busola strategica;

apprezzato il rilievo che il Governo attribuisce al rafforzamento della Strategia di sicurezza marittima, rilanciando l'importanza del dominio marittimo e della difesa degli interessi securitari marittimi dell'UE e volto a promuovere:

lo sviluppo di capacità adeguate dell'UE in tale ambito;

l'introduzione della dimensione sottomarina tra i domini strategici;

il riconoscimento della necessità della creazione di una sorveglianza integrata marittima nei bacini della EU;

l'adattamento della Strategia marittima al mutato contesto geopolitico e geostrategico e alla moltiplicazione di minacce cibernetiche, ibride e connesse ai cambiamenti climatici che stanno colpendo anche il dominio marittimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 418-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	116
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). .....	116
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	116
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i> ) .....	118
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) .....	138
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	168
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131

## RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Doc. XIII, n. 1 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio*) ..... 133

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 *final*)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1)

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) ..... 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 137

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 13.50.****Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.****C. 536 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2023, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di lunedì 17 luglio, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Dopo aver segnalato che nella seduta del 18 luglio il rappresentante del Governo ha evidenziato che la relazione tecnica era ancora in corso di istruttoria presso le amministrazioni competenti, chiede alla sottosegretaria Savino un aggiornamento in

ordine ai tempi di trasmissione della predetta relazione tecnica, considerando che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori della Camera nella giornata odierna.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che allo stato non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti richiesta dalla Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, sollecita la tempestiva trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che il Governo aveva assicurato che la relazione tecnica sarebbe stata depositata entro un termine idoneo a consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea nella giornata odierna, afferma che un ulteriore rinvio crea evidenti problemi nei rapporti intercorrenti tra maggioranza e opposizione, dal momento che, secondo il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, il provvedimento avrebbe dovuto essere approvato prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Si chiede, dunque, quando il testo in esame potrà essere effettivamente discusso dall'Assemblea, anche considerando che il calendario della prossima set-

timana prevede l'esame di due decreti-legge e del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, rispondendo al deputato Grimaldi, assicura che si attiverà affinché la relazione tecnica sul provvedimento sia messa a disposizione della Commissione nel più breve tempo possibile.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel far notare che il Governo aveva espresso analoghe rassicurazioni nelle sedute precedenti, chiede che la sottosegretaria Savino assuma l'impegno a depositare la relazione tecnica entro una data certa.

Nell'evidenziare il senso di responsabilità dimostrato dai gruppi di opposizione, che hanno sempre rispettato i patti assunti con la maggioranza e non hanno dato luogo a comportamenti ostruzionistici, esprime preoccupazione per i reiterati rinvii dovuti ai ritardi del Governo che di fatto, impedendo la discussione in Assemblea di un provvedimento fortemente sostenuto dall'opposizione, determinano una forma di prevaricazione della maggioranza.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alla richiesta avanzata dal deputato Pagano, chiede che la rappresentante del Governo indichi la data in cui sarà depositata la relazione tecnica.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, tenuto conto delle richieste dei rappresentanti dei gruppi di opposizione e delle esigenze istruttorie manifestate dal Governo, ritiene che il provvedimento potrebbe essere ragionevolmente iscritto all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata il prossimo 1° agosto.

La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che il Governo assumerà ogni iniziativa utile a consentire la presentazione della relazione tecnica entro il prossimo 1° agosto.

Marco GRIMALDI (AVS) osserva che, prima di martedì 1° agosto, nel corso di questa settimana la Commissione sarà con-

vocata per esprimere il proprio parere all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023. Nel sottolineare che, a suo avviso, vi sarebbero le condizioni per tenere tale seduta nella giornata di domani, giovedì 27 luglio, chiede che nella medesima seduta sia esaminato anche il provvedimento in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo attualmente in discussione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel ricordare che l'organizzazione dei lavori della Commissione sarà discussa nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi convocata al termine delle sedute odierne, rileva che con ogni probabilità nel corso della presente settimana non sarebbe possibile completare l'istruttoria necessaria ai fini della trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.**

**C. 418-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 18 luglio, reca – oltre alle proposte emendative 3.500, 4.500, 4.501 e 5.0500, che recepiscono le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso dalla Commissione sul testo A del provvedimento – l'ulteriore articolo aggiuntivo Orrico 5.0100.

Al riguardo, fa presente che tale ultima proposta emendativa è volta a prevedere che le istituzioni scolastiche, al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, possano promuovere, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta da enti del Terzo settore, università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio.

In proposito, tenuto conto del carattere facoltativo delle menzionate attività e fermo restando il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente, propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Orrico 5.0100.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.**

**C. 922-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 17 maggio, con l'espressione di un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 7 giugno 2023 la Commissione Affari esteri ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente le suddette condizioni senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Tutto ciò considerato, rileva che il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario e, pertanto, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.**

**C. 1135, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge. Osserva che le proposte emendative contenute nel medesimo fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni da esse recate. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.**

**Testo unificato C. 249 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire*

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio della relatrice, con riferimento all'articolo 4, fa presente in via preliminare, che allo stato attuale non risultano sussistere misure di politiche attive specifiche per i malati oncologici, tanto che la disposizione di cui al comma 2, al riguardo, rinvia ad un decreto attuativo di futura emanazione. Evidenzia pertanto che, attesa la natura programmatica della norma, essa non pare consentire, allo stato, di poter esprimere valutazioni sulla dichiarata invarianza di spesa, né di prevedere se l'individuazione di specifiche politiche non previste a legislazione vigente possa avvenire in regime di invarianza di spesa, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 5, comma 1, precisa che il rilascio di specifici certificati, anche tenendo conto delle informazioni presenti nel fascicolo sanitario elettronico, rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e, in quanto tali, coperti dalle risorse previste per l'accordo collettivo nazionale. Conferma, pertanto, che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In riferimento all'articolo 5, comma 4, precisa che, all'estensione dei compiti e dei casi nei quali potrà essere accordata tutela, a fronte di un trattamento di dati personali in violazione delle norme introdotte, il Garante potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite.

In merito ai profili di copertura finanziaria, concorda in merito alla necessità di precisare al comma 5 dell'articolo 5, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni

interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 249 e abb., recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che attribuiscono a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di promuovere politiche attive per assicurare alle persone che siano state affette da patologie oncologiche uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi, non garantiscono che dalla loro attuazione non possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, giacché allo stato non sussistono misure di politica attiva specificamente indirizzate in favore dei malati oncologici;

con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che prevedono la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione del provvedimento in esame senza oneri a carico dell'assistito, il rilascio di specifici certificati rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche, che potranno farvi fronte nell'ambito delle risorse previste negli accordi collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

ai nuovi compiti in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite dal medesimo Garante;

rilevata la necessità di:

configurare la promozione di specifiche politiche attive prevista dall'articolo 4, comma 2, in termini di facoltà da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di scongiurare l'insorgenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

riformulare la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 5 al fine di assicurarne la necessaria prescrittività, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: sono promosse con le seguenti: possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,*

*All'articolo 5, sostituire il comma 5 con il seguente: Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, stru-*

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**

**C. 1239 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*), contenente gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice nella seduta del 19 luglio scorso. In estrema sintesi fa presente in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 10, che prevedono la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di rimodulare la propria dotazione organica, al fine di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale il personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario, avranno attuazione nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali della medesima Agenzia.

Segnala, inoltre, che l'importo delle spese di funzionamento autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, relative all'assunzione presso il Ministero della giustizia di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, comprende spese per la for-

mazione, per il funzionamento degli uffici, per il mobilio e le dotazioni librarie.

Con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13, comma 5, relativo allo svolgimento di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa da parte del Ministero della giustizia, rappresenta che le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per l'anno 2023 ripartite in favore del Ministero della giustizia sono pari a 1.250.000 euro per l'anno 2023, a 1.562.500 euro per l'anno 2024 e a 1.875.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Precisa, altresì, che l'importo delle spese di funzionamento indicato al comma 6 dell'articolo 14, derivanti dall'assunzione di personale dirigenziale presso l'amministrazione penitenziaria, riguarda spese per la formazione iniziale e continuativa, spese di missione per i tirocini formativi nonché spese per cancelleria, mobili e arredi e si riferisce non solo alle trenta unità di dirigente penitenziario da assumere ai sensi del precedente comma 5, ma anche al dirigente generale penitenziario da assumere ai sensi del successivo comma 8.

Con riferimento all'articolo 15, fa presente che la stima degli oneri relativi alla commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura riveste carattere di estrema prudenzialità, essendo stata elaborata nel presupposto che tutti i componenti della commissione provengano da una sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione.

Evidenzia, inoltre, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 18, comma 3, sono effettivamente disponibili per tutte le annualità indicate dalla disposizione.

Rappresenta, dunque, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di *Emission Trading System*, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-

slazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera n), e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020.

Osserva che la rimodulazione della percentuale dei posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, disposta dal comma 6 dell'articolo 20, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, in considerazione dell'elevato numero di supplenti con più di 36 mesi di servizio e del numero di posti da bandire, le platee di aspiranti alle due procedure concorsuali sono in larga misura sovrapponibili e, in ogni caso, i docenti incaricati, a prescindere dall'immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo.

Con riferimento all'articolo 21, comma 2, rileva che la quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e delle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle nuove assunzioni è stata effettuata sulla base delle spese storiche riferite, rispettivamente, ad analoghe procedure concorsuali svolte negli anni precedenti e al funzionamento dell'Amministrazione centrale.

Fa presente, poi, che l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito disposto dall'articolo 21, comma 3, è stato determinato tenendo conto dell'esigenza di riassorbire la mancata integrazione del fondo a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale delle aree professionali e di incrementare le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Evidenzia che gli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di accesso a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificati nelle tabelle elaborate dall'Amministrazione competente, corrispondono all'importo indicato dall'ar-

articolo 26, comma 6, pari a 403.065 euro per l'anno 2023.

Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 27 in materia di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che gli elementi forniti dall'Amministrazione competente circa gli oneri derivanti dalla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario confermano la quantificazione effettuata nella relazione tecnica riferita ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 27.

Fa presente, altresì, che le disposizioni dell'articolo 30 relative alle attività di controllo affidate alla società Agecontrol hanno natura sostanzialmente ricognitiva di funzioni già affidate alla medesima società e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che dalla nomina di un Commissario *ad acta* da parte del CONI per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 34 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvederanno nell'ambito delle dotazioni disponibili, e, dall'altro, la nomina del predetto Commissario ha natura eventuale e allo stesso non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

Infine, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 42, nel prevedere che la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese di interesse strategico con almeno 1.000 lavoratori dipendenti abbia una durata massima di ulteriori quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, contemplano la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto in esame, giacché si prevede espressamente che l'integrazione sia autorizzata « in continuità con le tutele già autorizzate ».

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche alla luce dei contenuti della nota de-

positata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1239, di conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 10, che prevedono la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di rimodulare la propria dotazione organica, al fine di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale il personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario, avranno attuazione nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali della medesima Agenzia;

l'importo delle spese di funzionamento autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, relative all'assunzione presso il Ministero della giustizia di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, comprende spese per la formazione, per il funzionamento degli uffici, per il mobilio e le dotazioni librerie;

con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13, comma 5, relativo allo svolgimento di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa da parte del Ministero della giustizia, le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per l'anno 2023 ripartite in favore del Ministero della giustizia sono pari a 1.250.000 euro per l'anno 2023, a 1.562.500 euro per l'anno 2024 e a 1.875.000 euro a decorrere dall'anno 2025;

l'importo delle spese di funzionamento indicato al comma 6 dell'articolo 14,



derivanti dall'assunzione di personale dirigenziale presso l'amministrazione penitenziaria, riguarda spese per la formazione iniziale e continuativa, spese di missione per i tirocini formativi nonché spese per cancelleria, mobili e arredi e si riferisce non solo alle trenta unità di dirigente penitenziario da assumere ai sensi del precedente comma 5, ma anche al dirigente generale penitenziario da assumere ai sensi del successivo comma 8;

con riferimento all'articolo 15, la stima degli oneri relativi alla commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura riveste carattere di estrema prudenzialità, essendo stata elaborata nel presupposto che tutti i componenti della commissione provengano da una sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione;

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 18, comma 3, sono effettivamente disponibili per tutte le annualità indicate dalla disposizione;

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di *Emission Trading System*, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera n), e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020;

la rimodulazione della percentuale dei posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, disposta dal comma 6 dell'articolo 20, non determina nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, giacché, in considerazione dell'elevato numero di supplenti con più di 36 mesi di servizio e del numero di posti da bandire, le platee di aspiranti alle due procedure concorsuali sono in larga misura sovrapponibili e, in ogni caso, i docenti incaricati, a prescindere dall'immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo;

con riferimento all'articolo 21, comma 2, la quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e delle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle nuove assunzioni è stata effettuata sulla base delle spese storiche riferite, rispettivamente, ad analoghe procedure concorsuali svolte negli anni precedenti e al funzionamento dell'Amministrazione centrale;

l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito disposto dall'articolo 21, comma 3, è stato determinato tenendo conto dell'esigenza di riassorbire la mancata integrazione del fondo a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale delle aree professionali e di incrementare le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

gli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di accesso a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificati nelle tabelle elaborate dall'Amministrazione competente, corrispondono all'importo indicato dall'articolo 26, comma 6, pari a 403.065 euro per l'anno 2023;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 27 in materia di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, gli elementi forniti dall'Amministrazione competente circa gli oneri deri-

vanti dalla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario confermano la quantificazione effettuata nella relazione tecnica riferita ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 27;

le disposizioni dell'articolo 30 relative alle attività di controllo affidate alla società Agecontrol hanno natura sostanzialmente ricognitiva di funzioni già affidate alla medesima società e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

dalla nomina di un Commissario *ad acta* da parte del CONI per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 34 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvederanno nell'ambito delle dotazioni disponibili, e, dall'altro, la nomina del predetto Commissario ha natura eventuale e allo stesso non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;

le disposizioni di cui all'articolo 42, nel prevedere che la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese di interesse strategico con almeno 1.000 lavoratori dipendenti abbia una durata massima di ulteriori quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, contemplano la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto in esame, giacché si prevede espressamente che l'integrazione sia autorizzata "in continuità con le tutele già autorizzate";

rilevata la necessità di:

integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 11, comma 2, al fine di prevedere che alle attività di controllo ivi previste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda non solo nell'ambito delle risorse umane ma anche di quelle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esplicitare all'articolo 14, comma 6, che l'importo delle spese di funzionamento ivi indicato comprende anche quelle connesse all'incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario, di cui al successivo comma 8;

precisare all'articolo 16, comma 3, che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, anziché quella di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006 indicata nel testo del provvedimento, dal momento che quest'ultima disposizione non reca una autorizzazione di spesa ma una copertura finanziaria a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005;

allineare la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dall'articolo 27, comma 5, agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 27;

inserire all'articolo 28, comma 1, un'apposita clausola d'invarianza finanziaria volta a specificare che allo svolgimento delle prove concorsuali ivi previste si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

specificare all'articolo 29 che l'eventuale ricorso a ditte specializzate da parte del Commissario straordinario per la peste suina potrà avvenire nei limiti delle eventuali disponibilità risultanti dalla contabilità speciale intestata al Commissario stesso di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 9 del 2022, anziché a valere sulle risorse di cui al comma 2-*quinquies* del medesimo articolo 2, posto che tale disposizione si limita a prevedere la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal richiamato comma 2-bis;

precisare all'articolo 33 che gli oneri cui si fa fronte attraverso le maggiori en-

trate derivanti dalla revisione della disciplina sulle plusvalenze nel settore sportivo sono quelli riferiti agli anni dal 2024 al 2027, anziché agli anni dal 2023 al 2027, come attualmente previsto dal testo, non essendo previsti oneri per l'anno 2023;

rilevata, altresì, l'opportunità di:

inserire all'articolo 4 una clausola d'invarianza finanziaria e l'espressa autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in considerazione del fatto che la riorganizzazione del Ministero della difesa, ivi prevista, implicherà una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Dicastero;

ritenuto infine che, con riferimento all'articolo 27, comma 2, nel prospetto ri-epilogativo degli effetti finanziari allegato al presente provvedimento, dovrebbero essere indicati anche gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto delle spese relative ai buoni pasto connesse all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie.*

*All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8.*

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,.*

*All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 con le seguenti: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.*

*All'articolo 27, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 con le seguenti: a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024.*

*All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: dei predetti tirocinanti aggiungere le seguenti: . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*All'articolo 29, comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis.*

*All'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024.*

*All'articolo 34, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

e con la seguente condizione:

*All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il testo iniziale del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che gli emendamenti approvati dal Senato, ad eccezione di quelli di iniziativa governativa, non sono corredati di relazione tecnica. Ricorda, infine, che, in prima lettura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 5 luglio 2023 il Governo ha depositato una nota recante taluni elementi di chiarimento rispetto ai profili finanziari del provvedimento.

Nel rinviare pertanto alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera

per una compiuta disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni del testo rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 18, comma 2, della legge n. 115 del 2015, consentendo ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi presso le assicurazioni di iscrizione con quelli maturati presso le organizzazioni internazionali, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata, mentre a legislazione previgente il cumulo era valevole per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Riguardo agli oneri recati dal provvedimento, preso atto dei parametri forniti dal Governo rileva che la stima risulta sostanzialmente verificabile ed è, peraltro, in linea con le stime relative alla previgente normativa che, con riferimento alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, prevedeva oneri che, a regime, risultavano lievemente inferiori rispetto a quelli stimati dalla norma in esame relativamente all'anticipazione della pensione di anzianità. Con riferimento all'importo medio annuo lordo della pensione anticipata, prende atto della stima della relazione tecnica circa il parametro di 20.000 euro, che sembra riguardare la sola quota a carico dell'INPS, ma ritiene comunque utile acquisire sul punto una conferma. Considera altresì necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dei tassi di inflazione scontati nella stima degli oneri, con particolare riguardo al tasso medio di inflazione dell'1,8 per cento stimato con riferimento al triennio 2023-2025, posto che nel Documento di

economia e finanza dell'aprile 2023, la stima del deflatore dei consumi è indicata al 4,8 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento al 2025, per una media nel triennio del 3,5 per cento.

Per quanto concerne l'articolo 8-bis, evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo volto al monitoraggio e alla gestione dei siti Natura 2000 con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. In particolare, osserva che le risorse del Fondo sono destinate a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni. Al riguardo, nel rilevare che l'onere è comunque limitato all'entità della dotazione del Fondo in esame, tenuto conto che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato in prima lettura, non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma che le spese finanziabili siano integralmente classificabili come in conto capitale, posto che la relativa copertura è disposta mediante corrispondente riduzione di risorse anch'esse di conto capitale. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8-bis provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità. Nel rilevare che, alla luce di tale ricostruzione, non ha osservazioni da formulare sulla copertura finanziaria in esame, segnala che la disposizione non autorizza espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In relazione all'articolo 11, comma 3-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma consente, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di indire procedure di reclutamento straordinarie, a valere sui posti che residuano dalle immmissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, riservate a docenti non di ruolo che abbiano svolto negli ultimi otto anni, presso le medesime istituzioni, specifiche attività, tra le quali anche quelle di insegnamento, per almeno tre anni anche non continuativi. Tali procedure sono finalizzate all'assunzione dei suddetti docenti a tempo indeterminato e alla loro conferma in ruolo. Per far fronte agli oneri relativi alle procedure di reclutamento viene previsto, a carico dei candidati, il pagamento di un contributo, la cui determinazione è rimessa al Ministero dell'università. Al riguardo osserva che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che l'indizione delle procedure di reclutamento straordinarie a valere sui posti che residuano dalle immmissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, abbia luogo nei limiti delle facoltà assunzionali come definite nell'ambito della relativa programmazione delle attività di reclutamento. A questo riguardo rileva, per altro, che un vincolo analogo è contenuto all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2019, in materia di procedure di reclutamento del personale AFAM. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 12, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame è finalizzata a superare i rilievi della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cosiddetto discontinuo, dalla stessa ritenuto assimilabile ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e il cui rapporto con l'amministrazione andrebbe pertanto regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio. A tale

fine, la norma delinea una disciplina volta a favorire il transito in ruolo del suddetto personale mediante apposite procedure concorsuali: in particolare viene previsto l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore rispettivamente di 350 e di 200 unità, autorizzando, altresì, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023, con riserva integrale dei relativi posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente utilizzato in modo discontinuo, ai sensi dei commi 1 e 2. Osserva, in proposito, che le suddette assunzioni vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove, a fronte dei relativi oneri configurati come limiti massimi di spesa, anch'esse avrebbero dovuto essere indicati entro un limite massimo.

Relativamente all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, con riferimento al personale docente e a quello tecnico, amministrativo e ausiliario delle istituzioni scolastiche, dispone il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni; ciò in luogo del previgente regime che prevede, a tale riguardo, un riconoscimento soltanto parziale; in particolare per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo per i docenti, e per un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, per gli ATA, come risultante dal comma 1, rispettivamente alle lettere *a)* e *c)*.

Rileva che, ai fini previdenziali, le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni, come risultante dal comma 2. Evidenzia che gli oneri derivanti dal comma 1, lettera *a)*, sono indicati pari a euro 17.305.441 per il 2024, euro 26.604.529 per il 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dal 2026,

mentre quelli di cui al comma 1, lettera *c)*, sono, altresì, indicati pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 26. Osserva che sul punto la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta al Senato forniscono un copioso corredo di dati ed elementi di valutazione ai fini della quantificazione dei suddetti importi, precisando, tra l'altro, che la norma, è finalizzata a far venir meno il contenzioso relativo alle ricostruzioni di carriera effettuate sulla base del previgente regime, che sono state impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che sono state in gran parte esitate con l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, prevenendo, inoltre, le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine. Osserva che la relazione tecnica precisa, inoltre, che la norma non possiede efficacia retroattiva e si applicherà alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024 in poi. Tanto premesso, pur prendendo atto dei summenzionati dati che consentono di verificare, nel complesso, gli importi degli oneri recati dalla disposizione, ritiene che andrebbero forniti innanzitutto dei chiarimenti da parte del Governo in merito agli eventuali effetti di trascinamento che la disciplina in esame potrebbe determinare nei confronti del personale già in servizio che, non avendo eventualmente provveduto ad effettuare ricorso avverso le ricostruzioni di carriera disciplinate in base al previgente regime, potrebbe ora essere indotto a instaurare un contenzioso nei confronti dell'amministrazione per vedersi riconosciuto il beneficio di cui trattasi, già previsto in linea generale dalla disciplina europea e limitato invece dalla disposizione in esame al solo personale immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024. Fa presente che andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari ascritti al comma 1 con specifico riguardo al personale docente, di cui alla lettera *a)*, e al personale ATA, di cui alla lettera *c)*, così come riportati sul prospetto riepilogativo. Rileva che al riguardo,

infatti, la determinazione degli importi relativi alle maggiori entrate fiscali e contributive, così come evidenziati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento al comma 1, lettera *a*), sono pari per ciascun anno del triennio 2024-2026 a circa 84 per cento degli importi di maggior spesa corrente lorda riferiti alla medesima disposizione. Osserva che con riferimento al comma 1, lettera *c*), i medesimi effetti di maggiori entrate fiscali e contributive riportati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono altresì pari a circa il 46 per cento per il 2023 e a circa l'82 per cento per ciascun anno del triennio 2024-2026 degli importi di maggior spesa corrente lorda relativi alla medesima disposizione. Rileva che quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo sembra, pertanto, discostarsi in modo consistente dalla prassi contabile finora seguita al riguardo, in base alla quale, le entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni vengono stimate prudenzialmente in circa il 49 per cento della spesa lorda per i medesimi redditi.

Per quanto concerne l'articolo 15, evidenzia che la disposizione estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ovvero la Carta del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona, per l'anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Rileva che a tal fine, sono stanziati 10,9 milioni di euro per il 2023. Fa presente che l'intervento del legislatore, come evidenziato nella relazione illustrativa, è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450/21, che ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio finanziario della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di

aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare. Rileva che la relazione tecnica e la nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato forniscono le informazioni sulla cui base la quantificazione dell'onere per l'anno 2023 è ricostruibile. Al riguardo, dunque, pur rilevando preliminarmente che l'intervento viene ricondotto ad un limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base lo stanziamento risulta congruo rispetto alla finalità della misura da attuare, rileva tuttavia che la norma in esame interviene per il solo anno 2023, laddove la pronuncia unionale sopra citata parrebbe richiedere un intervento di carattere permanente in quanto « osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario [...], concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali [...] ». Nel rammentare che la disciplina della Carta del docente è di carattere permanente, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità di un intervento *una tantum* per risolvere un'antinomia di carattere permanente.

Riguardo all'articolo 17, evidenzia che la norma attribuisce la qualifica di « carte valori » agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciate ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Osserva che le attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Rileva, altresì, che agli attestati si applicano l'imposta di bollo e, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del comune incaricato della distribuzione, e che alla norma sono ascritti oneri valutati in 120.000 euro per l'anno

2023 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, la quantificazione dell'onere si basa sulla stima del fabbisogno nazionale di attestazioni pari a 160.000 al costo unitario di 1,25 euro, comprendente gli oneri per la produzione e fornitura dell'attestazione. Con riferimento al costo unitario considerato non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha chiarito che il predetto costo pari a 1,25 euro, su indicazione del Servizio bilancio dell'IPZS, deriva dalla quantificazione sia delle varie fasi produttive sia degli elementi di sicurezza presenti nel documento progettato in conformità del regolamento (UE) 1157/2019, ferma restando l'utilità di acquisire sul punto maggiori elementi di quantificazione anche alla luce di quanto affermato dalla stessa nota del Governo presentata nel corso dell'esame al Senato, che paragona le attestazioni in argomento « nel formato, per la modalità di consegna e per alcuni elementi di sicurezza presenti all'interno (carta filigranata, numerazione progressiva) al permesso di soggiorno cartaceo, il cui costo unitario è pari a 2,20 euro ».

Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per adeguarlo ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare, entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen, l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, ETIAS; l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite, EES, con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Evidenzia come l'articolo rechi una clau-

sola di invarianza in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente che la relazione tecnica ribadisce l'assenza di oneri affermando, da un lato, il carattere ordinamentale delle norme e, dall'altro, che le amministrazioni interessate possono svolgere gli adempimenti e i compiti previsti con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, rileva che la nota presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato fornisce elementi di valutazione circa lo stato dei progetti realizzativi dei sistemi informativi EES, ETIAS e delle componenti tecnologiche dell'interoperabilità. Al riguardo, fa presente che la nota fornisce dati circa il finanziamento dei progetti che è totalmente a carico dell'Unione europea: 614.000 euro per il progetto ETIAS e 2.275.158,28 euro per il sistema EES. Con riferimento ai compiti assegnati alle autorità nazionali circa la gestione e l'implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi sopra richiamati, rileva che per i profili di quantificazione appare necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni possano espletare i nuovi compiti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, posto che le risorse dell'Unione europea, sulla base di quanto emerge dalla predetta nota, sembrerebbero destinate allo sviluppo e progettazione delle basi dati e non anche alla gestione e alla acquisizione dell'*hardware* necessario al loro funzionamento.

Con riferimento all'articolo 24-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendone l'adeguamento al regolamento UE n. 782 del 2021. Con riferimento, in particolare, alla disciplina transitoria contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, rileva che andrebbe chiarito se siano prevedibili



effetti di contenzioso promosso degli operatori di settore riguardo alle sanzioni ad essi applicate per fatti commessi nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la futura data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fa presente che la norma ora introdotta, infatti, prevede che le nuove disposizioni, ivi comprese quelle sanzionatorie, si applichino alle violazioni del regolamento UE n. 782 del 2021, cioè il nuovo regolamento, « a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », mentre per le violazioni del regolamento CE n. 1371 del 2007, cioè il vecchio regolamento, « precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Evidenzia che non viene invece specificato quale sia la disciplina, sostanziale e sanzionatoria, applicabile nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la futura data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Su tale aspetto, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Riguardo l'articolo 25-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, modifica il decreto legislativo n. 6 del 2016 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 al fine di estendere alcune disposizioni vigenti sui prodotti del tabacco ai prodotti del tabacco riscaldato. In proposito, con riferimento alla modifica apportata al comma 2, lettera *e-bis*), dell'articolo 39-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1994, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi, pur rilevando che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha escluso che dalla disposizione derivino effetti onerosi e che la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo della proposta di legge inclusivo del presente emendamento, evidenzia comunque la necessità di acquisire dati ed elementi di maggiore dettaglio in merito ad eventuali effetti sul gettito fiscale che potrebbero determinarsi per ef-

fetto della predetta modifica in relazione alla tassazione sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Per quanto concerne l'articolo 26, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo in oggetto, al comma 1, lettere da *a*) a *d*), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile »; quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno; quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo

per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, osserva preliminarmente che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che ciascuna delle citate voci di copertura presenta le necessarie disponibilità.

Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che la stessa non sembra direttamente riconducibile a uno dei mezzi di copertura espressamente elencati all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, osserva che gli stanziamenti incisi dovrebbero essere quelli allocati sui capitoli 1802 e 1822 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che nel vigente bilancio di previsione dello Stato recano, rispettivamente, importi pari a euro 21.515.101 e a euro 1.487.748 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025. In tale quadro, ferma l'opportunità di un chiarimento sull'idoneità della copertura finanziaria, prende atto della astratta congruità delle risorse utilizzate rispetto agli oneri cui essa provvede. Rileva che andrebbe, tuttavia, acquisita una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva sostenibilità di tale riduzione di spesa a fronte dei fabbisogni originariamente previsti a valere sulla stessa, tenuto in particolare conto della natura obbligatoria degli oneri relativi al pagamento degli stipendi, come stabilito dall'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della citata legge n. 196 del 2009. Evidenzia, infine, che il comma 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni

e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'osservare che la disposizione non richiama espressamente tra le norme escluse dalla clausola di invarianza l'articolo 8-*bis*, che, come si è precedentemente evidenziato, al comma 3 reca una autonoma norma di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di considerare che l'esclusione prevista dalla norma in esame si applichi anche all'articolo 8-*bis*.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 2*), riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.**

**C. 1149 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato, dispone la ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri derivanti dal provvedimento, indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, ammontano a euro 77.079 annui, di cui 55.879 euro hanno natura di previsione di spesa, ossia di oneri valutati, comprensivi di spese di missione, di trasferimento di detenuti in Italia, di comparizione di testimoni e periti, per il trasferimento di cose, per le squadre investigative comuni e per le consegne vigilate e controllate, mentre 17.200 euro hanno natura di limiti massimi di spesa, ossia di oneri autorizzati, comprensivi di spese di traduzione di atti e documenti, spese per compensi per testimoni e periti, per videoconferenze e interpretariato.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche presentate in passato in relazione a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023. Sotto il profilo formale osserva che la disposizione in esame richiama per due volte le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, che, più correttamente, costituiscono, in parte, spese valutate e, per la restante parte, spese autorizzate, nei termini indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. Ritiene che sarebbe stato, pertanto, preferibile fare riferimento nel primo caso a « quota parte » delle spese derivanti dall'articolo 24 e nel secondo caso alle « rimanenti » spese derivanti dal medesimo articolo. Complessivamente, rileva che gli oneri totali derivanti dal Trattato ammontano a 73.079 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro aventi natura di oneri autorizzati, e che alla relativa

copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.**

**C. 1150 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019, ed è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica come valutati in euro 4.876 ad anni alterni a decorrere dal 2023. Al riguardo, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica per cui tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Ghana di una delegazione di due ufficiali, uno qualificato dalla relazione tecnica come generale di brigata e l'altro come tenente

colonnello/maggiore, per partecipare agli incontri periodici; rileva, inoltre, che tali oneri, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sono configurati come valutati, coerentemente con la prassi seguita per altre ratifiche. Quanto alla modulazione temporale dell'onere, non formula osservazioni nel presupposto che il primo incontro dei gruppi di lavoro tecnici si svolga nel 2023 in Ghana.

Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, e confermato dal Governo durante l'esame al Senato, sull'articolo 7 dell'Accordo, per cui la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo. Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 10 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. Evidenzia infatti che, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e come precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Rileva che tale previsione è coerente con la prassi seguita nel caso di altre ratifiche. Non ha nulla da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza in favore del personale militare della Parte inviante, come all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *a*), posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Mini-

stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare. Rileva inoltre che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, oggetto di apposita copertura finanziaria ai sensi del precedente articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera *d*), e 16, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo. Anche a tale riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1150, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019;

nel presupposto che il primo incontro dei Gruppi di lavoro tecnici di cui all'articolo 3 dell'Accordo si svolgerà in Ghana nel corso dell'anno 2023, in coerenza con il profilo temporale degli oneri indicato dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.25.**

**RELAZIONI AL PARLAMENTO**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.*

– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

### La seduta comincia alle 14.25.

**Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.**

**Doc. XIII, n. 1.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel rammentare che il relatore, onorevole Ottaviani, nella scorsa seduta ha illustrato i contenuti della Relazione, dà quindi la parola ai deputati che intendano intervenire per l'esame preliminare del predetto documento, fermo restando che la tempistica delle successive fasi della discussione potrà comunque essere più opportunamente definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ricorda preliminarmente come il Ministro Fitto nel corso della sua audizione, svoltasi lo scorso 19 luglio dinanzi alle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato ed avente ad oggetto la Relazione ora in esame, non avesse fornito alcuna risposta in merito alla tempistica e all'ammontare della terza rata del PNRR da liquidare in favore del nostro Paese, nonostante fosse stato più volte sollecitato dalle puntuali richieste di chiarimento rivoltegli da esponenti dei gruppi di opposizione.

In particolare, segnala come nella predetta audizione il Ministro Fitto, per quanto invitato a rendere le pertinenti informazioni al Parlamento, tanto più urgenti in considerazione del significativo fabbisogno di cassa lamentato dai soggetti attuatori degli interventi programmati nell'ambito del PNRR, che avevano legittimamente fatto affidamento sull'anticipazione delle rela-

tive risorse, avesse reagito in maniera altrettanto stizzita, senza peraltro fornire alcun dato al riguardo.

Considera una tale reticenza da parte del Ministro Fitto ancor più censurabile alla luce del fatto che, decorse solo poche ore dalla citata audizione, il giorno successivo si è appreso dell'intervenuto accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea in merito all'erogazione al nostro Paese della terza rata delle risorse del PNRR, sia pure defalcata dei circa 500 milioni di euro previsti in relazione all'obiettivo, non raggiunto nei termini prestabiliti, della realizzazione di nuovi alloggi universitari.

Nel biasimare nuovamente che il Ministro Fitto, nella sua audizione, non abbia inteso fornire alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento un quadro completo ed aggiornato dello stato effettivo delle interlocuzioni allora in corso con la Commissione europea, osserva altresì come durante la stessa audizione sia stato sottaciuto un elemento non secondario relativo alla quarta rata del PNRR, dal momento che, oltre alla rimodulazione di 10 dei 27 obiettivi da raggiungere entro il primo semestre dell'anno 2023, ad essi si è aggiunto quello, non conseguito nei tempi inizialmente prestabiliti, concernente la realizzazione di alloggi universitari.

Ritiene, conclusivamente, che la reticenza con la quale il Ministro Fitto ha riferito al Parlamento nel merito delle questioni su cui era interpellato costituisca un'intollerabile lesione non solo della dignità delle Camere ma anche del prestigio della carica istituzionale da lui rivestita, che gli impone di rapportarsi al proprio ruolo con disciplina e onore, come richiesto dalla nostra Carta costituzionale.

Francesco FILINI (FDI) dichiara di non comprendere le critiche mosse al Ministro Fitto dal deputato Ubaldo Pagano, giudicandole ancora più sconcertanti alla luce del fatto che il Governo Meloni ha concluso pochi giorni addietro un accordo molto positivo con la Commissione europea per l'erogazione della terza rata delle risorse del PNRR. Evidenzia, in proposito, come anche l'obiettivo rappresentato dalla rea-

lizzazione di nuovi alloggi universitari dovesse essere in realtà conseguito nel secondo semestre del 2022, facendo dunque riferimento a un lasso di tempo in cui l'attuale Governo si era da poco insediato, motivo per cui, a suo avviso, occorrerebbe piuttosto interrogarsi sulle responsabilità del precedente Governo Draghi per il mancato conseguimento del citato obiettivo. Nel sottolineare peraltro che, in base al medesimo accordo con la Commissione europea, i circa 500 milioni di euro collegati alla realizzazione del predetto obiettivo saranno comunque erogati all'Italia con la quarta rata del PNRR, reputa perlomeno imbarazzante la presente discussione circa l'operato del Ministro Fitto, che, anche a prescindere dalle pur legittime polemiche politiche, dovrebbe piuttosto essere ringraziato per l'impegno profuso a favore del nostro Paese.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), non volendo intervenire nel merito delle questioni sollevate dal deputato Filini, sottolinea tuttavia come il collega Ubaldo Pagano avesse viceversa posto un problema di carattere oggettivo, cui ha senz'altro nuociuto un innegabile difetto di comunicazione da parte del Ministro Fitto. Rileva infatti che quest'ultimo, nella citata audizione dello scorso 19 luglio, ha evidentemente ritenuto di non dover fare alcun accenno all'importante accordo che pure era in via di conclusione tra il Governo italiano e la Commissione europea e di cui naturalmente non poteva che essere già allora ampiamente a conoscenza, mortificando in tal modo il ruolo istituzionalmente assegnato alle Commissioni della Camera e del Senato presso cui quella medesima audizione ha avuto luogo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.*

– *Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023**  
– **Un'Unione salda e unita.**  
(COM(2022) 548 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.**  
(Doc. LXXXVI, n. 1).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ».**  
(10597/23).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel sottolineare che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del Programma di lavoro della Commissione europea e del Programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, evidenzia preliminarmente che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Ricorda che questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento.

Segnala, in particolare, che la Relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo

nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.

Sottolinea dunque che si è in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. Rileva, altresì, che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Per questa ragione, fa presente che intende concentrarsi sulla Relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità di cui al Programma di lavoro della Commissione europea, di cui dà quindi sinteticamente conto rappresentando quanto segue.

La Relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 «dossier» specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Rileva che assumono particolare rilievo per la Commissione Bilancio due dossier

specifici, che fanno riferimento all'obiettivo «Un'economia al servizio delle persone» del programma della Commissione europea: il primo attiene alla riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea; il secondo alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, con la connessa istituzione di nuove risorse proprie.

Per quanto riguarda, anzitutto, la riforma delle regole economiche e di bilancio dell'Unione europea, in corso di esame ormai dal febbraio 2020, ricorda che lo scorso 26 aprile la Commissione europea ha presentato tre proposte legislative. La prima sostituisce integralmente il regolamento europeo che disciplina il Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e il cosiddetto braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita; la seconda modifica, invece, il regolamento sul braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, che detta le regole per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; la terza, infine, modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio degli Stati membri.

Rammenta che la Commissione Bilancio ha recentemente avviato l'esame delle proposte e ha deliberato di svolgere un ciclo di audizioni qualificate per analizzarne più compiutamente e più approfonditamente gli aspetti di maggiore criticità e tecnicità. Ritiene dunque opportuno rinviare all'esame che sarà svolto in quella sede ogni considerazione al riguardo.

Si limita, in proposito, a ricordare che la Relazione programmatica del Governo si sofferma sulla riforma in questione ricordando, in primo luogo, che l'attuale sistema di regole ha mostrato notevoli problematiche, come la prociclicità, la scarsa capacità di supportare investimenti per la transizione digitale e verde, l'assenza di percorsi di rientro del debito credibili e sostenibili sotto il profilo economico, politico e sociale.

In secondo luogo, la Relazione dettaglia i principi chiave della posizione italiana: un percorso di riduzione del debito graduale ed economicamente e socialmente sostenibile; uno schema di salvaguardia per gli

investimenti, inclusi quelli verdi e digitali; un approccio simmetrico nella procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi; la valorizzazione del contributo della procedura per gli squilibri macroeconomici nel rafforzare la titolarità nazionale delle riforme e la trazione politica, migliorando il coordinamento con il Patto di stabilità e crescita; una funzione di stabilizzazione efficace, possibilmente nel contesto di una capacità fiscale centralizzata, che sia anche in grado di supportare la fornitura dei beni pubblici europei.

Infine, fa presente che la Relazione sostiene che sarebbe opportuno giungere alla definizione di un nuovo quadro prima della disapplicazione della clausola di salvaguardia generale del Patto, che, ricordo, avverrà, come preannunciato dalla Commissione europea, il 1° gennaio dell'anno prossimo.

Nel programma di diciotto mesi del Consiglio il trio delle Presidenze sostiene che punterà a concludere il riesame delle norme di bilancio dell'Unione europea allo scopo di garantire la sostenibilità di bilancio nell'Unione europea e di promuovere la stabilità macroeconomica e la crescita, salvaguardando nel contempo la capacità degli Stati membri di finanziare investimenti sostenibili e produttivi e di adottare riforme strutturali, esaminando, inoltre, l'ulteriore sviluppo della dimensione sociale nel contesto del Semestre europeo.

Con riferimento, invece, alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027 e alla connessa istituzione di nuove risorse proprie, ricorda che la Commissione europea ha presentato le sue proposte lo scorso 20 giugno.

In particolare, fa presente che la Commissione europea sostiene che da quando, nel 2020, è stato adottato il QFP 2021-2027, l'Unione ha dovuto confrontarsi con una serie senza precedenti di sfide impreviste: gli ulteriori sviluppi della crisi pandemica, la crisi economica, la migrazione, che si è intensificata dopo la pandemia, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di inte-

resse, che ha inciso sul bilancio dell'Unione, tra l'altro attraverso il marcato rialzo dei costi di finanziamento di *NextGenerationEU*, nonché le ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale.

Dinanzi alle suddette sfide ed entro i vincoli attuali, il bilancio dell'Unione europea ha alimentato una forte risposta europea attingendo ai ristretti margini di flessibilità già previsti e ricorrendo ampiamente alla riprogrammazione. Tuttavia, tale risposta ha esaurito le risorse del bilancio unionale, ostacolando la sua capacità di affrontare persino le sfide più urgenti.

Alla luce di queste premesse, osserva che la Commissione propone dunque un rafforzamento mirato del bilancio dell'Unione europea in un numero limitato di settori ritenuti prioritari, affinché esso possa continuare a conseguire gli obiettivi più essenziali. Propone, in particolare, di istituire un nuovo Strumento per l'Ucraina, di rafforzare il bilancio per affrontare il fenomeno migratorio nella sua duplice dimensione interna ed esterna e potenziare i partenariati con paesi terzi chiave, di istituire una nuova piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per promuovere la competitività a lungo termine dell'Unione europea in materia di tecnologie critiche, nei settori della tecnologia estremamente avanzata e digitale, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie, di creare un nuovo strumento, lo *European Union Recovery Instrument* (EURI), per far fronte ai maggiori costi di finanziamento di *NextGenerationEU* determinati dal rialzo senza precedenti dei tassi di interesse e di aumentare la dotazione dello Strumento di flessibilità per il periodo 2024-2027 al fine di fornire all'Unione europea gli strumenti per rispondere a esigenze impreviste durante il restante periodo del QFP.

In sostanza, la Commissione europea chiede agli Stati membri di stanziare risorse aggiuntive per un totale di 68,5 miliardi di euro, dal momento che il totale è di 98,8 miliardi di euro, ma dei 50 miliardi di euro per l'Ucraina vengono conteggiati solo i 17 miliardi di euro in sovvenzioni a fondo perduto. Rileva che, secondo fonti di



stampa, l'Italia dovrebbe versare circa 8,5 miliardi di euro.

Fa quindi presente che, anche su queste proposte di grandissima importanza per l'interesse nazionale, la Commissione Bilancio dovrebbe avviare, unitamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, un esame specifico ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre, ciò tenendo anche conto che la Commissione europea ha segnalato l'esigenza di concludere i negoziati sulle proposte, compresa l'approvazione del Parlamento europeo, entro la fine dell'anno in corso.

Lo stesso ragionamento vale per il pacchetto di misure presentato per l'introduzione di nuove risorse proprie, che propone di adeguare la proposta sulla risorsa propria ETS e la proposta sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), entrambe presentate a dicembre 2021, e di istituire una nuova risorsa statistica temporanea, basata sugli utili delle imprese, che sarà sostituita da un eventuale contributo a titolo di « Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) », quando la relativa proposta sarà stata presentata e approvata all'unanimità da tutti gli Stati membri. Osserva che non si tratta di un'imposta sulle società né si determina un aumento dei costi di conformità per le imprese, ma di un contributo nazionale versato dagli Stati membri basato sul risultato lordo di gestione per i settori delle società finanziarie e non finanziarie.

In via generale, evidenzia che la Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo per garantire l'equilibrio tra la disciplina di bilancio e l'adeguato finanziamento delle politiche, salvaguardando sia le nuove ed ulteriori esigenze legate alla crisi in Ucraina, alle connesse problematiche nel settore dell'energia ed ai flussi migratori, sia le misure tradizionalmente di interesse nazionale, quali l'occupazione, la coesione, la politica agricola e le azioni esterne di cooperazione dell'Unione europea, preferibilmente in materia di partenariato medi-

terraneo. Circa le nuove risorse proprie, invece, la Relazione auspica che esse siano in grado di ridurre il contributo dell'Italia, a titolo di risorsa basata sul reddito nazionale lordo.

Segnala, altresì, che nel Programma di lavoro 2023 la Commissione sostiene che le nuove risorse proprie garantiranno tipi di entrate più diversificati e resilienti ed eviteranno tagli indebiti ai programmi dell'Unione o aumenti eccessivi dei contributi degli Stati membri, mentre nel Programma di diciotto mesi del Consiglio, il trio delle Presidenze annuncia che lavorerà al riesame intermedio del QFP 2021-2027, garantendo nel contempo progressi sulle proposte legislative relative a nuove risorse proprie.

In conclusione, alla luce di quanto testé riportato, ritiene che il parere della Commissione Bilancio sui documenti in esame possa limitarsi a ribadire il sostegno alle posizioni espresse dal Governo nella Relazione programmatica, rilevando come la definizione di indirizzi più puntuali potrà essere operata solo in esito all'esame degli specifici atti legislativi sulla riforma della *governance* e sulla revisione del quadro finanziario e delle risorse proprie. In tale quadro, potrebbe altresì valutarsi se vi siano le condizioni per esprimersi sui documenti programmatici una volta che siano definiti gli indirizzi rispetto alle principali questioni richiamate nella propria relazione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## ALLEGATO 1

**DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.**

**C. 1239 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**

OSSERVAZIONI DOSSIER SBS	RISPOSTE GOVERNO
<p><b>ARTICOLO 4</b> <b>Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa</b> Al riguardo, pur concordando con le valutazioni complessivamente desumibili dalle richiamate relazioni (tecnica e illustrativa) volte a dimostrare la neutralità finanziaria della norma in esame, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, anche in considerazione del fatto che le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 saranno adottate con uno o più DPCM, implicheranno anche una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti a cui dovrebbe corrispondere la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri. In questa prospettiva, considerata, da un lato, l'istituzione del nuovo programma di spesa e, dall'altro, la necessità di trasferire nel programma medesimo, per assicurare l'invarianza finanziaria dell'intera operazione, quota parte delle risorse attualmente allocate presso il Segretariato generale e eventualmente in altri programmi di spesa, dovrebbe anche essere valutata l'opportunità di autorizzare espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all'esito delle citate disposizioni di adeguamento organizzativo. Su tali aspetti appare comunque necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.</p>	<p>Con riferimento, invece, alla riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del Ministero in conseguenza dell'istituzione della Direzione nazionale degli armamenti con la creazione di un nuovo programma di spesa nel rispetto dell'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si ritiene che possa comportare riflessi negativi sulla finanza pubblica, laddove la citata riallocazione riguardi, così come sarà, le sole risorse già previste a legislazione vigente in funzione delle attività, delle funzioni e delle responsabilità di ciascuna delle figure oggi distinte: quella del Segretario generale e quella del direttore nazionale degli armamenti. Anche a tal riguardo, lo scrivente dicastero valuta non indispensabile l'inclusione dell'espressa autorizzazione al il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie all'esito delle disposizioni di adeguamento organizzativo che saranno introdotte con uno o più DPCM ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 in commento. Anche a tal riguardo, ove invece l'inclusione della citata autorizzazione espressa, fosse altrimenti valutata indispensabile, non vi sarebbe alcuna contrarietà da parte dello scrivente Dicastero.</p>

<p><b>ARTICOLO 10</b> <b>Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali</b></p>	<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme consentono all'ANFISA di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di verifica e di autorizzazione connesse all'operatività degli investimenti sulle reti di trasporto. L'attuazione è demandata a un decreto ministeriale: alle norme è applicabile una specifica clausola di invarianza finanziaria. Alla loro attuazione si provvede mediante rimodulazione della dotazione organica, ossia mediante incremento dei professionisti di I qualifica professionale e contestuale decremento dei professionisti di II qualifica professionale e dei funzionari. La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base la stessa riscontra la compensatività fra il incremento e i predetti decrementi.</p> <p>Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché la norma consente il reinquadramento di un contingente massimo di personale la cui consistenza sarà determinata con successivo decreto ministeriale che provvederà anche alla rimodulazione della dotazione organica della medesima Agenzia comunque nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista, nel presupposto, sul quale comunque sarebbe necessaria una conferma, che le medesime rimodulazioni risultino disposte nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente.</p>	<p>In relazione all'articolo 10 "Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali", si conferma che la rimodulazione della dotazione organica dell' Agenzia avverrà ad invarianza di spesa e nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali dell'ente.</p>
<p><b>ARTICOLO 11</b> <b>Procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"</b></p>	<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si rileva che il comma 2 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che alle attività di controllo a campione sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche il competente Ministero delle infrastrutture e dei</p>	<p>In relazione all'articolo 11 "Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali"", si esprime il nulla osta alla riformulazione della clausola di invarianza al fine di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

<p>trasporti provveda nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel prendere atto della finalità acceleratoria delle disposizioni di cui all'articolo 11, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza nel senso di fare riferimento anche alle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel cui ambito dovranno essere svolte le citate attività di controllo. Sul punto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.</p>	
<p><b>ARTICOLO 13</b>  <b>Personale del Ministero della giustizia</b></p> <p><b>In merito ai profili di quantificazione</b>, si rileva preliminarmente che le norme autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, un dirigente generale (comma 4) e 70 dirigenti non generali (comma 2) configurando gli oneri che ne derivano come tetto massimo di spesa. Tanto premesso si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica;</li> <li>● l'onere per il 2023 derivante dall'assunzione del dirigente generale prevista dal comma 4, pari a metà dell'onere a regime, è coerente con la data di entrata in vigore delle norme;</li> <li>● poiché l'onere per l'assunzione dei settanta dirigenti previsti dal comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024, l'entrata in servizio del personale, sebbene non indicata nella norma, dovrà risultare necessariamente concomitante o successiva a detta data seguendo una tempistica che, per altro, appare coerente con i tempi di svolgimento della procedura di selezione e reclutamento;</li> <li>● la spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica.</li> </ul> <p>In merito a tali aspetti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.</p> <p>In ogni caso, si rileva che la norma configura gli oneri come limite di spesa, laddove il numero delle assunzioni è configurato anch'esso in</p>	<p>Per ciò che concerne l'articolo 13, relativamente all'assunzione di settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale nell'amministrazione giudiziaria, si evidenzia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per quanto attiene la determinazione delle unità di personale da assumere, l'indicazione nella norma in "cifra fissa" è da considerarsi comunque quale limite massimo. Si conferma al riguardo la prudenzialità, sulla base dei parametri di stima utilizzati, dell'opzione normativa adottata;</li> <li>2. l'autorizzazione di spesa contenuta al comma 3 ricomprende anche le spese di funzionamento, per le quali si forniscono ulteriori elementi informativi:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'importo di euro 315.000 previsto per l'anno 2024 ricomprende le seguenti voci di spesa: 1) formazione, 6%; 2) spese di funzionamento degli uffici, 14%; 3) mobilio e dotazioni librerie, 80%;</li> <li>b. l'importo di euro 31.500 previsto a decorrere dal 2025 ricomprende le seguenti voci di spesa: 1) formazione, 48%; 2) spese di funzionamento degli uffici, 52%.</li> </ol> </li> </ol>

<p>cifra fissa anziché come un limite massimo: tenuto conto del carattere rigido e non comprimibile della spesa per il personale, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di tale opzione normativa. Con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate in 315.000 euro per il 2024 e in 31.500 euro annui a decorrere dal 2025, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, si osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire informazioni da parte del Governo.</p>	
<p>Con riferimento alle spese da sostenere, ai sensi del comma 5, in relazione alle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di cui può avvalersi il direttore generale, sia ricorrendo ad esperti sia attraverso convenzioni con università, a cui si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito all'ammontare degli oneri previsti e delle risorse da utilizzare a copertura. Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p>Sempre in relazione all'articolo 13, ma con riferimento alle spese da sostenere - ai sensi del comma 5 - per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione, di cui potrà avvalersi il direttore generale ai sensi dell'articolo 1, comma 891, della legge 197/2022, si precisa che le stesse sono state determinate in euro 1.250.000 per l'anno 2023, in euro 1.562.500 per l'anno 2024 ed in euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 e assegnate a questa Amministrazione con DMT 7 aprile 2023 a valere sul Fondo appositamente istituito dalla citata legge.</p>
<p><b>ARTICOLO 14</b>  <b>Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria</b></p> <p>Al riguardo, pur considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di confermare e verificare gli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 9, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione. Andrebbero forniti, infatti, i parametri sottostanti la stima delle spese di funzionamento riferite alle assunzioni di 30 primi dirigenti (comma 4), che vengono indicati dalla norma (comma 6) e dalla RT in 135.000 euro per il 2023 e in 13.500 euro per ciascun anno a decorrere dal 2024. Andrebbe, altresì, motivata la mancata inclusione dell'onere relativo all'incremento della dotazione</p>	<p>Per quanto attiene l'articolo 14, relativamente all'aumento della dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria di 30 unità di dirigente penitenziario e di 1 unità di dirigente generale penitenziario, si precisa che le spese di funzionamento, pari ad euro 135.000 previste per l'anno 2023, fanno riferimento per il 40% alla formazione iniziale, per il 30% alle spese di missione per i relativi tirocini formativi, per il 10% alle spese di cancelleria e per il restante 20% a mobili e arredi. L'importo di euro 13.500 annui previsto a decorrere dall'anno 2024, invece, fa riferimento per il 50% a spese di formazione continuativa e per il restante</p>

<p>organica del dirigente generale di cui al comma 8. Inoltre, con specifico riguardo alle assunzioni di 30 primi dirigenti (comma 5), si evidenzia che queste vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche l'indicazione delle suddette unità avrebbe dovuto essere previsto entro un limite numerico massimo. In merito all'indennità aggiuntiva di cui al <u>comma 1</u>, si evidenzia che la quantificazione del relativo onere complessivo viene effettuata dalla relazione tecnica sulla base degli importi Lordo Stato di tale misura indennitaria (comprensivi delle componenti d'onere per Fondo Pensione e IRAP a carico del datore di lavoro), laddove il testo della norma riporta i valori Lordo dipendente di tale misura. Al riguardo, dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di riportare in norma gli importi indennitari comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi previsti a carico dell'amministrazione.</p>	<p>50% a spese di cancelleria. Si precisa, altresì, che tali spese di funzionamento, ricomprendono nel loro ammontare sia le 30 unità di dirigente penitenziario, sia l'unità di dirigente generale penitenziario. Anche per l'articolo 14, così come in precedenza evidenziato per l'articolo 13, la previsione delle unità di personale da assumere, con l'indicazione nella norma della "cifra fissa", è da considerarsi comunque quale limite massimo. Si conferma al riguardo la prudenzialità, sulla base dei parametri di stima utilizzati, dell'opzione normativa adottata.</p> <p>Per ciò che attiene all'articolo 14, relativamente alla specifica indennità riconosciuta al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di quello della giustizia minorile e di comunità, si specifica che come consuetudine nella formulazione delle norme che riconoscono al dipendente pubblico un'indennità o una retribuzione, viene data indicazione dell'importo lordo riconosciuto al dipendente, comprensivo degli oneri contributivi e fiscali a suo carico, mentre invece, nella quantificazione preordinata all'autorizzazione di spesa, vengono conteggiati anche gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.</p>
<p><b>ARTICOLO 15</b> <b>Accesso in magistratura</b></p> <p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme prevedono che la commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura sia integrata di 5 componenti qualora i candidati che hanno portato a termine la prova scritta siano più di duemila, e autorizzano conseguentemente la spesa di 89.000 euro annui a decorrere dal 2023. La relazione tecnica fornisce gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base l'onere indicato risulta verificabile, e sotto questo profilo non si hanno osservazioni da formulare.</p> <p>Si rileva, tuttavia, che l'onere è configurato come tetto di spesa laddove alcune delle componenti di spesa, come ad esempio le spese per viaggio e per vitto, dovute – al sussistere dei presupposti – a ciascuno dei commissari, risultano non comprimibili, ad esempio nel caso di prolungamento delle operazioni con conseguente incremento del numero delle sedute e delle trasferte rispetto a quello ipotizzato dalla relazione</p>	<p>Relativamente alla quantificazione dell'onere per i commissari del concorso, si rappresenta che il numero di sedute e di trasferte stimate, sono state quantificate in maniera estremamente prudentiale, ipotizzando altresì che tutti i membri della commissione provengano da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione.</p>

<p>tecnica: circa tale questione dovrebbe essere pertanto acquisito l'avviso del Governo.</p>	
<p><b>ARTICOLO 16</b>  <b>Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura</b>  Il comma 2 a tal fine autorizza dunque la spesa di euro 269.355 “per l'anno 2023 e a regime” (così, testualmente, la norma).  In proposito, si rileva che l'onere è configurato come limite massimo di spesa, le spese sottostanti sono di carattere modulabile, e la relazione tecnica dà conto degli elementi posti alla base della stima degli effetti finanziari. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.  Da un punto di vista formale si rileva che, poiché la norma autorizza, testualmente, la spesa di euro 269.355 “per l'anno 2023 e a regime”, laddove la dicitura consueta è “annui a decorrere dal 2023”, si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare la norma in quest'ultimo senso.</p>	<p>Relativamente all'ipotesi di riformulazione della norma con la locuzione “annui a decorrere dall'anno 2023” anziché con la dicitura “per l'anno 2023 e a regime”, non si rinviengono preclusioni, da parte di questa amministrazione, in ordine alla eventuale riformulazione della norma nel senso suggerito da codesto Servizio.  Infine con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, si evidenzia che trattandosi di una riduzione limitata ad un ristretto arco temporale, dall'anno 2024 all'anno 2026, si è ritenuto di non modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge delega n. 150/2005, che avrebbe comportato la necessità di rimodulare proporzionalmente le singole voci di spesa ivi contenute, con riferimento alle sole annualità interessate dall'intervento normativo.</p>
<p><b>ARTICOLO 19</b>  <b>Disposizioni in materia di Comitato ETS - Emission Trading System</b>  Al riguardo, con riferimento al comma 1, lett. a), n. 1, andrebbe confermato che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente, tali attività possano essere gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma andrebbe fornita in merito all'avvalimento per via convenzionale di UNIONCAMERE da parte del medesimo Ministero [comma 1, lett. c), n. 2]. In merito all'incremento dei componenti della Segreteria tecnica [comma 1, lett. a), n. 1 e comma 1, lett. b)] e della modifica della relativa disciplina dei compensi (comma 1, lett. c)), non si formulano osservazioni, considerato, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, da un lato, che i relativi maggiori oneri graveranno sui proventi delle aste CO2, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lett. n), del decreto legislativo n. 47 del 2020, come peraltro già</p>	<p>Con riferimento al comma 1, lett. a), n. 1, si conferma che alla luce dell'attribuzione complessiva delle attività istruttorie in materia di ETS al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tali attività saranno gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, tali risorse sono già attribuite a questo Ministero ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47, non comportando quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  In merito all'avvalimento per via convenzionale di UNIONCAMERE da parte di questo Ministero [comma 1, lett. c), n. 2] si conferma che tali attività saranno gestite nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Peraltro, tali risorse sono già attribuite al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 46,</p>

<p>avviene a legislazione vigente con riguardo ai costi del Comitato ETS, dall'altro, che gli importi dei compensi saranno stabiliti con successivo decreto interministeriale e che comunque gli stessi risulteranno sostanzialmente marginali rispetto all'entrata delle somme provenienti dalle aste.</p>	<p>comma 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47 non comportando quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>
<p><b>ARTICOLO 20, comma 6</b>  <b>Compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito e per il personale adetto</b>  <b>In merito ai profili di quantificazione</b>, si rileva che le norme rimodulano la percentuale di posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Tanto premesso, pur rilevando che tale rimodulazione non incide sul numero dei posti messi a concorso, va tuttavia evidenziato che la norma, prevedendo una maggiore assegnazione di posti a soggetti che partecipano alla procedura straordinaria, ossia alla procedura riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per ricostruzioni di carriera, posto che i soggetti vincitori della procedura straordinaria dovrebbero ragionevolmente presentare una anzianità media di servizio pregresso superiore a quella di coloro che partecipano alla procedura ordinaria. Sul tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p>Preliminarmente, si osserva che l'ultimo concorso per gli insegnanti di religione cattolica (IRC) è stato bandito, sulla base delle previsioni della legge 18 luglio 2003, n. 186, con DDG 2 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado. La legge 20 dicembre 2019, n. 159, in sede di conversione in legge del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, nel prevedere l'originaria procedura concorsuale di cui all'art.1-bis, ha disposto che nelle more dell'espletamento del concorso, continuino a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle pregresse graduatorie di merito. Al netto, quindi, delle nomine in ruolo intervenute, i posti vacanti e disponibili della dotazione organica IRC (pari al 70% dei posti di insegnamento complessivamente istituiti) sono stati coperti con contratti a tempo determinato e la restante parte di posti complessivamente istituiti con incarichi annuali, come da normativa vigente.</p> <p><b>Gli elevati numeri di supplenti con più di 36 mesi di servizio, rispetto a quelli che ne hanno meno, e il numero stimato di posti da bandire, lasciano presumere che le platee di aspiranti alle procedure concorsuali straordinaria e ordinaria possano essere in gran parte sovrapposibili.</b></p>



A mero titolo esemplificativo, si riporta in tabella il dato dei supplenti con servizio  $\geq$  a 36 mesi nell'intervallo di tempo degli ultimi 5 anni e il dato supplenti con servizio  $<$  a 36 mesi sempre nell'intervallo di tempo degli ultimi 5 anni.

In complessivo, per entrambi i cicli di istruzione, risultano 15.562 supplenti con servizio  $\geq$  a 36 mesi (di cui 14.426 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23) e 4.078 supplenti con servizio  $<$  a 36 mesi (di cui 2.358 con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2022/23).

Sono stati considerati i supplenti che abbiano fatto almeno 1 anno di supplenza solo su religione cattolica a partire dall'a.s. 2018/19, considerando l'annualità di almeno 180 gg di supplenza su tipi servizio N05, N27 e N28e che non risultano nell'a.s. 2022/23 di ruolo come personale IRC.  
L'attribuzione al territorio e al ciclo è sulla base della supplenza più recente presa in esame.  
Dati a fine giugno 2023.

Regione	Supplenti con almeno 36 mesi ultimi 5 anni scolastici		con almeno 36 mesi di cui supplenti a.s. 2022/23		Supplenti con meno di 36 mesi ultimi 5 anni scolastici		con meno di 36 mesi di cui supplenti a.s. 2022/23	
	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO	I CICLO	II CICLO
Abruzzo	161	141	148	135	54	46	30	29
Basilicata	67	57	55	27	11	8	11	8
Calabria	243	241	216	226	61	71	47	38
Campania	664	667	516	656	153	170	107	111
Emilia Romagna	686	615	626	564	196	162	118	96
Friuli	170	140	148	132	49	35	30	19
Lazio	665	697	639	662	130	166	56	107
Liguria	224	198	197	170	63	64	40	41
Lombardia	1.508	1.285	1.391	1.165	448	409	267	213
Marche	312	206	289	195	54	48	35	21
Molise	52	29	49	22	11	7	5	5
Piemonte	744	503	684	448	179	104	99	64
Puglia	610	563	563	472	135	180	80	98
Sardegna	176	219	161	203	73	67	49	34
Sicilia	796	566	700	552	119	138	77	81
Toscana	560	461	512	422	152	131	87	73
Umbria	164	110	156	96	31	30	20	17
Veneto	726	571	677	540	152	136	70	75
<b>TOTALE</b>	<b>8.369</b>	<b>7.198</b>	<b>7.731</b>	<b>6.695</b>	<b>2.086</b>	<b>1.992</b>	<b>1.228</b>	<b>1.130</b>

Dal punto di vista dell'eventuale maggior spesa per ricostruzione di carriera, si fa presente che la disciplina IRC presenta, anche per questo istituto, notevoli aspetti di specialità che in parte mitigano la preoccupazione sopra esposta.

**La ricostruzione di carriera dei docenti di religione segue regole differenti a seconda che riguardi i docenti incaricati di religione (non ancora immessi in ruolo) e i docenti di religione di ruolo.**

La ricostruzione di carriera dei docenti di religione di ruolo segue la disciplina delle disposizioni sulla ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo curricolari, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, della legge 186/2003; tale disposizione, infatti, estende ai docenti di ruolo di religione cattolica le norme di stato giuridico e il trattamento economico di cui al d.lgs 297/1994 e ss.mm..

Diversamente, i docenti incaricati, già oggi ed a prescindere dalla immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo (laureati delle superiori, se docenti di scuola secondaria, o docenti di scuola primaria e dell'infanzia, se in servizio in tali scuole) ed hanno anche diritto alla ricostruzione di carriera, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 53, u.c., della legge 312/1980, ossia:

- anzianità complessiva di almeno quattro anni (considerando anche i periodi ad orario ridotto o frazionati, idonei a maturare aumenti biennali) e, nelle scuole secondarie, accettazione di posto orario con trattamento cattedra, o non inferiore a dodici ore qualora la limitazione sia stata imposta da ragioni strutturali; nella scuola dell'infanzia e primaria, orario settimanale non inferiore a dodici ore (DPR 399/1988).

**A tal fine, i servizi precedenti da incaricati di religione (servizi preruolo) vengono valutati nella stessa esatta misura fino ad oggi prevista per la ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo (ossia 4 anni + 2/3 ai fini giuridici ed economici, nonché il rimanente 1/3 ai soli fini economici), con progressione successiva come i docenti di ruolo, purché l'orario settimanale di cattedra o equiparato perduri.**

**Intervenuta, pertanto, la ricostruzione di carriera, e permanendo l'orario cattedra, la progressione è identica ai docenti di ruolo.**

	<p>Considerato, inoltre, che la platea di docenti interessata dalla novella legislativa ha svolto mediamente ben più di trentasei mesi di servizio, risalendo l'ultimo concorso al lontano 2004, l'incremento al 70% della quota destinata a coprire i posti liberi e vacanti mediante la procedura straordinaria riservata, non potrebbe determinare ulteriori oneri per la finanza pubblica, riguardando personale che, almeno in parte, anche se non ancora immesso in ruolo, ha da tempo maturato il diritto ad ottenere la ricostruzione di carriera.</p> <p>A tanto si aggiunge l'impatto positivo della modifica normativa sul contenzioso esistente e/o anche solo potenziale, posto che essa determina la stabilizzazione di un maggior numero di personale precario.</p>
<p><b>ARTICOLO 21</b>  <b>Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito</b></p> <p><b>In merito ai profili di quantificazione</b>, si rileva che le norme prevedono l'assunzione di 2 dirigenti di livello generale, 8 dirigenti di livello non generale (comma 1) e 40 funzionari (comma 2), individuano l'onere da sostenere per lo svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento e per le maggiori spese di funzionamento correlate al loro ingresso in servizio (comma 2) e infine incrementano il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali oneri sono configurati quali tetti massimi di spesa. Tanto premesso si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'onere a regime delle assunzioni è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica;</li> <li>• l'onere per il 2023 derivante dalle assunzioni, pari a un terzo dell'onere a regime, indica, implicitamente, l'entrata in servizio del personale a partire dal 1° settembre 2023, come risulta anche dalla relazione tecnica;</li> <li>• la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione della spesa indicata per lo svolgimento dei concorsi, per sostenere l'incremento delle spese</li> </ul>	<p>Nel dossier sono state individuate due osservazioni in relazione alle quali si trasmettono, puntualmente, di seguito gli elementi di competenza di questo Dicastero.</p> <p>Con riferimento alla prima in cui si chiede di valutare “<i>attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa</i>”, si ritiene la stessa condivisibile; tuttavia, la previsione di spesa risulta correttamente quantificata e coperta.</p> <p>Con riferimento alla seconda osservazione, avente ad oggetto le spese di funzionamento per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, è stato chiesto di fornire elementi informativi volti a chiarire le ipotesi di quantificazione e, trattandosi di spese necessarie per l'attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, sono stati chiesti chiarimenti circa l'idoneità degli</p>

<p>di funzionamento e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero.</p> <p>Pertanto, con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti da assunzioni non si hanno osservazioni da formulare sebbene sia opportuno che il Governo chiarisca, attesa la natura non comprimibile delle spese in questione, se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa.</p> <p>Con riguardo alle spese di funzionamento, per lo svolgimento dei concorsi e per incrementare il fondo risorse decentrate del Ministero, pur rilevando che le stesse sono configurate quale tetto di spesa, si osserva che non sono forniti elementi informativi volti a chiarire le ipotesi sottostanti la quantificazione: trattandosi infatti di spese necessarie per l'attuazione di adempimenti di carattere obbligatorio, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'idoneità degli stanziamenti rispetto alle misure da attuare, e ciò anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento.</p>	<p>stanziamenti rispetto alle misure da attuare, e ciò anche per prevenire eventuali futuri fabbisogni di rifinanziamento.</p> <p>In relazione ai profili evidenziati si forniscono i seguenti chiarimenti.</p> <p>Con riguardo agli oneri per lo svolgimento dei concorsi, <b>il dato di euro 300.000,00, è stato ricavato dalla spesa storica di concorsi analoghi svolti negli anni precedenti</b>, anche in considerazione delle quote di partecipazione versate dai candidati.</p> <p>Si segnala, in ogni caso, che è intenzione di questo Ministero procedere alle assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie in essere, valide per 2 anni dalla data di approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- codice di concorso 01 (profilo funzionario amministrativo - giuridico - contabile): approvata con Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022;</li> <li>- codice di concorso 02 (profilo di funzionario socio - organizzativo - gestionale): approvata con Decreto Dipartimentale n. 84 del 20 settembre 2022;</li> <li>- codice di concorso 03 (profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione): Decreto Dipartimentale n. 105 del 26 settembre 2022;</li> <li>- codice di concorso 04 (profilo di funzionario informatico - statistico): Decreto Dipartimentale n. 85 del 20 settembre 2022.</li> </ul> <p>Con riguardo alle spese di funzionamento derivanti dall'incremento dell'organico, <b>si segnala che la somma di euro 167.754, prudenzialmente individuato quale tetto di spesa, è stata ricavata dai dati medi della spesa storica per il funzionamento della sola Amministrazione centrale</b>, come da relazione allegata al conto economico.</p> <p>In merito all'incremento del Fondo risorse decentrate, dettato dall'esigenza di rendere questo Ministero più attrattivo in termini di risorse umane, <b>si precisa che si è provveduto alle necessarie</b></p>
---	--

**quantificazioni degli oneri accessori individuate nella Tabella sotto riportata.**

Occorre, preliminarmente, precisare che **la risorsa disponibile per l'anno 2019 è stata accertata in euro 15.074.960**. Di questo importo, **6.932.495 euro attengono alle somme derivanti dal risparmio per cessazioni del personale delle aree professionali**, anche di quello già percipiente le retribuzioni per le Progressioni economiche orizzontali. **Il CCNL Comparto funzioni centrali prevede l'incremento del FRD a valere sui risparmi per cessazioni.**

**Al riguardo, viene in rilievo che negli anni successivi al 2019 la risorsa per i risparmi da cessazioni non è stata di fatto attribuita.** Nella costituzione del fondo non è stato consentito al Ministero di valorizzare i risparmi connessi alla mancata erogazione degli importi da progressione economica orizzontale (PEO) del personale cessato. Tuttavia, da alcune analisi comparative, condotte sulle schede tecnico-finanziarie di costituzione dei fondi di altri Ministeri, sembra risultare che tali somme siano, invece, state considerate.

**La mancata valorizzazione dei risparmi sopra indicati, ha creato, quindi, nella quantificazione complessiva, una diminuzione di circa il 50% delle risorse destinate al FRD, come mostrato nella tabella di seguito riportata:**

FUA/FRD	IMPORTO	una tantum di cui 6.932.495,00 una tantum
2019	15.074.960,00 €	
2020	7.952.231,00 €	
2021	10.555.452,00 €	
2022	8.361.249,00 €	
stima 2023	8.361.249,00 €	

Pertanto, la norma si prefigge l'obiettivo di **riassorbire il decremento sopra delineato** mitigando, a regime, l'impatto sulla media conseguente alle nuove assunzioni e consentendo, così, l'attuazione degli istituti contrattuali.

È, altresì, utile rammentare che, viste le molteplici utilizzazioni dell'FRD - previste dall'art. 50 del CCNL 2019/2021 del comparto funzioni centrali e di seguito elencate – appare opportuno incrementare le attuali disponibilità:

- a) performance organizzativa;
- b) performance individuale;
- c) turnazioni servizio guardiana e portineria dell'AC;
- d) compenso ai centralinisti ciechi e ipovedenti;
- e) indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità, alla responsabilità
- f) differenziali stipendiali dovuti alle PEO;
- g) indennità di posizione organizzativa;
- h) incentivi alla mobilità territoriale;
- i) misure di welfare integrativo.

**La quantificazione degli oneri è in linea e comunque al di sotto con quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge che incrementa il fondo risorse decentrate del Ministero dell'università e della ricerca di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.**

L'attuale FRD dei due Ministeri è, infatti, stato determinato dalla separazione del Fondo originario. La separazione delle risorse dell'FRD dell'ex MIUR, tra i nuovi Ministero dell'istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) e Ministero dell'università e della ricerca è avvenuta nell'anno 2021 sulla base del criterio oggettivo del numero di unità in organico di diritto (con l'esclusione di entrambi gli Uffici di gabinetto, non destinatari dell'FRD).

La tabella che segue espone le entità oggetto della suddivisione tra i Ministeri.

	<table border="1"> <tr> <td><b>DOTAZIONE ORGANICHE</b></td> <td>personale delle Aree</td> </tr> <tr> <td>MI (ora MIM)_ESCLUSO GABINETTO</td> <td>5415</td> </tr> <tr> <td>MUR_ESCLUSO GABINETTO</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>5822</td> </tr> <tr> <td>STANZIAMENTO BILANCIO LORDO STATO</td> <td>8.391.572,00</td> </tr> <tr> <td>quota pro-capite MI (ora MIM) + MUR</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>quota pertinente</td> <td>MI (ora MIM)</td> <td>quota pertinente e MUR</td> </tr> <tr> <td>1.441,36</td> <td>7.804.940,29</td> <td>586.631,71</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<b>DOTAZIONE ORGANICHE</b>	personale delle Aree	MI (ora MIM)_ESCLUSO GABINETTO	5415	MUR_ESCLUSO GABINETTO	407	TOTALE	5822	STANZIAMENTO BILANCIO LORDO STATO	8.391.572,00	quota pro-capite MI (ora MIM) + MUR	<table border="1"> <tr> <td>quota pertinente</td> <td>MI (ora MIM)</td> <td>quota pertinente e MUR</td> </tr> <tr> <td>1.441,36</td> <td>7.804.940,29</td> <td>586.631,71</td> </tr> </table>	quota pertinente	MI (ora MIM)	quota pertinente e MUR	1.441,36	7.804.940,29	586.631,71
<b>DOTAZIONE ORGANICHE</b>	personale delle Aree																		
MI (ora MIM)_ESCLUSO GABINETTO	5415																		
MUR_ESCLUSO GABINETTO	407																		
TOTALE	5822																		
STANZIAMENTO BILANCIO LORDO STATO	8.391.572,00																		
quota pro-capite MI (ora MIM) + MUR	<table border="1"> <tr> <td>quota pertinente</td> <td>MI (ora MIM)</td> <td>quota pertinente e MUR</td> </tr> <tr> <td>1.441,36</td> <td>7.804.940,29</td> <td>586.631,71</td> </tr> </table>	quota pertinente	MI (ora MIM)	quota pertinente e MUR	1.441,36	7.804.940,29	586.631,71												
quota pertinente	MI (ora MIM)	quota pertinente e MUR																	
1.441,36	7.804.940,29	586.631,71																	
<p><b>ARTICOLO 23</b>  <b>Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento di pubblica sicurezza</b></p> <p>Con riguardo alla struttura organizzativa del nuovo Ispettorato si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito all'acquisizione, da parte dello stesso, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle esistenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono i relativi compiti di supporto (Servizio assistenza e attività sociali, Ufficio per il gruppo sportivo della Polizia di Stato e Servizio tecnico gestionale del dipartimento). Considerato comunque che al nuovo Ispettorato sarà preposto un dirigente generale con conseguente riallocazione di risorse nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo della disposizione l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di</p>	<p>Relativamente alle osservazioni formulate con riguardo all'articolo 23, recante l'istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, per quel che concerne la richiesta di valutare l'opportunità di inserire nel testo della disposizione l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, si ritiene che la stessa non possa essere accolta, atteso che l'istituzione dell'Ispettorato in esame non comporterà la creazione di un nuovo programma di spesa, affidato ad un ulteriore centro di responsabilità amministrativa.</p> <p>Invero, le spese connesse alle attività della istituenda struttura rientrano nel programma di spesa ricadente nel centro di responsabilità amministrativa</p>																		

bilancio, posto che l'istituzione del nuovo Ispettorato dovrebbe comportare la creazione di un nuovo programma di spesa per effetto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

del Dipartimento della pubblica sicurezza, che rappresenta l'unità organizzativa di primo livello a cui fa riferimento l'articolo 21, comma 2, quinto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, richiamato nel *dossier* in esame.

Del pari, non si reputa accoglibile l'osservazione finalizzata ad inserire nello stesso testo una fase di verifica parlamentare, con l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sullo schema del regolamento di delegificazione di cui al comma 5 e degli altri provvedimenti attuativi cui rimanda il comma 6 del suddetto articolo.

Ed invero, la normativa vigente già stabilisce l'*iter* di adozione delle diverse tipologie di atti, descrivendone in modo puntuale i passaggi procedurali, a seconda della loro natura.

Infatti, quanto al primo provvedimento, la procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'adozione di regolamenti già prevede il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Con riferimento agli altri provvedimenti attuativi, occorre premettere che si tratta, come precisato nella relazione illustrativa, di

- un regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, destinato a modificare l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento della pubblica sicurezza (c.d. "Atto ordinativo unico", di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2020), ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.

Nel primo caso, l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delinea una procedura che, mediante il richiamo al comma 2 del medesimo articolo, prevede già, come sopra ricordato, il preventivo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.

Nel secondo caso, si tratta del decreto interministeriale di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui si compone il Dipartimento della pubblica sicurezza, per il quale a legislazione



	vigente non è richiesto il passaggio ulteriore richiesto dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati.								
<p><b>ARTICOLO 26</b>  <b>Disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco</b>  La copertura degli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per il 2023, è disposta mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2023-2025 (comma 6).  Con riguardo alla norma da ultimo citata, si rileva l'opportunità di acquisire i complessivi parametri sottostanti la determinazione dei relativi oneri, posto che alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica la loro quantificazione non appare compiutamente verificabile.</p>	<p><b>INTERNO:</b> In relazione all'osservazione formulata con riguardo all'<b>articolo 26, commi 4 e 5</b>, per la verifica della corretta quantificazione degli oneri si rinvia agli elementi presenti nel prospetto che si allega (all. 1).  <b>TABELLE ALLEGATE</b></p>								
<p><b>ARTICOLO 27</b>  Organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata  <b>In merito ai profili di quantificazione</b>, si rileva che le norme prevedono l'assunzione di 100 unità di personale da parte dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e quantificano l'onere derivante da tali assunzioni, dall'incremento delle spese di funzionamento, dei buoni pasti e degli straordinari configurandolo quale tetto di spesa. Si rileva che la quantificazione delle spese di personale è coerente con i dati forniti dalla relazione tecnica e che le spese di funzionamento si assumono determinate sulla base dei dati concernenti la spesa storica sostenuta dall'Agenzia mentre la relazione tecnica non fornisce gli elementi sulla base dei quali sono state determinate le spese per i buoni pasti e per il pagamento degli straordinari. Tanto premesso, da un lato, attesa la natura non comprimibile delle spese per la retribuzione del personale, andrebbe chiarito se non sia preferibile configurare gli oneri in questione come valutati invece che come tetto di spesa; dall'altro,</p>	<p>Per quanto concerne l'<b>articolo 27</b>, in merito all'osservazione circa la mancata indicazione, in relazione tecnica, degli elementi sulla base dei quali sono state quantificate le spese per buoni pasto e per lavoro straordinario si precisa quanto segue.  Con riguardo alle prime, al fine di quantificare gli oneri strettamente assunzionali, viene indicato in euro 193.655,00 annui il costo da sostenere per retribuire i buoni pasto relativamente alle 100 unità di personale aggiuntive, così come calcolato nella seguente tabella :</p> <table border="1" data-bbox="1145 595 1305 1151"> <thead> <tr> <th>USCITE PER IL PERSONALE</th> <th>Previsio ni di compe tenza 2023</th> <th>Incremento to annuale</th> <th>Rateo 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	USCITE PER IL PERSONALE	Previsio ni di compe tenza 2023	Incremento to annuale	Rateo 2023				
USCITE PER IL PERSONALE	Previsio ni di compe tenza 2023	Incremento to annuale	Rateo 2023						

sarebbe utile acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere sostenuto per gli straordinari e per i buoni pasto; inoltre, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali la spesa per i buoni pasto non è stata registrata sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Infine, si rileva l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria.

<b>Altri costi del personale</b>			
Buoni pasto	387.310,00 €	193.655,00 €	64.551,67 €

Invece, in merito alle spese per gli straordinari, per il calcolo dell'incremento annuale di euro 512.752,80, si è proceduto in applicazione dell'art. 25, comma 3, del CCNL del comparto delle Funzioni centrali 2016-18, che disciplina "Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue..."

Più specificamente, per il calcolo è stata presa a riferimento la tariffa media unitaria con la quale viene retribuito un dipendente dell'Area Funzionari, pari a euro 19,32, moltiplicandola per il numero di 200 ore previste dall'art. 25 del CCNL FC 2016-18. Il risultato ottenuto è stato successivamente moltiplicato per le 100 unità aggiuntive previste dalla disposizione *de qua*:

	<b>Rateo 2023 (dal 1° settembre)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Totale spese per 100 unità di personale area funzionari per lavoro straordinario</b>	<b>170.917,60</b>	<b>512.752,80</b>	<b>512.752,80</b>

Infine, è stata rilevata l'esigenza di allineare la copertura finanziaria agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa, posto che questi ultimi sono leggermente superiori a quelli indicati nella clausola di copertura finanziaria. In merito, si precisa che la differenza rilevata è ascrivibile ad un

	errore di calcolo delle cifre riportate nelle tabelle, oggetto di arrotondamento dei decimali.
<p><b>ARTICOLO 28, comma 1</b>  <b>Disposizioni in materia di assunzioni presso le amministrazioni comunali della regione Calabria e di assunzioni di giovani nella pubblica amministrazione</b></p> <p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni comunali della regione Calabria dei tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (già prevista dall'articolo 3, comma 3-<i>bis</i>, del decreto legge n. 44 del 2023), introduce il superamento di una prova concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei medesimi tirocinanti, in luogo del superamento di una prova selettiva prevista nell'assetto vigente [comma 1, lett. <i>a</i>]). Viene, inoltre, disposto che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di giovani laureati con contratto di apprendistato o di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, attraverso apposite convenzioni non onerose, già previste a normativa vigente (articolo 3-<i>ter</i>, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44 del 2023), debbano avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina le modalità di reclutamento di personale nella pubblica amministrazione [comma 1, lett. <i>b</i>]). Al riguardo dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre nel testo una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo 28, comma 1, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Per quanto concerne l'articolo 28, comma 1, nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'articolo in questione, al fine di assicurare che le prove concorsuali ivi introdotte abbiano luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p><b>ARTICOLO 30</b>  <b>Potenziamento sistemi controllo PAC 2022-2027</b></p> <p>considerato che AGECONTROL è un soggetto ricompresso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, e che le disposizioni in esame sembrerebbero ampliare le sue funzioni anche rispetto a quelle previste dalla disciplina vigente alla riforma</p>	<p>La disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, specificando le attività svolte da AGE-Control s.p.a. e i relativi ambiti di intervento.</p>

<p>del 2019 appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l'Agenzia sia in grado di svolgere tali ulteriori adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.</p>	<p>La <i>ratio</i> è efficientare il sistema dei controlli obbligatori nel settore agroalimentare.</p> <p>Il catalogo di competenze di cui all'articolo 30 collaziona un ventaglio di attività che, alla luce del quadro normativo vigente, sono riconducibili a una generale funzione di controllo di cui AGE-Control s.p.a. è già titolare. La disposizione ha, quindi, una funzione ricognitiva.</p> <p>La società in oggetto, continuando a esercitare competenze di cui è già titolare, vi attenderà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>In particolare, si rappresenta che la disposizione, da un lato, abroga l'articolo 16 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che prevedeva una procedura - mai intrapresa - di soppressione di AGE-Control s.p.a. e di assorbimento della medesima in SIN s.p.a.; dall'altro opera un riordino delle competenze della società in oggetto, confermandone l'operatività. Tale opzione consente di valorizzare il <i>know how</i> e le professionalità maturate dalla società controllata in oltre un trentennio di attività ispettiva nel settore agro-alimentare, in una prospettiva di impiego delle risorse ispirata alla logica della polifunzionalità.</p> <p>Si conclude, pertanto, che la disposizione ha un impatto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>Anzi, è suscettibile di generare un risparmio di spesa: infatti, il contributo annuale di funzionamento che l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura eroga, in qualità di controllante, ad AGE-Control s.p.a. non sarebbe soggetto all'imposta sul valore aggiunto, a differenza di quanto avverrebbe nel caso della SIN s.p.a.</p>
<p><b>ARTICOLO 33</b>  <b>Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze</b></p> <p><b>In merito ai profili di quantificazione</b>, si rileva che la norma modifica la disciplina in materia di plusvalenze realizzate da società sportive professionistiche al fine di estendere da uno a due anni il periodo minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni</p>	<p>In relazione alle osservazioni della Commissione sull'andamento finanziario indicato in relazione tecnica si evidenzia che tale andamento è la risultante, così come indicato dalla stessa Commissione, di un recupero di gettito iniziale compensato negli anni successivi dal venir meno delle rate che sarebbero state dovute a legislazione previgente. Si</p>

<p>nonché di prevedere una specifica disciplina per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche. In proposito si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'impossibilità di valutare puntualmente gli effetti delle condizioni previste dalla normativa proposta in quanto molto specifiche. Tuttavia, pur considerando il carattere prudenziale della stima proposta, appare opportuno che siano forniti elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata, con particolare riferimento agli anni successivi al 2024, che non risultano ricostruibili sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.</p>	<p>ricorda che la normativa ha effetti a regime: di conseguenza il primo anno si manifesterebbe un recupero di gettito per le plusvalenze non più rateizzabili, seguito dalle perdite di gettito per il venir meno delle rate; il secondo anno analogamente si verificherebbe un recupero di gettito sulle nuove plusvalenze nelle condizioni della norma, e negli anni successivi le perdite relative alle mancate rate, e così via; al quinto anno l'andamento delle quote entrerebbe a regime secondo il seguente schema.</p> <table border="1" data-bbox="531 306 1023 1176"> <thead> <tr> <th>Anno t</th> <th>recupero plusvalenza</th> <th>perdita mancata rata</th> <th>perdita mancata rata</th> <th>perdita mancata rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anno t + 1</td> <td></td> <td>recupero plusvalenza</td> <td>perdita mancata rata</td> <td>perdita mancata rata</td> </tr> <tr> <td>Anno t + 2</td> <td></td> <td></td> <td>recupero plusvalenza</td> <td>perdita mancata rata</td> </tr> <tr> <td>Anno t + 3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>recupero plusvalenza</td> </tr> <tr> <td>Anno t + 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Anno t	recupero plusvalenza	perdita mancata rata	perdita mancata rata	perdita mancata rata	Anno t + 1		recupero plusvalenza	perdita mancata rata	perdita mancata rata	Anno t + 2			recupero plusvalenza	perdita mancata rata	Anno t + 3				recupero plusvalenza	Anno t + 4				
Anno t	recupero plusvalenza	perdita mancata rata	perdita mancata rata	perdita mancata rata																						
Anno t + 1		recupero plusvalenza	perdita mancata rata	perdita mancata rata																						
Anno t + 2			recupero plusvalenza	perdita mancata rata																						
Anno t + 3				recupero plusvalenza																						
Anno t + 4																										
<p><b>ARTICOLO 34</b>  <b>Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi</b>  A tale riguardo, appare necessario acquisire la conferma che dalla nomina, peraltro eventuale, del commissario <i>ad acta</i> non discendano oneri per la finanza pubblica connessi ad emolumenti, a qualsiasi titolo e comunque denominati, a lui corrisposti, fermo restando che si potrebbe</p>	<p>Si fa presente, al riguardo, che la norma dispiega effetti esclusivamente all'interno dell'ordinamento sportivo e che i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvedono nei limiti delle loro dotazioni. La nomina del Commissario <i>ad acta</i>, prevista dal comma 1 dell'articolo in commento, è onere del Comitato Olimpico, ha natura eventuale (entro</p>																									

<p>valutare l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.</p>	<p>45 giorni dal provvedimento del CONI e previa diffida) e non prevede compenso. La norma ha dunque effetti esclusivamente ordinamentali, i soggetti destinatari vi provvedono nei limiti delle proprie risorse, e non ha impatti sulla finanza pubblica.</p>
<p><b>ARTICOLO 42</b> <b>Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga</b></p> <p>Al riguardo, si rileva che l'onere è configurato come tetto di spesa e che la relazione tecnica fornisce elementi informativi atti a suffragare la congruità della finalizzazione di spesa rispetto alla finalità della misura. Tuttavia, poiché il trattamento integrativo risulta fruibile fino al 31 dicembre 2023, la durata massima della prestazione, indicata dalla norma in 40 settimane, sembra necessariamente comprendere nel calcolo anche un periodo precedente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Sul punto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p>La disposizione prevede, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per una durata massima di quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023; la norma dispone, inoltre, che la concessione dell'ammortizzatore in esame avvenga in continuità con le tutele già autorizzate per i periodi precedenti, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Da ciò si intende che la norma prevede la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto e conseguentemente la quantificazione degli oneri è stata predisposta prudenzialmente sul numero massimo di settimane fruibili pari a 40.</p>

**ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA**  
**RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE**

	Unità	Maggior onere
Csq generici	754	<b>318.820</b>
Radoriparatori	8	
AIB	15	
<i>Totale csq non specialisti</i>	777	<b>318.820</b>

**Specialisti**

Nautici di macchina	40	20.029
Nautici di coperta	35	17.526
Sommozzatori	58	32.336
Piloti di aeromobile	26	13.354
<i>Totale csq specialisti</i>	159	<b>83.245</b>

<b>Totale CSQ</b>	<b>936</b>	<b>402.065</b>
-------------------	------------	----------------

**ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA SPECIALISTI**  
**RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE**

**Nautici di macchina****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	90	9,86	482.518

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	40	35	3,84	187.646
Nautico di macchina capo squadra	40	55	6,03	314.901
			9,86	502.547

**Maggior onere:** 20.029**RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO - Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Nautico di macchina capo squadra	47.961,42	4.283,56	52.244,98
Nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	48.921,91

**Nautici di coperta****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	90	8,63	422.203

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	35	35	3,36	164.190
Nautico di coperta capo squadra	35	55	5,27	275.539
			8,63	439.729

**Maggior onere:** 17.526**RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO - Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Nautico di coperta capo squadra	47.961,42	4.283,56	52.244,98
Nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	3.683,54	48.921,91

**Sommozzatori****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	90	14,30	746.413

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	58	35	5,56	290.272
Sommozzatore capo squadra	58	55	8,74	488.477
			14,30	778.749

**Maggior onere:** 32.336



**RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Sommozzatore capo squadra	47.961,42	7.930,15	55.891,58
Sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	6.953,37	52.191,75

**Piloti di aeromobile****CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	90	6,41	369.951

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	26	35	2,49	143.870
Pilota di aeromobile capo squadra	26	55	3,92	239.435
			6,41	383.305

**Maggior onere: 13.354****RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Pilota di aeromobile capo squadra	47.961,42	13.153,22	61.114,65
Pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	12.467,70	57.706,07

**Totale posti da CSQ specialista:**

Nautici di macchina	40
Nautici di coperta	35
Sommozzatori	58
Piloti di aeromobile	26
	<b>159</b>

**Posti da Capo squadra 01.01.2020**

Nautici di macchina	8
Nautici di coperta	10
Sommozzatori	17
Piloti di aeromobile	13
	<b>48</b>

**Posti da Capo squadra 01.01.2021**

Nautici di macchina	20
Nautici di coperta	20
Sommozzatori	29
Piloti di aeromobile	13
	<b>82</b>

**Posti da Capo squadra 01.01.2022**

Nautici di macchina	12
Nautici di coperta	5
Sommozzatori	12
	<b>29</b>

**ONERE RETRIBUTIVO PER RIDUZIONE DURATA CORSO DI ACCESSO A CAPO SQUADRA NON SPECIALISTI**  
**RIDUZIONE DURATA CORSO DA 3 MESI A 5 SETTIMANE**

**CORSO DURATA 3 MESI**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	90	191,59	<b>9.682.670</b>

**CORSO DURATA 5 SETTIMANE**

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	777	35	74,51	3.765.483
Capo squadra	777	55	117,08	6.236.008
			191,59	<b>10.001.490</b>

**Maggior onere:** **318.820**

**RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023**

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	47.961,42	5.300,37	<b>53.261,79</b>
Vigile del fuoco coordinatore	45.238,37	5.300,37	<b>50.538,75</b>

**Posti da Capo squadra 01.01.2022**

Generici	754
Radioriparatori	8
AIB	15
	<b>777</b>



			12.285,09	12.465,94	12.650,84	12.839,97	13.033,33	13.230,91	13.432,74	13.638,84	13.849,21	14.063,87	14.282,94	14.506,42	14.734,35	14.966,74	15.203,60	15.444,94	15.690,77	15.941,10	16.195,93	16.455,27	16.719,12	16.987,49	17.260,37	17.537,77	17.819,69	18.106,13	18.397,09	18.692,57	18.992,57	19.297,09	19.606,14	19.919,74	20.237,89	20.560,59	20.887,84	21.219,64	21.555,99	21.896,80	22.242,16	22.592,07	22.946,54	23.304,67	23.666,47	24.031,94	24.401,18	24.774,19	25.150,97	25.531,53	25.915,87	26.304,00	26.695,92	27.091,63	27.491,15	27.894,48	28.301,63	28.712,60	29.127,39	29.545,92	29.968,20	30.394,33	30.824,32	31.258,17	31.695,88	32.137,45	32.582,88	33.032,17	33.485,33	33.942,36	34.403,27	34.868,06	35.336,74	35.809,31	36.285,78	36.766,05	37.250,13	37.737,93	38.229,56	38.725,03	39.224,35	39.726,53	40.231,57	40.739,48	41.250,26	41.763,82	42.280,27	42.799,52	43.321,57	43.846,43	44.374,11	44.904,62	45.437,98	45.974,20	46.513,29	47.055,27	47.599,15	48.145,94	48.695,65	49.248,29	49.803,87	50.362,40	50.923,99	51.488,65	52.056,39	52.627,20	53.201,19	53.778,37	54.358,75	54.942,44	55.529,45	56.119,78	56.713,45	57.310,47	57.910,85	58.513,60	59.119,73	59.729,25	60.342,17	60.958,50	61.578,25	62.201,43	62.828,06	63.458,15	64.091,71	64.728,75	65.369,27	66.013,28	66.660,70	67.311,54	67.965,82	68.623,56	69.284,78	69.949,49	70.617,61	71.289,15	71.964,13	72.642,57	73.324,48	74.009,87	74.698,76	75.391,16	76.087,08	76.785,53	77.487,54	78.193,13	78.902,32	79.615,13	80.331,57	81.051,67	81.774,45	82.500,93	83.231,23	83.965,37	84.703,37	85.445,25	86.191,04	86.940,76	87.694,44	88.452,10	89.213,76	89.979,44	90.749,16	91.522,95	92.299,84	93.080,86	93.865,04	94.652,39	95.442,93	96.236,68	97.033,67	97.833,93	98.637,48	99.444,35	100.254,56	101.068,14	101.885,11	102.705,49	103.529,30	104.356,56	105.187,29	106.021,51	106.859,24	107.700,50	108.545,31	109.393,69	110.245,66	111.101,25	111.960,49	112.823,31	113.689,74	114.559,80	115.433,51	116.310,90	117.192,10	118.077,14	118.965,04	119.855,83	120.749,54	121.646,19	122.545,81	123.448,43	124.354,08	125.262,79	126.174,58	127.089,48	128.007,52	128.928,73	129.853,14	130.780,78	131.711,68	132.645,86	133.583,36	134.524,21	135.468,45	136.416,11	137.367,22	138.321,82	139.279,94	140.241,61	141.206,86	142.175,72	143.148,21	144.124,36	145.104,20	146.087,76	147.075,07	148.066,16	149.061,07	150.059,83	151.062,48	152.069,05	153.079,58	154.094,10	155.112,63	156.135,20	157.161,84	158.192,58	159.227,45	160.266,48	161.309,70	162.357,14	163.408,83	164.464,80	165.525,08	166.589,69	167.658,67	168.732,05	169.809,85	170.892,10	171.978,83	173.070,08	174.165,88	175.266,26	176.371,26	177.480,91	178.595,25	179.714,31	180.838,11	181.966,68	183.099,95	184.237,96	185.380,74	186.528,32	187.680,73	188.837,99	189.999,14	191.164,21	192.333,23	193.506,24	194.683,27	195.864,35	197.049,50	198.238,75	199.432,13	200.629,68	201.831,43	203.037,41	204.247,66	205.462,21	206.681,08	207.904,31	209.131,93	210.363,98	211.600,50	212.841,63	214.087,40	215.337,85	216.592,01	217.850,91	219.113,68	220.381,36	221.653,98	222.931,67	224.214,46	225.502,39	226.795,50	228.093,82	229.397,48	230.706,52	232.020,97	233.340,87	234.666,25	235.997,15	237.333,61	238.675,67	240.023,38	241.376,77	242.735,98	244.100,95	245.471,73	246.848,36	248.230,88	249.619,33	251.013,76	252.414,21	253.820,81	255.233,60	256.652,72	258.078,21	259.509,22	260.945,80	262.388,09	263.836,13	265.289,97	266.749,75	268.215,61	269.687,58	271.165,70	272.649,99	274.140,59	275.637,54	277.140,88	278.650,65	280.166,89	281.689,64	283.218,94	284.754,83	286.297,36	287.846,58	289.401,53	290.962,35	292.529,09	294.101,79	295.680,50	297.265,26	298.856,12	300.453,12	302.056,39	303.665,97	305.281,82	306.903,99	308.532,52	310.167,55	311.809,02	313.457,08	315.111,79	316.773,20	318.441,43	320.116,52	321.798,52	323.487,56	325.183,70	326.886,98	328.597,44	330.315,22	332.039,46	333.770,29	335.507,75	337.251,99	339.003,16	340.761,40	342.526,76	344.299,38	346.079,31	347.865,69	349.658,67	351.458,30	353.264,64	355.077,84	356.897,95	358.724,93	360.558,93	362.399,99	364.248,26	366.103,79	367.966,64	369.836,97	371.714,84	373.600,31	375.492,97	377.392,88	379.300,09	381.214,57	383.136,38	385.065,67	387.002,50	388.946,93	390.898,12	392.856,22	394.821,29	396.793,40	398.772,61	400.759,00	402.752,64	404.753,60	406.761,93	408.777,71	410.801,01	412.831,89	414.869,43	416.914,70	418.966,87	421.026,02	423.093,21	425.167,51	427.249,00	429.337,74	431.433,80	433.537,25	435.648,15	437.765,56	439.889,54	442.020,16	444.158,48	446.304,56	448.458,47	450.620,28	452.789,05	454.964,85	457.147,74	459.337,80	461.535,10	463.739,71	465.951,70	468.171,24	470.398,40	472.632,25	474.872,77	477.120,04	479.374,14	481.635,14	483.903,12	486.178,16	488.460,34	490.749,64	493.046,14	495.349,92	497.661,06	499.979,53	502.305,41	504.638,78	506.979,72	509.328,31	511.684,62	514.047,83	516.418,02	518.795,27	521.179,64	523.571,21	525.970,07	528.376,30	530.789,97	533.211,16	535.640,95	538.078,43	540.523,68	542.975,88	545.435,01	547.901,15	550.374,38	552.854,70	555.342,20	557.837,06	560.339,36	562.849,18	565.366,51	567.891,43	570.423,94	572.964,23	575.512,39	578.068,50	580.632,65	583.203,94	585.782,46	588.369,20	590.963,27	593.564,68	596.173,43	598.789,62	601.413,27	604.044,48	606.683,25	609.329,68	611.983,78	614.645,54	617.314,96	620.092,15	622.877,11	625.668,94	628.467,72	631.273,55	634.086,43	636.906,45	639.733,71	642.568,31	645.410,35	648.260,94	651.119,18	653.985,17	656.857,99	659.737,75	662.624,55	665.518,40	668.419,41	671.327,68	674.243,22	677.166,04	680.096,25	683.033,95	685.979,25	688.932,25	691.892,96	694.861,49	697.837,85	700.822,05	703.814,19	706.814,29	709.822,37	712.838,54	715.862,81	718.894,29	721.933,00	724.979,05	728.032,47	731.093,28	734.161,59	737.237,42	740.320,89	743.412,13	746.511,26	749.618,30	752.733,37	755.856,59	758.987,98	762.127,67	765.275,70	768.432,19	771.597,18	774.770,70	777.951,88	781.140,76	784.337,48	787.542,08	790.754,59	793.974,95	797.203,31	800.439,72	803.684,23	806.936,98	810.198,01	813.467,36	816.744,17	819.928,59	823.120,66	826.320,43	829.527,95	832.743,37	835.966,74	839.198,11	842.437,54	845.685,08	848.940,79	852.204,72	855.476,94	858.757,51	862.046,58	865.344,21	868.650,45	871.965,35	875.288,96	878.621,34	881.962,54	885.311,72	888.668,94	892.034,26	895.407,75	898.789,47	902.179,49	905.577,88	908.984,71	912.399,95	915.823,67	919.255,95	922.696,85	926.146,44	929.604,79	933.071,97	936.548,06	940.033,13	943.527,25	947.030,48	950.542,89	954.064,55	957.595,43	961.135,61	964.685,15	968.244,13	971.812,62	975.390,70	978.978,54	982.576,21	986.183,78	989.801,31	993.428,87	997.066,54	1000.714,41	1004.372,65	1008.041,43	1011.720,82	1015.411,01	1019.112,07	1022.824,07	1026.547,08	1030.281,08	1034.026,14	1037.782,34	1041.549,75	1045.328,44	1049.118,50	1052.919,99	1056.732,98	1060.557,55	1064.393,77	1068.241,72	1072.101,57	1075.973,40	1079.857,29	1083.753,21	1087.661,24	1091.581,47	1095.513,98	1099.458,85	1103.416,15	1107.385,96	1111.367,37	1115.361,46	1119.368,32	1123.387,94	1127.419,40	1131.462,70	1135.518,01	1139.586,41	1143.667,98	1147.762,81	1151.870,99	1155.992,61	1160.127,76	1164.276,53	1168.438,01	1172.612,30	1176.799,59	1180.999,87	1185.213,24	1189.439,78	1193.679,67	1197.933,01	1202.199,89	1206.480,41	1210.774,65	1215.082,71	1219.404,68	1223.740,65	1228.090,72	1232.454,98	1236.833,54	1241.226,51	1245.634,00	1250.056,11	1254.492,93	1258.944,66	1263.411,42	1267.893,31	1272.390,53	1276.903,19	1281.431,31	1285.975,00	1290.534,38	1295.109,56	1299.700,66	1304.307,81	1308.931,14	1313.570,78	1318.226,84	1322.899,45	1327.588,74	1332.294,84	1337.017,88	1341.757,99	1346.515,25	1351.289,71	1356.080,61	1360.888,10	1365.712,33	1370.553,55	1375.411,90	1380.287,53	1385.181,69	1390.093,62	1395.023,56	1399.971,75	1404.938,34	1409.923,58	1414.927,63	1419.950,65	1424.992,80	1429.954,25	1434.935,05	1439.935,36	1444.955,34	1449.995,17	1455.055,01	1460.135,03	1465.235,31	1470.355,94	1475.497,09	1480.658,84	1485.841,37	1491.044,76	1496.269,09	1501.514,45	1506.780,93	1512.068,71	1517.378,00	1522.708,98	1528.061,85	1533.436,71	1538.833,75	1544.253,08	1549.694,78	1555.158,00	1560.642,84	1566.148,49	1571.675,99	1577.225,53	1582.797,22	1588.391,26	1593.996,75	1599.623,94	1605.273,03	1610.945,24	1616.639,70	1622.356,65	1628.096,20	1633.858,56	1639.643,97	1645.451,67	1651.282,80	1657.137,60	1663.016,36	1668.919,32	1674.846,71	1680.798,88	1686.776,07	1692.778,43	1698.805,20	1704.856,73	1710.932,36	1717.033,34	1723.158,92	1729.309,45	1735.485,28	1741.686,65	1747.913,81	1754.166,92	1760.446,34	1766.752,32	1773.084,12	1779.442,01	1785.826,25	1792.237,11	1798.674,84	1805.138,71	1811.629,09	1818.146,24	1824.689,83	1831.259,14	1837.854,44	1844.475,91	1851.123,83	1857.798,49	1864.500,10	1871.227,94	1877.982,39	1884.763,64	1891.571,97	1898.407,67	1905.271,03	1912.162,34	1919.081,88	1926.029,95	1932.996,85	1940.082,87	1947.198,31	1954.343,59	1961.518,91	1968.724,68	1975.961,21	1983.228,81	1990.527,80	1997.859,59	2005.223,41	2012.618,59	2020.046,37	2
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---

<b>Anno</b>	<b>Scatti</b>	<b>%</b>	<b>% oneri a carico dell'amministrazione (6 SCATTI) <i>24,20% dello scatto</i></b>
2022	1 scatto	2,50%	<b>0,605%</b>
2023	2 scatto	5,00%	<b>1,210%</b>
2024	3 scatto	7,50%	<b>1,815%</b>
2025		7,50%	<b>1,815%</b>
2026		7,50%	<b>1,815%</b>
2027	4-5 scatto	12,50%	<b>3,025%</b>
2028	6 scatto	15,00%	<b>3,630%</b>

## TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Fondi di incentivazione	anni persona 2022	Importo fondi			valore medio (lordo oneri Stato)	valore medio (lordo oneri dependent e)
		importo lordo dipendente	oneri a carico dello Stato	importo lordo complessivo		
Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI GENERALI)*	20,00	2.108.961,88	783.440,15	2.892.402,03	144.620	108.983
Fondo per l'indennità di rischio, posizione e risultato del personale Dirigente del CNVVF (DIRIGENTI NON GENERALI )*	152,50	8.600.750,53	3.128.563,45	11.729.313,98	76.914	57.960
*Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	1.485,77	14.573.733	4.765.611	19.339.343,69	13.016	9.809
Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco**	35.971,60	143.679.598	46.983.229	190.662.827	5.300	3.994
<b>Totale:</b>	<b>37.629,87</b>	<b>168.963.043</b>	<b>55.660.843</b>	<b>224.623.886</b>	<b>5.969</b>	<b>4.498</b>

\* importo Fondo aggiornato all'anno 2019

\*\* importi stanziamenti 2023 legge di bilancio di previsione n. 304 del 30.12.2022

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SPECIALISTA

Specialità	Ruolo	Qualifica	Lorde Stato		Lorde dipendente			
			Indennità specialistiche dal 01/01/2023 12 mensilità	Indennità di aeronavigazione (Piloti) Indennità di volo (Specialisti) Indennità elisoccorso (Elisoccorritori) 12 mensilità	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo / nautico / immersione 12 mensilità	Indennità specialistiche dal 01/01/2023 mensile	Indennità di aeronavigazione (Piloti) Indennità di volo (Specialisti) Indennità elisoccorso (Elisoccorritori) mensile	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo / nautico / immersione mensile
AERONAVIGANTI	PILOTA	Vigile del fuoco	11.407,95	7.996,80	600,00	716,40	666,40	50,00
		Vigile del fuoco esperto	12.372,95	7.996,80	1.327,20	777,00	666,40	110,60
		Vigile del fuoco esp. con sc.	12.467,70	7.996,80	1.398,60	782,95	666,40	116,55
		Vigile coordinatore						
		Vigile coord. Con sc.	13.153,22	7.996,80	1.915,20	826,00	666,40	159,60
		Capo Squadra						
		Capo Squadra esperto	13.964,39	7.996,80	2.526,46	876,94	666,40	210,54
		Capo Reparto						
		Capo reparto con s.c.	14.068,85	7.996,80	2.605,20	883,50	666,40	217,10
		Ispettore antincendi	14.236,06	7.996,80	2.731,20	894,00	666,40	227,60
		Ispettore antincendi esperto						
		Ispettore ant. Esp. Con sc.	14.789,89	7.996,80	3.148,56	928,78	666,40	262,38
	Ispettore coordinatore							
	Ispettore coordinatore con sc.	9.800,43	6.785,40	600,00	615,45	565,45	50,00	
	Vigile del fuoco esperto	10.568,12	6.785,40	1.178,52	663,66	565,45	96,21	
	Vigile del fuoco esp. con sc.	10.565,80	6.785,40	1.191,84	664,77	565,45	99,32	
	Vigile coordinatore							
	Vigile coord. Con sc.	11.266,23	6.785,40	1.704,60	707,50	565,45	142,05	
	Capo Squadra							
	Capo Squadra esperto	11.743,95	6.785,40	2.066,60	737,50	565,45	172,05	
	Capo Reparto							
	Capo reparto con s.c.	12.022,62	6.785,40	2.274,60	755,00	565,45	189,55	
	Ispettore antincendi	12.229,63	6.785,40	2.430,60	788,00	565,45	202,55	
	Ispettore antincendi esperto							
	Ispettore ant. Esp. Con sc.	12.404,96	6.785,40	2.562,72	779,01	565,45	213,56	
	Ispettore coordinatore							
	Ispettore coordinatore con sc.	8.598,96	5.880,00	600,00	540,00	490,00	50,00	
	Vigile del fuoco	9.315,54	5.880,00	1.140,00	585,00	490,00	95,00	
	Vigile del fuoco esp. con sc.	9.363,31	5.880,00	1.176,00	588,00	490,00	98,00	
	Vigile coordinatore							
	Vigile coord. Con sc.	9.968,42	5.880,00	1.632,00	626,00	490,00	136,00	
	Capo Squadra							
	Capo Squadra esperto	10.446,14	5.880,00	1.992,00	656,00	490,00	166,00	
	Capo Reparto							
	Capo reparto con s.c.	10.669,08	5.880,00	2.160,00	670,00	490,00	180,00	
	Ispettore antincendi	10.987,56	5.880,00	2.400,00	690,00	490,00	200,00	
	Ispettore antincendi esperto							
	Ispettore ant. Esp. Con sc.	11.118,14	5.880,00	2.498,40	698,20	490,00	208,20	
	Ispettore coordinatore							
	Ispettore coordinatore con sc.	5.889,33	3.960,00	478,08	369,84	330,00	39,84	
	Vigile del fuoco	6.928,53	3.960,00	1.261,20	435,10	330,00	105,10	
	Vigile del fuoco esp. con sc.	6.953,37	3.960,00	1.279,92	436,66	330,00	106,66	
	Vigile coordinatore							
	Vigile coord. Con sc.	7.930,15	3.960,00	2.016,00	498,00	330,00	168,00	
	Capo Squadra							
	Capo Squadra esperto	8.437,97	3.960,00	2.398,68	529,89	330,00	199,89	
	Capo Reparto							
	Capo reparto con s.c.	8.774,12	3.960,00	2.652,00	551,00	330,00	221,00	
Ispettore antincendi	8.949,29	3.960,00	2.784,00	562,00	330,00	232,00		
Ispettore antincendi esperto								
Ispettore ant. Esp. Con sc.	9.063,30	3.960,00	2.869,92	569,16	330,00	239,16		
Ispettore coordinatore								
Ispettore coordinatore con sc.	3.614,75	1.572,00	1.152,00	227,00	131,00	96,00		
Vigile del fuoco	3.646,60	1.572,00	1.176,00	229,00	131,00	98,00		
Vigile del fuoco esp. con sc.	3.683,54	1.572,00	1.203,84	231,32	131,00	100,32		
Vigile coordinatore								
Vigile coord. Con sc.	4.283,56	1.572,00	1.656,00	269,00	131,00	138,00		
Capo Squadra								
Capo Squadra esperto	4.469,87	1.572,00	1.796,40	280,70	131,00	149,70		
Capo Reparto								
Capo reparto con s.c.	4.570,19	1.572,00	1.872,00	287,00	131,00	156,00		
Ispettore antincendi	4.753,31	1.572,00	2.010,00	298,50	131,00	167,50		
Ispettore antincendi esperto								
Ispettore ant. Esp. Con sc.	4.801,09	1.572,00	2.046,00	301,50	131,00	170,50		
Ispettore coordinatore								
Ispettore coordinatore con sc.	3.614,75	1.572,00	1.152,00	227,00	131,00	96,00		
Vigile del fuoco	3.646,60	1.572,00	1.176,00	229,00	131,00	98,00		
Vigile del fuoco esp. con sc.	3.683,54	1.572,00	1.203,84	231,32	131,00	100,32		
Vigile coordinatore								
Vigile coord. Con sc.	4.283,56	1.572,00	1.656,00	269,00	131,00	138,00		
Capo Squadra								
Capo Squadra esperto	4.469,87	1.572,00	1.796,40	280,70	131,00	149,70		
Capo Reparto								
Capo reparto con s.c.	4.570,19	1.572,00	1.872,00	287,00	131,00	156,00		
Ispettore antincendi	4.753,31	1.572,00	2.010,00	298,50	131,00	167,50		
Ispettore antincendi esperto								
Ispettore ant. Esp. Con sc.	4.801,09	1.572,00	2.046,00	301,50	131,00	170,50		
Ispettore coordinatore								
Ispettore coordinatore con sc.								

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**RELAZIONE TECNICA**

**ART. 1 (Modifiche al Testo Unico Bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA. Modifica al decreto-legge n. 73 del 2021)**

L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), necessarie a dare seguito ai rilievi della Commissione sulla trasposizione della direttiva (UE) 2014/49 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui sistemi di garanzia dei depositi.

Le modifiche assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri conferiti alla Banca d'Italia. A tale ultimo proposito, si rammenta che la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Si precisa, inoltre, che i sistemi di garanzia dei depositi sono finanziati esclusivamente dai contributi versati dagli enti di credito, senza alcun coinvolgimento dell'erario pubblico.

Le previsioni in discorso, pertanto, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*La disposizione di cui al comma 1 bis, sotto l'aspetto strettamente tributario, non determina effetti considerato che, nella stessa, è disposto che non sono soggette a riduzione le imposte sostenute per la estinzione anticipata dei contratti di credito.*

**ART. 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi d'impresa in coerenza con i principi dettati dalla direttiva (UE) 2019/1023)**

L'articolo, alla luce delle prime applicazioni del nuovo codice d'impresa e al fine di limitare rilevanti effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica, nel prevedere che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell'articolo 63 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per i creditori pubblici non aderenti non si applichino le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 e di cui al comma 2-bis del predetto articolo 63 in materia di accordi di ristrutturazione, detta la disciplina transitoria da adottare nel medesimo periodo.

Al comma 2, in particolare, prevede una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente affinché il tribunale proceda all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Al comma 3, dispone che se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione sia inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 possa trovare applicazione, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non sia inferiore al quaranta per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, sanzioni e interessi inclusi (naturalmente, in caso di carico già affidato all'agente della riscossione, restano dovuti anche gli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nella misura dovuta sull'importo effettivamente riscosso), e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda il periodo di dieci anni.

Ai commi 4 e 5 detta alcune disposizioni tecniche riguardo il procedimento di omologazione, fissando, tra l'altro, il termine entro cui debba intervenire l'eventuale adesione alla proposta di transazione in novanta giorni.

Infine, prevede che la disciplina transitoria introdotta si applichi anche alle proposte di transazione fiscale depositate in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Più in generale, si osserva che la nuova disciplina (concordata preventivamente con la Commissione Europea), finalizzata ad assicurare una piena e coerente attuazione della direttiva, tenendo conto anche degli obiettivi PNRR, limita il ricorso all'omologa degli accordi di ristrutturazione in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. La norma, pertanto, rispetto alla situazione attuale, è suscettibile di determinare effetti positivi sul gettito, che prudenzialmente





**non sono quantificati e pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

***ART. 2 (Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075)***

La disposizione del presente articolo prevede che possano godere dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso, consistente nell'abbattimento dell'imposta di registro dal 9% al 2%, i soggetti trasferiti all'estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni. Tale agevolazione sarebbe fruibile solamente nel Comune in cui il lavoratore che si trasferisce all'estero sia nato, abbia risieduto o abbia prestato l'attività lavorativa prima del trasferimento.

Tale disposizione è volta a superare quanto contestato, con la procedura di infrazione 2014/4075, dalla Commissione Europea, che ritiene che la nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 escluda dalla predetta agevolazione i cittadini non italiani che non intendono stabilirsi in Italia.

L'agevolazione viene in tal modo ancorata a un criterio oggettivo svincolandola dal criterio di cittadinanza, oggetto di contestazione.

Ai fini della stima degli effetti della norma in esame, sono state estratte dall'archivio del Registro 2022 provvisorio tutte le transazioni riconducibili ad acquisti di immobili effettuati da stranieri (individuati con la lettera Z nel codice fiscale), che non hanno beneficiato dell'agevolazione fiscale in parola (circa 51.000 transazioni con un valore dichiarato complessivo pari a 2 miliardi e 700 milioni di euro).

Applicando all'ammontare complessivo delle transazioni dichiarate (2 miliardi e 700 milioni di euro) il differenziale di 7 punti percentuali tra l'imposta piena e quella ridotta, si ottiene un valore pari a circa 189 mln di euro annui. Applicando la percentuale del 58% a questo valore, si stima una perdita di gettito di circa 109,6 mln di euro (la quota di transazioni riconducibile ai soli acquisti di una prima casa da parte di cittadini non italiani è stata stimata pari al 58% dell'ammontare complessivo del valore dichiarato, in quanto dalle statistiche ufficiali emerge che, in Italia, l'acquisto della prima casa sul totale degli acquisti di abitazioni ha un peso di circa il 58%).

Tuttavia, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei valori dichiarati include anche talune transazioni riconducibili a soggetti che non potrebbero godere dell'agevolazione per mancanza degli stringenti requisiti previsti dalla disposizione, si ritiene ragionevole ipotizzare che la perdita di gettito effettiva sia pari a 21,9 milioni di euro annui (20% di 109,6 milioni di euro).

Pertanto, ipotizzando che la misura entri in vigore a partire dal 1° luglio 2023, si stimano effetti negativi pari a 10,95 milioni di euro in relazione al 2023 e a 21,9 milioni di euro a partire dal 2024.

***ART. 3 (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170)***

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisioni legali, conti annuali e conti consolidati, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Consob, peraltro, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali

***ART. 3-bis (Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Procedura di infrazione n. 2023/2015)***

L'articolo reca modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, di carattere ordinamentale, necessarie per addivenire alla chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2015. Esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede, ai fini dell'attuazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nell'ambito delle attività istituzionali delle Amministrazioni interessate.



**ART. 4 (Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075)**

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito del procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori adeguando la normativa interna a quanto previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, stabilendo il diritto di informare un terzo adulto idoneo al momento della privazione della libertà personale del minore e dei relativi motivi, nell'ipotesi in cui l'informazione diretta al titolare della potestà genitoriale sia contraria al superiore interesse del minore.

La norma, volta alla tutela del minore, ha carattere ordinamentale e procedurale inserendosi nell'ambito delle comunicazioni effettuate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Gli adempimenti ad essa connessi, rientrando nei compiti e nelle funzioni istituzionali, sono garantiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 5 (Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl)**

L'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare l'estensione al diritto di cumulo anche a chi accede alla pensione anticipata.

Il **comma 1** infatti, prevede la modifica della disposizione dell'articolo 18 della legge 115/2015 inserendo dopo la parola "*superstiti*" le parole "*o alla pensione anticipata*", prevedendo il cumulo, anche a chi accede alla pensione anticipata. La modifica introdotta adempie alle obiezioni (EU Pilot (2021) 10047/Empl) da parte della Commissione europea che vede in tali limitazioni un "ostacolo alla liberacircolazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 45 del TFUE".

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria per il decennio 2023-2032 mediante l'analisi degli unici dati statistici disponibili per procedere ad una valutazione sono quelli forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Nota del 19/05/2022 Prot. MAE00822632022-05-19) estratti dall'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Tale "elenco è formato sulla base di registrazioni volontarie e a iniziativa degli interessati (art 2, comma 3, legge 227/2010) e non contiene informazioni in ordine alla sussistenza di periodi di contribuzione in una gestione italiana". Si tratta, dunque, di una base dati incompleta sia perché non rileva tutti i lavoratori dipendenti degli organismi internazionali con contribuzione anche italiana, sia perché le informazioni relative ad ogni lavoratore sono limitate all'anno di nascita e al sesso. Per questi motivi nell'effettuare le valutazioni che seguono si è preferito assumere ipotesi di estrema prudenza.

I dati forniti riguardano 2.214 lavoratori di cui 1.366 uomini e 848 donne, con un'età media di 50 anni. Non sono disponibili informazioni di alcun tipo sulla vita lavorativa e contributiva dei lavoratori. Distribuzione dei lavoratori italiani che prestano servizio in organismi internazionali per età e sesso

Classi d'età	Uomini	Donne	Totale
<25	0	0	0
25-29	6	12	18
30-34	70	87	157
35-39	130	128	258
40-44	173	121	294
45-49	197	135	332
50-54	274	137	411
55-59	210	103	313
60-64	156	75	231



65-70	121	36	157
>70	29	14	43
Totale	1.366	848	2.214

Si è ipotizzato:

- che tutti i lavoratori che prestano attività in un organismo internazionale maturino, avvalendosi dell'istituto del cumulo della contribuzione italiana e di quella estera, i requisiti di anzianità prescritti dalla legislazione italiana (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), 3 anni prima dell'età di vecchiaia se uomini e 4 anni prima se donne cioè rispettivamente a 64 anni e a 63 anni;
- che tutti tali lavoratori scelgano di accedere immediatamente alla pensione anticipata anziché attendere l'età di vecchiaia;
- che l'importo medio annuo lordo della pensione anticipata a carico dell'INPS sia di 20.000 euro;
- di incrementare del 20% il numero di possibili beneficiari in quanto il numero di lavoratori rilevati attraverso l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana istituito dall'articolo 2, comma 7, della legge 227/2010 e disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2014, n. 103, è certamente carente per i motivi già indicati.
- che il tasso d'inflazione sia, per il 2023 pari al 2%, per il 2024 all'1,7%, per il 2025 all'1,8% e per tutti gli anni successivi al 2%;
- che il tasso di crescita delle retribuzioni sia pari al tasso d'inflazione.

Sotto queste ipotesi, dei 2.214 lavoratori rilevati, solo i nati tra il 1956 e il 1968 accedono alla pensione anticipata nel decennio 2023-2032 oggetto di valutazione. Si tratta di 658 lavoratori, 454 uomini e 204 donne, che risultano in possesso di un'età compatibile con le ipotesi formulate. A seguito dell'incremento del 20%, ipotizzato per tener conto del fatto che i dati disponibili potrebbero essere carenti, è stato considerato un numero di lavoratori, interessati all'accesso alla pensione anticipata, pari a 790, di cui 545 uomini e 245 donne. Questi lavoratori accederanno alla pensione di anzianità 3 anni prima (4 per le donne) di raggiungere l'età di vecchiaia e quindi permarranno nello stato di beneficiari per 3 o 4 anni consecutivi.

Gli oneri stimati sono riportati nella tavola seguente.

#### Beneficiari e oneri per il periodo di valutazione 2023-2032

Anno di valutazione	Beneficiari	Oneri annui (in migliaia di euro)
2023	151	3.024
2024	152	3.097
2025	158	3.286
2026	169	3.574
2027	190	4.097
2028	217	4.773
2029	235	5.258
2030	246	5.624
2031	244	5.694
2032	242	5.765

Le ipotesi alla base di questa valutazione, in particolare i punti a) e b), sono da considerare estremamente prudenziali per cui si è ritenuto di fissare l'incremento di cui al punto d) non eccessivamente elevato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, **come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione delle** risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

#### **ART. 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)**

L'articolo contiene disposizioni che intervengono nell'ambito della materia di pubblicità nel settore



sanitario. La norma infatti è volta a superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito del caso NIF 2020/4008 – pubblicità nel settore sanitario - in ordine alla violazione del principio della libera concorrenza in tema di pubblicità sanitaria, scongiurando così una eventuale procedura di infrazione, tenendo conto delle osservazioni mosse dalla Commissione sull'asserito contrasto del divieto di cui all'articolo 1, comma 525 della legge 145 del 2018 con le norme europee in tema di diritto di stabilimento e prestazione di servizi.

Pertanto con la nuova norma la pubblicità funzionale a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria è ammessa, con esclusione dei casi in cui la comunicazione informativa abbia ad oggetto offerte, sconti o promozioni che *possa* determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari per il loro carattere attrattivo e suggestivo.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 7 (Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)**

L'articolo contiene disposizioni recanti l'individuazione delle aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici e la definizione delle priorità d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e le modalità attuative e i tempi di realizzazione di cui aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

Il **comma 1** prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di assicurare l'individuazione delle citate aree.

Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *da adottare* entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano stabiliti criteri e le modalità di utilizzo del Fondo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la pubblicazione di bandi e la previsione di programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le citate aree prioritarie.

Il **comma 3** reca la quantificazione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per i quali si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 8 (Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon in ambienti chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812)**

L'articolo contiene disposizioni recanti la riduzione del radon **in ambienti chiusi** e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon *in ambienti chiusi*.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare *la progettazione e l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon in ambienti chiusi, in particolare mediante attività di monitoraggio, analisi, rilevamento geologico, bonifica e risanamento delle costruzioni dalla sostanza inquinante*, in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità



dell'aria in ambienti chiusi.

Il **comma 2** prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **le risorse del Fondo, sono** assegnate alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020. Il **comma 3** prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2031, si provvede, come indicato nell'articolo 26, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

*Art. 8-bis (Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione 2015/2163)*

Dopo 8 anni dall'apertura della procedura di infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e 4 anni dalla notifica della messa in mora per la mancata identificazione di obiettivi e misure di conservazione da parte della Commissione Europea, ad oggi si è ancora lontani dalla chiusura del contenzioso e la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre conseguentemente gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro in assenza di specifici interventi legislativi.

In tale contesto, è necessario porre in essere da subito interventi urgenti che possano evitare un aggravamento della procedura di infrazione, che costituisce un'eventualità molto probabile, considerato l'intervallo di tempo trascorso dalla sua apertura e lo stato delle interlocuzioni.

In relazione a quanto precede, si prevede l'istituzione di un fondo volto a finanziare attività finalizzate alla chiusura della Procedura di Infrazione 2015/2163 sulla mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione e la relativa messa in mora per la mancata identificazione di obiettivi e misure di conservazione.

A quasi 30 anni dall'entrata in vigore della Direttiva Habitat, la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro; il meccanismo previsto dal citato DPR 357/97, che nel delegare l'attuazione della Direttiva agli enti territoriali non ha stabilito fondi né sanzioni, ha avuto come risultato un inadeguato funzionamento dell'intero "sistema Natura 2000".

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" prevede che gli Stati Membri individuino una rete di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) – Rete Natura 2000 - atti a garantire il mantenimento ovvero il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e seminaturali e delle specie elencati negli allegati della Direttiva stessa.

Gli Stati membri devono designare i SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC), entro il termine massimo di 6 anni dalla pubblicazione ufficiale negli elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria da parte della Commissione. La designazione da SIC in ZSC avviene con Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione competente, sulla base delle misure di conservazione da questa individuate.

Il Regolamento recante attuazione della Direttiva Habitat (DPR 357/97) pone in capo alle Regioni l'implementazione della Direttiva, inclusa l'individuazione degli obiettivi e delle relative misure di conservazione. La designazione da SIC in ZSC avviene con Decreto Ministeriale d'intesa con la Regione competente, sulla base delle misure di conservazione da questa individuate.

Nel 2015 la Commissione Europea ha aperto verso l'Italia la Procedura di Infrazione 2015/2163, relativa alla mancata designazione delle ZSC entro il termine stabilito di 6 anni. Nel gennaio 2019 detta Procedura è stata integrata con una messa in mora complementare relativa alla mancata individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per le ZSC designate. La messa in mora contesta che: i) gli obiettivi di conservazione mancano del tutto o non sono sufficientemente dettagliati; ii) le misure di conservazione non garantiscono la loro attuabilità, in quanto non sono legate ad obiettivi chiari e non sono sufficientemente dettagliate e



quantificate.

Ad oggi, dopo 8 anni dall'apertura della procedura di infrazione e 4 anni dalla notifica della messa in mora da parte della Commissione Europea, si è ancora lontani dalla chiusura del contenzioso e la gestione della Rete Natura 2000 in Italia soffre gravi ritardi e criticità che non sembrano superabili nell'immediato futuro.

Il reperimento dei necessari finanziamenti da parte delle Regioni rappresenta una delle maggiori criticità. La difficoltà di accesso ai fondi UE per Natura 2000 da parte di Regioni è un dato di fatto, per motivi legati alla struttura e natura dei fondi stessi, alla burocrazia per accedervi, alla sottrazione di risorse da parte delle altre politiche di settore negli strumenti di programmazione nazionali e regionali. La Commissione stessa evidenzia che, nonostante i finanziamenti UE giochino un ruolo importante nell'implementazione delle Direttive Habitat e Uccelli, esistono significativi punti deboli relativi all'accesso ai fondi da parte degli enti gestori di Natura 2000, al livello complessivo dei fondi disponibili, all'efficacia del loro utilizzo ai fini della conservazione (EU funding opportunities in 2021-2027: revised report May 2022).

I dati relativi alla passata programmazione finanziaria riportati nei PAF (Prioritised Action Framework, lo strumento di programmazione finanziaria per Natura 2000 istituito dalla Commissione Europea) attestano che solo una piccola percentuale della dotazione complessiva dei fondi FEASR, FESR e FEAMP è destinata a misure pertinenti a Natura 2000, e di questa percentuale solo una quota viene effettivamente utilizzata dalle Regioni, in particolare per quanto riguarda il FESR e FEAMP (fonte: tabelle della sezione "D. Finanziamento UE e nazionale della rete Natura 2000 nel periodo 2014-2020" nei PAF regionali redatti per la programmazione 21-27).

Per quanto sopra esposto si ritiene essenziale l'istituzione di un finanziamento straordinario che supporti finanziariamente le Regioni negli investimenti necessari alla chiusura della procedura di infrazione 2015/2163.

Relativamente alla determinazione dell'importo del fondo si sono presi come riferimento i dati della programmazione finanziaria UE 2021-2027, che mostrano come il fabbisogno complessivo per Natura 2000, espresso dalle Regioni nei PAF, ammonti a circa 500.000.000 euro/anno.

Per il proposto fondo nazionale si ritiene necessaria una dotazione minima di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. Si tratta di una piccola quota dei fabbisogni, corrispondente a circa 1 euro ad ettaro per il 2023 e a circa 2 euro ad ettaro per il 2024 considerato che le ZSC coprono complessivamente 5.700.000 ettari. Si tratta quindi di un contributo minimo, ma che, finanziando investimenti finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attive previste nei "format obiettivi e misure", nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, avrebbe un elevato valore come apporto nazionale per colmare i gap esistenti e permettere la chiusura della procedura di infrazione.

Agli oneri previsti dalla proposta in argomento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**ART. 9 (Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299)**

L'articolo introduce modifiche al decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, necessarie a dare seguito alle misure attuative previste nel Protocollo di Torino firmato il 4 giugno 2019 e finalizzate a risolvere le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito delle procedure di infrazioni riguardanti il superamento delle emissioni inquinanti nell'aria.

Le Regioni e gli enti locali provvedono alle attività di cui ai commi 1-ter e 1-quater con le risorse disponibili nei propri bilanci.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica.

*ART. 9-bis (Disposizioni in materia di misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299).*

L'articolo reca disposizioni relative alla tutela ambientale e sanitaria e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, in relazione alle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299.

In particolare, il comma 1 apporta modificazioni al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Nello specifico, si prevedono disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina prevista dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificata dal comma 2 dell'articolo in commento, e la disciplina speciale relativa all'ILVA di cui citato al decreto – legge n. 1 del 2015.

Con la lettera a), si prevede l'applicazione, in caso di confisca degli impianti o delle infrastrutture di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria delle disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3 e 1-sexies.4, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Al contempo, si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) del predetto comma 1-sexies.2, si tiene conto delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015. Ciò, in coerenza con la qualificazione legale delle misure contenute nel citato Piano come “migliori regole preventive in materia ambientale”.

Con la lettera b), si aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 1, relativa alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito ILVA di Taranto.

In primo luogo, si prevede che i criteri di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione, nonché l'entità delle risorse previste dal medesimo comma 1 del citato articolo 3 destinata alla loro realizzazione, fermo il limite di 150 milioni di euro previsto dalle vigenti disposizioni, vengano determinate non più con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia, bensì con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la transizione ecologica e la sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente della regione Puglia. Inoltre, si prevede che l'organo commissariale di ILVA possa procedere alla loro realizzazione avvalendosi non solo degli organismi in house dello Stato ma anche del gestore dello stabilimento (che, in base alle vigenti disposizioni, può soltanto formulare delle proposte) al fine di velocizzarne l'attuazione.

In secondo luogo, si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, contenga anche l'indicazione del termine massimo per la realizzazione dei citati progetti.

In terzo luogo, si consente al gestore dello stabilimento di presentare ulteriori progetti di decarbonizzazione ad integrazione di quelli previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità ivi previste, da attuarsi con oneri a proprio carico e sottoposti alla valutazione ed approvazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dal presente articolo.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (limitandosi ad intervenire sulle modalità di valutazione, approvazione ed attuazione dei progetti di decarbonizzazione, senza modificare l'entità delle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria



utilizzabili a tal fine in base alle vigenti discipline) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, in coerenza con la finalità perseguite con il decreto-legge n. 2 del 2023, provvede a dettare una disciplina specifica relativa alle situazioni, nelle quali successivamente al sequestro preventivo venga disposta la confisca, dello stabilimento o dell'impianto produttivo, di cui sia già stata autorizzata la prosecuzione delle attività in pendenza del provvedimento di sequestro, integrando le previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, inserendo dopo il comma 1-sexies i commi da 1-sexies.1 fino al 1-sexies.4.

In particolare, in primo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.1) che l'amministratore giudiziario ovvero il commissario straordinario è autorizzato a proseguire l'attività fino alla data del trasferimento degli stabilimenti industriali, degli impianti o delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1-bis.1, a seguito della definitività del provvedimento con cui è stata disposta la confisca, fermo restando il rispetto degli prescrizioni impartite dal giudice, ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1.

In secondo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.2) che, in caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale ovvero di altre previsioni di legge che a detto articolo rinviano, non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione del programma di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se essi sono costituiti da stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'ammissione all'amministrazione straordinaria è intervenuta dopo il verificarsi dei reati che hanno dato luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro;

b) dopo l'adozione del provvedimento di sequestro, è stata autorizzata la prosecuzione dell'attività;

c) sono in corso di attuazione ovvero sono state attuate le prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1, ovvero le misure indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai fini del bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e beni giuridici lesi dagli illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni dettate da provvedimenti amministrativi che autorizzino la prosecuzione dell'attività dettando misure dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale;

d) il soggetto cui i beni vengono trasferiti non risulta controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 c.c., né altrimenti riconducibile, direttamente o indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero all'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali il sequestro è stato disposto, ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito;

e) la congruità del prezzo è attestata mediante apposita perizia giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della determinazione del valore del bene ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ovvero di altre disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, tenendo comunque conto delle valutazioni fatte nell'ambito delle procedure competitive per la cessione a terzi dei complessi aziendali.

Dette disposizioni si applicano anche nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di confisca ai sensi del comma 1-sexies.1.





In terzo luogo, si prevede (capoverso comma 1-sexies.3) si prevede (capoverso comma 1-sexies.3) che, nei casi di cui al comma 1-sexies.2, il corrispettivo della cessione è depositato dagli organi dell'amministrazione straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di utilizzo per finalità diverse dall'acquisto di titoli di Stato, fino alla conclusione del procedimento penale, salvo il caso in cui il sequestro sia revocato. Per effetto di detto deposito, gli effetti delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1.

Nel caso in cui il giudice disponga la confisca, si precisa che essa ha ad oggetto esclusivamente le somme depositate ai sensi del secondo periodo, che vengono acquisite al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro o di mancata adozione del provvedimento di confisca, le somme sono immediatamente restituite ai commissari straordinari e dagli stessi utilizzabili per le finalità di cui al capo VI del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Al fine di poter utilizzare il bene, si prevede che resta fermo il rispetto da parte dell'acquirente e dei successivi aventi causa delle prescrizioni impartite dal giudice ai sensi del terzo periodo del comma 1-bis.1 ovvero delle misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1, salvo che il giudice dell'esecuzione accerti, su istanza dell'interessato, si prevede, inoltre, che la cessazione dei rischi conseguenti alla libera disponibilità del bene medesimo. Qualora, poi, la cessione avvenga nei casi previsti dal comma 1-sexies.2, ultimo periodo, la confisca dei beni perde efficacia e si trasferisce sul corrispettivo versato ai sensi del primo periodo del comma 1-sexies.3, ferma l'applicazione del quarto periodo del medesimo comma.

Infine, (al capoverso comma 1-sexies.4), si stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1-sexies.2, lettera c), la verifica dell'avvenuto rispetto di tutte le misure indicate nell'ambito della procedura di interesse strategico nazionale è effettuata esclusivamente da un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica nominato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero della salute e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché la Regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti o le infrastrutture, avvalendosi di un comitato di cinque esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica. Con il decreto con cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla nomina del comitato di esperti, si provvede, altresì, alla determinazione del compenso riconosciuto a ciascun componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi gestori dell'impianto o dell'infrastruttura.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (da un lato, disciplinando la gestione degli impianti e stabilimenti produttivi di interesse strategico nazionale successivamente all'adozione del provvedimento di confisca e, dall'altro, operando un equo bilanciamento tra gli interessi dei terzi che hanno acquistato diritti sull'impianto o sullo stabilimento produttivo in base alle disposizioni di legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, la prosecuzione dell'attività produttiva, la tutela dell'ambiente e della salute – dei cittadini e dai lavoratori – nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, da un lato, e la repressione dell'illecito penale, dall'altro) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 reca modifiche agli articoli 19 e 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di assicurarne il coordinamento con la nuova disciplina introdotta dal comma 2 della disposizione in commento.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il comma 4 prevede l'applicazione della nuova disciplina contenuta nei commi 1, 2 e 3 anche ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati alla data di entrata in vigore della disposizione, purché non definitivi.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (disciplinando l'efficacia temporale delle modifiche normative recata dalla disposizione in commento) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17 alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a. in applicazione dei criteri e delle modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo.

Ciò in coerenza con la ratio del citato articolo 7, che, come si legge nella relazione illustrativa al decreto – legge n. 2 del 2023, “costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale. Le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa costituiscono, dunque, regole cautelari idonee alla protezione dei beni giuridici oggetto del provvedimento amministrativo, con conseguente non configurabilità – tra l'altro – di condotte omissive penalmente punibili in capo al soggetto che abbia protetto il bene giuridico affidato alla sua tutela eseguendo tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento amministrativo. Il tutto, naturalmente, salvo i casi di concorso dell'agente in eventuali reati commessi in sede di rilascio del provvedimento amministrativo stesso”.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (recando un'ipotesi di non punibilità ai fini della responsabilità penale) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'articolo 50, comma 5 e dell'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L., incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Le menzionate ordinanze sindacali possono essere adottate esclusivamente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori da quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Tale previsione trova applicazione anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies.

Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto meramente ordinamentale (integrando la vigente disciplina recata dal T.U.E.L. per l'adozione delle ordinanze sindacali) e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*ART. 10 (Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147)*



L'articolo contiene disposizioni volte ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione n. 2014/2147, relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10. Con la nuova norma si intende limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e, ove possibile, di prediligere il recupero e valorizzazione di tali residui, risponde alla finalità di dare attuazione alla transizione ecologica, e al contempo di recuperare e valorizzare i residui agricoli attraverso la creazione di una filiera di raccolta e di trasformazione degli stessi in un prodotto avente valore di mercato.

Il **comma 1** prevede disposizioni relative all'ammissione di talune pratiche agricole solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risulta superato il valore limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsto per il materiale particolato PM10.

Il **comma 2** prevede l'applicazione delle previsioni del comma 1 solo in caso di superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente, e che le aree interessate da tale divieto debbano essere pubblicate sul sito internet delle regioni e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Il entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il **comma 3** prevede che le disposizioni del comma 1 non si applicano nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.

Il **comma 4** prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 nei confronti di chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

Con riferimento al **comma 5**, le regioni potranno incentivare le attività di raccolta, trasformazione e impiego dei materiali per fini energetici utilizzando le risorse destinate alla qualità dell'aria, ed in particolare all'attuazione dei pertinenti Piani, disponibili nei rispettivi bilanci regionali, nonché mediante le risorse di cui ai cap. 8404 PG1 e 8405 PG3, del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinate al finanziamento di interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria.

In relazione al **comma 6**, attraverso le medesime risorse potranno essere finanziati accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per perseguire le finalità previste dal comma 5.

Peraltro, le attività di cui ai predetti commi 5 e 6 potranno essere finanziate anche con le risorse di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), iscritte sul capitolo 2226 dello stato di previsione del MASE.

Con riguardo al **comma 7**, si precisa che il Programma nazionale è stato adottato con DPCM del 23 dicembre 2021 e le relative risorse trovano copertura nel fondo di cui all'art.1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

Il **comma 8** prevede che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 10-bis. (Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092)**

L'articolo modifica la normativa interna in materia di prelievo supplementare latte, allo scopo di superare i profili di contrasto evidenziati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea tra la suddetta normativa e quella unionale in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell'ambito del cessato regime delle quote latte.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha, in particolare, evidenziato la necessità di un intervento normativo che chiarisca le modalità di rideterminazione del



prelievo supplementare, individui la platea dei soggetti nei cui confronti il prelievo debba essere rideterminato e la misura della rideterminazione.

La proposta emendativa risponde a tali necessità, allineandosi ai principi enunciati dall'Unione europea, al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 3 settembre 2020, nonché all'interpretazione accolta dal Consiglio di Stato in materia di limiti soggettivi del giudicato amministrativo.

Le operazioni di rideterminazione del prelievo supplementare interessano i produttori già destinatari o che saranno destinatari di una sentenza definitiva di annullamento dell'imputazione di prelievo supplementare, disponendone il ricalcolo.

La proposta emendativa prevede, altresì, che tali produttori possano accedere alla rateizzazione fino a trenta anni, prevista dagli articoli 8-*quater* e 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con conseguente rinuncia al contenzioso eventualmente intrapreso.

Inoltre, sempre nel rispetto del giudicato, e per sortire l'effetto di chiudere più celermente alcuni contenziosi pendenti la proposta emendativa prevede che, su istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, possano accedere alla rideterminazione del prelievo anche coloro i quali hanno promosso ricorso avverso le imputazioni prima della data di pubblicazione del decreto legge che sarà convertito con la legge nell'ambito della quale è presentata la presente proposta, contestando i metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte.

La possibilità di accedere al ricalcolo in questo caso è, però, subordinata all'adesione alla rateizzazione di cui agli articoli 8-*quater* e 8-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

La proposta emendativa prevede che, nei confronti dei singoli destinatari delle comunicazioni di prelievo, sia operato un raffronto tra l'ammontare del prelievo supplementare risultante e quello discendente dalla compensazione nazionale, eseguita al termine della campagna lattiera interessata, applicando in via perequativa l'importo del prelievo supplementare meno oneroso. Nella medesima prospettiva e in omaggio al principio di affidamento, la proposta prevede che gli interessi dovuti decorrano non già dalla determinazione del prelievo supplementare operata a fine campagna, bensì dal 27 giugno 2019, ovvero dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-348/2018) che, per prima, ha evidenziato il contrasto tra la normativa interna e quella unionale in materia di compensazione nazionale e determinazione del prelievo supplementare nell'ambito del cessato regime delle quote latte.

Infine, la presente proposta emendativa prevede una proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dei termini di cui al comma 3-*ter*, dell'art. 19 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per la presentazione delle istanze di rateizzazione da parte dei produttori che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione successivamente alla data del 1° aprile 2019 ai sensi dell'art. 8-*quinqüies*, comma 10, della L. 33/09 e in data antecedente all'8 maggio 2023, data stabilita da AGEA ai sensi del successivo comma 3-*quater* del citato articolo 19.

Tenuto conto che oltre il 40% dei predetti carichi è riferito a posizioni con caratteristiche di peculiare criticità (ad es. debitori persone fisiche decedute, società cessate o soggetti privi di possidenze rilevabili in anagrafe tributaria sulle quali poter svolgere azioni esecutive o cautelari, etc.) e che a seguito dell'attività di riscossione coattiva sono stati registrati ingenti volumi di contenzioso amministrativo radicato, nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono stati prudenzialmente stimati incassi derivanti dal recupero coattivo delle cd. "quote latte.

La suddetta proposta, pertanto, non è foriera di effetti negativi a carico della finanza pubblica; peraltro, incentiva i debitori a pagare il prelievo dovuto, deflazionando il contenzioso intrapreso dai produttori di latte bovino e, quindi, evitando gli oneri di gestione delle relative procedure giurisdizionali.

*ART. 11 (Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il*



***personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)***

L'impatto finanziario dell'articolo in esame deve essere valutato alla luce della consolidata realtà dei fatti, che vede le ricostruzioni di carriera sistematicamente impugnate davanti al giudice, anche con cause collettive (si consideri ad esempio la sentenza n. 625/2021 della Corte d'Appello di Roma, che riconosce il diritto alla disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 e alla ricostruzione di carriera computando gli anni pre-ruolo per intero per 211 docenti delle istituzioni AFAM).

Non risulta possibile comparare il costo delle ricostruzioni di carriera realizzate ai sensi degli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 con quelle derivanti dall'intervento normativo in esame, poiché le reali ricostruzioni di carriera, come effettuate dai giudici, corrispondono già oggi a queste ultime. Il reale impatto finanziario della norma riguarda quindi il risparmio che la stessa può generare, evitando allo Stato il costante pagamento delle spese di lite (impatto non quantificabile a priori poiché dipende dalle singole statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera che la Direttiva n. 99/70/CE garantisce loro. È possibile, tuttavia, stimare l'impatto economico della norma presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici e la cui spesa è quindi già sostenuta dalla finanza pubblica. A tal fine è possibile svolgere una stima sia per il personale docente che non docente, utilizzando la medesima metodologia.

In merito ai docenti, è possibile valutare il turnover del personale, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017, per ottenere una stima delle assunzioni in ruolo dal 2023/2024 (dato già definito in 219 unità) e fino al 2033/2034. Occorre considerare che le cessazioni e le assunzioni del 2023/24 risentono della possibilità, introdotta proprio da tale anno accademico, di permanere in servizio fino ai 70 anni di età: di conseguenza occorre considerare la media delle assunzioni 2020-2022 quale stima attendibile delle assunzioni a regime, prevedendo che nel 2024 e nel 2025 le assunzioni aumentino proporzionalmente rispetto al 2023, assorbendo l'aumento dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Per quanto dal 2023/2024 le assunzioni avvengano prevalentemente per concorsi pubblici (ai sensi dell'art. 6, co. 4-ter, del D.L. 198/2022), esse comportano comunque la ricostruzione di carriera al fine di determinare il corretto inquadramento retributivo. L'impatto della norma è quindi ottenibile moltiplicando, per ciascun anno, le assunzioni stimate con la differenza tra il costo equivalente del docente AFAM a tempo indeterminato (costo che rappresenta la media a costo Stato delle diverse classi stipendiali) e quello del docente AFAM a tempo determinato come inseriti nella Tabella 1 del d.P.R. 143/2019 aggiornata in base al CCNL 6 dicembre 2022 (differenza pari a 8.887 €). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

Occorre però tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già quattro anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi quattro anni che già oggi sono ricostruiti per intero).

In merito al personale tecnico-amministrativo, la media delle assunzioni 2020-2023 può essere considerata una stima attendibile delle assunzioni dal 2024 al 2033, mentre i dati relativi al 2023 sono già noti. Si opera in analogia a quanto effettuato per i docenti, moltiplicando il numero di assunzioni stimate di ogni profilo per la differenza tra costo equivalente del profilo a tempo indeterminato e quello del profilo a tempo determinato. Occorre tenere conto che le ricostruzioni di carriera operate ad oggi ai sensi dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994 riconoscono già tre anni di servizio pre-ruolo per intero e i restanti anni per 2/3. Alla cifra calcolata deve allora essere considerata solo per 1/3, pari all'importo mancante alle attuali ricostruzioni di carriera (prudenzialmente non si tiene conto dei primi tre anni che già oggi sono ricostruiti per intero).



Non vengono conteggiati, né per i docenti né per il personale tecnico-amministrativo, le assunzioni derivanti dalla conclusione del processo di statizzazione di 21 istituzioni AFAM ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. 50/2017, poiché il costo di tali posti è già stato imputato a bilancio con importo pari al costo medio equivalente a tempo indeterminato, per cui tale computo ha già assorbito gli effetti di eventuali future ricostruzioni di carriera.

L'impatto complessivo della norma, a decorrere dall'anno 2023, in via estremamente prudenziale, è quindi stimabile come segue:

Anno	Costo
2023	785.361 €
2024	948.193 €
2025	1.144.694 €
2026	1.341.196 €
2027	1.341.196 €
2028	1.341.196 €
2029	1.341.196 €
2030	1.341.196 €
2031	1.341.196 €
2032	1.341.196 €
2033	1.341.196 €

Di seguito le tabelle riassuntive delle cessazioni, assunzioni e quantificazioni:

CESSAZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori di ragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	379	3	0	18	57
2021	358	3	1	43	53
2022	371	7	4	42	44
2023	186	6	2	34	59
MEDIA*	369,3	4,8	1,8	34,3	53,3
PREVISIONI					
2024	256	5	2	34	53
2025	326	5	2	34	53
2026	396	5	2	34	53
2027	396	5	2	34	53
2028	396	5	2	34	53
2029	396	5	2	34	53
2030	396	5	2	34	53
2031	396	5	2	34	53
2032	396	5	2	34	53
2033	396	5	2	34	53

\*La media è relativa al 2020-2023 per gli amministrativi, mentre è relativa al 2020-2022 per i docenti, perché nel 2023 è stata introdotta la permanenza in servizio fino a 70 anni, con riduzione delle cessazioni che sarà riassorbita entro il 2026



ASSUNZIONI					
	Docenti	EP/1 (direttori diragioneria)	Area III (collaboratori)	Area II (assistenti)	Area I (coadiutori)
2020	427	2	3	37	36
2021	408	3	2	44	26
2022	419	8	3	11	34
2023	219	10	3	34	59
MEDIA*	418,0	5,8	2,8	31,5	38,8
PREVISIONI					
2024	285	6	3	32	39
2025	352	6	3	32	39
2026	418	6	3	32	39
2027	418	6	3	32	39
2028	418	6	3	32	39
2029	418	6	3	32	39
2030	418	6	3	32	39
2031	418	6	3	32	39
2032	418	6	3	32	39
2033	418	6	3	32	39

QUANTIFICAZIONE ANNUA NORMA (DAL 2023)**						TOTALE
2023	648.751 €	25.753 €	4.529 €	45.243 €	61.085 €	785.361 €
2024	845.252 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	948.193 €
2025	1.041.754 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.144.694 €
2026	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2027	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2028	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2029	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2030	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2031	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2032	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €
2033	1.238.255 €	15.452 €	4.529 €	42.581 €	40.378 €	1.341.196 €

\*\* La quantificazione è pari alla moltiplicazione, in ciascun anno e per ciascun profilo, delle assunzioni stimate per il differenziale tra il costo medio equivalente a tempo indeterminato e il costo medio equivalente a tempo determinato

Il comma 3 precisa che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere **dalla data di** entrata in vigore **del presente decreto**.

Gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all'aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall'entrata in vigore della norma. può, quindi, concludere che gli aumenti in esame non comportano sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.



Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**Il comma 3-bis non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere la possibilità di una procedura riservata volta alla stabilizzazione di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e rinviando al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023 per la individuazione delle specifiche modalità di svolgimento, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.**

**Riguardo alle procedure concorsuali si rappresenta che:**

- non sono previsti compensi per i commissari, considerata l'inapplicabilità del d.P.C.M. 24 aprile 2020 ai concorsi dei docenti AFAM, essendo tali concorsi al di fuori del campo di applicazione del d.lgs. 165/2001 e del d.P.R. 487/1994;
- le istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter, del DL 198/2022, provvederanno a partire dall'anno accademico 2023/2024 ad organizzare concorsi pubblici per il reclutamento di docenti, per cui la previsione di anteporre procedure di stabilizzazione ai concorsi pubblici consentirà di ridurre i costi vivi e organizzativi, comunque già a carico del bilancio delle istituzioni quali costi di funzionamento, considerato che procedure con un ridotto numero di partecipanti determinano un impatto ridotto rispetto a quelle aperte a un'ampia platea di potenziali candidati

**La disposizione prevede, inoltre, contributi di partecipazione alla procedura sono a carico di ciascun candidato, garantendo quindi anche per questo verso la neutralità finanziaria della medesima disposizione.**

***ART. 12 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)***

Il **comma 1** prevede l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore, rispettivamente per 350 e 200 unità. Inoltre, in relazione agli incrementi delle dotazioni organiche di cui al comma 1, ridetermina la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo degli operatori e degli assistenti di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con incremento di 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

Il **comma 2** prevede, ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1, l'autorizzazione all'assunzione, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° ottobre 2023. Il medesimo comma reca, inoltre, le modalità di assunzione dei predetti contingenti nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore.

Il **comma 3** individua la quantificazione dell'onere complessivo per le assunzioni straordinarie di cui al comma 2 e reca la relativa autorizzazione di spesa nel limite di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.

Il **comma 4** autorizza la spesa aggiuntiva per vettovagliamento e vestiario relativa alle citate assunzioni, stabilita in euro 703.630 per l'anno 2023 e in euro 550.000 a decorrere dall'anno 2024. La quantificazione dell'onere è stata effettuata tenendo in considerazione il costo pro-capite annuo di euro 2.500 per il personale dei ruoli tecnico-operativi e di euro 1.200 per il personale dei ruoli tecnico-professionali. La quota relativa agli oneri per il vestiario del personale, per un importo forfettario di 1.500 euro pro-capite con riguardo alle unità operative e di 200 euro per quelle dei ruoli tecnico-professionali, è stata conteggiata per il solo primo anno assunzionale. La restante quota delle spese di funzionamento, pari a 1.000 euro per ciascuna delle unità assunte, è stata rapportata agli anni/persona di servizio. Pertanto, dette spese, nella loro proiezione pluriennale, decrescono solo in relazione alla quota relativa agli oneri per il vestiario del personale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, si fornisce dimostrazione, nella





seguinte tabella, del riepilogo dell'onere complessivo per ciascuna delle due qualifiche con proiezione decennale dal 1° ottobre 2023 all'anno 2033:

Onere decennale relativo alle assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco e di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Anno	Onere assunzione n. 350 vvf	Onere assunzione n. 200 operatori	Onere complessivo assunzioni	Spese di funzionamento n. 350 vvf	Spese di funzionamento n. 200 operatori	Spese di funzionamento totali	Onere complessivo con spese di funzionamento
2023	3.371.538	1.995.612	5.367.150	613.219	90.411	703.630	6.070.780
2024	14.740.622	7.942.174	22.682.796	350.000	200.000	550.000	23.232.796
2025	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2026	16.052.601	7.942.174	23.994.775	350.000	200.000	550.000	24.544.775
2027	16.272.536	7.991.774	24.264.310	350.000	200.000	550.000	24.814.310
2028	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2029	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2030	16.703.266	8.016.574	24.719.840	350.000	200.000	550.000	25.269.840
2031	16.823.419	8.095.002	24.918.421	350.000	200.000	550.000	25.468.421
2032	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928
2033	17.185.200	8.327.728	25.512.928	350.000	200.000	550.000	26.062.928

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio ed ai relativi oneri riflessi a carico dello Stato, si chiarisce che sono state considerate le nuove misure stipendiali ed indennitarie recate dall'ultimo rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.P.R. 17 giugno 2022, n.121), l'incremento del valore delle indennità di rischio (personale operativo) e mensile (personale ruoli tecnico-professionali) recato dal decreto legge 9 agosto 2022, n.115, convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, nonché la previsione di cui all'articolo 1, commi 98 e 99, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) relativa all'introduzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio (c.d. sei scatti paga) in favore del suddetto personale.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri connessi al trattamento economico accessorio, si chiarisce che derivano dal valore medio unitario del Fondo di Amministrazione per il personale non direttivo/non dirigente del Corpo (sul quale trovano imputazione tutte le componenti accessorie di quel personale), oltre che dall'incremento pro capite annuo di n. 20 ore di lavoro straordinario.

Nelle tabelle A e B di seguito riportate si fornisce la dimostrazione dello sviluppo degli oneri assunzionali distintamente per le 350 unità per la qualifica di vigile del fuoco e di 200 unità per la qualifica di operatore.

**Il comma 5 reca la quantificazione degli oneri di cui ai commi 3 e 4, alla cui copertura si provvede, come indicato nell'articolo 26.**

**Il comma 6 prevede che l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia disposto nel limite delle risorse che residuano nell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023, come si evince dalla seguente tabella:**

Capitoli personale volontario	2023	2024
1802/1	16.144.726	16.144.726
1802/2	4.154.680	4.154.680
1822/1	1.405.579	1.405.579
1822/2	82.169	82.169
1802/3	252.577	252.577
1802/4	713.920	713.920,00
1802/5	249.198	249.198
Totale	23.002.849	23.002.849
Onere discontinui fino a settembre 2023	7.360.820	
Copertura presente proposta	5.042.028	12.402.849
Limite impiego volontari	<b>10.600.000</b>	<b>10.600.000</b>



Il **comma 7** dispone che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 8** prevede la riserva del 30% a favore della graduatoria del personale discontinuo formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per le rimanenti assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), pari a 750 unità nel triennio 2021-2023.



TABELLA A - ONERE ASSUNZIONI STRAORDINARIE BOVILLI DEL LAGO

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONA, ONERI (Lago, Stato), and ONERE COMPRESIVO. Includes sub-tables for 'MONTI COMPLESSIVI' and 'DETTAGLIO'.

Table titled 'esibizione per ogni livello (Lago)' showing data for 'qualifica' and 'fissa' across years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.

TABELLA B - ONERE ASSUNZIONI STRAORDINARIE ZOO OPERATORI

Table with columns for ASSUNZIONI, PROMOZIONI, ANNI/PERSONA, ONERI (Lago, Stato), and ONERE COMPRESIVO. Includes sub-tables for 'MONTI COMPLESSIVI' and 'DETTAGLIO'.

Table titled 'esibizione per ogni livello (Stato)' showing data for 'qualifica' and 'fissa' across years 2023, 2024, 2025, 2026, 2027.



**ART. 13 (Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231)**

L'articolo contiene disposizioni per la modifica dell'assetto delle norme vigenti, concernenti il personale volontario del Corpo nazionale, che si rendono necessari al fine di adeguarlo al nuovo quadro che scaturisce a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione europea.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente articolo devono necessariamente tener conto dell'esigenza di non abrogare *sic et simpliciter* il complesso delle norme che disciplinano l'apporto del personale volontario ma, soprattutto, di orientarne l'applicazione ai soli volontari cd. puri, quelli cioè che operano e continueranno ad operare nei distaccamenti volontari del Corpo.

Il **comma 1, lett. a)** aggiunge, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, un nuovo periodo, prevedendo che le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigili del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Il **comma 1, lett. b)** mediante l'inserimento dell'art. 12-*bis*, novella il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, e segnatamente quelle del Capo II, Sezione II. In particolare, il **comma 1** del cennato articolo aggiuntivo stabilisce che le predette disposizioni si applicano esclusivamente al citato personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del medesimo Corpo, mentre il comma 2 dispone nelle more dell'adozione del regolamento che disciplinerà i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario, le disposizioni del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al **comma 2** dell'articolo in esame, si conferma, per il solo personale volontario puro, la vigenza dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cioè della norma che esclude un rapporto di lavoro derivante da contratto a tempo determinato per tale personale.

Diversa finalità ha il **comma 3** Con tale norma l'Amministrazione intende confermare la validità di quelle norme volte a non disperdere le professionalità acquisite dal personale volontario, ma, anzi, a valorizzarlo, consentendo canali particolari di accesso con assunzioni a tempo indeterminato al Corpo nazionale. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni in materia di riserva di posti nei concorsi pubblici per l'accesso a tutte le qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 4** introduce disposizioni volte a porre rimedio ad alcune anomalie verificatesi in questi primi anni di applicazione delle norme concernenti lo scorrimento della graduatoria dei discontinui. In particolare, si prevede che l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria. Si è infatti verificato, ad esempio, il fenomeno di reiterata presentazione di certificati medici da parte delle stesse persone chiamate ad effettuare i predetti accertamenti, che costituiscono condizione necessaria per l'assunzione. Tale fenomeno, oltre ad appesantire le procedure assunzionali generando una permanenza senza fine nella graduatoria, costituisce un evidente segnale di mancanza dei requisiti necessari all'assunzione o di non interesse alla stessa.

Il **comma 5**, nel tener conto della complessità del passaggio al nuovo regime imposto dalle determinazioni unionali e dei tempi necessari a portare a conclusione le 550 assunzioni straordinarie, consente il passaggio definitivo al nuovo assetto al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo precedente e comunque entro il 30 ottobre 2024.

La disposizione, inoltre, consente alle 350 unità assunte come vigili del fuoco di continuare a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario nelle more dell'avvio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ciò al fine di evitare che l'immediata interruzione dei richiami possa determinare ripercussioni negative sull'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Il **comma 6** persegue un'armonizzazione con le indicazioni della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale discontinuo, che viene assimilata ad un rapporto di lavoro a tempo determinato. La norma, quindi, al fine di concentrare le opportunità di assunzione nel Corpo nazionale, sui soggetti privi di occupazione lavorativa, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.

Dal punto di vista finanziario, la disciplina recata dall'articolo in commento, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione 2014/4231)**

L'impatto finanziario dell'articolo deve necessariamente essere stimato considerando che le ricostruzioni di carriera del personale scolastico sono sistematicamente impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che a seguito di tale contenzioso la maggior parte delle ricostruzioni di carriera che hanno luogo non utilizzano i parametri indicati dagli articoli 485 e 569 del d.lgs. 297/1994 oggetto di riforma, bensì quello dell'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo al quale si sommano poi i costi delle spese di lite.

Pertanto, di fatto la norma nel medio lungo periodo avrà un impatto finanziario positivo sul bilancio dello stato determinando il venir meno del contenzioso e quindi evitando allo Stato il connesso pagamento delle spese di lite (il cui impatto finanziario è consistente ma non quantificabile *ex ante* essendo rimesso alle statuizioni dei giudici) e prevenendo altresì le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine, che verosimilmente potranno diminuire laddove non sia più necessario per i lavoratori ricorrere al giudice per vedersi riconosciuta la ricostruzione di carriera.

Premesso quanto sopra, nell'immediato è possibile stimare l'impatto finanziario dell'articolo 14 presupponendo che il dato di partenza non veda già oggi ricostruzioni di carriera "per intero" costantemente operate dai giudici.

A tal fine, l'impatto finanziario nella misura è costituito dal riconoscimento del rimanente 1/3 del pre-ruolo svolto già alla prima richiesta di ricostruzione di carriera senza ulteriore dilazione nel tempo.

La norma, non avendo efficacia retroattiva, si applica alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24 in poi, con riferimento ai docenti confermati in ruolo.

In tal senso la stima della maggior spesa connessa alla riforma prevista dall'articolo 14 è stata quantificata a livello storico e pertanto sul passato, trattandosi dell'unico dato certo disponibile:

- i. in **4.750.218,94** nell'a.a. 2020/21, che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 20.267 unità;
- ii. in € **17.305.440,65** nell'a.a. 2021/22 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 45.457 unità;
- iii. in € **13.212.380,80** per l'a.a. 2022/23 che ha registrato un totale di immessi in ruolo pari a 37.706.

Il calcolo, originariamente sviluppato dal gestore di sistema informativo utilizzando lo stipendio medio desunto dalle stime fornite dal MI al MEF nel mese di febbraio 2022 per le ricostruzioni di carriera, è stato aggiornato alla luce dei nuovi parametri stipendiali previsti dal recente CCNL comparto "Istruzione e ricerca" per il triennio 2019/2021.



In via prudenziale, si ritiene di dover prendere quale riferimento, ai fini della stima per ricostruzione integrale di carriera per gli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/24, il dato relativo agli immessi in ruolo nell'a.a. 2021/22, che ha registrato un maggior numero di immissioni conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali.

Ciò in quanto, allo stato, pur non disponendo di un dato consolidato sulle immissioni in ruolo 2022/23, è comunque possibile affermare che si registrerà nel prossimo triennio un incremento degli immessi in ruolo in ragione delle procedure concorsuali nelle more espletate, dell'espletamento di procedure concorsuali a regime nonché di quanto previsto dalle riforme da ultimo approvate (i.e. v. target M4C1-14 del PNRR che prevede l'assunzione di 70.000 insegnanti con il nuovo sistema di reclutamento entro dicembre 2024).

Alla luce di quanto sopra, l'impatto finanziario della norma è stato ottenuto moltiplicando il numero di persone immesse in ruolo nel 2021/22 (45.457) con la differenza tra la Stima media dello stipendio con Ricostruzione di carriera (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali) e lo Stipendio lordo allo stato iniziale (valore dato da una media tra le varie classi di stipendiali). Tale differenza rappresenta la distanza tra la carriera a tempo indeterminato e la carriera a tempo determinato ed è quindi una stima accurata del differenziale di inquadramento retributivo che deriverebbe da un conteggio per intero del servizio pre-ruolo.

La stima ha utilizzato il coefficiente relativo al lordo stato pari a 1,3916 maggiorata dell'IVC 2022, riconosciuta al personale scolastico dall'art. 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° aprile e dal 1° luglio 2022.

### Stima PERSONALE DOCENTE

#### Immessi in ruolo anno scolastico 2020/2021

Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da caso di ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	14.450	31.928,21	461.362.634,50	32.065,75	463.350.114,23	1.987.479,73
docenti diplomati II grado	270	31.928,21	8.620.616,70	32.940,39	8.893.906,61	273.289,91
docenti I grado	1.925	34.549,63	66.508.037,75	35.097,25	67.562.202,55	1.054.164,80
docenti II grado	3.622	34.549,63	125.138.759,86	34.945,90	126.574.044,35	1.435.284,49
	<b>20.267</b>		<b>661.630.048,81</b>		<b>666.380.267,75</b>	<b>4.750.218,94</b>

#### Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa media per unità di personale docente per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	16.168	31.928,21	516.215.299,28	32.065,72	518.438.596,83	2.223.297,55
docenti diplomati II grado	2.295	31.928,21	73.275.241,95	32.940,36	75.598.131,08	2.322.889,13



docenti I grado	13.640	34.549,63	471.256.953,20	35.097,17	478.725.381,57	7.468.428,37
docenti II grado	13.354	34.549,63	461.375.759,02	34.945,83	466.666.584,61	5.290.825,59
	45.457		1.522.123.253,45		1.539.428.694,10	17.305.440,65

*Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
docenti infanzia e primaria	15.892	31.928,21	507.403.113,32	32.065,72	509.588.457,50	2.185.344,18
docenti diplomati II grado	1.472	31.928,21	46.998.325,12	32.940,36	48.488.213,05	1.489.887,93
docenti I grado	9.764	34.549,63	337.342.587,32	35.097,17	342.688.755,54	5.346.168,22
docenti II grado	10.578	34.549,63	365.465.986,14	34.945,83	369.656.966,60	4.190.980,46
	37.706		1.257.210.011,90		1.270.422.392,70	13.212.380,80

Chiarita la platea di riferimento, si precisa che, anche per gli oneri pensionistici, non si tratta di nuovi oneri, ma di “anticipazioni” di somme che oggi vengono comunque corrisposte, seppur tardivamente, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988. In base al regime vigente, infatti, a far data dall’applicazione del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per le ricostruzioni di carriera che decorrono dopo il 1° gennaio 1996, tenuto conto del rinvio operato dal C.C.N.L. alle previsioni del d.P.R. n. 399/88, al momento dell’istanza di ricostruzione di carriera, l’inquadramento nelle fasce stipendiali è effettuato considerando provvisoriamente solo l’anzianità utile ai soli fini giuridici ed economici, mentre l’anzianità utile ai soli fini economici temporaneamente non si considera. Essa è attribuita successivamente al maturare del tetto delle anzianità utile ai fini giuridici ed economici previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/88 (i.e. 16 anni per i docenti laureati scuola secondaria di secondo grado, 18 anni per gli altri docenti e responsabili amministrativi, 24 anni per i docenti conservatori ed accademie, istituto del “riallineamento della carriera” o “aggiornamento della ricostruzione di carriera”). Al **comma 2** si specifica, pertanto, che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni. Infatti, gli aumenti retributivi che i beneficiari della norma avranno sul loro trattamento economico sia in termini di retribuzione corrente che di eventuali arretrati, saranno sottoposti a contribuzione previdenziale. Gli incrementi retributivi concorreranno quindi all’aumento del montante contributivo accantonato virtualmente con effetto sulle anzianità maturate a decorrere dall’entrata in vigore della norma. Gli aumenti in esame non comportano, quindi, sul piano previdenziale un peggioramento dei saldi di finanza pubblica. Con particolare riferimento alla stima dei docenti immessi, si segnala che, in considerazione del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 31/12/2024, alle quantificazioni stimate, sulla base dell’anno scolastico 2021/2022 pari a 45.457, si stima l’incremento di 24.550 assunti, come da tabella di seguito riportata, con conseguente incremento degli oneri pari a 9.299.088,50 euro per il solo anno 2025.

**Stima Oneri per raggiungimento Target PNRR (70.000 assunzioni entro il 2024)**



Qualifiche	STIMA differenza Immessi in ruolo TARGET PNRR	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre- ruolo
docenti infanzia e primaria	8.900	31.928,21	284.161.069,00	32.065,72	285.384.908,00	1.223.839,00
docenti diplomati II grado	1.250	31.928,21	39.910.262,50	32.940,36	41.175.450,00	1.265.187,50
docenti I grado	7.300	34.549,63	252.212.299,00	35.097,17	256.209.341,00	3.997.042,00
docenti II grado	7.100	34.549,63	245.302.373,00	34.945,83	248.115.393,00	2.813.020,00
	<b>24.550</b>		<b>821.586.003,50</b>		<b>830.885.092,00</b>	<b>9.299.088,50</b>

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, mantenendo invariate le voci stipendiali ad oggi note e di seguito illustrata.

Sulla base del dato medio degli immessi in ruolo nel triennio 2020/21, 2021/22 e 2022/23, è stata elaborata una proiezione delle stime di spesa per il decennio 2023/24 – 2032/33, di seguito illustrata. Giova rappresentare che, a garanzia dell'approccio prudenziale seguito, nell'ambito degli immessi in ruolo in ciascuna annualità, non è stata fatta alcuna distinzione in ordine alla procedura ordinaria o straordinaria di provenienza. Gli immessi in ruolo sono conteggiati nella totalità e per essi stimata l'eventuale spesa di ricostruzione integrale della carriera. Ipotizzando quindi, nel decennio 2023/24 – 2032/33, un totale di **344.767** immessi in ruolo, la spesa ammonterebbe complessivamente alla fine del periodo in € **117.557.315,42**.

**Per la stima decennale, si è tenuto in considerazione l'incremento delle assunzioni per il raggiungimento del target PNRR di 70.000 docenti assunti entro il 2024.**

#### Stima proiezione decennale PERSONALE DOCENTE

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stima differenza immessi a.s. per raggiungimento Target PNRR 70.000	STIMA tot. DOCENTI IMMESSI IN RUOLO (compreso PNRR)	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali (compreso PNRR)	Spesa media per unità di personale docente degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera (compreso PNRR)	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre- ruolo
docenti infanzia e primaria	155.033	8.900	163.933	31.928,21	5.234.087.249,93	32.065,72	5.256.629.676,76	22.542.426,83
docenti diplomati II grado	13.457	1.250	14.707	31.928,21	469.568.184,47	32.940,36	484.453.874,52	14.885.690,05
docenti I grado	84.430	7.300	91.730	34.549,63	3.169.237.559,90	35.097,17	3.219.463.404,10	50.225.844,20
docenti II grado	91.847	7.100	98.947	34.549,63	3.418.582.239,61	34.945,83	3.457.785.041,01	39.202.801,40
	<b>344.767</b>	<b>24.550</b>	<b>369.317</b>		<b>12.291.475.233,91</b>		<b>12.418.331.996,39</b>	<b>126.856.762,48</b>





La stima degli oneri pari ad euro 12.685.676,25 per ogni singolo anno (corrispondente ad una media di 34.467 unità di personale assunto) nel decennio che copre il periodo dall'a.s. 2023/2024 all'a.s. 2032/2033, risulta inferiore alla stima degli oneri pari ad euro 17.305.440,65 riferita all'a.s. 2021/22 (corrispondente a 45.457 unità), pertanto quest'ultimo valore verrà preso come riferimento per gli oneri scaturenti dall'applicazione della norma

Tuttavia, come sopra già menzionato per il solo anno scolastico 2024/2025, il numero di docenti assunti deve essere incrementato di 24.550 unità ed il relativo onere previsto per l'anno 2025 è conseguentemente incrementato di euro 9.299.088,50.

Dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera andranno scomputati i risparmi certamente conseguibili in virtù dell'ulteriore intervento normativo rinvenibile alla lettera b), volto a modificare l'attuale testo dell'art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 nel senso di prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

Il riferimento al "servizio effettivamente prestato" ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo fa sì che non si possa più fare applicazione dell'art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, ai sensi del quale *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*, con un evidente abbassamento dei costi sostenuti a titolo di riconoscimento del servizio pre-ruolo.

In base alla vigente formulazione dell'art. 489 del T.U. Scuola, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio fino agli scrutini compresi.

Con riferimento agli effetti finanziari, si stima in via prudenziale che, con l'applicazione del nuovo regime, dalle somme da prevedere ai fini della ricostruzione integrale della carriera sarà possibile scomputare gli importi calcolati in virtù dell'ulteriore intervento, volto a prevedere che, ai fini del riconoscimento del servizio di insegnamento, si valuti il servizio effettivamente prestato e non trovi applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

In particolare, per i docenti, in base all'attuale formulazione dell'art. 489 del T.U. scuola, ad oggi, al docente con servizio pre-ruolo l'anno è computato per intero se il contratto o i vari contratti cumulati raggiungono almeno 180 giorni ovvero se il servizio è svolto, senza nessuna interruzione, dal 1° febbraio a scrutini compresi.

Si riporta di seguito il dato dei supplenti registrato nell'a.s.2021/22, preso a riferimento ai fini delle presenti quantificazioni.

I supplenti annuali (al 31.8) sono stati 67.497; i supplenti fino al termine delle attività didattiche (al 30.6) sono stati 157.461; supplenti covid (termine delle lezioni, giugno) sono stati 24.197; supplenti brevi 105.120.

I supplenti fino al termine delle lezioni e quelli covid (che lavorano fino a giugno) rappresentano il 72,9% del totale supplenti (annuali, fino al termine e covid) e, in base all'attuale sistema di riconoscimento dell'anzianità, beneficiano del riconoscimento di un anno intero. In base alla novella di cui sopra si vedrebbero riconosciuto non un anno di servizio ma 10 mesi di servizio effettivo.

Il risparmio (in termini di mesi) sarebbe pari a 363.316.





Qualifiche	Immessi in ruolo 2020-21	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa calcolata con stipendi iniziali	Stima stipendio Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA con stipendi integrati da ricostruzione carriera	Spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	5.649	24.765,94	139.902.795,06	25.157,24	142.113.259,22	2.210.464,16
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	12	25.366,45	304.397,40	25.767,24	309.206,88	4.809,48
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	1.517	36.160,63	54.855.675,71	36.731,97	55.722.395,39	866.719,68
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.882	27.606,80	79.562.797,60	28.042,99	80.819.889,80	1.257.092,20
	<b>14.830</b>		<b>274.625.665,77</b>		<b>278.964.751,29</b>	<b>4.339.085,52</b>

*Immessi in ruolo anno scolastico 2021/2022*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2021-22	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.979	24.765,94	172.841.495,26	25.157,24	175.572.390,89	2.730.895,63
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	4	25.366,45	101.465,80	25.767,24	103.068,96	1.603,16
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	638	36.160,63	23.070.481,94	36.731,97	23.434.995,55	364.513,61
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	3.343	27.606,80	92.289.532,40	28.042,99	93.747.707,01	1.458.174,61
	<b>12.042</b>		<b>288.302.975,40</b>		<b>292.858.162,41</b>	<b>4.555.187,01</b>

Anche per le stime di spesa ATA riferibili agli immessi in ruolo nell'a.s. 2023/24 pare plausibile rifarsi al dato che emerge per l'a.s. 2021/22, essendo le immissioni in ruolo ATA legate sostanzialmente al *turn over* e, quindi, presentano dati più stabili nel tempo.

In particolare, si riporta di seguito una proiezione della stima maggior spesa per la ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo calcolata sui dati relativi agli immessi in ruolo 2022/2023.

*Immessi in ruolo anno scolastico 2022/2023*

Qualifiche	Immessi in ruolo 2022-23	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendi con Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	6.668	24.765,94	165.139.287,92	25.157,24	167.748.488,67	2.609.200,75
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	6	25.366,45	152.198,70	25.767,24	154.603,44	2.404,74



Direttori dei servizi generali ed amm.vi	59	36.160,63	2.133.477,17	36.731,97	2.167.186,11	33.708,94
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	2.704	27.606,80	74.648.787,20	28.042,99	75.828.238,04	1.179.450,84
	9.437		242.073.750,99		245.898.516,26	3.824.765,27

In aggiunta a quanto sinora riportato, si fornisce una stima su proiezione decennale (fino all'a.s. 2032/2033) dei dati sinora riportati.

#### Stima proiezione decennale Personale ATA

Qualifiche	Stima immessi da a.s.23-24 a a.s. 32-33	Stipendio lordo stato iniziale	Spesa per stipendi iniziali	Spesa media per unità di personale degli stipendicon Ricostruzione carriera	Spesa STIMATA per stipendi con ricostruzione carriera	Stima maggior spesa per Ricostruzione carriera in caso di riforma con valutazione per intero del servizio pre-ruolo
Collaboratore scolastico	64.320	24.765,94	1.592.945.260,80	25.157,24	1.618.113.795,92	25.168.535,12
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie	73	25.366,45	1.860.206,33	25.767,24	1.889.597,59	29.391,26
Direttori dei servizi generali ed amm.vi	7.380	36.160,63	266.865.449,40	36.731,97	271.081.923,50	4.216.474,10
Ass. amm. e Tecnico/Cuoco/Infermiere/Guardarobiere	29.763	27.606,80	821.670.390,67	28.042,99	834.652.782,84	12.982.392,17
	101.537		2.683.341.307,20		2.725.738.099,85	42.396.792,65

Come specificato dal fornitore dei servizi informativi, nella proiezione decennale è riportato il mero calcolo del dato degli immessi (docenti e ATA) cumulato su 10 anni, partendo, come richiesto, dalla media degli immessi nel triennio (20-21, 21-22 e 22-23).

Per i docenti immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera docenti per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026.

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario immessi in ruolo a far data dall'a.s. 2023/24, le somme da corrispondere all'atto della richiesta di ricostruzione di carriera per l'integrale copertura del servizio pre-ruolo svolto, sono state quantificate in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annua decorrenza dal 2024.

Il **comma 3** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo in euro 17.305.441 per l'anno 2024, in euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed in euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), quantificati per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24 in euro 1.518.396 per il 2023 e in euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

#### **ART. 15 (Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)**

La disposizione, nel prevedere l'estensione per l'anno 2023 del riconoscimento della c.d. carta docenti al personale docente con contratto di supplenza annuale, prende in considerazione solo la tipologia di posti che, che fanno parte dell'organico di diritto e quindi danno origine ad un contratto



continuativo di durata annuale che copre l'intero anno scolastico.

Ai fini dell'estensione del beneficio della citata carta elettronica ai soli docenti con contratto a tempo determinato fino al 31/8, supplenti annuali, si riporta, nella tab. 1, il prospetto riepilogativo del predetto personale, inclusi i docenti ex art. 59, comma 4, decreto-legge n. 73/2021, con il relativo costo della carta derivante.

Tipologia di personale	Totale
Docenti - Totale tempo determinato Annuali, con Formazione e Prova FIT-ART59	67.497
Docenti religione - Totale tempo determinato (equivalenti ad Annuali e Fino al termine)	16.470
<b>Tot personale a tempo determinato annuale</b>	<b>83.967</b>
<b>Costo carta del docente</b>	<b>41.983.500</b>

Tab.1

La disposizione, quindi, estende il beneficio della carta ad un numero di supplenti annuali pari a 67.497 unità, a cui si aggiungono 16.470 docenti di religione cattolica, per un totale di 83.967 docenti, corrispondente ad una spesa ipotetica di **41.983.500 (83.967\*500 €) euro per l'erogazione della carta.**

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è di 698.894 unità, a cui si aggiungono 10.490 docenti di religione cattolica, per un totale di 709.384.

Aggiungendo il contingente dei docenti con contratto di supplenza annuale al 31/8 su posto vacante e disponibile, al numero di personale attualmente beneficiario della carta si giungerebbe ad una platea complessiva di 793.351 unità di personale beneficiario.

Di seguito, si riportano, nella tab. 2, gli stanziamenti presenti in bilancio ed utilizzabili per l'erogazione della carta del docente:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
TOTALE STANZIAMENTO INIZIALE A LEGISLAZIONE VIGENTE	393.436.322,00	385.936.321,00	385.936.321,00	385.936.321,00
Riduzione stanziamento per DL 36/2022			-19.000.000,00	-50.000.000,00
Impegni	376.836.322,00	130.134,36		
<b>Stanziamento attuale</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>385.806.186,64</b>	<b>366.936.321,00</b>	<b>335.936.321,00</b>
A.S.	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025

Tab.2

Nella sottostante tab. 3 vengono riportate le somme occorrenti per poter garantire l'erogazione dei benefici (carta docente del valore di euro 500) alla platea dei docenti di ruolo unitamente ai docenti supplenti a tempo determinato annuale su posti vacanti e disponibili:

	ANNO 2023
--	-----------



N. MASSIMO BENEFICIARI PERMESSO DAGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE (A)	771.612
N. COMPLESSIVO BENEFICIARI COMPRESI I DOCENTI SUPPLENTI ANNUALI (B)	793.351
DIFFERENZA DI DOCENTI DA FINANZIARE (A-B)	-21.739
RISORSE DA REPERIRE (val. nominale 500€)	<b>10.869.500,00</b>

Tab. 3

Pertanto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

**ART. 16 (Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001)**

L'articolo interviene per individuare l'autorità incaricata di verificare l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al fine di apporre la formula esecutiva alle suddette decisioni, atto necessario per il proseguo dell'*iter* di recupero delle spese sostenute dalla parte interessata che ha, a suo tempo, adito l'EUIPO. A livello giuridico, la registrazione del marchio UE conferisce, al titolare, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio lo stesso segno in relazione ai medesimi prodotti e/o servizi per i quali il marchio UE è stato registrato. Da ciò discende la possibilità di adire l'EUIPO in caso di controversie sull'esercizio di tale diritto, con conseguente decisione in ordine alle spese procedurali connesse. Al riguardo, al fine di dare attuazione all'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001, il Ministero della giustizia è stato indicato quale articolazione nazionale deputata ad apprestare il relativo servizio sul territorio nazionale. In particolare, questa amministrazione dispone già di uno specifico dipartimento (Dipartimento per gli affari di giustizia) il quale si occupa, tramite gli uffici del capo del dipartimento, di analoghi adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e, più in generale, dell'adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani. Per quanto riguarda, però, i futuri adempimenti connessi al presente intervento normativo, tale dipartimento dispone di una apposita articolazione interna (Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria) fra le cui competenze rientrano, tra l'altro, le relazioni internazionali in materia civile, gli adempimenti relative all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, le incombenze amministrative relative al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze straniere e di altri atti formati all'estero in materia civile (articolo 4 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante: *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, come modificato dal d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99”*). Il servizio di verifica dell'autenticità delle decisioni emesse dall'EUIPO sulle spese sarà dunque svolto dal personale già in servizio presso tale articolazione ministeriale, il quale già si rapporta costantemente con la Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles e tutte le istituzioni europee nell'ambito delle negoziazioni sugli strumenti normativi di cooperazione giudiziaria e, pertanto, agevolmente e senza oneri finanziari ulteriori, istituirà un canale comunicativo diretto con gli uffici dell'EUIPO per garantire che l'apposizione della formula esecutiva venga effettuata solo su decisioni effettivamente provenienti da tale Ufficio europeo.

Come è dato evincere anche dai dati storici rilevati in seno alle istituzioni europee e all'EUIPO, la disposizione è diretta ad un numero esiguo, determinato e ben definito di imprese destinatarie, atteso che la presente norma interviene per dare attuazione ad impegni e obblighi che il Governo ha assunto a livello europeo già da parecchi anni attraverso un precedente regolamento (n. 207/2009) e che il recente regolamento n. 2017/1001 riproduce pedissequamente, senza che comunque siano intervenute criticità e segnalazioni nei confronti delle imprese nazionali sinora completamente adempienti. Si rappresenta, pertanto, la sostenibilità della norma che, sotto il profilo finanziario, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo le attività alla stessa connesse essere



fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ART. 17 (Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno)**

L'articolo reca disposizioni volte al rafforzamento della sicurezza degli attestati di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione ai sensi degli articoli 8 e 19 della Direttiva UE 2004/38/CE.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al **comma 2**, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2023, e ad euro 200.000,00 a decorrere dall'anno 2024, **come indicato nell'articolo 26**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno, determinato ai sensi della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, Tabella A; gli importi di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito istituendo capitolo di parte corrente. Al riguardo, si evidenzia che il citato fondo presenta l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie. Per la specifica degli oneri attinenti al numero di possibili attestati, si precisa che, allo stato, non si dispone dell'esatto complessivo fabbisogno, stimato sulla base delle statistiche ricevute dal Comune di Roma per gli attestati di residenza rilasciati, come di seguito indicato:

	Attestati Temporanei	Attestati Permanenti
2019	4.300	3.900
2020	3.800	2.700
2021	2.700	2.800

Per stimare il volume di emissione annuale su base nazionale degli attestati, si ipotizza che la percentuale di emissione dei suddetti documenti per il Comune di Roma, rispetto al volume nazionale, sia la stessa dell'emissione delle carte di identità elettroniche CIE.

	IE Emesse in Italia	CIE Emesse a Roma	sione CIE a Roma su Italia
2019	6.500.000	320.000	5%
2020	4.800.000	200.000	4%
2021	7.500.000	270.000	4%
2022	7.000.000	320.000	5%

Stima fabbisogno attestati al livello nazionale sulla base dei suddetti dati:

	Attestati Temporanei Roma	Attestati Permanenti Roma	% Emissione stimata su CIE	Attestati Temporanei Italia	Attestati Permanenti Italia	TOTALE Italia
2019	4.300	3.900	5%	86.000	78.000	164.000
2020	3.800	2.700	4%	95.000	67.500	162.500
2021	2.700	2.800	4%	67.500	70.000	137.500

Per l'anno 2023, la previsione degli oneri, pari a 120.000 euro, è ridotta in proporzione dell'importo annuale, stimato in euro 200.000,00, tenuto conto dei mesi già trascorsi ed in proporzione di quelli restanti. Gli oneri previsti a carico dell'Amministrazione, a decorrere dall'anno 2024, ammontano a 200.000 euro, comprensivi di tutte le attività a cura dell'Istituto Poligrafico, incluse quelle di produzione e distribuzione ai Comuni, le cui modalità saranno definite dalla Convenzione di cui al **comma 3**.

Il costo unitario degli attestati di cui al **comma 1** è di € 1,25 e si stima che il fabbisogno annuale in Italia degli attestati di residenza sia pari a 160.000 unità.

Infine, in relazione a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A Tariffa (Parte I) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, la norma prevede che sugli attestati di cui al comma 1 dell'articolo si



applica l'imposta di bollo. Pertanto, si calcola che il versamento, a carico del richiedente, dell'imposta di bollo possa compensare interamente gli oneri amministrativi.

**ART. 18 (Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)**

L'articolo è teso all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza.

L'articolo, infatti, reca la disciplina di attuazione nazionale delle disposizioni dei Regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818, al fine di consentire la piena operatività del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES), nonché la completa interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza. L'intervento ha, nel suo complesso, carattere ordinamentale.

Al riguardo, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione della pubblica sicurezza, di adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici di frontiera e dalle Questure della Repubblica, nonché dalle articolazioni centrali – già operanti – del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Il **comma 1**, interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito "TUI"), apportando le modifiche necessarie al fine di consentire l'effettiva funzionalità del sistema europeo di ingressi/uscite (EES), nonché la registrazione sia dei dati di ingresso e uscita degli stranieri che attraversano le frontiere esterne italiane (articolo 4, nuovo comma 1-*quater*, del TUI), sia dei dati relativi ai provvedimenti di respingimento alla frontiera (articolo 10, comma 1, TUI) o di divieto di reingresso (articolo 13, comma 2-*ter*, del TUI), adottati rispettivamente dalle Autorità di frontiera o dal Questore competente.

In particolare, si segnala l'inserimento, all'articolo 4, del nuovo **comma 1-*quater*** con il quale sono superate le disposizioni recanti la disciplina della timbratura ad inchiostro apposta, sui documenti di viaggio, dagli operatori addetti ai controlli di frontiera in esito ai controlli effettuati sia in ingresso che in uscita. La suddetta attività manuale è superata dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2226 che introduce le procedure unionali di registrazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) dei dati degli stranieri in ingresso e in uscita dalle frontiere esterne. Anche in tal caso, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività di registrazione potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane che attualmente sono preposte al controllo dei documenti e alla timbratura manuale. Il comma 1, peraltro, consente l'effettiva funzionalità del sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS), modificando la disciplina nazionale al fine di prevedere l'ingresso e il relativo soggiorno – alle condizioni e nei termini previsti dalle norme unionali – in forza dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del Regolamento (UE) 2018/1240 (articolo 4, nuovo comma 1, del TUI).

**Si segnala altresì l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'art. 10 TUI, volto a determinare, in modo inequivocabile, l'autorità competente alla trattazione del relativo, eventuale, ricorso. Si tratta di una norma di natura meramente ordinamentale che, per tale ragione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

Il comma 2 prevede l'abrogazione di norme – di fatto assorbite dalle nuove previsioni – contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, realizzando interventi di mero raccordo normativo. La disposizione ha carattere ordinamentale e si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le attività connesse sono assicurate con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, nel prevedere l'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR) – istituito dall'articolo 17, dei Regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del 20 maggio 2019 – costituisce





un intervento di carattere ordinamentale. In particolare, si segnala la previsione in cui si chiarisce che tale accesso è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Al riguardo, si evidenzia l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività discendenti potranno essere sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente trattandosi, per quanto concerne l'amministrazione, di adempimenti di natura istituzionale, ordinariamente espletati dagli uffici.

Il comma 4 prevede che i decreti ministeriali previsti al comma 1 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione ha carattere ordinamentale.

Il comma 5 contiene la clausola d'invarianza di invarianza finanziaria, prevedendo che dalle disposizioni di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che gli adempimenti previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati dalle amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 reca una specifica norma finalizzata a differire l'efficacia di talune disposizioni alla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea. La disposizione di differimento non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Va osservato infatti, che indipendentemente dalla data di decorrenza della vigenza delle disposizioni recate dall'art.18, gli adempimenti previsti sono di natura ordinamentale e saranno espletati dalle Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***ART. 18-bis (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di esecuzione del mandato d'arresto europeo)***

L'articolo in esame adegua le disposizioni degli articoli 18-bis, comma 2, e 19, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, alla sentenza resa dalla Corte di giustizia UE nella causa C-700/21, avviata a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale, estendendo anche ai cittadini extra UE "radicati" in Italia la possibilità di scontare la pena irrogata (o irroganda) in altro Stato membro qualora residenti o dimoranti in Italia da almeno cinque anni.

Si rappresenta che la disposizione prevede, altresì, il recepimento a livello normativo dei principali elementi funzionali all'accertamento della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano del non cittadino, nonché la modifica del regime concernente la c.d. condizione di rientro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

Sotto il profilo finanziario si segnala la natura ordinamentale e precettiva della disposizione, in quanto le attività collegate alle operazioni di consegna dei soggetti a seguito dell'esecuzione del mandato di arresto europeo sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 18-ter (Disposizioni in materia di carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione - Caso ARES (2023) 2033572)***

La norma è finalizzata a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea[1] in merito al recepimento della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, alla luce del principio per cui essa – con particolare riguardo al rilascio del modello di permesso di soggiorno conferito – si applica solo ai cittadini dell'Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o li raggiungono.

In particolare, si interviene sul vigente articolo 23 (Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani) integrandolo in talune parti.

Da un lato, alla lettera a), sono apportate modifiche al comma 1 al fine di circoscrivere l'ambito applicativo della disposizione in esso contenuta ai soli familiari stranieri di cittadini italiani che



hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani “mobili”).

Dall’altro, con la lettera b), è introdotto il nuovo comma 2, con lo scopo di definire - con il primo periodo del comma - la disciplina applicabile ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani “statici”). In favore di tale categoria di persone è infatti previsto il rilasciato del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito TUI).

E’ precisato, allo scopo di non modificare l’attuale impianto vigente – nell’ambito del secondo periodo del comma - che per costoro non è richiesto il pagamento del contributo al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

E’ chiarito (con il terzo periodo del comma) che il nuovo permesso di soggiorno per famiglia sia rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata dall’interessato o della presentazione dell’istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.

Allo scopo di non discostarsi in modo evidente dalla disciplina attualmente applicata, è prevista infine - con il quarto periodo del comma - la validità quinquennale del permesso di soggiorno, rinnovabile alla scadenza e convertibile per lavoro.

L’intervento è di natura ordinamentale e immediatamente applicabile. Esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica cui si provvede, ai fini dell’attuazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

**ART. 19 (Modifica dell’articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)**

L’articolo reca modifiche all’articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di utili per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano

In particolare, la **lett. a)** modifica il contenuto del comma 185 dell’art. 1 della citata legge n. 234. In particolare, da un lato, si conferma l’esenzione dal pagamento dell’IRES e dell’IRAP e, dall’altro, si prevede che detta esenzione possa essere fruita soltanto a condizione che il 100% delle somme non versate a titolo di imposta (e non più dunque il 20% degli utili) venga destinato allo sviluppo di attività statutarie non commerciali.

In secondo luogo, con la **lett. b)**, si prevede l’abrogazione del comma 187, in quanto, nella nuova formulazione, l’agevolazione non rientra nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE. Dal punto di vista finanziario, la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.

All’uopo, si evidenzia che rispetto alla disciplina attualmente vigente:

- non vengono modificati i periodi di imposta, rilevanti ai fini del riconoscimento dell’agevolazione;
- non viene modificato il contenuto dell’agevolazione; infatti, anche l’attuale formulazione del comma 185, che prevede la non rilevanza degli utili derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale ai fini della determinazione della base imponibile IRES e del valore della produzione IRAP, si traduce nel riconoscimento di un’esenzione ai fini IRES e IRAP;

Ciò che viene modificato è, invece, la condizione necessaria per fruire dell’agevolazione, mediante innalzamento della percentuale e modifica della destinazione dell’impiego di utili.

Ai fini della quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica, la relazione tecnica originaria assumeva, per ragioni prudenziali, che tutte le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano rientrassero nell’ambito di applicazione della norma, indipendentemente dal rispetto della condizione relativa alla destinazione degli utili. Per le medesime ragioni prudenziali si ritiene che la modifica del requisito necessario per l’accesso all’agevolazione fiscale non comporti una variazione degli oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica della norma originaria.

**ART. 20 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti.**



**Caso Ares (2019)3110724)**

L'articolo in esame interviene sulla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sostituendo e integrando alcune norme, nonché introducendo una nuova disposizione per meglio disciplinare la questione del rilascio e del ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei medesimi o di altri soggetti non autosufficienti anche sotto il profilo economico o individuati dalla legge. L'aggiornamento della normativa si ritiene indispensabile al fine di assicurare, sotto il profilo della proporzionalità ed effettività, un equilibrato bilanciamento tra il diritto costituzionalmente riconosciuto della libertà di circolazione, che è garantito anche a livello euro-unitario (art. 3, par. 2 del Trattato dell'unione europea, art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e l'interesse del minore che è tutelato attraverso il rispetto degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale (articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e 143, 147 e 315-*bis* del codice civile). Pertanto, le modifiche introdotte sono dirette a tutelare i predetti diritti ed interessi dei soggetti coinvolti nonché ad evitare il vaglio di compatibilità con i principi del diritto comunitario, vaglio dal quale possa scaturire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano.

Le norme, sia quelle riviste che quelle di nuova introduzione, attuano un superamento della vigente disciplina: infatti, per il rilascio del passaporto non è più richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare qualora non vi sia l'assenso dell'altro genitore (atteso che spesso l'assenso non viene dato per assenza temporanea o per dimenticanza e dunque per motivi diversi dal pericolo di espatrio o di sottrazione agli obblighi civili degli alimenti); tale autorizzazione prevedeva una procedura più complessa e farraginoso che male si coniuga con le esigenze di snellezza e celerità dettate dalla Riforma del processo civile, creando arretrato e lungaggini procedurali. La competenza a decidere è ora rimandata al tribunale del luogo in cui risiede il minore e il giudice può inibire il rilascio del passaporto al genitore, al ricorrere di specifiche condizioni che vengono declinate dalle nuove disposizioni che qui di seguito vengono esaminate.

In particolare, viene sostituita la disposizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), la quale è strettamente connessa all'introduzione dell'articolo 3-*bis* che contempla l'ipotesi in cui il tribunale inibisca il rilascio del passaporto al genitore, qualora si abbia fondato motivo di prevedere che il suo trasferimento all'estero sia concretamente ed attualmente legato alla sottrazione dei suoi obblighi verso i figli minori, prevedendo, inoltre, che è il giudice a stabilire la durata dell'inibitoria in misura non superiore a due anni. La disposizione, come sopra detto, prevede che la domanda di inibitoria sia presentata tramite ricorso al tribunale del luogo di residenza del minore e nel caso in cui il minore è residente all'estero al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE o se è pendente un procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia, è proposta al giudice che già sta procedendo), mentre sul ricorso contro il provvedimento proposto dal pubblico ministero e dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale, il giudice decide con provvedimento camerale anche in relazione alle spese del procedimento stesso. Infine, copia del provvedimento che eventualmente inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, **al comune di residenza dell'interessato e alla questura o alla rappresentanza diplomatica o consolare competente al rilascio del passaporto**. In tale ottica, dunque, le casistiche relative ai divieti di rilascio del predetto documento, menzionate all'art. 3 della legge sopra citata, vengono rettifiche con la sostituzione dell'intera lettera b), per la quale il riferimento del divieto è ora collegato alla dichiarazione inibitoria del tribunale contenuta nella norma di nuova introduzione.

La rettifica apportata, poi, all'art. 4 della legge n. 1185/1967 è necessaria per adeguare i riferimenti normativi, dovuti all'introduzione del citato art. 3-*bis*. Al riguardo, al fine di prevenire dubbi interpretativi si prevede la sostituzione del riferimento all'articolo 35 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 con quello più corretto ed attuale dell'articolo 34 del decreto legislativo 71/2011, precisando comunque che resta competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-*bis*, mentre l'integrazione dell'art. 12 è, infine, indispensabile per conformare il dettato normativo alle modifiche intervenute riguardo al "nucleo familiare" diversamente inteso a seguito della classificazione, anche a livello giuridico, di situazioni già codificate e di nuove situazioni individuate nell'ambito del panorama sociale, nonché per apprestare la dovuta tutela alle persone più



fragili, per la quali sussiste l'obbligo di sostentamento da parte della persona che soggiace al divieto di rilascio o che è interessata al ritiro del passaporto. Sotto il profilo giuridico, si rappresenta che si tratta di limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2 Cost.) in presenza di esigenze di rango superiore - quali l'interesse della prole a ricevere cura, educazione, istruzione e mantenimento da entrambi i genitori - che devono essere espressamente previste dalla legge per consentire che diritti fondamentali e primari dell'individuo non vengano compressi. Sotto il profilo finanziario si segnala, invece, la natura ordinamentale e precettiva del presente articolo che contempla attività correlate a compiti istituzionali degli uffici giudiziari deputati alla dichiarazione di rilascio e ritiro dei passaporti, le quali sono già ordinariamente espletate e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse potranno essere sostenute attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ART. 21 (Modifica all'art. 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO))**

L'articolo in esame interviene sui commi 18 e 19 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che disciplina il servizio italiano di interrompibilità del carico elettrico (**comma 1**).

Le modifiche discendono da espresse richieste della Commissione europea al fine di evitare che il meccanismo italiano possa configurarsi come un aiuto di Stato illegale distorsivo della concorrenza nel mercato interno dell'energia.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi relativi al servizio dell'interrompibilità sono sostenuti da una specifica voce della bolletta elettrica e sono, pertanto, a carico della collettività.

In particolare, la modifica normativa non interviene sulla quantità di risorse interrompibili da approvvigionare, ma solo sulle modalità con cui ARERA dovrà organizzare il servizio di interrompibilità, prevedendo - secondo le indicazioni della Commissione europea - l'estensione dei soggetti che possono partecipare al meccanismo, con conseguente aumento della concorrenza e, dunque, potenziali minori costi del servizio, considerato che l'assegnazione delle risorse interrompibili dovrà avvenire mediante procedure di gara a ribasso.

In ogni caso, con l'abrogazione del comma 19 a partire **dal 1° gennaio 2024**, si prevede l'eliminazione dell'attuale esenzione dal pagamento di determinati corrispettivi prevista solo per alcuni soggetti, con effetti positivi sulla ripartizione degli oneri in bolletta.

Inoltre, si prevede che la società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del **6 ottobre 2022 (comma 2)**.

Ciò premesso, si evidenzia che i beneficiari dell'esenzione prevista dal citato comma 19 sono soggetti di grandi dimensioni, per i quali il costo dell'energia presenta un'incidenza significativa. Nello specifico, nel 2021 l'esenzione ha riguardato in totale 19 soggetti assegnatari, per un ammontare complessivo pari a € 141.099.604,00.

**ART. 22 (Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER).**

La norma interviene sulla determinazione da parte di ARERA delle tariffe per gli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e di impianti in comuni metanizzati o da metanizzare, in specifiche località del Paese. In luogo di quanto previsto dall'art. 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 164 del 2000 (che l'articolo 22 del DL in esame provvede ad abrogare), si prevede che le estensioni, i potenziamenti e le nuove costruzioni di reti e di impianti da realizzare nei comuni aventi le caratteristiche ivi indicate siano valutati ai fini dell'analisi costi benefici, anziché essere qualificati ex lege come efficienti.

Si tratta pertanto di una norma in linea con il diritto UE, in quanto prevede una analisi costi-benefici in luogo di una integrale copertura finanziaria degli investimenti in argomento prevista dal citato comma 4-bis, e che al tempo stesso tiene conto delle specificità dei Comuni interessati.



In relazione a quanto precede, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'ARERA, dopo aver effettuato l'analisi costi benefici dei progetti e degli interventi sopra indicati, provvederà a determinare le tariffe tenendo conto dei maggiori costi di investimento nei comuni interessati, nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile. Poiché nel comma 4-bis si riconosceva l'integrale copertura a tariffa degli interventi in argomento, la valutazione caso per caso ora prevista non determina un incremento delle tariffe rispetto a quelle fissate in forza del citato comma 4-bis e, conseguentemente, non determina un aggravio sulla bolletta energetica. Lo svolgimento delle attività relative all'analisi costi benefici da parte dell'ARERA rientra tra le attività che la stessa Autorità svolge in via ordinaria per la determinazione delle tariffe ai sensi del medesimo articolo 23 (si veda in particolare il comma 2 dell'articolo 23 sulla determinazione delle tariffe da parte di ARERA, il comma 3 sui criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio e il comma 4 sui criteri per la determinazione delle tariffe per la distribuzione) e quindi verranno svolte dall'Autorità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*ART. 22-bis (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, per la completa attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)*

L'articolo modifica in due punti il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di adeguarlo alla direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, cui il decreto legislativo medesimo dà attuazione.

Alla lettera a) si propone la correzione di un refuso intervenuto in sede di recepimento della direttiva nell'ambito dell'articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo n. 210/2021. L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva prevede infatti che gli Stati membri possono consentire ai fornitori di imporre ai clienti degli oneri di risoluzione anticipata del contratto di fornitura di energia elettrica qualora si tratti di contratto "a tempo determinato e a prezzo fisso", avente quindi entrambi i requisiti della scadenza e del prezzo fissi.

Per mero errore, l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo, ha previsto la possibilità per il fornitore di imporre ai clienti il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura "a tempo determinato o a prezzo fisso", utilizzando la congiunzione disgiuntiva "o" e quindi individuando erroneamente come alternativi tra loro i due requisiti della scadenza e del prezzo fissi.

La lettera b) interviene sulla norma che disciplina lo sviluppo della capacità di stoccaggio (articolo 18, d.lgs 210/2021), al fine di rispettare gli impegni assunti con la Commissione europea. L'articolo 18 del d.lgs 210/2021 prevede un sistema di approvvigionamento della capacità di stoccaggio a lungo termine basato su aste concorrenziali svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Il comma 4, nella sua formulazione attuale, dispone che, nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno di capacità necessaria, il Gestore della rete di trasmissione nazionale può proporre un piano di realizzazione diretta dei sistemi di accumulo mancanti. Sul punto, in sede di prenotifica - SA.104106, *centralized storage systems in Italy* del 26 agosto 2022- ai sensi del Regolamento 2015/1589, la Commissione ha ritenuto la disposizione incoerente con l'articolo 54 della direttiva UE 2019/944 nella parte in cui prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione non possono sviluppare sistemi di stoccaggio, al fine di garantire che, nel nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica, i servizi di stoccaggio siano basati sul mercato e competitivi. In tale sede, il Ministero si è quindi impegnato a rimuovere la disposizione per assicurare l'esito positivo della valutazione da parte della Commissione.

La presente disposizione ha pertanto ad oggetto l'abrogazione dell'articolo 18, comma 4, del d.lgs. 210/2021, nonché della correlata disposizione di cui al comma 7, lettera c), con la quale si dispone che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente individui le condizioni e le modalità per lo sviluppo della capacità di stoccaggio da parte del Gestore della rete di



trasmissione nazionale nel caso in cui i soggetti terzi non abbiano manifestato l'interesse a sviluppare la capacità di stoccaggio necessaria.

Si evidenzia che l'Autorità ha già provveduto a non adottare le relative disposizioni dalla delibera 247/2023/R/eel di attuazione del menzionato articolo 18.

La norma, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

*ART. 22-ter (Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»)*

La disposizione, attraverso l'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è volta ad adeguare le disposizioni nazionali alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia. L'articolo 38, comma 2-bis, del d.l. 83/2012 attualmente prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provveda “ad adeguare il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale”.

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*ART. 23 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso)*

L'articolo contiene varie disposizioni di modifica del decreto legislativo 2017, n. 221, espressamente finalizzate a consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione), e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione).

Tali modifiche rivestono natura ordinamentale e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare le lettere a), b), c), d) numeri 1) e 2), f), g), h), i), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), e z) e aa) recano mere modifiche nei riferimenti testuali e riformulazioni al suindicato decreto legislativo, volte a migliorare l'interpretazione e la coerenza del testo, e sono pertanto neutre dal punto di vista della finanza pubblica. Con specifico riferimento alle modifiche di cui alla lettera s), le eventuali maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 18, lettera c), d.lgs. n. 221/2017, saranno computate a consuntivo.

La lettera d), numero 3) secondo periodo inserisce una norma di raccordo con legge n. 185/1990, che prevede, all'articolo 30, la possibilità per l'UAMA di avvalersi di unità di personale distaccato per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni. In applicazione di tale disposizione, dette unità di personale si trovano già distaccate presso l'Unità e non sono apportate modifiche al numero massimo del contingente previsto a legislazione vigente. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) prevede lo svolgimento di riunioni in modalità telematica: tali riunioni sono condotte con i dispositivi e i programmi informatici già a disposizione delle amministrazioni interessate e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto precede, si conferma che l'UAMA (articolazione che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del DPR n. 95/2010, già esercita le attribuzioni di competenza del MAECI previste dal decreto legislativo n. 221/2017 e dalla corrispondente normativa unionale) potrà svolgere le funzioni previste dall'articolo in esame con le ordinarie risorse di bilancio.

*ART. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6*



*aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada).*

L'articolo dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, che deve essere recepita entro il 6 agosto 2023.

Il **comma 1** dell'articolo apporta modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", rubricato "Locazione senza conducente".

In particolare, alla **lettera a)**, si sostituisce il comma 2 del citato articolo 84, con l'obiettivo di consentire anche sul trasporto nazionale l'utilizzazione dei veicoli locati in un qualsiasi Stato membro. Inoltre, il novellato comma 2 dell'articolo 84 prevede che la condizione per utilizzare i veicoli noleggiati è che essi siano immatricolati o messi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro.

Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 84, al fine di prevedere che l'impresa locatrice possa essere sia un'impresa di trasporto sia altro tipo di impresa. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c)** modifica il **comma 4 dell'articolo 84 e introduce i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies**. In particolare:

- il **comma 4** viene modificato al fine di delimitare e chiarire l'ambito di applicazione e le relative categorie di veicoli destinati alla locazione senza conducente;
- il **comma 4-bis** specifica che l'utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), è ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t;
- i **commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies** recepiscono (i) le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, inerenti alle condizioni per l'utilizzo di veicoli presi a noleggio da imprese stabilite nel territorio di un altro Stato membro nonché (ii) le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva 2006/1/CE, canti disposizioni in ordine alla documentazione (in formato cartaceo o elettronico) che deve trovarsi a bordo del veicolo noleggiato.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera d)** sostituisce il comma 5 dell'articolo 84, prevedendo che la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente sia rilasciata **alle imprese che esercitano l'attività in conformità a quanto previsto dall'articolo 1** del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481. Trattasi, pertanto di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** sostituisce il comma 6 dell'articolo 84, rinviando ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, la possibilità di stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e-bis)** sostituisce il **comma 7 dell'articolo 84 e inserisce un nuovo comma 7-bis, al fine di individuare le sanzioni per i soggetti che violino le previsioni normative introdotte**. Trattasi di disposizioni potenzialmente suscettibili di generale maggiori entrate non quantificabili a priori stante il carattere aleatorio delle sanzioni.

La **lettera e-ter)** apporta una modifica meramente formale al **comma 8 dell'articolo 84, al fine di adeguare il testo alle modifiche apportate al regime sanzionatorio**. Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5**, in attuazione dell'articolo 3-bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/1/CE dispone che il Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture



e dei trasporti iscrive il numero di targa di immatricolazione dei veicoli noleggiati nel registro elettronico nazionale (REN), in conformità all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009. Al riguardo, si rappresenta che tale attività è già espletata dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto 10 gennaio 2012 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2012. La predetta attività continuerà ad essere svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** individua, ai sensi dell'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE, il punto di contatto nazionale nella Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il punto di contatto nazionale è preposto alla cooperazione informativa e all'assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. Lo scambio di informazioni avviene tramite i registri europei delle imprese di trasporto su strada - ERRU (*European Registers of Road Transport Undertakings*). In merito, si rappresenta che la citata Direzione generale, allo stato, utilizza il sistema ERRU per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1071/2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011. La medesima Direzione generale svolgerà le funzioni di cui all'articolo 3-bis della direttiva (UE) 2022/738, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** dispone l'abrogazione del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

**ART. 24-bis (Modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2021/782)**

L'articolo apporta modifiche al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, e adegua le relative previsioni al nuovo regolamento (UE) 2021/782, che, entrato in operatività in data 7 giugno u.s., abroga il precedente regolamento del 2007. In dettaglio, l'articolo in oggetto è volto ad aggiornare la disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. 70/2014, garantendo più elevati standard di tutela per i passeggeri, anche al fine di incentivare il ricorso al trasporto ferroviario.

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nuove entrate conseguiranno, invece, dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter: trattandosi di introiti eventuali legati alla commissione e all'accertamento di violazioni degli obblighi previsti dal citato regolamento non è possibile quantificarne a priori l'importo.

**Art. 24-ter (Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Procedura di infrazione n. 2018/2273)**

L'articolo è volto a superare le criticità rappresentate dalla Commissione europea con la seconda lettera di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE del 6 aprile 2022 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata nei confronti dell'Italia per non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici.

Al fine di tener conto dei rilievi della Commissione europea, si sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 e si chiarisce inequivocabilmente che il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara possa avvenire





solo laddove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e dall'articolo 125, per i settori speciali. Tali disposizioni riproducono, infatti, le previsioni dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 50, lettera d), della direttiva 2014/25/UE.

Trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 25 (Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI)**

L'articolo in esame nasce dalla necessità di modificare il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stante i rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375.

La **lettera a)** modifica l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, prevedendo che il decreto medesimo trovi applicazione anche alle cessioni in cui solo l'acquirente è stabilito in Italia mentre il fornitore è stabilito in un altro Stato membro.

La **lettera b)** modifica l'articolo 4, comma 1, lettera c), recependo la disposizione secondo cui sono sleali anche gli annullamenti comunicati con un preavviso superiore a 30 giorni ma talmente breve da far ragionevolmente presumere che i fornitori non possano trovare destinazioni alternative per i loro prodotti. **Con regolamento del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste saranno individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni.**

La **lettera c)** modifica l'articolo 9, comma 1, consentendo così ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all'Autorità italiana quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

Trattasi di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 25-bis (Attuazione della direttiva delegata 2022/2100/UE della Commissione che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato)**

L'articolo dà attuazione alla direttiva delegata (UE) 2022/2100/UE della Commissione che prevede la revoca di alcune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato previste dalla direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 ("sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati"), recepitata nell'ordinamento con il Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

Il comma 1, lett. a) prevede di intervenire sulla disciplina nazionale di riferimento integrando le definizioni riportate nell'art. 2 del D.lgs. n. 6 del 2016, con l'introduzione della lettera "j-bis)", recante una specifica previsione volta a delineare il prodotto del tabacco riscaldato, con cui si intende un "prodotto del tabacco di nuova generazione che è riscaldato per produrre un'emissione contenente nicotina e altre sostanze chimiche, che viene poi inalata dall'utilizzatore e che, per le sue caratteristiche, è un prodotto del tabacco non da fumo, in quanto consumato senza processo di combustione".

Con il comma 1, lett. b) si prevede che anche per i prodotti del tabacco riscaldato - così come attualmente già previsto per le sigarette e per il tabacco da arrotolare - sarà vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti o aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensità di fumo. Tale divieto, in particolare, riguarderà sia i prodotti del tabacco riscaldato "da fumo" che quelli riscaldati "non da fumo".

Inoltre, il comma 1, lett. c), emendando le previsioni normative in tema di etichettatura al fine di informare correttamente i consumatori sui rischi legati all'uso del tabacco, dispone che i prodotti del tabacco da fumo - diversi dalle sigarette, dal prodotto del tabacco riscaldato da



fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ed acqua – rechino obbligatoriamente su ciascuna confezione e sull'eventuale imballaggio esterno l'avvertenza generale "Il fumo uccide - smetti subito", che comprende altresì il riferimento alle informazioni sulla disassuefazione dal fu.mo, oltre alle previste avvertenze testuali.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, infine, un intervento di mero coordinamento con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), al solo fine di garantire la coerenza delle disposizioni normative fiscali in materia di accisa con quelle in tema di salute.

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 infine, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 29 giugno 2022, n. 2022/2100/UE, stabilisce le decorrenze delle disposizioni in argomento anche volte ad un ordinato esaurimento delle scorte e precisa, al fine di escludere effetti finanziari negativi, quali prodotti non possano più circolare (quelli non più conformi ai sensi dei commi 1-4 dell'art. 8 del d. lgs. 6/2016, ovvero non conformi alla normativa sull'etichettatura, rispettivamente richiamati al comma 1 della disposizione).

Trattasi di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART. 26 (Disposizioni finanziarie)**

La disposizione reca la copertura finanziaria per gli articoli che comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile", che presenta le necessarie disponibilità;

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che presenta le necessarie disponibilità;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

#### **ART. 27 (Entrata in vigore)**



Riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (in milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto del bilancio					Impegno netto						
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2	1		Allungamento della platea dei beneficiari dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa non di lusso (abbattimento dell'imposta di registro da 19% al 2%)	E	T	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9
5	1		Estensione della licenza di cumulare i periodi assicurativi maturati presso l'INPS con quelli maturati presso organizzazioni internazionali anche al fine del conseguimento del diritto alla pensione anticipata.	S	C	3,0	3,1	3,3	3,6	3,0	3,0	3,1	3,3	3,1	3,3	3,6	
7	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria	S	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	1		Istituzione di un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor	S	K	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8-bis	1		Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000	S	K	5,0	10,0			5,0	10,0			5,0	10,0		
8-bis	3		Riduzione Tab. B - MASE	S	K	-5,0	-10,0			-5,0	-10,0			-5,0	-10,0		
11	1		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica	S	C	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3	0,8	0,9	1,1	1,3
11	1		Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - Effetti riflessi	E	TC					0,4	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,6	
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore)	S	C	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	24,0	5,4	22,7	24,0	
12	3		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 di operatore) - Effetti riflessi	E	TC					2,6	11,0	11,6	11,6	2,6	11,0	11,6	
12	4		Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (350 con qualifica di vigile del fuoco e 200 con qualifica di operatore) - Spese di funzionamento	S	C	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche.	S	C		17,3	26,6	17,3		17,3	26,6	17,3		17,3	26,6	
14	1	a	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale docente delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	E	TC					8,4	12,9	8,4		8,4	12,9	8,4	
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.	S	C	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	4,6	1,5	4,6	4,6	
14	1	c	Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche - Effetti riflessi	E	TC					0,7	2,2	2,2	2,2	0,7	2,2	2,2	
15	2	0	Estensione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile - Incremento, per il 2023, delle risorse di cui all'art. 1, c. 123 della L. 107/2015	S	c	10,9				10,9				10,9			
17	1	0	Reinforzamento della sicurezza delle carte di identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno	S	C	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	
26	1	a	Riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"	S	c	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	-12,4	-5,0	-12,4	-12,4	



Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (in milioni di euro)															
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto di bilancio			Finanziamento			Incasso netto			
						2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
26	1	b	Riduzione Tabella A - Ministero dell'Interno	S	C	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
26	1	c	Riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis L. 234/2012	S	C	-44,9	-45,0	-68,3	-44,9	-45,0	-68,3	-44,9	-45,0	-68,3	-70,8
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2012	S	C	-3,3	-33,6	-21,3	-3,3	-33,6	-21,3	-3,3	-33,6	-21,3	
26	1	d	Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2012 - effetti riflessi	E	TC				-1,6	-16,3	-10,3	-1,6	-16,3	-10,3	
			<b>Entrate</b>	e		-11,0	-21,9	-21,9	-8,8	-16,2	-4,9	-8,8	-16,2	-4,9	1,0
			<b>Spese</b>	s		-11,0	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-11,0	-21,9	-21,9	-21,9
			<b>RIUO</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 51 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	216
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	223

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	217
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	224

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	221
Sui lavori della Commissione .....	221
5-00321 Cherchi: Sull'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti .....	221
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	226
5-00325 Congedo: Sulla vicenda della ricostruzione e gestione del teatro Petruzzelli di Bari .	221
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	227
5-00882 Manzi: Interventi per la ricostituzione e la valorizzazione dei corpi di ballo e delle fondazioni lirico-sinfoniche .....	222
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	228
5-00993 Boschi: Sulla gestione da parte di imprese private dei servizi aggiuntivi dei musei .	222
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	229

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario per l'Istruzione e il Merito Paola Frassinetti.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 51.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto in esame recante il riparto dello stanziamento, pari a 1.006.160 euro, iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, entro il prossimo 31 luglio.

Ricorda che l'Atto in esame è stato trasmesso dal Ministro dell'istruzione e del merito per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

Allo schema è allegata la relazione illustrativa nonché i rendiconti per il 2022 relativi ai soggetti destinatari dei contributi in questione. Quanto ai soggetti destinatari del riparto segnalo preliminarmente che si tratta di quelli elencati nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 della legge n. 448 del 2001 che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere — ai sensi della normativa vigente — ai contributi in esame.

Segnala quindi che la relazione ministeriale con cui lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere precisa che: l'entità degli importi spettanti ai beneficiari è minore rispetto a quanto previsto ai sensi delle disposizioni di legge con cui era stato a suo tempo istituito il contributo statale, poiché negli anni si è ridotto lo stanziamento complessivo del capitolo; tali riduzioni sono state operate in modo proporzionale al minore stanziamento complessivo «secondo criteri di equità e trasparenza»; l'importo complessivo oggetto del presente riparto è il medesimo dello scorso anno.

Quanto ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2023, la relazione precisa che si è mantenuta la stessa ripartizione del 2022 (che a sua volta era pari a quella del 2021), in considerazione dell'invarianza dello stanziamento complessivo e in mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sul riparto 2022.

Segnala, altresì, che in sede di esame del precedente atto di riparto per il 2022 (AG n. 396), la Commissione VII della Camera, nella seduta del 29 giugno 2022, ha espresso un parere favorevole. La Commissione 7a del Senato, nella seduta del 6 luglio 2022, ha espresso a sua volta un parere favorevole, invitando l'Esecutivo «a trasmettere unitamente allo schema annuale di riparto, per il futuro, copia dei rendiconti annuali degli enti e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate».

Di seguito evidenzia gli enti beneficiari con i relativi importi definiti dal presente atto e la quota percentuale rispetto allo stanziamento complessivo, rinviando alla



documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti:

1. Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia « Leonardo da Vinci » (Milano). Proposta di contributo: 822.460 euro (81,7 per cento);

2. Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo – UNLA (Roma). Proposta di contributo: 45.706 euro (4,5 per cento);

3. Opera nazionale Montessori – ONM (Roma). Proposta di contributo: 91.412 euro (9,1 per cento);

4. Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze). Proposta di contributo: 43.632 euro (4,3 per cento);

5. Museo internazionale delle ceramiche in Faenza – MIC (Faenza). Proposta di contributo: 2.950 euro (0,3 per cento).

Propone, infine, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame con un'osservazione volta ad incrementare il contributo previsto per la Fondazione Museo internazionale delle ceramiche in Faenza, attualmente pari a 2950 euro almeno fino a 4000 euro, in considerazione del fatto che la Fondazione oltre ad avere la gestione, in concessione, del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, ha come finalità, tra le altre, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica (*vedi allegato 1*).

Antonio CASO (M5S) preannuncia l'astensione dal voto da parte del suo gruppo. Auspicando una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse stanziare da parte degli enti beneficiari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Caso circa l'importanza di garantire la massima trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici da parte dei soggetti beneficiari della ripartizione.

Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia l'astensione dal voto del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere elaborata dal relatore auspicando che quanto previsto nell'osservazione contenuta nella proposta di parere possa essere estesa anche agli altri soggetti beneficiari. Auspica inoltre che la Commissione possa individuare spazi adeguati per un confronto in audizione con i soggetti beneficiari a cominciare dai rappresentanti della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia « Leonardo da Vinci » di Milano.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario per l'Istruzione e il Merito Paola Frassinetti.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, in vista del parere da esprimere alla XIV Commissione, il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso (COM(2022)548), la Relazione programmatica predisposta dal Governo italiano sulla partecipazione del Paese all'Unione europea per lo stesso anno (DOC LXXXVI, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea relativo al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024 che sono oggetto di esame congiunto.

Si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia, una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso.

In particolare, la relazione programmatica, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno in corso e viene esaminata dalla nostra Commissione per i profili ricadenti nell'ambito delle nostre competenze. La relazione sarà poi esaminata dall'Assemblea e di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.

Per questa ragione intendo concentrarmi sulla relazione programmatica predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.

Evidenzia come la relazione del Governo si articola in 4 parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE.

Ogni *dossier* riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Passando all'illustrazione dei contenuti, segnala, anzitutto, che la relazione programmatica dedica ampio spazio alla proposta di regolamento sulla libertà dei media, che la nostra Commissione, congiuntamente con la Commissione Trasporti, ha esaminato ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera, approvando, qualche giorno fa, un documento finale contenente osservazioni e condizioni per il prosieguo del negoziato a livello UE. Il Governo annuncia il proprio impegno per giungere all'approvazione di norme calibrate e in grado di assicurare le finalità della proposta tenendo al contempo conto delle specificità nazionali in settori delicati quali l'editoria e la stampa.

La relazione programmatica del Governo annette quindi importanza prioritaria ai temi connessi alle potenzialità e ai pericoli del processo di digitalizzazione. Le nuove tecnologie digitali hanno assunto un ruolo centrale nella vita delle persone. In questa prospettiva la strategia, elaborata in sede UE, ha come obiettivo quello di garantire che questo straordinario processo di trasformazione vada a beneficio dei cittadini e delle imprese e avvenga nel rispetto dei valori che sono alla base della stessa Unione europea. La transizione digitale dovrà allo stesso tempo contribuire a raggiungere l'obiettivo di un'Europa neutra dal punto di vista climatico entro il 2050.

Ricorda, inoltre che « Un'Europa pronta per l'era digitale » è una delle sei tematiche in cui si articola il programma di lavoro 2023 della Commissione. Negli auspici della Commissione, infatti, le soluzioni digitali sono in grado di rendere l'economia più efficiente e a minore intensità di risorse, contribuendo nel contempo a ridurre al

minimo l'impronta della digitalizzazione sull'ambiente, sul clima e sulle risorse.

In questo contesto l'Esecutivo intende seguire i lavori relativi all'istituzione di uno strumento per le emergenze nel mercato unico; alla proposta di regolamento sulle materie prime critiche; alle proposte relative alla *e-privacy*, alla responsabilità per danno da prodotti difettosi e da intelligenza artificiale. Fra i *dossier* all'attenzione vi sono, inoltre, quelli dedicati ai temi delle particolari forme di protezione sociale necessarie per i lavoratori delle piattaforme digitali. Sulla stessa scia si collocano i richiami alle norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (cosiddetta *Data Act*, legge sui dati), come alle strategie elaborate per garantire l'accessibilità e la disponibilità *on-line* dei contenuti cinematografici e audiovisivi e ad un serio contrasto alla pirateria.

Inoltre nel quadro delle finalità del *Media and Audiovisual Action Plan* e in vista della revisione intermedia del regolamento *Geo-blocking*, nel 2023 il Governo si impegnerà ad operare in stretto raccordo con le associazioni del settore per accrescere l'accessibilità e la disponibilità dei contenuti audiovisivi *on-line*, garantendo da un lato gli attuali modelli di impresa e favorendo dall'altro una più ampia diffusione legale di opere cinematografiche e audiovisive nazionali sostenute da risorse pubbliche sulle piattaforme *on demand*, anche al fine di accrescere la visibilità e la circolazione sui mercati esteri dell'audiovisivo nazionale. Nel quadro dell'adozione in Italia del regolamento *Digital Service Act*, particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione della diffusione di contenuti illegali *on-line*, a una più elevata trasparenza e tracciabilità da parte delle piattaforme *on-line* e a una maggiore responsabilizzazione dei fornitori di servizi digitali che operano come *gatekeeper*.

Segnala, altresì, che la relazione programmatica evidenzia che nel 2023 si concluderà il collaudo delle piattaforme digitali dedicate alla gestione dei procedimenti amministrativi di tutela del patrimonio culturale sottoposte ad aggiornamento e adeguamento e alla messa in esercizio delle

piattaforme Beni Tutelati, Beni Abbandonati, Geoportale Nazionale per l'Archeologia e Sistema Informativo degli Uffici di esportazione. Proseguirà la partecipazione assidua del Governo al Gruppo di lavoro della Commissione europea per la definizione della piattaforma per l'esportazione dei beni culturali, finalizzata ai procedimenti di controllo della circolazione internazionale di beni e cose di interesse culturale.

Assume inoltre particolare rilievo per la VII Commissione Cultura l'orientamento del Governo sulle iniziative dell'Unione europea per la creazione uno Spazio europeo dell'istruzione – che dovrebbe essere realizzato entro il 2025 – e per i programmi finalizzati a innalzare la qualità e l'inclusività dei sistemi educativi, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, anche attraverso la mobilità per l'apprendimento, il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche dei Paesi terzi.

In proposito segnala che la Commissione europea ha annunciato la prossima presentazione di una proposta per aggiornare il Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento, che dovrebbe promuovere le esperienze di mobilità quale componente chiave da inserire in tutti i percorsi di istruzione e formazione.

Nella relazione programmatica, il Governo dichiara strategiche e prioritarie tali iniziative e preannuncia l'adozione di misure finalizzate a far sì che i periodi di apprendimento all'estero diventino la regola, e non l'eccezione, e sia consentito ai discenti di spostarsi più facilmente fra i sistemi di istruzione.

A tale fine il Governo intende inoltre contribuire, anche utilizzando sinergicamente gli investimenti con i fondi per la coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla costruzione di tale Spazio europeo dell'istruzione, creando le condizioni per una partecipazione più inclusiva, sia in termini quantitativi (numero di partecipanti) sia in termini qualitativi, di elaborazione e condivisione di buone pratiche.

Ricorda che nello scorso novembre il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Piano di lavoro dell'UE per la cultura 2023-2026, in relazione al quale nella relazione programmatica si sottolinea che il Governo intende:

partecipare attivamente alle iniziative avviate;

partecipare al Gruppo di esperti sul rafforzamento dei settori culturale e creativo e per la conservazione del patrimonio culturale dell'Ucraina;

partecipare al Gruppo di esperti sulla governance dell'approccio strategico UE alle relazioni culturali internazionali;

contribuire alla valutazione dei seguiti delle conclusioni del Consiglio sulla ripresa la resilienza e la sostenibilità dei settori culturali e creativi.

Particolare attenzione viene accordata poi dal Governo al potenziamento della dimensione culturale delle relazioni esterne dell'Unione, inclusa la lotta al traffico illecito di beni.

Ricorda, infine, che il 2023 è stato dichiarato dall'UE Anno europeo delle competenze, che si prefigge di: 1) promuovere investimenti in tutte le forme di riqualificazione e di miglioramento del livello delle competenze, istruzione e formazione; 2) rafforzare l'offerta pertinente delle competenze collaborando con le parti sociali intersettoriali e settoriali, i servizi per l'impiego pubblici e privati, le imprese, gli enti della società civile, i prestatori di servizi sociali senza scopo di lucro e gli erogatori di istruzione e formazione; 3) allineare le aspirazioni e l'offerta di competenze delle persone ai fabbisogni e alle opportunità del mercato del lavoro, comprese quelle che derivano dalle transizioni verde e digitale, dai nuovi settori emergenti e dai settori chiave che devono riprendersi dalla pandemia di COVID-19; 4) attrarre persone provenienti da Paesi terzi dotate di competenze necessarie negli Stati membri, promuovendo opportunità di apprendimento,

fra cui l'istruzione e la formazione linguistiche, lo sviluppo delle competenze e la mobilità e agevolando il riconoscimento delle qualifiche.

In tale prospettiva, il Governo dichiara di voler intraprendere iniziative mirate a garantire la cooperazione fra gli Stati membri al fine di sviluppare una dimensione europea dell'istruzione, anche superiore, e dare massima diffusione alla Carta europea dello studente.

Nell'ambito dell'Anno europeo delle competenze, il Governo intende inoltre promuovere iniziative formative specifiche mirate all'uso consapevole ed efficace degli strumenti digitali. In particolare, richiama Cinecittà Spa e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, sottolineando che rappresentano luoghi di alta formazione tecnica nel settore culturale che realizzano una offerta formativa professionalizzante in grado di rispondere ai fabbisogni formativi del settore cinematografico e audiovisivo, in un mercato in rapida trasformazione ed evoluzione.

In tale contesto, e in coerenza con quanto previsto dal Piano europeo per l'istruzione digitale, il Governo intende promuovere l'incremento dei fattori abilitanti dell'educazione digitale (attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito del PNRR e delle misure del React EU), per la valorizzazione delle metodologie e pratiche didattiche innovative e dei curricula digitali, per la promozione e la diffusione delle competenze digitali (piano strategico del personale scolastico alla transizione digitale da realizzare nell'ambito del PNRR, nonché dei fondi di coesione per la programmazione 2021-2027 e del programma Erasmus+).

Infine, con particolare riferimento alla Strategia europea per le Università, adottata il 18 gennaio 2022, il Governo intende proseguire le attività tese a sostenere il processo di riforma dell'istruzione superiore e del suo adeguamento alla dimensione europea; in particolare, intende favorire la partecipazione degli Atenei italiani ai bandi di Erasmus+, finalizzati alla creazione ed al rafforzamento della rete delle « Alleanze europee ».

Auspica che la Commissione possa avviare, non appena sarà presentato, l'esame del citato progetto di revisione del Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento, nonché l'esame degli atti europei di maggiore rilevanza al fine di poter concorrere a definire in modo più puntuale e in stretto raccordo con il Governo la posizione nazionale sui singoli provvedimenti dell'Unione europea.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole con osservazione sui documenti in esame (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco Mazzi.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Sui lavori della Commissione.**

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sui lavori della Commissione lamenta il notevole ritardo dell'inizio della seduta auspicando da parte del Governo maggiore rispetto anche per gli impegni dei parlamentari. Al riguardo ricorda che la seduta di oggi è stata organizzata una settimana fa e l'orario d'inizio previsto era le 15.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI, si scusa con gli onorevoli interroganti presenti per il ritardo dovuto ad un'incompleta trasmissione delle risposte da parte dei suoi uffici. Assicura peraltro il massimo rispetto per gli impegni dei parlamentari

**5-00321 Cherchi: Sull'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.**

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gaetano AMATO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo stigmatizzando il metodo della continua proroga relativa ai decreti attuativi, proroga che ha un notevole impatto nella vita reale forse non tenuto nella debita considerazione. Più in generale segnala come anche le alte temperature di questi ultimi giorni hanno creato notevoli problemi di lavoro nel settore dello spettacolo dal vivo così come anche agli animali che corrono notevoli rischi. Al riguardo ritiene che il Governo dovrebbe rivolgere maggiore attenzione e riguardo rispetto all'attuazione dei provvedimenti previsti.

**5-00325 Congedo: Sulla vicenda della ricostruzione e gestione del teatro Petruzzelli di Bari.**

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Saverio CONGEDO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che al termine di un lungo contenzioso chiarisce gli aspetti più critici della vicenda descritta nell'interrogazione. Auspica pertanto che possa essere assunta rapidamente una decisione definitiva sull'eventuale esproprio e sulla richiesta relativa al pagamento dei tributi locali da parte degli eredi.

**5-00882 Manzi: Interventi per la ricostituzione e la valorizzazione dei corpi di ballo e delle fondazioni lirico-sinfoniche.**

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed in particolare rispetto all'apertura relativa alla prossima legge di bilancio. Non si dichiara soddisfatta sugli altri aspetti della risposta unendosi alle considerazioni svolte dal collega Amato circa la proroga relativa all'emanazione dei decreti attuativi per il settore dello spettacolo dal vivo, con particolare riguardo alla questione dell'indennità di discontinuità.

Più in generale auspica che venga quanto prima riconvocato il tavolo permanente dello spettacolo dal vivo che risulta ancora attivo, strumento necessario a ricomporre tutti gli interessi in campo.

**5-00993 Boschi: Sulla gestione da parte di imprese private dei servizi aggiuntivi dei musei.**

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che venga riconosciuto e quindi valorizzato il ruolo svolto dai soggetti privati che certamente portano un valore aggiunto per le competenze acquisite negli anni. Nel sottolineare l'importanza di garantire gli attuali livelli occupazionali si riserva un giudizio definitivo sulla nuova piattaforma che sulla base delle notizie in suo possesso costerà circa 32 milioni di euro e che al momento ha comportato forti disguidi nelle attività di bigliettazione *on-line*. Richiama inoltre l'attenzione del Governo sull'applicazione di eventuali commissioni extra auspicando che venga sempre garantita la massima accessibilità ai luoghi della cultura per tutti i cittadini. Ribadisce, infine, l'importanza di garantire il principio di sussidiarietà e il rispetto per il valore aggiunto nelle attività svolte da parte dei soggetti privati.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.  
Atto del Governo n. 51.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 51);

premesso che:

la relazione ministeriale che accompagna lo schema di decreto in esame prevede che l'entità degli importi spettanti ai beneficiari sia minore rispetto a quanto previsto ai sensi delle disposizioni di legge con cui era stato a suo tempo istituito il contributo statale, poiché negli anni si è ridotto lo stanziamento complessivo del capitolo;

tali riduzioni sono state operate in modo proporzionale al minore stanziamento complessivo « secondo criteri di equità

e trasparenza » e l'importo complessivo oggetto del riparto è il medesimo dello scorso anno;

quanto ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2023, si è mantenuta la stessa ripartizione del 2022, in considerazione dell'invarianza dello stanziamento complessivo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

a) valuti il Governo l'opportunità di incrementare il contributo previsto per la Fondazione Museo internazionale delle ceramiche in Faenza, attualmente pari a 2950 euro fino a 4000 euro, in considerazione del fatto che la Fondazione oltre ad avere la gestione, in concessione, del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, ha come finalità, tra le altre, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica.

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». (10597/23).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di propria competenza, il « Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022)548 final) », la « Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) » e il « Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio “Affari esteri” (10597/23) »,

valutato con favore l’ampio spazio che la relazione programmatica dedica alla proposta di regolamento sulla libertà dei media, che la VII Commissione Cultura, congiuntamente con la IX Commissione Trasporti, ha esaminato ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera, approvando, nella seduta del 18 luglio 2023, un documento finale contenente condizioni e osservazioni per il prosieguo del negoziato a livello UE e apprezzato l’impegno preannunciato dal Governo per giungere all’approvazione di norme calibrate e in grado di assicurare le finalità della proposta tenendo al contempo conto delle specificità nazionali in settori delicati quali l’editoria e la stampa;

apprezzata l’importanza prioritaria che il Governo annette ai temi connessi alle potenzialità del processo di digitalizzazione nella prospettiva della strategia, elaborata in sede UE, che ha come obiettivo quello di garantire che questo straordinario processo di trasformazione vada a beneficio dei cittadini e delle imprese e avvenga nel rispetto dei valori che sono alla base della stessa Unione europea;

condiviso l’impegno del Governo, nel quadro delle finalità del *Media and Audio-visual Action Plan* e in vista della revisione intermedia del regolamento *Geo-blocking*, ad operare in stretto raccordo con le associazioni del settore per accrescere l’accessibilità e la disponibilità dei contenuti audiovisivi *on-line*, garantendo da un lato gli attuali modelli di impresa e favorendo dall’altro una più ampia diffusione legale di opere cinematografiche e audiovisive nazionali sostenute da risorse pubbliche sulle piattaforme *on demand*, anche al fine di accrescere la visibilità e la circolazione sui mercati esteri dell’audiovisivo nazionale;

apprezzata la prevista conclusione del collaudo, nel 2023, delle piattaforme digitali dedicate alla gestione dei procedimenti amministrativi di tutela del patrimonio culturale sottoposte ad aggiornamento e adeguamento e alla messa in esercizio delle piattaforme Beni Tutelati, Beni abbandonati, Geoportale Nazionale per l’Archeolo-



gia e Sistema Informativo degli Uffici di esportazione;

valutata positivamente la partecipazione assidua del Governo al Gruppo di lavoro della Commissione europea per la definizione della piattaforma per l'esportazione dei beni culturali, finalizzata ai procedimenti di controllo della circolazione internazionale di beni e cose di interesse culturale;

apprezzato l'orientamento del Governo relativo alle iniziative dell'Unione europea per la creazione uno Spazio europeo dell'istruzione – da realizzare entro il 2025 – e per i programmi finalizzati a innalzare la qualità e l'inclusività dei sistemi educativi, l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze, anche attraverso la mobilità per l'apprendimento, il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche dei Paesi terzi.

condivise le dichiarazioni del Governo di voler intraprendere iniziative mirate a garantire la cooperazione fra gli Stati membri al fine di sviluppare una dimensione europea dell'istruzione, anche superiore, e dare massima diffusione alla Carta europea dello studente;

apprezzata l'intenzione del Governo di voler promuovere, nell'ambito dell'Anno europeo delle competenze, iniziative formative specifiche mirate all'uso consapevole ed efficace degli strumenti digitali, richiamando, in particolare, Cinecittà Spa e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che rappresentano luoghi di alta formazione tecnica nel settore culturale e che realizzano un'offerta formativa professionalizzante in grado di rispondere ai fabbisogni formativi del settore cinematografico e audiovisivo, in un mercato in rapida trasformazione ed evoluzione;

accolta con favore l'intenzione del Governo – in coerenza con quanto previsto dal Piano europeo per l'istruzione digitale – di promuovere l'incremento dei fattori abilitanti dell'educazione digitale (attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito del PNRR e delle misure del *React EU*), per la valorizzazione delle metodologie e pratiche didattiche innovative e dei curricula digitali, per la promozione e la diffusione delle competenze digitali (piano strategico del personale scolastico alla transizione digitale da realizzare nell'ambito del PNRR, nonché dei fondi di coesione per la programmazione 2021-2027 e del programma Erasmus+);

apprezzata, infine, con riferimento alla Strategia europea per le Università, adottata il 18 gennaio 2022, l'intenzione del Governo di proseguire le attività tese a sostenere il processo di riforma dell'istruzione superiore e del suo adeguamento alla dimensione europea favorendo, in particolare, la partecipazione degli Atenei italiani ai bandi di Erasmus+, finalizzati alla creazione ed al rafforzamento della rete delle « Alleanze europee »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione*

a) valuti il Governo, nell'ambito del negoziato inter-istituzionale sulla libertà dei *media*, l'opportunità di adottare disposizioni volte a contrastare lo *spyware* nonché di adoperarsi per una rapida approvazione della proposta di direttiva finalizzata a proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti umani da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (cosiddetti SLAPP).

## ALLEGATO 3

**5-00321 Cherchi: Sull'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Cherchi per il quesito posto. Come da lei ricordato, l'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106 delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di conferire al settore un assetto più efficace ed organico. Grazie a

un emendamento presentato da questo Governo, il termine di adozione dei decreti delegati, che sarebbe venuto a scadere a maggio scorso, è stato prorogato di quindici mesi, con termine di adozione, quindi, fissato ad agosto 2024. Questo ci consentirà di avere più tempo per realizzare compiutamente questo importante progetto.

Toccano più da vicino l'argomento oggetto dell'interrogazione, bisogna osservare che la delega legislativa *recupera* la delega di cui all'articolo 2 della legge 2 novembre 2017, n. 175 che, al comma 4, lettera *h*), prevede la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti; a tanto si provvederà attraverso l'istituzione di un tavolo con le categorie che sarà convocato subito dopo la pausa estiva.

## ALLEGATO 4

**5-00325 Congedo: Sulla vicenda della ricostruzione e gestione del teatro Petruzzelli di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Congedo che, con il quesito rivolto, pone l'attenzione su un bene di così grande valore quale il Teatro Petruzzelli di Bari e consente di fare il punto sulla situazione attuale della *Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari* e del contenzioso in essere con la famiglia Messeni Nemagna in ordine alla proprietà del Teatro.

Al riguardo, bisogna innanzitutto dire che la vicenda, a seguito delle sentenze n. 1976 del 2021 e 1977 del 2021 della Corte di Appello di Bari, pende tuttora dinanzi alla Corte di cassazione che dovrà pronunciarsi in merito alla proprietà della Fondazione e sulle ulteriori questioni correlate.

Con particolare riferimento all'utilizzo del teatro da parte della Fondazione Petruzzelli, si precisa che quest'ultima dispone del compendio senza tuttavia esserne proprietaria, secondo quanto disposto, in generale, dalla legge n. 800/1967 e, in particolare, dalla legge n. 310/2003 che ha istituito la « Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari ».

In particolare, la Corte di appello di Bari:

accerta la proprietà sull'intero complesso immobiliare « Teatro Petruzzelli » in capo agli appellanti principali, eredi Petruzzelli;

ordina al Comune di Bari ed alla Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari il rilascio del complesso in favore degli appellanti principali;

condanna gli appellanti principali, in solido fra loro, al pagamento, in favore dello Stato Italiano e, per esso, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della complessiva somma di euro 43.462.232.

La Corte di Appello di Bari ha affermato che « *all'accertamento della proprietà del compendio immobiliare invece, consegue il diritto degli eredi Petruzzelli alla sua restituzione, non avendo titolo alcuno né la Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, che lo detiene, né il Comune di Bari, in qualità di possessore mediato, per permanere nel possesso del Teatro Petruzzelli e delle unità immobiliari che fanno corpo con esso (...)* ». In attesa della restituzione dell'immobile, gli eredi sono stati richiesti del pagamento dell'IMU gravante sulla proprietà del Teatro.

Come può evincersi dalla ricostruzione della problematica, la vicenda è ancora *sub iudice*. Solo a conclusione del giudizio di legittimità, il Ministero potrà valutare le opportune azioni per garantire che la *Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari* abbia una sede adeguata dove svolgere le proprie attività artistiche.

## ALLEGATO 5

**5-00882 Manzi: Interventi per la ricostituzione e la valorizzazione dei corpi di ballo e delle fondazioni lirico-sinfoniche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Manzi per il quesito posto. Il tema della salvaguardia e valorizzazione delle attività di danza rappresenta un tema sentito da parte del Ministero, tant'è che, anche per l'anno 2023, si conferma l'incremento delle risorse assegnate all'ambito danza a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal vivo, che si è attestato su un +30 per cento rispetto alle precedenti ripartizioni delle risorse.

Il Ministro della cultura si è attivato per ottenere la proroga del termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, modificata dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

La riforma della vigente disciplina nei settori, tra gli altri, del teatro, della musica e della danza mira ad incentivarne lo sviluppo, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, così come l'istituzione presso il Ministero della cultura (ancora ai sensi della legge 106 del 2022) del « Tavolo permanente per lo spettacolo », mira a favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore.

In tale ambito, la legge n. 106 del 2022 dà al legislatore l'opportunità per procedere ad una revisione complessiva della normativa di settore e del correlato sistema di finanziamento statale, superando le criticità rilevate negli ultimi anni e, quindi, costituendo un'occasione per valorizzare la danza e trattare compiutamente il tema

della ricostituzione dei corpi di ballo. In tal senso, le risultanze dei lavori del Tavolo permanente della danza potranno certamente essere considerate nell'ambito del percorso di revisione normativa del settore dello spettacolo.

Il Codice dello Spettacolo si pone, in definitiva, come strumento per riunire, armonizzare e aggiornare i diversi interventi normativi in un quadro di riferimento unitario, valorizzando le professionalità che caratterizzano il comparto e riconoscendo la funzione dello spettacolo dal vivo come componente essenziale dello sviluppo culturale e sociale della comunità nazionale.

Gli uffici del Ministero, dopo aver già provveduto alla ricognizione del panorama normativo attualmente vigente nel settore dello spettacolo dal vivo, stanno lavorando anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di lavoro e l'attivazione di una serie di interlocuzioni con le diverse componenti associative di settore, ai fini della predisposizione dei decreti attuativi della legge delega entro il termine previsto del 18 agosto 2024.

Infine, colgo l'occasione per manifestare in questa sede l'impegno del Governo affinché già a partire dalla prossima legge di bilancio, siano destinate specifiche e ancor più adeguate risorse per il sostegno dei corpi di ballo esistenti e la ricostituzione di alcuni tra quelli dismessi negli anni addietro.

## ALLEGATO 6

**5-00993 Boschi: Sulla gestione da parte di imprese private dei servizi aggiuntivi dei musei.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'On. Boschi per il quesito posto. Al riguardo, preme evidenziare che la realizzazione della piattaforma « *Ad Arte* » rientra nel più ampio progetto di miglioramento dell'accessibilità fisica, senso-percettiva e cognitiva, promosso da questa amministrazione.

Oltre al sistema di gestione dell'*e-ticketing*, la piattaforma *Ad Arte* metterà a disposizione diversi servizi *on-line*, fruibili mediante *app* mobile da parte dei visitatori e gestibili direttamente da ciascun museo tramite una consolle dedicata. L'*app* è progettata inoltre per permettere la fruizione di contenuti accessibili di vario genere come audio e video nella lingua dei segni.

Con riferimento al sistema di gestione della biglietteria *on-line*, occorre precisare che la piattaforma non è concepita come esclusivo canale di biglietteria telematico ma è predisposta in modo da potersi interfacciare con altri provider di bigliettazione per consentire ai luoghi della cultura che hanno già un concessionario e hanno in essere sistemi di biglietteria elettronica di continuare a utilizzarli. Collegata alla piattaforma sarà una applicazione mobile che rappresenterà il mezzo con cui i visitatori potranno interagire con il museo prima, durante e dopo la visita.

Se dunque la messa in funzione della piattaforma non comprometterà in alcun modo i rapporti in essere con concessionari già individuati grazie alle gare Consip o tramite gare autonomamente concluse da parte dei singoli Istituti, laddove questi

abbiano concessioni in proroga e non abbiano ancora avviato nuove gare o non siano in procinto di avviarle, si potranno giovare – anche solo temporaneamente, e comunque fino a quando non avranno individuato un nuovo concessionario – della Piattaforma « *Ad Arte* ». Al riguardo si ricorda che solo 75 luoghi della cultura a fronte di 498 musei statali sono provvisti di un concessionario, per non parlare dei circa 4000 musei pubblici non statali (i quali si potranno giovare anch'essi della piattaforma).

Da quanto esposto emerge chiaramente come l'integrazione tra pubblico e privato è promossa dall'azione di Governo, in nome del principio di sussidiarietà declinato nella sua dimensione *orizzontale* che concepisce l'intervento dei poteri pubblici sussidiari laddove gli attori privati non siano in grado di garantire la realizzazione delle finalità pubbliche. Sotto tale profilo, l'integrazione tra « pubblico e privato », nello specifico settore del patrimonio culturale, è da promuovere, incentivare e sostenere in tutti i modi e le forme consentite dall'ordinamento.

Se tale è la direzione entro cui si muove l'azione del Ministero della cultura, ritengo che i lavoratori e le lavoratrici non abbiano da temere. È, infatti, preminente interesse del Ministero della cultura garantire elevati servizi di valorizzazione di tutti gli istituti e luoghi della cultura e, nel contempo, tutelare il personale negli stessi impiegato.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	230
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	237
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	238
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM (2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ). .....	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	236
INTERROGAZIONI:	
5-00780 Scarpa: Iniziative per fronteggiare gli abbattimenti di alberi e uccelli nell'ex discarica di via Orsenigo a Treviso .....	236
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	241
5-00699 Ilaria Fontana: Tempi per l'aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante « Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici » .....	236
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	243
5-00744 Simiani: Iniziative di competenza concernenti il pagamento per l'accesso dei visitatori alle aree marine protette .....	236
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	244

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Claudio BARBARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel preannunciare il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, ritiene che si debba fare un salto di qualità nel rapporto con l'UE e nella gestione delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Segnala, in proposito, l'opportunità che nei settori di competenza della Commissione si svolga un approfondimento, atteso che, a suo avviso, si tratta di tematiche alle quali occorre dare risposte e sulle quali il suo gruppo è pronto a fornire un contributo.

Ilaria FONTANA (M5S) segnala che il proprio gruppo ha presentato una proposta alternativa di parere, tenuto conto delle finalità del provvedimento che riguardano la riduzione delle procedure di infrazione pendenti evitando l'apertura di nuove procedure di contenzioso. In tale contesto, nel ricordare l'audizione del Commissario unico per la bonifica delle discariche recentemente svolta, si sofferma sull'articolo 9-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, che giudica una forzatura in quanto non rispondente alla *ratio* del decreto. Nel preannunciare che il proprio gruppo presenterà una questione pregiudiziale, ritiene che tale disposizione, che riguarda l'ILVA di Taranto, non sia idonea a bilanciare i diritti economici con i diritti fondamentali in materia di salute e ambiente. Stigmatizza infine l'estensione del cosiddetto « scudo penale » disposta dal medesimo articolo 9-*bis*.

Dario IAIA (FDI) rileva innanzitutto che l'inserimento dell'articolo 9-*bis* è assolutamente coerente con la *ratio* del provvedimento, atteso che le misure in esso contenute sono volte ad agevolare la definizione di quattro procedure di infrazione pendenti richiamate nella norma stessa. Ritiene pertanto che il Governo è opportunamente intervenuto attraverso l'introduzione del citato articolo nel decreto in esame. Segnala che si tratta di norme che non contrastano con gli interventi di ambientalizzazione dell'area di Taranto, a partire proprio dal cosiddetto « scudo penale », volto a tutelare i soggetti che devono porre in essere tutte le attività necessarie nell'ambito dell'esecuzione dell'autorizzazione integrata ambientale e in ottemperanza alle prescrizioni disposte nei provvedimenti dell'autorità amministrativa, che viene esteso al processo di decarbonizzazione. Fa presente, inoltre, che il decreto in esame pone particolare attenzione a tale processo attribuendo la determinazione dei relativi criteri in capo alla Presidenza del Consiglio, che giudica positivamente. Segnala infine che anche le disposizioni che consentono la prosecuzione dell'attività in presenza di provvedimenti di confisca avviene nel rispetto della normativa in materia di salute e lavoro.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita.**  
(COM (2022) 548 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023.**  
(Doc. LXXXVI, n. 1).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, ricorda che l’esame congiunto della relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell’UE rappresenta un passaggio fondamentale per l’intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell’Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto dal 2011 di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell’UE per l’anno in corso.

In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell’anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell’UE, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell’ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l’esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell’UE, la quale presenta una relazione all’Assemblea. La

discussione in Assemblea di norma si conclude con l’approvazione di risoluzioni al Governo.

Sottolinea che si tratta dell’unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le commissioni permanenti e l’Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del Paese a livello europeo.

Rileva che l’esame dei documenti presenta quest’anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Per questa ragione intende concentrarsi sulla relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell’Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.

In merito ad alcune proposte legislative di particolare rilevanza su cui la relazione programmatica non reca indicazioni specifiche ritiene comunque opportuno richiamare gli orientamenti negoziali che il Governo ha accuratamente enunciato nelle apposite relazioni tecniche trasmesse alle Camere ai sensi della legge 234 del 2012.

Osserva che la relazione del Governo si articola in 4 parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell’UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell’UE. Ogni *dossier* riporta l’obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Segnala che sono numerose le questioni di rilevanza per la Commissione ambiente. In primo luogo, la relazione programmatica dedica ampio spazio alle iniziative dell’UE per il contrasto dei cambiamenti climatici e l’attuazione del *Green Deal*. In tale cornice si collocano le proposte del pac-



chetto cosiddetto « Pronti per il 55 per cento », in larga misura già approvate dalle istituzioni dell'UE e volte a consentire la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 55 per cento entro il 2030. Sul complesso di tali iniziative, la relazione del Governo sottolinea la necessità di pervenire ad un quadro normativo ambizioso e al contempo equo, in grado di offrire margini di flessibilità al fine di mitigare l'impatto sociale ed economico delle misure previste. Come già accennato, il pacchetto, presentato dalla Commissione europea nel luglio 2021, è stato definitivamente approvato nei suoi elementi principali. Sono in attesa di approvazione definitiva ulteriori proposte del pacchetto, meno strettamente attinenti all'ambito di materia della VIII Commissione e ancora pendenti, riferite alle politiche energetiche e alla decarbonizzazione dei trasporti. Tra queste, la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la revisione delle direttive sull'efficienza energetica, e sull'energia da fonti rinnovabili, nonché la riforma della tassazione dei prodotti energetici e iniziative legislative per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica di combustibili alternativi e per favorire l'utilizzo di carburanti sostenibili nel trasporto aereo e marittimo.

Con riguardo alle politiche ambientali, il Governo si sofferma sulle iniziative dell'UE per la tutela dell'ambiente e l'attuazione dell'economia circolare, ponendo un particolare accento sulle proposte della Commissione europea per la revisione della normativa sulle emissioni industriali, sulla gestione dei rifiuti, sugli imballaggi e i rifiuti derivanti, sui cicli sostenibili del carbonio e sulla Strategia per la Biodiversità per il 2030 dell'UE.

In merito alla proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali, il Governo ne valuta positivamente obiettivi e finalità, sottolineando tuttavia la presenza di alcune criticità.

In merito alle iniziative volte a promuovere il *carbon farming*, vale a dire le attività di sequestro e stoccaggio del carbonio nel suolo, la relazione sottolinea l'esigenza di tutelare il settore agricolo italiano e di coordinare le nuove proposte della Com-

missione sia con i meccanismi di incentivazione e remunerazione già previsti dalla Politica agricola comune per le pratiche agricole che favoriscono l'assorbimento del carbonio, sia con ulteriori strumenti di finanziamento aggiuntivi che potrebbero essere attivati tramite il Programma per l'ambiente e l'azione per il Clima (LIFE), il mercato europeo del carbonio, le entrate del sistema di scambio di quote di emissione (ETS), fonti di finanziamento regionali, risorse addizionali per aree montane e il Programma per l'innovazione (*Horizon Europe*).

Ricorda che lo scorso novembre la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, di cui la VIII Commissione ha avviato l'esame.

La relazione programmatica non contiene specifiche indicazioni sul pacchetto di tre proposte attuative del « Piano d'azione per l'inquinamento zero » sulle quali sono tuttavia pervenute le relazioni tecniche del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012. Con riferimento alla proposta di revisione delle direttive in materia di qualità delle acque e di loro protezione dall'inquinamento, la relazione formula una valutazione positiva, ma richiama tuttavia l'attenzione sulla necessità di prevedere tempi di applicazione idonei alla introduzione di nuove sostanze inquinanti, che garantiscano agli Stati membri di adeguare le metodiche analitiche, di aggiornare l'analisi delle pressioni e di attuare le misure specifiche per tali sostanze. Ulteriori riserve sono formulate in ordine ai costi amministrativi e agli sforzi finanziari di breve e di lungo termine richiesti dalla nuova normativa. La relazione individua inoltre alcune specifiche criticità del testo, tra cui: l'assenza di un adeguato periodo transitorio di adeguamento per l'applicazione dei nuovi *standard* di qualità ambientale (SQA) aggiornati per le sostanze già appartenenti all'elenco di priorità e per le nuove sostanze prioritarie; la tempistica di recepimento delle direttive. È lasciato agli Stati membri un periodo di 18 mesi per il recepimento della direttiva nel-

l'ordinamento nazionale, mentre precedentemente si avevano a disposizione 24 mesi.

Anche con riguardo alla proposta di rifusione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, la relazione formula una valutazione positiva, considerata di particolare urgenza e in linea generale conforme all'interesse nazionale. Tuttavia evidenzia alcune riserve in merito al livello di ambizione, ai costi amministrativi e agli sforzi finanziari richiesti nel breve come nel lungo termine. In particolare l'estensione dell'obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue agli agglomerati di oltre 1.000 abitanti viene considerato oneroso, tenuto anche conto che, a causa dell'orografia del territorio, molti piccoli agglomerati potrebbero essere chiamati ad affrontare delle spese considerevoli. È peraltro resa obbligatoria, sostiene la relazione, l'applicazione di un ulteriore trattamento, ossia il quaternario, in funzione della sola capacità degli impianti, senza tener conto delle aree in cui scaricano gli stessi; le prescrizioni più stringenti e dettagliate relative ai sistemi individuali appropriati (IAS), infine, potrebbero comportare impatti significativi dal punto di vista economico-gestionale.

Con riferimento alla proposta di rifusione della direttiva sulla qualità dell'aria, la relazione tecnica opera una valutazione complessivamente positiva delle finalità ma osserva che, alla luce delle evidenti difficoltà degli Stati membri a rispettare i valori limite stabiliti dalle attuali e vigenti direttive, la nuova normativa dovrà tenere in adeguata considerazione la reale fattibilità del raggiungimento dei nuovi standard entro la data del 2030 indicata dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la relazione programmatica sottolinea l'importanza di ridefinire il quadro per la gestione sostenibile dei rifiuti tessili, di limitare al massimo gli sprechi alimentari, e dell'iniziativa legislativa della Commissione europea sulle spedizioni di rifiuti. In merito il Governo enfatizza l'importanza delle norme proposte, ovvero l'introduzione del principio del divieto della esportazione di rifiuti diretti a smaltimento e della crea-

zione del nuovo sistema di scambio informatico di dati, mediante il quale gli Stati membri potranno gestire le notifiche sulle spedizioni di rifiuti.

Quindi, la relazione programmatica si sofferma con dettaglio, sottolineandone numerose criticità, sulla proposta presentata dalla Commissione europea in materia di produzione degli imballaggi e gestione dei rifiuti che ne derivano.

Ricorda che tale progetto legislativo è stato esaminato dalla VIII Commissione, congiuntamente alla Commissione Attività produttive, e si è concluso lo scorso 28 giugno con un documento recante una valutazione negativa che ritiene dovrà essere ribadita nel parere. La relazione non tratta invece specificamente della proposta di modifica della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), presentata dalla Commissione nello scorso febbraio. Anche su tale progetto legislativo è tuttavia pervenuta la relazione tecnica del Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012, nella quale sono contenute importanti indicazioni in vista del negoziato in corso. In particolare, la relazione sottolinea che la proposta, pur conforme agli interessi nazionali, comporta modifiche nell'attribuzione della responsabilità estesa ai soggetti operanti nella gestione dei pannelli fotovoltaici. Essa prevede infatti un periodo di attuazione e recepimento di dodici mesi, ritenuto troppo breve. Evidenzia inoltre l'opportunità di superare la distinzione, per i pannelli fotovoltaici, tra pannelli professionali e domestici, dato che al momento della loro immissione sul mercato non è possibile prevedere la natura dell'impianto. Ritiene infine necessario equiparare le modalità di finanziamento della gestione del fine vita dei pannelli solari professionali a quelle previste per i domestici.

In merito alle ulteriori iniziative legislative adottate dall'UE per l'attuazione dell'economia circolare, il Governo dichiara l'intendimento di partecipare con attenzione ai negoziati sulla proposta di regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.

Parimenti, con riguardo alla proposta di regolamento per aggiornare la normativa sui prodotti da costruzione, nella relazione programmatica si afferma la necessità di contemperare gli obiettivi ambientali e del *Green Deal* europeo con l'esigenza di assicurare un'applicazione graduale della nuova disciplina per l'impatto che questa potrebbe avere sul settore e sulla competitività delle imprese in una fase ancora segnata da difficoltà legate alla crisi energetica.

Ricorda che tali proposte sono state adottate nel 2022 dalla Commissione europea per attuare il nuovo piano d'azione per l'economia circolare presentato nel 2020, promuovere la sostenibilità dei processi di produzione e consumo e garantire un uso sostenibile di risorse e materie prime. Il 30 marzo 2022 è stato presentato un pacchetto comprendente una proposta di regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, una strategia per i prodotti tessili sostenibili e circolari, e una proposta di regolamento per la sostenibilità dei materiali da costruzione.

L'iniziativa sulla progettazione ecocompatibile prevede che i prodotti rispondano ad alcuni requisiti (durabilità, riutilizzabilità, riparabilità; assenza di sostanze nocive; contenuto di materiale di riciclo), introduce un passaporto digitale del prodotto e prevede il divieto di distruggere i beni di consumo invenduti. In particolare, la proposta di direttiva per la riparabilità introduce un nuovo « diritto alla riparazione » a favore dei consumatori.

Il 22 marzo 2023 è stato presentato un terzo pacchetto di proposte che introducono un nuovo diritto alla riparabilità dei prodotti e intervengono sul fenomeno del cosiddetto « *greenwashing* », ovvero delle asserzioni ambientali ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti. La proposta di direttiva su tale ultimo aspetto è stata esaminata dalla Commissione politiche dell'UE che lo scorso 19 luglio ne ha attestato la conformità al principio di sussidiarietà.

Con riguardo infine alla tutela della biodiversità, il Governo ricorda che a livello nazionale sono state adottate la Strategia nazionale biodiversità 2030 che per-

segue due obiettivi principali: *a)* la realizzazione di una rete di aree protette terrestri e marine e *b)* il ripristino degli ecosistemi, terrestri e marini. Ricorda inoltre che la sua attuazione sarà integrata con la Strategia forestale nazionale e la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Una apposita considerazione meritano le proposte legislative relative alla revisione dei limiti di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli, alcune delle quali sono state già approvate o in stato avanzato di negoziato. Si riferisce al nuovo regolamento sui livelli di emissioni di CO<sub>2</sub> di auto e veicoli commerciali leggeri nuovi – il quale prevede che dal 2035 i nuovi veicoli debbano essere a emissioni zero, vietando di fatto, a partire da quella data, la vendita di veicoli a motore termico – e alle proposte di regolamento, tuttora all'esame, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, emissioni inquinanti e durabilità delle batterie (Euro 7), sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli pesanti nuovi e dei veicoli con rimorchio. Segnala che tutti questi atti presentano gravi criticità per il Paese, puntualmente messe in rilievo nelle specifiche relazioni tecniche del Governo, perché prefigurano una transizione verde non sostenibile sul piano sociale ed economico. Anzitutto si prevedono tempistiche ravvicinate che comporteranno fortissimi oneri in capo all'industria automobilistica italiana, costretta ad un imponente sforzo di riconversione industriale, e per gli stessi cittadini, non essendo adeguatamente stimato l'impatto delle nuove norme sul costo dei veicoli. Inoltre, si impongono o comunque favoriscono soluzioni non coerenti con il principio di neutralità tecnologica, sia con riferimento ai motori che ai carburanti. Per queste ragioni la XIV Commissione della Camera ha adottato su alcune delle proposte in questione pareri motivati, ritenendo non rispettato il principio di sussidiarietà in assenza di una adeguata motivazione della necessità e del valore aggiunto dell'intervento legislativo dell'UE.

Si riserva di ribadire anche nella proposta di parere sulla relazione programmatica il pieno sostegno all'azione nego-

ziale del Governo al fine di ottenere una modifica delle proposte coerente con l'interesse nazionale.

Sottolinea infine la necessità che la VIII Commissione prosegua nei prossimi mesi nell'esame di specifiche proposte legislative di particolare rilevanza, come già fatto per gli imballaggi e ci si appresta a fare per gli assorbimenti di carbonio.

#### **La seduta termina alle 14.15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

#### **INTERROGAZIONI**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.*

#### **La seduta comincia alle 14.30.**

**5-00780 Scarpa: Iniziative per fronteggiare gli abbattimenti di alberi e uccelli nell'ex discarica di via Orsenigo a Treviso.**

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara soddisfatta, riservandosi di svolgere le verifiche con i rappresentanti del territorio, che hanno segnalato la questione oggetto dell'atto, e prendendo atto con favore delle sollecitazioni pervenute al Comando finalizzate a svolgere i dovuti approfondimenti.

**5-00699 Ilaria Fontana: Tempi per l'aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante « Applicazione delle metodologie di calcolo delle pre-**

**stazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ».**

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e segnala la necessità di procedere celermente all'aggiornamento del decreto, considerato che si tratta di un provvedimento atteso sul quale i tempi di predisposizione sono troppo lunghi per il mercato di riferimento che è in crescita. Nel rilevare che lo Stato deve affiancare il mercato e che i ritardi nell'adozione del provvedimento sono imputabili a più Governi, ribadisce l'importanza del provvedimento stesso per il miglioramento dell'efficienza energetica, per l'immissione di tecnologie con *performance* migliori e per il perseguimento degli obiettivi ambiziosi collegati al raggiungimento della neutralità climatica.

**5-00744 Simiani: Iniziative di competenza concernenti il pagamento per l'accesso dei visitatori alle aree marine protette.**

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, non si dichiara soddisfatto della risposta. A suo avviso, la somma richiesta nell'area marina protetta « Secche della Meloria », che la risposta qualifica come « atto simbolico », non appare utile e neppure idonea alla manutenzione di tale area considerato che si tratta di risorse irrisorie. Giudica pertanto tale atto errato, anche tenuto conto del fatto che ricade sui residenti dell'area limitandone di fatto la fruizione, e rileva che la gestione dell'area marina protetta necessita di adeguate risorse, nonché della dovuta attenzione e responsabilità da parte in primo luogo dei cittadini.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

preso atto con favore che gli articoli 7 e 8 destinano risorse rispettivamente a interventi di individuazione delle aree, in cui si stima che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, nonché di riduzione e prevenzione del radon negli ambienti chiusi, al fine di attuare pienamente la direttiva 2013/59/Euratom;

evidenziato che l'articolo 8-*bis* istituisce un fondo per la realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché per l'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000 e agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2015/2163;

sottolineato che l'articolo 9 modifica gli articoli 6 e 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di introdurre misure volte alla limitazione delle emissioni nocive derivanti dal traffico veicolare e al miglioramento della qualità dell'aria;

considerato che l'articolo 9-*bis* reca disposizioni urgenti per la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

valutate infine le finalità delle disposizioni di cui all'articolo 10 volte a limitare progressivamente la pratica del raggruppamento e dell'abbruciamento di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso, evitando l'aggravarsi della procedura di infrazione n. 2014/2147,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO  
5 STELLE**

La Commissione VIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

premesso che:

il decreto-legge in oggetto risulta adottato in base all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento. In tale ottica, la finalità del decreto-legge è quella di ridurre il numero delle procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia ed evitare l'apertura di nuove procedure o l'aggravamento di quelle esistenti;

con il decreto-legge in esame si procede, quindi, a introdurre disposizioni normative che, a seguito di positive interlocuzioni con la Commissione europea, possono portare alla chiusura di otto procedure di infrazione, di otto casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato. Inoltre, si dispone l'attuazione diretta di sei atti normativi dell'Unione europea;

considerato che:

in relazione agli articoli 7 e 8, finalizzati a chiudere la procedura d'infrazione

2018/2044 per la mancata adozione da parte dell'Italia del Piano nazionale d'azione concernente i rischi a lungo termine dovuti all'esposizione al radon e, in particolare, alle risorse stanziare per l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon *indoor*, si ritiene che tali misure debbano necessariamente tenere in considerazione la compatibilità con gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che rivestono un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del patrimonio immobiliare al 2030 e che consentirebbero di migliorare la salubrità e la qualità ambientale interna degli edifici, anche per quanto attiene la riduzione dell'esposizione a questa tipologia di gas negli ambienti chiusi;

con riferimento all'articolo 9, recante modifiche al codice della strada finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, in relazione alle tre procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia per il superamento e la mancata adozione di misure volte a garantire i limiti fissati per le particelle PM10, per il biossido d'azoto e per il PM2,5, si ritiene che tali misure siano insufficienti a garantire il rispetto dei limiti fissati per le polveri sottili derivanti dal traffico veicolare che richiede interventi decisivi ed efficaci atti a ridurre la presenza di mezzi potenzialmente inquinanti, implementando misure volte ad accrescere la mobilità elettrica, soprattutto nell'ambito delle flotte aziendali e della pubblica amministrazione, nonché del trasporto pubblico locale, altresì accelerando e semplificando le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrut-

ture di ricarica di veicoli elettrici in strade urbane ed extraurbane, spostando il trasporto delle merci su rotaia, nonché ricorrendo all'idrogeno verde per la decarbonizzazione di settori quali l'aviazione e il comparto marittimo;

in merito all'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, preme sottolineare che le disposizioni introdotte non rispondono alla *ratio* sottesa al provvedimento, ovvero quella di porre rimedio alle infrazioni comunitarie rispettivamente riferite, alla mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED) e alla disciplina europea sulla qualità dell'aria, con particolare riguardo al superamento di alcuni valori limite, come indicati nella direttiva 2008/50/CE, presso le aree dove sono ubicati stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui il territorio del comune di Taranto;

è, infatti, evidente che la disposizione in esame non sia affatto idonea a «bilanciare» gli interessi economici dell'impresa con i diritti alla salute ed all'ambiente, come emerge anche dalle modifiche apportate all'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

la novella introdotta consente, *inter alia*, al commissario straordinario di perseguire l'attività anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca sia divenuto definitivo; inoltre, in caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, il sequestro preventivo non impedisce il trasferimento dei beni in sequestro, qualora siano in corso di attuazione ovvero siano state attuate le prescrizioni impartite dal giudice;

a quest'ultimo riguardo, giova rilevare che anche in caso di sequestro dello stabilimento di interesse nazionale, il giudice può disporre comunque la prosecuzione dell'attività «se, nell'ambito della pro-

cedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»; in altri termini, in questi casi si può persino prescindere dal bilanciamento degli interessi, essendo sufficiente per l'impresa l'aver adottato misure con le quali si ritenga anche solo «realizzabile» tale bilanciamento;

con riferimento al medesimo articolo 9-*bis*, si stigmatizza altresì l'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 7 del cosiddetto decreto Ilva (decreto-legge n. 2 del 2023), recante il cosiddetto scudo penale – dunque una presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva – alla realizzazione degli interventi di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto approvati dai commissari straordinari di ILVA s.p.a.;

inoltre, la disposizione di fatto ridimensiona, fino ad annullarli, i poteri di intervento delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, consentendo l'adozione di ordinanze sindacali esclusivamente qualora ricorrano situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle «ordinariamente» collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale, anche in caso di riesame e di rinnovo della stessa;

con riferimento all'articolo 10, volto ad evitare l'aggravamento della procedura d'infrazione 2014/2017 relativa al superamento dei valori limite fissati per il PM10, sebbene condivisibile la finalità della norma di limitare progressivamente la pratica dell'abbruciamento di materiali vegetali (quali, ad esempio, paglia, sfalci e potature) andrebbero valutate le implicazioni connesse all'impiego di tali materiali per fini energetici e per altre finalità, come la produ-

zione di materiali e prodotti, affinché sia previsto un adeguato sistema di monitoraggio e controllo delle relative filiere;

tutto ciò premesso,  
esprime

**PARERE CONTRARIO**

Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino,  
Santillo.



## ALLEGATO 3

**5-00780 Scarpa: Iniziative per fronteggiare gli abbattimenti di alberi e uccelli nell'ex discarica di via Orsenigo a Treviso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Così come riferito dall'onorevole interrogante, l'area oggetto dell'interrogazione ha ottenuto dalla regione Veneto un finanziamento di circa 4,3 milioni di euro, ai sensi del provvedimento n. 951 del 2021, nell'ambito di un piano di bonifica di siti inquinati, per la realizzazione di un nuovo bosco urbano e di un impianto fotovoltaico.

I lavori sono iniziati a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 30479 da parte del comune di Treviso del 23 febbraio scorso.

Nell'esposto inviato il 13 aprile 2023 al Comando Carabinieri forestali di Treviso dal consigliere regionale Zanoni si rappresentava che erano state effettuate operazioni di taglio di alberi che avevano avuto conseguenze negative sulla avifauna presente; pertanto, con lo stesso esposto si chiedeva di intervenire per fermare l'abbattimento degli alberi, anche in quanto tale azione era in contrasto con la normativa sia nazionale che regionale.

Conseguentemente, il Comando ha dato seguito all'esposto svolgendo i dovuti controlli, che sono altresì seguiti ad analoghi interventi effettuati il 6 aprile e giorni successivi quando, durante il pattugliamento, il personale militare della Stazione aveva notato delle ruspe che sradicavano piante lungo il perimetro del sito. Le risultanze di queste operazioni sono confluite in una relazione del successivo 21 aprile.

Il Comando Unità Forestali dei Carabinieri rappresenta che a seguito alle ispezioni non è stata rinvenuta fauna disturbata né avifauna abbattuta, non rilevando pertanto quanto paventato.

Peraltro, lo stesso Comando precisa che ad oggi non risulta pervenuto materiale fotografico attestante la presenza di *habitat*, nidi o uova presso il sito dell'ex discarica di via Orsenigo, che dalla visione pa-

noramica e dall'orto fotogrammetria appare una vasta zona imboschitasi naturalmente, e che presumibilmente, in base allo storico delle immagini aeree, abbia iniziato a naturalizzarsi intorno agli anni 2013-2014.

Trattandosi di area considerata « bosco » e, pertanto, tutelata, il Comando ha provveduto ad accertare la sussistenza dei necessari titoli autorizzativi; l'iter autorizzatorio per l'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito risulta, dagli accertamenti svolti, pienamente lecito e legittimo, nonché che l'area interessata coincideva con la vecchia discarica comunale di Treviso, per la quale il comune aveva già da tempo avviato la procedura ai sensi del Testo Unico Ambientale inerente agli interventi di bonifica.

Difatti, lo stesso Comando ha ritenuto opportuno illustrare le diverse fasi attraverso cui si è svolto l'iter amministrativo, ovvero che nel maggio 2009 si è tenuta la Conferenza di servizi durante la quale sono stati acquisiti i pareri degli enti di competenza, ed il successivo 1° luglio è stato approvato lo studio di caratterizzazione.

Quest'ultimo si è reso necessario in quanto il sito della ex discarica risultava contaminato e, trattandosi di una contaminazione storica delle acque di falda, il proprietario o gestore dell'area ha l'obbligo di evitare l'aggravamento della situazione progettando pertanto un intervento di bonifica, tra cui la messa in sicurezza del sito.

Successivamente, il 2 marzo 2021, il servizio Ambiente Inquinamento Ambientale e Bonifica, per il tramite del Consorzio di Bacino Priula, ha confermato alla regione e alla provincia le informazioni agli atti sull'ex discarica.

Pertanto, con determinazione di Giunta n. 951 del 2021, la regione Veneto ha ap-

provato il bando per la concessione di contributi ai comuni veneti a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati, mentre con il decreto n. 32 del 2022, il Direttore della Direzione ambiente e transizione ecologica ha approvato la graduatoria delle istanze riconosciute ammissibili a finanziamento.

Con successivo decreto n. 33 si è adottato il relativo impegno di spesa (destinando al comune di Treviso quasi 4,3 milioni di euro), prevedendosi l'attività di monitoraggio sulle opere pubbliche da parte delle Amministrazioni beneficiarie.

Nell'agosto 2022, a seguito della Conferenza di servizi decisoria, acquisiti tutti i prescritti pareri, il comune di Treviso ha autorizzato il Consiglio di Bacino Priula a

realizzare il progetto di messa in sicurezza e bonifica permanente dell'area.

Infine, lo scorso 23 febbraio, è stata rilasciata la citata Autorizzazione Unica Ambientale per intervento di rimodellazione superficiale e bonifica delle acque di falda dell'ex discarica di Via Orsenigo, fissando, tra le prescrizioni operative generali, quella di inizio lavori entro tre mesi dal rilascio del provvedimento.

Pertanto, si specifica che il Comando ha dato immediato seguito alla segnalazione pervenuta e che gli accertamenti operati hanno rilevato che i lavori che hanno interessato l'area risultano autorizzati.

Si rappresenta, infine, che il Comando ha informato la competente Autorità Giudiziaria riguardo la vicenda oggetto dell'esposto.

## ALLEGATO 4

**5-00699 Ilaria Fontana: Tempi per l'aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante « Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ».**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto si chiede di conoscere, nell'ambito dei lavori per l'aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante « Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici », anche denominato « decreto requisiti minimi », se si è provveduto a revisionare i valori minimi di performance dei prodotti per la climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria, anche alla luce della vigente regolamentazione europea sull'eco-progettazione e sull'etichettatura energetica, la quale si basa su *performance* stagionali piuttosto che sui rendimenti e prestazioni puntuali.

Innanzitutto si rappresenta che, con riguardo all'*iter* procedimentale ancora in corso, è stato predisposto ed è tutt'ora in fase di condivisione lo Schema di Decreto interministeriale recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che, in forma di novella, nonché con rinvio a numerosi e dettagliati allegati tecnici, costituisce aggiornamento del precedente decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.

È opportuno rammentare che il decreto in argomento prevede il concerto con il Ministro delle infrastrutture e, per i profili

di competenza, con il Ministro della salute nonché con il Ministro della difesa. Inoltre, a valle del processo, è previsto che sia acquisita l'intesa della Conferenza unificata.

Più nel dettaglio, si evidenzia che lo schema di Decreto introduce nuove disposizioni riguardanti i sistemi tecnici per l'edilizia, finalizzate a favorire l'installazione, ove possibile, delle tecnologie più efficienti, nonché a prevedere sistemi avanzati di regolazione e controllo.

Il suddetto schema, inoltre, introduce una disciplina volta a favorire il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all'attività sismica, ponendo così elementi che sono volti all'integrazione di normative trasversali che esplicano la loro azione sugli edifici.

È altresì opportuno specificare che lo schema di decreto contiene anche disposizioni inerenti all'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, a cui è necessario dare debita declinazione attuativa.

Infine, con particolare riferimento al quesito sollevato nell'interrogazione, si rappresenta che lo schema di provvedimento in oggetto aggiorna i requisiti per le pompe di calore alla luce del mutato approccio in ambito di *Ecodesign*, ove attualmente i requisiti sono definiti sul rendimento stagionale piuttosto che su quello nominale.

## ALLEGATO 5

**5-00744 Simiani: Iniziative di competenza concernenti il pagamento per l'accesso dei visitatori alle aree marine protette.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni poste dall'onorevole interrogante a proposito della questione in oggetto, si rappresenta quanto segue. Con Decreto Ministeriale 18 aprile 2014, successivamente modificato nel 2016, è stato approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta « Secche della Meloria ». Oltre a disciplinare le attività consentite, il Regolamento in questione prevede ulteriori disposizioni di dettaglio per il corretto svolgimento delle attività, basate sulle risultanze dei monitoraggi che l'ente gestore svolge ogni anno sulle componenti di matrice ambientale, oltre che socioeconomiche, che insistono sul territorio.

Da Regolamento, è previsto che per lo svolgimento delle attività consentite, i soggetti interessati debbano essere autorizzati previa verifica dei requisiti previsti. Per lo svolgimento di tale procedimento istruttorio è previsto il versamento di un corrispettivo a titolo di « diritto di segreteria », che gli enti gestori determinano nella loro autonomia e che viene poi approvato nel disciplinare integrativo annuale. Segnatamente, è richiesto il pagamento di un corrispettivo per lo svolgimento delle attività di Navigazione da diporto, Ormeggio e Ancoraggio, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17. Per i residenti, è consentito il pagamento in misura ridotta esteso anche per diverse altre attività, come da articolo 16, comma 8.

Per consentire una maggiore fruizione dell'Area marina protetta, le richieste avanzate dai residenti possono essere privilegiate, concedendo loro una quota forfettaria, così come disciplinato dagli articoli 29 e 30. Al riguardo, la quota forfettaria di 10 euro per i residenti è stata confermata per il 2023, da versare per il rilascio delle autorizzazioni.

Si rappresenta, pertanto, che tale corrispettivo era già previsto nel Regolamento, non rappresentando una disposizione di nuova introduzione. Oltre ad assolvere ai diritti di segreteria necessari per il procedimento di rilascio autorizzatorio, tali compensi costituiscono una fonte importante di auto-finanziamento per la gestione e il mantenimento dei servizi proprio a favore degli utenti.

A tal proposito, sebbene prevalga la concezione che nessun contributo debba essere applicato nelle aree marine protette italiane per garantirne una libera fruizione, si fa sempre più strada la necessità di considerare le quote di autofinanziamento di cui gli enti gestori possono beneficiare, in virtù della consapevolezza che vi sia un costo ambientale associato all'esercizio di specifiche attività.

È opinione comune, in particolare in ambito europeo e internazionale, che tale contributo dovrebbe essere richiesto a chi domanda di svolgere una singola attività: infatti inevitabilmente viene esercitata una forma di impatto sulla risorsa ambientale – sia esso lieve o significativo – per il quale è chiamato a una contribuzione, volta ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di qualità.

In tale ambito, la somma di 10 euro l'anno richiesta nell'Area Marina protetta « Secche della Meloria », rappresenta un'eccezione su tutto il contesto nazionale, e può essere considerato un « atto simbolico », considerate le spese d'istruttoria che gli uffici dell'Ente gestore devono sostenere per il procedimento autorizzatorio, tanto che – ad esempio – durante il periodo pandemico sono stati sospesi i corrispettivi quale misura temporanea di sostegno alle realtà locali. Questo testimonia l'elevata sensibilità che il Ministero ha sempre ma-

nifestato per la popolazione residente, anche alla luce del fatto che l'AMP rappresenta un'area sottoposta a vincolo ambientale dallo Stato, in cui ricade un Sito di importanza comunitaria, con delle misure di conservazione ben precise.

Si precisa altresì che una importante presenza di fruitori registratasi negli anni nell'Area ha generato situazioni di sensibile instabilità ecologica e ambientale per effetto delle attività svolte, essendosi in particolare estesa l'attività di ancoraggio delle imbarcazioni dei residenti, con conseguenze per i fondali.

Proprio al tal fine è stata introdotta una regolamentazione, al fine di non alterare in maniera definitiva gli *habitat* presenti, senza tuttavia compromettere lo svolgimento delle attività consentite, attesa l'entità minima del contributo richiesto.

Pertanto, il pagamento di 10 euro a titolo di corrispettivo forfettario a beneficio dei residenti, non rappresenta una nuova

imposta, ma è da intendersi quale elemento di forte accoglimento delle esigenze manifestate dal territorio, trattandosi di una quota sostenibile per la popolazione. L'eventuale eliminazione non è garanzia di eliminazione degli intoppi o ritardi burocratici lamentati dall'onorevole interrogante, e pregiudicherebbe il presupposto del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle aree marine protette. Le autorizzazioni sono alla base di una gestione sostenibile e di tutela degli ecosistemi presenti, in quanto strumento indispensabile per il controllo e il monitoraggio.

Si segnala, infine, che il Ministero già in passato ha richiesto un potenziamento delle attività degli uffici preposti dell'ente gestore al rilascio dei titoli, al fine di corrispondere al meglio alle esigenze del territorio e della popolazione, ottenendo dei risultati soddisfacenti per la corretta fruizione dell'Area marina protetta.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Audizione di Antonio Attili, esperto della materia (in videoconferenza), Michele Comenale Pinto, professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Sassari (in videoconferenza), e Andrea La Mattina, professore associato di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (*Svolgimento e conclusione*) 247

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 247

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 253

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 248

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 254

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 248

#### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione ..... 249

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00092, 7-00104 e 7-00108</i> ) .....	250
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i> ) .....	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252

### INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.**

Audizione di Antonio Attili, esperto della materia (in videoconferenza), Michele Comenale Pinto, professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Sassari (in videoconferenza), e Andrea La Mattina, professore associato di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Andrea LA MATTINA, *professore associato di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Napoli Federico II*, Antonio ATTILI, *esperto della materia*, e Michele COMENALE PINTO, *professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Sassari*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Francesca GHIRRA (AVS).

Andrea LA MATTINA, *professore associato di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Napoli Federico II* e Michele COMENALE PINTO, *professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Sassari*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.25.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

#### La seduta comincia alle 14.30.

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Antonio BALDELLI (FDI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Antonino IARIA (M5S) dichiara il proprio voto contrario sul provvedimento in esame, motivandolo con la contrarietà all'articolo relativo all'ex ILVA di Taranto. Ritiene infatti che su questo tema il governo stia tenendo un atteggiamento eccessivamente morbido, che non rende giustizia alla popolazione per gli enormi danni subiti.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008.**

**C. 1261 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre un parere che tenga conto delle numerose sollecitazioni pervenute.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## RISOLUZIONI

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Inter-*



viene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

### La seduta comincia alle 14.40.

#### Sui lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che alcuni deputati della Commissione lunedì 24 luglio si sono recati, di comune accordo, all'aeroporto di Catania con l'intenzione di verificare lo stato dello scalo in seguito all'incendio che lo ha colpito. Hanno poi chiesto di riferire alla Commissione.

Eliana LONGI (FDI), dopo avere ricordato il difficilissimo momento che tutti i cittadini della Sicilia stanno affrontando, rimarca l'importanza dell'attività svolta dai membri della Commissione, volta a verificare lo stato dell'aeroporto di Fontanarossa. Si è svolta in quella sede un confronto con i rappresentanti della SAC e di ENAC, che hanno rappresentato i processi in atto per la normalizzazione dello scalo. Nel ringraziare i colleghi dell'opposizione per avere evitato strumentalizzazioni e polemiche, dichiara di ritenere assolutamente urgente una riflessione su tutto il sistema aeroportuale della Sicilia, che si è rivelato inadeguato ad affrontare la situazione. Conclude facendo presente che l'aeroporto di Catania sarà in grado dalla prossima settimana di raggiungere l'80 per cento della capacità operativa, grazie all'intervento del ministro Crosetto attraverso l'Aeronautica militare.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) richiama anch'egli la situazione drammatica che sta vivendo la Sicilia, iniziata con l'emergenza dell'incendio all'aeroporto di Fontanarossa e aggravata dal successivo blocco dell'energia elettrica, cui è conseguito il blocco dell'erogazione dell'acqua potabile nelle tre città metropolitane e in altre aree urbanizzate, nonché dal propagarsi di incendi in altre zone in nevralgiche dell'isola.

Nel condividere le considerazioni della collega Longi sullo spirito che ha animato

la visita all'aeroporto di Catania, ritiene comunque di dover esprimere alcune forti perplessità. In primo luogo, dichiara di non sentirsi rassicurato sulla conformità urbanistica degli autonoleggi da cui è divampato l'incendio, non potendosi invece escludere che i locali fossero adibiti a deposito e privi di sistemi antincendio. In secondo luogo, sottolinea l'inadeguatezza del ruolo svolto dalla Regione Siciliana, ritenendo del tutto fuori luogo le dichiarazioni del presidente della regione, che aveva in un primo momento dichiarato l'apertura dell'aeroporto militare di Sigonella, senza considerare la presenza delle forze NATO. Si è poi appurato che il sostegno dell'aeronautica è stato invece limitato all'allestimento, risultato comunque utilissimo, di tende militari. In terzo luogo, ricorda che la SAC gestisce anche l'aeroporto di Comiso, su cui avrebbe potuto essere dirottato il traffico dell'aeroporto di Catania, trovandosi a poco più di un'ora di distanza; tuttavia, l'aeroporto di Comiso non ha inspiegabilmente accreditato ITA per l'accettazione di bagagli e passeggeri. In quarto luogo, la società di gestione e le compagnie aeree si stanno facendo carico di una serie di affidamenti volti a gestire lo spostamento dei passeggeri tra i diversi scali aeroportuali dell'isola, in una situazione di assoluta confusione e con notevoli disservizi.

Richiama infine l'attenzione del governo sulla necessità di monitorare l'attività delle compagnie aeree, che procedono alla cancellazione di voli senza riprogrammarli; ciò favorisce una fortissima speculazione da parte di tutte le compagnie aeree, incluse quelle a partecipazione pubblica, con gravissimo danno per i cittadini.

Domenico FURGIUELE (LEGA) evidenzia l'importanza dell'attività svolta dai membri della Commissione insieme ad altri deputati siciliani, richiamando la partecipazione dei colleghi Carrà e Sudano. Ricorda il confronto avvenuto con i rappresentanti della SAC, di ENAC e dell'Aeronautica; quest'ultimo ha informato i presenti sull'ipotesi di apertura dell'aeroporto di Sigonella, su cui si sta ancora lavorando.

I deputati hanno voluto testimoniare la loro solidarietà al territorio e hanno verificato l'immediato impegno del governo, con il Ministro della difesa che ha messo a disposizione l'Aeronautica per l'allestimento delle necessarie tensostrutture. Il rappresentante di ENAC ha fatto presenti gli sforzi profusi per rispondere alle esigenze, anche di comunicazione, dell'utenza.

Secondo quanto appreso, la Regione Siciliana ha messo a disposizione i mezzi per lo spostamento dei passeggeri nell'isola, mentre il comune di Catania ha provveduto ai mezzi per gli spostamenti locali. Il ministro Salvini è stato in contatto quotidiano con l'ente gestore dell'aeroporto e ha convocato per la giornata di martedì una riunione sulla questione.

Ricorda infine che l'attività dei deputati è stata volta ad acquisire informazioni, non disponendo i parlamentari di strumenti per valutare e tanto meno accertare le responsabilità. In via generale, conclude di avere certamente ravvisato un ritardo, dovuto principalmente al sequestro preventivo giudiziario, dopo il quale è stato possibile l'intervento di aziende importanti, anche non italiane.

Luciano CANTONE (M5S) fa presente di avere registrato una situazione di enorme disagio nell'aeroporto di Catania, su cui sono necessari approfondimenti. Dichiarò di avere appreso in mattinata da notizie di stampa, relative ad un rapporto dei vigili del fuoco, che l'incendio si sarebbe sviluppato da un cavetto difettoso di una stampante; ritiene peraltro doveroso attendere gli esiti dell'indagine giudiziaria.

Da conoscitore degli ambienti aeroportuali, rileva che la questione della destinazione d'uso degli autonoleggi nelle zone aeroportuali – la quale deve comunque ancora essere verificata nel caso di specie – ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 705 del codice della navigazione relativo ai compiti del gestore aeroportuale e, in quanto tale, riguarda la generalità degli aeroporti e la vigilanza che su di essi esercita l'ENAC.

Per ciò che attiene invece all'attività delle compagnie aeree, dichiara di avere constatato sul luogo gli enormi disagi dei

passeggeri e sottolinea la responsabilità del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per la mancata vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di legge da parte delle compagnie.

Più in generale, ricorda come tutta la Sicilia sia attraversando un momento di crisi a causa degli incendi e della mancata erogazione dell'energia elettrica in molte zone.

**7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.**

**7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.**

**7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.**

**7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.**

**7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.**

**7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00092, 7-00104 e 7-00108).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che è stato presentato un testo unificato delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00104 Maccanti e 7-00108 Gaetana Russo (*vedi allegato 3*).

Il viceministro Edoardo RIXI esprime parere favorevole sul testo unificato delle

risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00104 Maccanti e 7-00108 Gaetana Russo.

Esprime quindi parere contrario sulla risoluzione 7-00103 Pastorella e sulla risoluzione 7-00110 Iaria, ad eccezione del primo capoverso dell'impegno in quanto assorbito dall'impegno n. 3) del testo unificato, del quinto capoverso dell'impegno in quanto assorbito dagli impegni nn. 7), 8), 10) e 17) del testo unificato, del settimo capoverso dell'impegno in quanto assorbito dall'impegno n. 15) del testo unificato e dell'ottavo capoverso dell'impegno, in quanto assorbito dagli impegni n. 5) e n. 6) del testo unificato.

Esprime infine parere contrario sulla risoluzione 7-00116 Ghirra, ad eccezione del primo capoverso dell'impegno in quanto assorbito dagli impegni nn. 7), 8) e 17) del testo unificato.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) rileva che i gruppi di maggioranza hanno ritenuto di predisporre un testo unitario delle risoluzioni, dopo l'attenta e accurata attività istruttoria svolta dalla Commissione. Ringrazia i colleghi Caroppo, Maccanti e Gaetana Russo per aver posto la questione all'attenzione dei commissari e, in particolare, la collega Russo che ha curato la predisposizione del testo unificato. Nella consapevolezza che il governo è già impegnato sul tema, ritiene importante il contributo della Commissione con impegni precisi e puntuali.

Elena MACCANTI (LEGA) esprime la soddisfazione del gruppo della Lega per l'attività svolta dalla Commissione. Ricorda come la pandemia abbia aggravato la situazione già critica della motorizzazione civile e che siano oramai maturi i tempi per procedere ad una riforma strutturale, che il governo di centrodestra deve portare avanti con coraggio. Dopo avere richiamato l'impegno del suo gruppo sul tema già nella precedente legislatura, sottolinea che la riforma della motorizzazione dovrebbe essere incentrata sul tema assolutamente prioritario della sicurezza stradale e sul diritto dei cittadini ad usufruire dei servizi in tempi rapidi. Conclude evidenziando come

la questione della motorizzazione civile potrà essere efficacemente affrontata nell'ambito del disegno di legge sulla sicurezza stradale che il governo si accinge a presentare alle Camere e della manovra di bilancio.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) esprime anch'egli la propria soddisfazione per l'ampio dibattito svoltosi in Commissione e per la sintesi raggiunta, anticipando il lavoro che dovrà essere svolto sulla direttiva «patenti» e, più in generale, sulla sicurezza stradale nella prospettiva europea delle «vit-time zero».

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), nel richiamare l'intensa attività svolta dalla Commissione sul tema, esprime preoccupazione per i ritardi evidenziati nelle audizioni e dichiara di attendere l'annunciato disegno di legge governativo sulla sicurezza stradale, per intervenire in maniera incisiva per affrontare i problemi emersi. Dopo avere ricordato che per tale motivo il suo gruppo non ha presentato una propria risoluzione, dichiara il voto contrario sulla risoluzione della maggioranza e l'astensione sulle risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione.

Antonino IARIA (M5S) rileva l'utilità dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, che ha aiutato a comprendere appieno le problematiche affrontate, soprattutto quella della revisione dei veicoli pesanti, che è emersa in termini diversi rispetto a quelli prospettati nelle premesse delle risoluzioni. Si tratta di temi su cui è urgente e doveroso intervenire. Nell'apprezzare il lavoro di sintesi svolto, dichiara di essere contrario all'aumento delle ore obbligatorie di formazione sia teorica che pratica presso le autoscuole, ritenendolo eccessivamente oneroso per gli utenti; pur non avendo nulla in contrario all'attività delle autoscuole, non ritiene opportuno che esse siano individuate come unico veicolo per questa formazione aggiuntiva. Chiede pertanto di procedere alla votazione per parti separate del testo unificato delle risoluzioni di maggioranza, esprimendo il

proprio voto favorevole sullo stesso, a eccezione degli impegni n. 2) e n. 4), relativi appunto alla formazione obbligatoria aggiuntiva presso le autoscuole.

La Commissione, con distinte votazioni, approva dapprima il testo unificato delle risoluzioni 7-00092 Caroppo, 7-00104 Maccanti e 7-00108 Gaetana Russo, ad esclusione degli impegni n. 2) e n. 4), e successivamente gli impegni n. 2) e n. 4) del testo unificato, che assume il numero 8-00022 (*vedi allegato 3*).

La Commissione quindi, con distinte votazioni, respinge la risoluzione 7-00103 Pastorella e la risoluzione 7-00110 Iaria, ad eccezione del primo capoverso dell'impegno assorbito dall'impegno n. 3) del testo unificato, del quinto capoverso dell'impe-

gno assorbito dagli impegni nn. 7), 8), 10) e 17) del testo unificato, del settimo capoverso dell'impegno assorbito dall'impegno n. 15) del testo unificato e dell'ottavo capoverso dell'impegno, assorbito dagli impegni n. 5) e n. 6) del testo unificato. Respinge infine la risoluzione 7-00116 Ghirra, ad eccezione del primo capoverso dell'impegno assorbito dagli impegni nn. 7), 8) e 17) del testo unificato.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi

derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (C. 1322 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008 » (C. 1261 Governo, approvato dal Senato);

sottolineato che l'adesione dell'Italia al Protocollo è volta al raggiungimento di uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.****7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.****7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.****TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO**

La IX Commissione,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada », l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle cognizioni (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive dell'Unione europea;

ai fini del conseguimento della patente l'aspirante può presentare apposita istanza al competente ufficio della Motorizzazione civile o, in alternativa, iscrizione presso una delle autoscuole presenti sul territorio, le cui norme sono disciplinate dall'articolo 123 del codice della strada;

l'esame teorico verte su argomenti relativi alla segnaletica stradale, ad elementi di meccanica, alla sicurezza stradale e del veicolo;

ai sensi del successivo articolo 122, solo previo superamento dell'esame teorico, è rilasciata dal competente ufficio della Motorizzazione civile o dall'autoscuola un'autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto « foglio rosa »), la cui durata è di dodici mesi, durante i quali all'aspirante è permesso esercitarsi per affron-

tare l'esame pratico, purché al suo fianco si trovi un istruttore o un accompagnatore di età non superiore a 65 anni;

l'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante « Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE », prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformino ai requisiti minimi di cui all'Allegato II del medesimo decreto legislativo;

l'articolo 122, comma 5-bis, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 20, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, prescrive, ai fini del conseguimento della patente di guida di categoria B, esercitazioni obbligatorie in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato ed autorizzato, demandandone la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

il relativo decreto ministeriale 20 aprile 2012 prevede che, a decorrere da maggio 2012, l'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare almeno sei ore di esercitazioni obbligatorie di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato;

da più parti si sostiene che il mero superamento degli esami per il conseguimento

mento della patente, così come attualmente sono svolti, non garantisce un'adeguata formazione dei conducenti e tantomeno che gli stessi rispettino le norme del codice della strada e abbiano un atteggiamento consapevole e rispettoso della vita propria e altrui;

la preparazione per l'esame di teoria è nozionistica e spesso i candidati memorizzano le domande contenute nella banca dati ministeriale e le relative risposte senza averne realmente compreso il significato, anche per via del linguaggio utilizzato e della costruzione delle frasi, non sempre facilmente comprensibili per stranieri, persone con disturbi dell'apprendimento o bassa scolarizzazione;

a questo si aggiunge l'utilizzo di *app*, *social media*, lezioni *online* che tendono a favorire un apprendimento individuale, mnemonico, superficiale, nel quale mancano completamente il trasferimento di esperienze ed emozioni (docente-allievo) e di condivisione che solo lezioni in presenza con docenti qualificati possono garantire;

anche gli esami pratici di guida sono spesso superficiali e sicuramente non uniformi su tutto il territorio nazionale, come dimostrano le statistiche degli esiti degli esami pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, l'obbligatorietà di solo sei ore di guida certificata e, peraltro, soltanto per il conseguimento della patente B non è sufficiente ad avere un'adeguata preparazione alla guida;

per quanto concerne il personale esaminatore degli aspiranti al conseguimento della patente di guida, i commi 3, 4, 5 e 5-*bis* dell'articolo 121 del codice della strada prevedono che gli esami sono effettuati, su base volontaria, da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e l'esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica;

già da tempo persistono su tutto il territorio nazionale una serie di problema-

tiche legate alla operatività del personale degli uffici della Motorizzazione civile, in particolare in merito agli esami di conseguimento della patente di guida; tali criticità si sono accentuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

innanzitutto gli uffici delle motorizzazioni di tutta Italia soffrono da tanto una grave mancanza di personale; il numero di funzionari addetti agli esami non è sufficiente a coprire le richieste e i tempi medi di attesa per l'effettuazione delle prove di guida arriva ultimamente fino a 4/5 mesi;

la maggior parte degli esami di guida è ormai effettuata fuori dal normale orario di lavoro degli esaminatori (e quindi in straordinario), sulla base della disponibilità concessa dagli stessi, che hanno un'età media di 58 anni;

per sopperire alle carenze di organico degli uffici della Motorizzazione civile, si è spesso operato attingendo al personale degli uffici delle province confinanti o addirittura della sede centrale del Ministero;

l'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al fine di ridurre le liste di attesa in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida, hanno previsto che le prove pratiche, in conto privato, possano essere svolte fino al 31 dicembre 2023 anche da personale qualificato abilitato degli uffici della Motorizzazione civile in quiescenza;

le medesime criticità sollevate nel settore « Patenti », in relazione alla carenza di organico evidenziata ai punti 13, 14, 15 e 16, si riscontrano anche nel settore delle « Revisioni » dei mezzi pesanti;

l'innesto di professionalità esterne all'interno delle procedure di revisione periodica dei veicoli pesanti rappresenta in questo settore una risorsa per recuperare livelli di servizio adeguati alle esigenze della domanda in tutte le funzioni di motorizzazione erogate sul territorio, a beneficio dei cittadini e delle imprese;



con il decreto ministeriale 15 novembre 2021, n. 446, si è dato avvio al processo di attuazione delle novellate disposizioni recate dall'articolo 80 del Codice della strada, che prevede al comma 8 che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei cd. «veicoli pesanti» possa affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione e che possano essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa;

con circolare del 20 dicembre 2022, la direzione generale per la motorizzazione civile ha disposto che a partire dal 1° febbraio 2023, anche nelle more del rilascio in esercizio di un applicativo dedicato, le direzioni territoriali, in quanto organismi di supervisione, anche avvalendosi dei direttori degli uffici e delle sezioni a questi afferenti, potranno autorizzare sedute di revisione presso centri autorizzati ai sensi della legge n. 870 del 1986, designando, per l'esercizio delle funzioni tecniche connesse, un ispettore autorizzato regolarmente iscritto al RUI;

alcune direzioni generali territoriali hanno emanato direttive volte a specificare che la presenza di ispettori autorizzati non dovrà in nessun modo inficiare l'operatività in conto privato del personale dell'amministrazione in ragione delle disponibilità fornita, affermando una sorta di «diritto di precedenza» dei dipendenti dell'amministrazione pubblica rispetto ai soggetti privati autorizzati, precedenza che invero, come chiarito con forza in sede di audizione dal Direttore della Motorizzazione, dott. Pasquale D'Anzi, è «in fedele ossequio al dettato dell'art. 80 c. 8 del Codice della Strada», trattandosi di disposizioni che espressamente subordinano il ricorso a professionalità esterne all'esaurimento dell'offerta interna degli Uffici. Si riporta testual-

mente quanto contenuto negli atti resi alla Commissione: «a diritto vigente, l'esplicita ratio dell'art. 80 comma 8, del CdS, è assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli Uffici competenti del dipartimento per i Trasporti Terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore, e che a tal fine si può ricorrere a centri di controllo privati»;

ferma la necessità di risolvere tuttavia le problematiche organizzative legate ad alcuni uffici territoriali della Motorizzazione, che determinano una preoccupante dilatazione dei tempi nell'esercizio delle revisioni di propria attribuzione, tale previsione contenuta nelle circolari della direzione generale e delle direzioni territoriali, parrebbe in ogni caso aver generato confusione sia presso il personale dell'amministrazione, sia presso i privati autorizzati, per cui occorre dunque riordinare una disciplina che vede operare insieme diversi soggetti, pubblici e privati;

in questa situazione è stato proclamato uno stato di agitazione nazionale che ha interessato il personale tecnico di vari uffici della motorizzazione civile, in relazione alla correlata introduzione della figura dei cd. «ispettori autorizzati»,

impegna il Governo:

per quanto concerne il settore «Patenti»:

1) ad adottare ogni utile iniziativa per rafforzare il sistema dell'educazione stradale, nonché della formazione dei conducenti nell'ottica di una sempre maggiore sicurezza stradale;

2) a valutare, al fine del conseguimento della patente di guida, l'obbligatorietà di un percorso di formazione, anche teorico così come già avviene per la pratica, con le guide certificate presso le autoscuole presenti sul territorio;

3) per quanto concerne la formazione teorica, ad adottare iniziative volte ad inserire nel programma del corso obbligatorio anche l'approfondimento di aspetti non

nozionistici che esulano dalle domande dei questionari di esame, tra i quali: *a)* alcool e droghe; *b)* percezione del rischio; *c)* responsabilità civile e penale; *d)* primissimo soccorso in caso di incidente; *e)* cause più frequenti di incidenti stradali e comportamenti per la prevenzione; *f)* mobilità sostenibile ed elettrica;

4) per quanto riguarda la formazione pratica alla guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti, a prevedere, con apposito decreto ministeriale, un aumento delle ore delle lezioni di guida certificate che il candidato deve sostenere prima di poter svolgere l'esame per la patente di categoria B, nonché a introdurre un adeguato numero di ore di esercitazioni obbligatorie presso un'auto-scuola per il conseguimento della patente per la guida di un ciclomotore o un motociclo; in particolare:

4.1. per finalità di sicurezza della circolazione stradale e di migliore prognosi dell'idoneità tecnica di un candidato al conseguimento di un titolo abilitativo alla guida, a prevedere che le guide certificate (attualmente: in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di circolazione notturna) — già obbligatorie (*ex* articolo 122, comma 5-*bis*, CDS) per il conseguimento della patente di categoria B e disciplinate dal decreto ministeriale 20 aprile 2012 —, siano obbligatorie anche per il conseguimento delle categorie di patenti A1, C e D, (comma 1, lettera *a*), nonché per quelle di categoria A2 ed A, fatta salva l'ipotesi che il candidato al conseguimento delle stesse non provveda alla formazione obbligatoria per l'accesso graduale, previsto dall'articolo 123, comma 7, ultimo periodo, del codice della strada (comma 1, lettera *b*);

4.2. con specifico riferimento al conseguimento delle patenti di categoria B, a prevedere che le esercitazioni in commento siano svolte anche alla guida di veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida dotati di cambio automatico: la tecnica di guida di tali veicoli, sempre più diffusi anche grazie alla politica di incentivazione statale, è infatti significativamente diversa. L'esperienza

delle guide certificate in altri Paesi è estremamente significativa in tal senso;

5) ad adottare iniziative, anche normative, volte a dare piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva 126/2006/CE con riferimento all'estensione delle patenti di guida della stessa categoria (da patente A1 a patenti A2 e A, da patente B a patente B96, da patente cod. 78 a patente cambio manuale);

6) a valutare l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa), solo dopo aver sostenuto almeno la metà del numero di guide certificate previste per legge;

7) ad assumere opportune iniziative atte a superare gli attuali problemi organizzativi e di carenza di personale che impediscono agli uffici della Motorizzazione civile di erogare i servizi e, in particolare, a smaltire il cronico arretrato, che creano disagi e disservizi nei confronti dei cittadini e delle imprese interessate, e di tutti gli operatori del settore, autoscuole e agenzie *in primis*;

8) a bandire concorsi per assumere esaminatori e tecnici del settore, e/o ad incrementare le assunzioni attingendo anche da graduatorie di altre amministrazioni;

9) a prevedere che il personale assunto dagli Uffici di UMC, adeguatamente formato e abilitato a svolgere la funzione di esaminatore, effettui gli esami di guida nel normale orario di lavoro, ovvero in prestazione ordinaria e non straordinaria, compatibilmente con le esigenze d'ufficio e le carenze di organico del personale;

10) a prevedere — fermo il combinato disposto tra la legge n. 125 del 2013, con cui il legislatore ribadiva all'articolo 4 (« Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego ») la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre am-

ministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, e la legge 30 dicembre 2018, n. 14, con cui all'articolo 1, comma 374, si autorizzava il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – che tale forma di assunzione diventi strutturale, con ogni e più ampia disposizione normativa in legge di bilancio, visto il protrarsi sistemico della situazione emergenziale di carenza d'organico, nelle motorizzazioni civili;

11) a prevedere che il personale assunto degli uffici della motorizzazione civile, possa sostenere celermente i dovuti corsi di abilitazione agli esami e di revisioni tecniche adeguatamente formato e abilitato a svolgere la funzione di esaminatore;

12) a valutare l'opportunità di prevedere, previo confronto con le parti sociali anche in sede di apposita contrattazione del CCNL, con apposito e più completo intervento normativo, che il personale assunto o da assumersi, e/o trasferito in mobilità/comando presso gli uffici della motorizzazione civile, possa essere obbligato ad abilitarsi e a svolgere la funzione di esaminatore o di ispettore tecnico, da disciplinarsi quindi tra le mansioni specifiche del personale di motorizzazione civile;

13) nelle more della definizione del programma di nuove assunzioni e di formazione nel comparto, al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida, a prorogare alla scadenza prevista per il 31 dicembre 2023 per un ulteriore anno, l'utilizzo, in qualità di esaminatore ausiliare, di personale qualificato abilitato degli uffici della Motorizzazione civile collocato in quiescenza;

14) sempre con l'intento di smaltire le liste di attesa relative agli esami per la

patente di guida, a valutare l'opportunità di coinvolgere temporaneamente, in funzione di esaminatore, personale qualificato proveniente da altri settori, come ad esempio dalle Forze armate e/o dalle Forze di polizia;

15) a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad uniformare su tutto il territorio nazionale l'attività degli uffici della Motorizzazione civile per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

16) ad avviare un percorso di riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

per quanto concerne il settore « Revisioni dei mezzi pesanti »:

17) a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a porre fine alla carenza di organico che affligge gli uffici delle motorizzazioni civili di tutta Italia, in particolare nel settore tecnico, per le premesse riportate;

18) ad avviare un percorso di seria riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

19) a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a superare gli ostacoli alla piena attuazione della disciplina, che prevede comunque la facoltà di affidare in concessione a soggetti privati le revisioni dei cd. « veicoli pesanti ».

**(8-00022)** « Caroppo, Maccanti, Gaetana Russo, Amich, Baldelli, Cangianno, Cesa, Dara, Deidda, Frijia, Furgiuele, Longi, Marchetti, Pretto, Raimondo, Ruspanini, Sorte, Tosi ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	261
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	265

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	261
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	266
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	262

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberta Nesto, sindaco del Comune di Cavallino-Treporti (VE) e coordinatore del G20 Spiagge, in merito alle questioni connesse ai flussi turistici stagionali delle località turistico-balneari .....	263
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01176 Barabotti: Sulla situazione della Sanac S.p.A .....	263
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	269
5-01177 Orlando: Sui progetti e i relativi tempi di realizzazione per il rilancio dell'Ilva di Taranto .....	263
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	271
5-01178 Cappelletti: Sull'aumento dei prezzi per il rifornimento di benzina e diesel sulle reti stradale e autostradale e sulle iniziative di competenza per il loro contenimento .....	263
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	273

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH Onlus), dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), di ENIL Italia Onlus – European network on independent living, e dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, recanti disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative .....

264

## SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore evidenziando che sulla situazione riguardante l'Ilva non c'è chiarezza, soprattutto circa l'impegno sul progetto di decarbonizzazione, per il quale si attingono risorse per 1 miliardo e 200 milioni dal PNRR, che di fatto viene come cancellato da quanto recentemente disposto in materia di scudo penale.

Sottolinea che tutto ciò crea maggiore incertezza per la città di Taranto e i suoi abitanti in merito alla qualità dell'aria e alla sicurezza sanitaria. Osserva, infine, che di fronte alla palese crisi climatica, in corso ormai da decenni, con fenomeni di cata-

strofi naturali sempre più frequenti del nostro Paese, invece di intraprendere azioni di contrasto e realizzare la decarbonizzazione e il miglioramento ambientale del territorio, il Governo e la maggioranza si impegnano a fare esattamente il contrario di quanto serva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S) ritiene che la proposta di parere formulata dalla relatrice susciti molte perplessità. Fa infatti presente che mentre nei documenti all'esame si parla di un'Unione salda e coesa e si indicano delle priorità che il Governo intende seguire per contribuirvi, la proposta di parere si dilunga invece in una serie di forti critiche verso praticamente tutte le direttive in corso che riguardano materie di competenza della X Commissione. Osserva, in generale, che vengono fortemente criticate anche quelle azioni europee volte a contrastare le diverse crisi, in particolare quella climatica, azioni che invece intendono dare concrete risposte su un così importante argomento per tutti cittadini e quindi anche per le imprese. Ricorda, peraltro, che si resta in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi in materia di comunità energetiche.

Osserva altresì che la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice contiene osservazioni che insistono anche su argomenti su cui in un recentissimo passato le forze di maggioranza hanno espresso parere contrario, riferendosi in particolare alla proposta di regolamento unionale relativa agli imballaggi, ed invita quindi ad essere quanto meno coerenti.

Critica altresì quanto si sta facendo per raggiungere l'obiettivo europeo delle case *green*. Al riguardo evidenzia, infatti, che mentre tutte le forze politiche hanno condotto una campagna elettorale anche all'insegna del superbonus, non solo quest'ultimo è stato depotenziato, se non destrutturato, ma anche che attualmente tutto è fermo in materia. Evidenzia poi che nel parere vengono menzionate le ingenti risorse del PNRR mentre, nella realtà, il Governo e la maggioranza procedono con incertezza e non si riesce a spendere le risorse esistenti. In ultimo ricorda anche

che, in materia di incentivi per il riciclo, le imprese sono ancora in attesa che i necessari decreti attuativi per il cosiddetto *end of waste* vengano adottati.

La proposta di parere, quindi, è a suo avviso connotata da una gran quantità di contraddizioni per le quali riterrebbe necessario che la relatrice si soffermasse a dare chiarimenti.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) si associa alle valutazioni della collega Pavanelli e, per i motivi enunciati nel suo intervento, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

È dell'avviso che ciò che sta succedendo in Italia in questi mesi, in termini di disastri climatici, dovrebbe spingere il Governo ad accelerare fortemente nella direzione di una decisa decarbonizzazione e a realizzare un'efficace tutela ambientale mentre deve constatare che l'Esecutivo fa esattamente il contrario. A tal proposito si complimenta con il Ministro Musumeci, del quale richiama le recenti affermazioni, che da buon ultimo scopre, finalmente gli verrebbe da dire, che esiste un problema climatico.

Osserva inoltre, circa la materia delle case *green*, che il patrimonio immobiliare italiano è molto poco efficiente dal punto di vista energetico ed è come se fosse un « colabrodo » in quanto una grande quantità di energia utilizzata, sia per il riscaldamento che per il raffreddamento, si disperde nell'ambiente per la cattiva efficienza degli immobili. Ritiene che tutto ciò induca a percepire l'esistenza di un negazionismo climatico nei fatti anche se non dichiarato espressamente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Audizione informale di Roberta Nesto, sindaco del Comune di Cavallino-Treporti (VE) e coordinatore del G20 Spiagge, in merito alle questioni connesse ai flussi turistici stagionali delle località turistico-balneari.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 15.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-01176 Barabotti: Sulla situazione della Sanac S.p.A.**

Andrea BARABOTTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea BARABOTTI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e ricorda che i lavoratori della SANAC vivono da tempo in una situazione di incertezza. Auspica, in futuro, che la manifestazione di interesse abbia elementi innovativi. Confida nell'operato del Governo ed evidenzia però che in assenza di nuove commesse da parte di Acciaierie Italia è necessario agire in fretta

per salvaguardare i lavoratori dei quattro stabilimenti italiani che costituiscono un'eccezione del nostro Paese.

**5-01177 Orlando: Sui progetti e i relativi tempi di realizzazione per il rilancio dell'Ilva di Taranto.**

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, evidenziando che il coordinamento cui ha fatto riferimento ha prodotto esclusivamente un emendamento al decreto-legge cosiddetto infrazioni per estendere lo scudo penale. Fa presente che il suo Gruppo si opporrà in tutte le sedi a tale norma. Rileva infine che a tutt'oggi manca l'accordo di programma per l'ex Ilva di Taranto.

**5-01178 Cappelletti: Sull'aumento dei prezzi per il rifornimento di benzina e diesel sulle reti stradale e autostradale e sulle iniziative di competenza per il loro contenimento.**

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo e ricorda che il suo quesito riguardava nello specifico le dichiarazioni del Ministro Urso sul prezzo dei carburanti. Al riguardo, sottolinea che l'aumento dei prezzi non è stato causato da alcun fenomeno speculativo. Nel segnalare che in campagna elettorale le forze di maggioranza si erano impegnate a tagliare le accise, prende atto che al contrario il Go-

verno sembra non avere la volontà di concretizzare tale promessa. Ciò comporta una riduzione della competitività delle nostre aziende e un danno economico ai cittadini.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH Onlus), dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), di ENIL Italia Onlus – European network on independent living, e dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, recanti disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.



ALLEGATO 1

**DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,  
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure

di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 1322 Governo, approvato dal Senato),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione (attività produttive, commercio e turismo),

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita – (COM(2022)548), la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di 18 mesi del Consiglio dell’UE (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’Agenda strategica (10597/23);

rilevato come l’esame dei documenti in oggetto consenta al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito ed in stretto raccordo con il Governo alla definizione delle linee dell’azione dell’Italia in merito alle politiche dell’Unione europea;

premesso che:

la relazione programmatica indica, in relazione alle priorità del Programma di lavoro della Commissione europea, obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell’anno in corso;

assumono particolare rilievo, per la X Commissione, le sezioni della relazione programmatica che fanno riferimento alle politiche energetiche e industriali dell’U-

nione nonché alle ulteriori misure volte a rafforzare la *leadership* tecnologica europea nonché a contrastare gli effetti negativi delle crisi che l’Europa ha vissuto negli ultimi anni;

le iniziative dell’Unione in tali ambiti, sulle quali sono ancora in corso i negoziati tra le Istituzioni europee, potrebbero avere un impatto molto significativo per il sistema economico e produttivo del nostro Paese;

è dunque necessario che il Parlamento intervenga in modo tempestivo e sistematico nella formazione della posizione nazionale su tali iniziative;

ritenuto che:

le iniziative dell’UE volte a conseguire gli obiettivi della transizione ecologica, pur condivisibili nelle loro finalità generali, dovrebbero assicurare un percorso più graduale e flessibile, ispirato al principio di neutralità tecnologica e rispettoso delle diversità dei sistemi economici e sociali nazionali;

in tale contesto, va pienamente sostenuta l’azione negoziale svolta sinora dal Governo ai fini della modifica della proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, in piena coerenza la mozione 1-00038 (Molinari ed altri), approvata dalla Camera nella seduta dell’8 marzo 2023. In

particolare, l'Italia, con il sostegno di altri paesi, ha ottenuto, nell'orientamento generale adottato dal Consiglio dell'UE, una profonda revisione della proposta originale, rimettendo in larga misura a ciascuno Stato di definire un proprio percorso per la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale al fine assicurarne la neutralità climatica nel 2050;

occorre altresì profondamente rivedere, nei contenuti come negli obiettivi generali, la proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da essi derivanti, in coerenza con gli indirizzi del documento finale approvato dalle Commissioni ambiente ed attività produttive della Camera lo scorso 28 giugno;

è condivisibile l'esigenza, annunciata dalla Commissione europea nel suo programma di lavoro, di contrastare in modo più efficace la volatilità dei prezzi e garantire energia elettrica a prezzi accessibili. A questo scopo occorre procedere alla rapida approvazione delle proposte legislative volte a riformare il mercato dell'energia elettrica dell'UE, così come mantenere e rafforzare una risposta coordinata dei Paesi membri nell'adozione di misure contro il caro energia;

sono apprezzabili le iniziative assunte dall'Unione per rafforzare la leadership industriale e tecnologica dell'UE e contrastare gli effetti negativi delle crisi, come la proposta di regolamento sui semiconduttori, la proposta di regolamento sulle materie prime critiche, la normativa sull'industria a zero emissioni nette, la proposta di regolamento che istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e lo Strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI). Esse tuttavia – come sostenuto opportunamente dal Governo – non sono sufficienti se non accompagnate da ulteriori misure, tra cui l'istituzione di un vero e proprio Fondo sovrano europeo per la politica industriale, e soprattutto da adeguate risorse finanziarie europee. Ciò anche al fine di evitare che gli Stati membri debbano assicurare da soli gli investimenti richiesti, con il rischio di frammentare il mercato interno e acuire

ulteriormente le divergenze all'interno dell'Unione;

le medesime proposte devono essere inoltre modificate, ove opportuno, con l'obiettivo di limitare i possibili costi per le imprese italiane e aumentare i benefici complessivi per il sistema produttivo italiano, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle relazioni su ciascuna proposta trasmesse dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

più in generale, occorre definire urgentemente, secondo le linee proposte dal Governo, una reale politica industriale dell'UE capace di rafforzare l'autonomia strategica del nostro continente negli assetti geopolitici ed economici globali e di colmare il ritardo dell'Europa rispetto a tutti i principali competitori,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* nei negoziati in corso sulla revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo prosegua – in piena coerenza con la mozione 1-00038 (Molinari ed altri), approvata dalla Camera nella seduta dell'8 marzo 2023 ed in linea con quanto stabilito nell'orientamento generale dal Consiglio dell'UE – la sua azione per modificare la proposta originaria della Commissione europea in modo da rimettere a ciascuno Stato membro la definizione di un percorso per l'attuazione degli obiettivi comuni entro il 2050. Ciò nell'ottica di tutelare le peculiarità dell'Italia e garantire la necessaria flessibilità per raggiungere obiettivi di risparmio energetico più confacenti alle caratteristiche del territorio e del patrimonio immobiliare italiano;

*b)* con riferimento al negoziato in corso sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti derivanti, il Governo dia seguito, in coerenza con l'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, agli indirizzi contenuti nel documento finale approvato sulla

medesima proposta dalle Commissioni ambiente ed attività produttive della Camera lo scorso 28 giugno;

c) in merito alla proposta di regolamento sui semiconduttori, si valuti la possibilità di prevedere il co-finanziamento delle iniziative previste anche attraverso fondi strutturali e di rafforzare il coordinamento delle procedure tra gli Stati membri per attirare gli investimenti esteri. Inoltre, in materia di aiuti di Stato facilitati per impianti innovativi, si sostenga una definizione che inglobi l'innovazione anche sui nodi tecnologici più maturi;

d) con riguardo ai negoziati sulla proposta di regolamento sulle materie prime critiche, si sostenga la posizione del Governo volta a:

includere l'alluminio nell'elenco delle materie prime strategiche e lo zinco e il fosforo in quello delle materie prime critiche;

promuovere un approccio che non sovraccarichi le imprese con eccessivi oneri amministrativi e di rendicontazione e che permetta di raggiungere un adeguato bilanciamento tra standard ambientali e necessità di approvvigionamento;

rafforzare la ricerca e l'innovazione per portare rapidamente sul mercato materie sostitutive, in particolare delle terre rare, e promuovere lo sviluppo di competenze professionali specifiche;

incentivare maggiormente il riciclo, perché in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per le attività estrattive;

stanziare risorse finanziarie adeguate a livello UE, anche attraverso l'istituzione di un fondo di sovranità europeo, per l'attuazione del regolamento proposto, anche per rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

e) si sostenga la rapida approvazione della proposta di istituire una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), finalizzata a promuovere la competitività a lungo termine dell'UE in materia di tecnologie critiche, nei settori della tecnologia estremamente avanzata e digitale, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie. In ogni caso si sostiene pienamente la richiesta del Governo di procedere all'istituzione di un vero e proprio Fondo sovrano europeo per la politica industriale, dotato di risorse comuni europee adeguate;

f) si sostenga altresì l'azione del Governo volta a definire con urgenza una nuova strategia di politica industriale dell'UE che rafforzi l'autonomia strategica dell'Unione e accompagni una transizione graduale e tecnologicamente neutra dei sistemi produttivi europei, con un sostegno adeguato erogato dal bilancio europeo, sul modello della Iniziativa *NextGenerationEU*.

## ALLEGATO 3

**5-01176 Barabotti: Sulla situazione della Sanac S.p.A.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Com'è noto, la Sanac S.p.A., azienda *leader* nei settori dei refrattari, versa da tempo in una situazione di difficoltà, posto che per diversi anni ha lavorato, per circa il 60 per cento del suo fatturato, per Acciaierie d'Italia di Taranto, ex Ilva.

L'attenzione del Governo su tale azienda, in amministrazione straordinaria ormai dal 2015, è massima e costante, ed è orientata a privilegiare soluzioni volte a contenere gli effetti di questa annosa crisi, per conservare i livelli occupazionali e garantire la continuità della produzione nel settore di riferimento.

A tal fine, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy sono stati istituiti, sin dall'insediamento dell'attuale Governo, due appositi tavoli di confronto, per lo studio e la ricerca di soluzioni condivise con tutte le parti coinvolte: uno concernente specificamente Sanac S.p.A. e l'altro riguardante l'ex Ilva di Taranto. Come si è avuto modo di chiarire in diverse sedi, obiettivo dei due citati tavoli è quello di ricercare soluzioni programmatiche, organiche e sistematiche, per il rilancio duraturo e solido del settore siderurgico in Italia.

Una prima azione è stata la richiesta ad AdI di presentare un piano industriale dettagliato e completo, al fine di valutare il tema delle forniture che l'Onorevole interrogante ha segnalato. Il Governo dunque ha agito per spingere il gruppo al rispetto degli impegni assunti.

Per quanto riguarda la procedura di cessione di Sanac, va segnalato che le diverse procedure avviate in tal senso non sono andate a buon fine, per diverse ragioni.

Com'è emerso all'ultimo incontro del Tavolo Sanac, che si è tenuto il 17 aprile scorso, se è vero che la società ha sofferto per il mancato pagamento nei termini contrattuali delle forniture di refrattari a favore di Acciaierie d'Italia, giungendo ad accumulare uno scaduto pari a 23 milioni di euro, oggi finalmente ha ridotto a 2 milioni di euro il proprio credito nei confronti di AdI, con i pagamenti disposti dopo circa 30 decreti ingiuntivi.

Al citato tavolo è altresì emerso un altro dato rilevante: Sanac, già fornitore prima di Italsider e poi di Ilva, è stata fortemente penalizzata anche dall'inattesa interruzione degli ordini da parte di Acciaierie d'Italia, perdendo circa il 60 per cento del volume d'affari. Tuttavia, la società ha comunicato che nell'ultimo periodo c'è stato il parziale recupero della perdita di fatturato nonché il completamento delle procedure per le certificazioni antincendio, l'AIA e per la bonifica del sito di Cagliari.

Conseguentemente, si ritiene che è necessario mantenere l'unitarietà del complesso aziendale e che si deve procedere all'emissione di un nuovo bando per l'esperimento di vendita avente ad oggetto l'intero complesso aziendale, al fine di mantenere l'unitarietà di questa Azienda che può finalmente tornare ad essere appetibile sul mercato di riferimento.

A titolo collaborativo, si rappresenta che i quattro stabilimenti facenti capo alla Sanac S.p.A. in a. s. – Assemini, Gattinara, Massa e Vado Ligure – sono al momento tutti operativi. In tutti gli stabilimenti c'è ancora il ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ma con diversa incidenza su ciascun stabilimento.

Altra priorità, strettamente connessa a quella concernente Sanac, è altresì quella di trasformare l'ex Ilva nella più grande acciaieria verde d'Europa, come risposta alle sfide ambientali, sociali e sanitarie che il territorio si attende da tempo e che ha sempre meritato e che noi, con l'azione di Governo, vogliamo garantire.

## ALLEGATO 4

**5-01177 Orlando: Sui progetti e i relativi tempi di realizzazione per il rilancio dell'Ilva di Taranto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Considerata la strategicità dello stabilimento ex Ilva di Taranto, voglio in primo luogo rappresentare che vi è un continuo coordinamento fra i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia.

Ciò premesso, com'è noto, in sede di conversione al decreto-legge Salva Infrastrutture, è stato approvato l'emendamento del Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, che riguarda stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, quale lo stabilimento ex Ilva di Taranto. Il citato emendamento agevolerebbe innanzitutto la chiusura della procedura di infrazione relativa alla mancata adozione, da parte italiana, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento di Taranto. Inoltre, esso è volto a favorire il recepimento delle indicazioni contenute in ulteriori procedure di infrazione, relative al superamento di valori limite della qualità dell'aria.

La nuova disciplina dunque consente di proseguire nell'attività di modernizzazione e di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto in attuazione del Piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno poi definiti i criteri per attuare progetti di decarbonizzazione, con indicazione dei termini massimi di realizzazione. Inoltre, ulteriori progetti di decarbonizzazione potranno essere presentati dal gestore con oneri a proprio carico esclusivo.

Concretamente, gli impianti potranno continuare a produrre anche in caso di sequestro definitivo e potranno essere venduti nonostante siano sottoposti a sequestro. Tutti gli obblighi esistenti in capo al primo acquirente dello stabilimento dovranno essere rispettati anche dai successivi acquirenti, fino a quando non si accerti la cessazione dei rischi connessi alla produzione e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

In tale ottica, è strumentale la ricostruzione – operata anche da alcuni giornali – secondo cui il Ministro Fitto e il Ministro Urso sono in contrasto su tale tematica. L'approvazione dell'emendamento sul dissequestro di Ilva apre potenziali prospettive di impegno maggiori del socio privato e del socio pubblico. A questo si possono sommare risorse da fondi nazionali ed europei.

Gli interroganti richiamano inoltre l'Accordo di Programma per l'ex Ilva di Taranto. Esso rappresenta il « contenitore » delle scelte strategiche necessarie per dare a Taranto e al territorio circostante prospettive economiche e sociali di lungo periodo. La gestione della transizione *green* del centro siderurgico determinerà cambiamenti e ricadute sociali da gestire congiuntamente con tutte le istituzioni nazionali e territoriali coinvolte, oltre che con le organizzazioni datoriali e sociali. Il Governo nazionale e la regione Puglia sono il punto di riferimento per gestire le grandi trasformazioni che la transizione porterà.

I capisaldi verso i quali vi è la condivisione di tutti gli attori coinvolti, sono: la rapida decarbonizzazione, il completamento del piano ambientale, il recupero dei volumi produttivi. In particolare, la realizzazione dell'impianto DRI da 2 milioni di tonnellate, la manutenzione e rimessa in

esercizio dell'altoforno AFO 5, la realizzazione dei primi forni elettrici e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti (a partire da laminatoi e tubificio).

Proprio a tal fine, il Governo italiano ha rimosso alcuni degli ostacoli che venivano

citati da Acciaierie d'Italia come giustificazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi, che ora è tempo di rispettare, al fine di coniugare l'esigenza di garantire la continuità produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini interessati.



## ALLEGATO 5

**5-01178 Cappelletti: Sull'aumento dei prezzi per il rifornimento di benzina e diesel sulle reti stradale e autostradale e sulle iniziative di competenza per il loro contenimento.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

L'interrogazione presentata verte sul tema dell'incremento dei prezzi per il rifornimento di benzina e *diesel* sulla rete stradale nel mese di luglio. Viene chiesto, quindi, di conoscere quali ne siano state le cause e quali iniziative si intendano assumere per contrastare tali aumenti.

Preliminarmente vorrei far osservare che dai dati analizzati tramite le rilevazioni dell'Osservatorio Prezzi carburanti, nel marzo del 2022 il prezzo sia della benzina che del gasolio in modalità *self* aveva superato i 2,15 euro a litro. Circa 0,30 centesimi in più degli attuali 1,86 euro a litro per la benzina e circa 0,45 centesimi in più degli attuali 1,71 euro a litro del gasolio.

Parimenti, non appare trovare riscontro nei dati disponibili ad oggi, l'affermazione secondo cui le quotazioni internazionali siano tornate a scendere. Ancora nella scorsa settimana la media delle quotazioni internazionali della benzina mostrava aumenti sia rispetto alla settimana precedente (+1,6 centesimi) che rispetto al mese precedente (+3,5 centesimi). Discorso analogo per il gasolio (+0,3 centesimi rispetto alla settimana precedente e +2,2 centesimi rispetto al mese precedente).

Vorrei segnalare, inoltre, che il prezzo industriale in Italia, al netto quindi della tassazione, sia della benzina che del gasolio, risulti stabilmente il più basso tra quello dei principali grandi Paesi europei: da gennaio 2023 infatti il prezzo industriale dei carburanti in Italia è più basso di quello della Germania, della Spagna e anche della Francia (che nel 2022 aveva un prezzo industriale più basso del nostro).

Ciò premesso, gli Uffici del Ministero unitamente al Garante per la sorveglianza

dei prezzi hanno già da diverso tempo affrontato tale problematica con continui raffronti con i maggiori operatori e associazioni del settore.

Il lavoro portato avanti ha, come noto, portato al Dl trasparenza in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Ultimamente i continui monitoraggi sull'andamento dei prezzi confermano che da metà aprile a metà maggio il prezzo alla pompa della benzina si era ridotto complessivamente di 0,08 centesimi passando da 1,88 euro a litro (settimana del 17 aprile) a 1,80 a litro (settimana del 15 maggio). Negli ultimi due mesi, invece, a seguito dei rialzi delle quotazioni internazionali registrate a partire dal mese di maggio, il prezzo alla pompa ha mostrato un aumento complessivo di 6 centesimi (1,86 euro a litro), riavvicinandosi ai livelli di metà aprile.

Nel caso del gasolio il periodo di riduzione dei prezzi era iniziato alla fine del mese di gennaio (1,91 euro a litro nella settimana del 23 gennaio) e si è interrotto solo a metà maggio (1,65 euro a litro nella settimana del 15 maggio). Tale riduzione è stata particolarmente intensa tra metà aprile e metà maggio, con un calo complessivo di oltre 10 centesimi. Negli ultimi due mesi, a seguito anche qui dei rialzi delle quotazioni internazionali registrate dal mese di maggio, anche più intense rispetto a quelle che si osservano nella benzina, il prezzo alla pompa ha mostrato un aumento complessivo di 0,067 centesimi (1,71 euro a litro).

Secondo la struttura competente del Ministero delle imprese e del made in Italy, dunque, sia per la benzina che per il gasolio, pur riscontrandosi negli ultimi due

mesi un incremento del prezzo alla pompa, tuttavia vi è ancora un saldo positivo rispetto alla riduzione che si era verificata nella prima parte dell'anno soprattutto nel caso del gasolio.

Si ricorda, infine, che a partire dal 1° agosto entrerà in vigore l'obbligo di esposizione dei prezzi medi dei carburanti (na-

zionali o regionali a seconda delle tratte stradali) da parte degli esercenti (decreto ministeriale 31 marzo 2023); anche tale iniziativa contribuirà alla valorizzazione della trasparenza dei prezzi nel mercato dei carburanti, come ulteriore contributo a tutela dei consumatori.

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	275
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 13.45.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	277
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01179 Ciancitto: Iniziative per semplificare l'accesso ai finanziamenti del 5 per mille ai soggetti impegnati in attività socialmente rilevanti .....	277
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	283
5-01180 Girelli: Mancata adozione del DPCM istitutivo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana .....	277
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	285
5-01181 Marianna Ricciardi: Impossibilità di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie in assenza di iscrizione anagrafica .....	278
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	286
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	278
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate)</i> .....	288
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM(2022)548 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » 10597/23 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	279
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	289
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia ( <i>Deliberazione</i> ) .....	282
<i>ALLEGATO 6 (Programma)</i> .....	290
AVVERTENZA .....	282

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

**La seduta comincia alle 14.**

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-01179 Ciancitto: Iniziative per semplificare l'accesso ai finanziamenti del 5 per mille ai soggetti impegnati in attività socialmente rilevanti.**

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI dichiara preliminarmente di essere consapevole del fatto che i ritardi nell'attuazione della normativa sulla riforma del Terzo settore hanno avuto ripercussioni sugli enti interessati, anche in termini di mancata semplificazione.

Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), segnalando, in conclusione, che è stato costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno specifico tavolo per la semplificazione e la trasparenza, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di natura fiscale. Ribadisce, infine, che occorre adottare iniziative per superare gli attuali ostacoli burocratici.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta precisa e

completa e per l'attenzione posta su un tema estremamente importante per il gruppo di Fratelli d'Italia.

**5-01180 Girelli: Mancata adozione del DPCM istitutivo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana.**

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), segnalando peraltro di essere stata nominata responsabile del coordinamento ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge n. 33 del 2023, in materia di politiche a favore delle persone anziane.

In conclusione, segnala che con la prossima legge di bilancio sarà possibile individuare le risorse per attuare le riforme necessarie per potenziare il sostegno alle persone anziane, agendo con una prospettiva temporale che investa tutta la legislatura, in considerazione del grande lavoro da compiere. Ribadisce che si tratta di un tema essenziale in quanto l'Italia costituisce uno dei Paesi con il più alto tasso di popolazione anziana a livello mondiale. Rileva che, se da un lato ciò rappresenta sicuramente un fatto positivo in quanto implica l'allungamento dell'aspettativa di vita, allo stesso tempo pone problemi importanti sia per quanto riguarda le misure volte ad assicurare una migliore qualità della vita sia per la maggiore necessità di assistenza alle persone non autosufficienti. Osserva che in tale ambito attualmente l'Italia si trova in ritardo rispetto ad altri Paesi europei.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), replicando, prende atto delle attività in corso per l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 33 del 2023 e dichiara che il suo gruppo continuerà a svolgere un attento monitoraggio al riguardo, vista la rilevanza del tema.

Ritiene che la XII Commissione possa avviare una riflessione più ampia sulla con-

dizione degli anziani a cui si lega la necessità di un riconoscimento della figura dei *caregiver*. Coglie lo stimolo lanciato dal viceministro Bellucci rispetto alla possibilità di individuare, in sede di legge di bilancio, le risorse per attuare la delega relativa alle politiche in favore delle persone anziane, sottolineando che il proprio gruppo in quella sede vigilerà affinché siano resi disponibili adeguati finanziamenti.

**5-01181 Marianna Ricciardi: Impossibilità di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie in assenza di iscrizione anagrafica.**

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Maria Teresa BELLUCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) richiamando, in conclusione, l'attenzione mostrata dall'attuale esecutivo alle fasce più deboli della popolazione a partire dallo strumento dell'assegno di inclusione, con la messa in protezione delle famiglie che hanno propri componenti ricoverati presso le strutture sanitarie. Ribadisce, infine, il proprio impegno per garantire a tutti cittadini la piena esigibilità dei loro diritti, a partire da quelli in condizione di fragilità.

Marianna RICCIARDI (M5S), replicando, sottolinea l'esigenza di rendere obbligatorio per tutti i comuni la possibilità di ottenere la residenza fittizia, ricordando inoltre che in molti casi le persone senza dimora non sono neppure consapevoli dei loro diritti e che devono pertanto essere individuate forme adeguate per poterli intercettare e fornire loro le informazioni necessarie. Osserva che in tal modo è possibile anche promuovere il loro inserimento nei contesti sociali e lavorativi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.**

Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta dell'11 luglio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, VI, X, XI e XIV e il parere favorevole, con condizioni ex articolo 81 della Costituzione, della V Commissione.

Ricorda altresì che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani, giovedì 27 luglio.

Avverte che le relatrici hanno presentato gli emendamenti 4.100 e 5.100 (*vedi allegato 4*), volti esclusivamente a recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione Bilancio.

Chiede al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere su tali emendamenti.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 5.100 delle relatrici.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.100 e 5.100 delle relatrici (vedi allegato 4).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che le relatrici hanno presentato una proposta di correzioni di forma che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice, deputata Marrocco, illustra la seguente proposta di correzioni di forma, evidenziando come essa sia volta a conferire maggiore omogeneità al testo in esame, in particolare in relazione alla diversificata terminologia con cui esso identifica, di volta in volta, le persone guarite da una patologia oncologica:

*All'articolo 2:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « degli interessati » sono sostituite dalle seguenti: « della persona fisica contraente » e le parole: « da cui essi siano stati precedentemente affetti » sono sostituite dalle seguenti: « da cui la stessa sia stata precedentemente affetta »;*

*al comma 2, le parole: « dei consumatori » sono soppresse;*

*al comma 3, le parole: « all'interessato » sono sostituite dalle seguenti: « al contraente » e le parole: « gli altri consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « la generalità dei contraenti »;*

*al comma 5, primo periodo, la parola: « creditore » è sostituita dalla seguente: « contraente »;*

*al comma 5, secondo periodo, la parola: « l'interessato » sono sostituite dalle seguenti: « il contraente »;*

*al comma 6, secondo periodo, le parole: « del consumatore » sono sostituite dalle seguenti: « della persona fisica contraente »;*

*All'articolo 5:*

*al comma 3, secondo periodo, le parole: « del consumatore » sono sostituite con le seguenti: « della persona fisica contraente ».*

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma avanzata dalle relatrici.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), *relatrice*, anche a nome dell'altra relatrice Marrocco, che con lei condivide la caratteristica di non essere componente della Commissione Affari sociali per l'esame della proposta di legge in esame, ringrazia la presidenza, i colleghi, gli uffici e il Governo per la proficua ed efficace collaborazione messa in atto nel corso dell'*iter* di tale provvedimento.

La Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.**

**Doc. LXXXVI, n. 1.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 — Un'Unione salda e unita.**  
**COM(2022)548 final.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » 10597/23.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che l'esame congiunto degli atti all'ordine del giorno dovrà concludersi con l'approvazione di un parere che verrà trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e con la nomina del relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione, la quale concluderà l'esame con l'approvazione di una relazione per l'Assemblea.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Vietri.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, fa presente che la XII Commissione avvia oggi l'esame congiunto della relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del programma di lavoro della Commissione europea e del programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'UE.

Osserva che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera.

In particolare, la relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo in-

tende seguire a livello europeo nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.

Fa presente, quindi, che si è in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici Commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del Paese a livello europeo.

Rileva che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre.

La relazione programmatica è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità legislative dell'Unione europea di cui al Programma di lavoro della Commissione europea.

La relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'UE, al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 « dossier » specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'UE.

Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.

Passando all'illustrazione dei contenuti, evidenzia come assumano rilievo per la XII Commissione le iniziative, ricomprese nel



capitolo dedicato ai diritti fondamentali, che mirano a rafforzare i sistemi di intervento e tutela sociale e a potenziare i servizi a sostegno delle persone con disabilità. In merito, il Governo ricorda che nell'ambito della Strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, è prevista l'adozione a livello dell'UE, entro la fine del 2023, della Carta europea della disabilità, per il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri e di convenzioni di beni e servizi – pubblici e privati – gratuiti o a tariffe agevolate per attività culturali, ricreative, sportive, e per i trasporti. Il Governo ricorda che l'Italia ha aderito volontariamente al progetto pilota per l'attivazione della Carta già nel 2016, disciplinando i criteri per il suo rilascio a cura dell'INPS, nonché le modalità per il suo sviluppo e la sua distribuzione, e annuncia che intende impegnarsi nell'implementazione di tale progetto e nella diffusione di tale Carta.

Al fine di dare attuazione ai progetti e agli obiettivi contenuti nella richiamata Strategia europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, con un anno di anticipo rispetto all'Unione europea, il Governo dichiara inoltre di voler seguire ad impegnarsi nelle azioni per la promozione dell'inclusione nella vita lavorativa e sociale, della vita indipendente e del rafforzamento delle misure per favorire l'accessibilità, con l'obiettivo di sostenere la maggiore autonomia delle persone con disabilità. A tal fine, sottolinea la rilevanza dell'utilizzo dei Fondi europei e delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede risorse finanziarie specificamente dedicate per servizi sociali, disabilità e marginalità sociale.

Richiama, quindi, alcune proposte legislative di particolare rilevanza enunciate dal Governo nelle apposite relazioni tecniche trasmesse alle Camere ai sensi della legge 234 del 2012. Tra queste, cita in primo luogo la proposta di direttiva per limitare l'esposizione al piombo e ai suoi composti, valutata positivamente dal Governo, che tuttavia sottolinea l'esigenza di introdurre misure transitorie per consen-

tire alle imprese di adottare le necessarie misure di gestione del rischio e riduzione dell'esposizione professionale.

Fa riferimento, inoltre, alla proposta di regolamento volta ad aggiornare la normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche, definita dal Governo di particolare urgenza in quanto rispondente alla necessità di affrontare l'alto livello di non conformità alla normativa vigente di prodotti venduti attraverso il commercio elettronico.

Con riguardo al settore farmaceutico, ricorda inoltre la proposta di regolamento sulle tariffe e gli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, in merito alla quale la relazione del Governo sottolinea alcune criticità, come la copertura dei costi delle Autorità nazionali competenti. Ricordo che tale atto è già stato esaminato dalla Commissione Affari sociali e, sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà, dalla Commissione Politiche dell'Unione europea. Entrambe le Commissioni hanno formulato osservazioni che saranno richiamate nel parere che approveremo.

Sottolinea altresì un importante pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea nella scorsa primavera per la revisione della legislazione farmaceutica europea, accompagnato da una proposta di raccomandazione per intensificare gli interventi a livello dell'UE volti a contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica. Si tratta di atti di grande rilevanza di cui ritiene opportuno che la Commissione Affari sociali avvii con urgenza l'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Sottolinea infine la necessità che la XII Commissione esamini in modo più specifico e sistematico, secondo la procedura di cui all'articolo 127 del regolamento della Camera, le specifiche proposte legislative che ho richiamato nonché ulteriori atti ed iniziative dell'Unione europea.

Fa presente, infatti, che non basta limitarsi alla definizione di indirizzi di carattere generale, attraverso l'esame di strumenti di programmazione politica legisla-

tiva come quelli oggi in esame, nonché attraverso le risoluzioni approvate in Assemblea in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista di ciascuna riunione del Consiglio europeo. Occorre che la XII Commissione, in stretto raccordo con il Governo, concorra a definire in modo più puntuale la posizione nazionale sui singoli provvedimenti dell'Unione europea.

Auspica dunque che l'esame della relazione programmatica segni l'inclusione sistematica, nell'agenda della XII Commissione, degli affari europei di maggiore rilevanza.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.**

*(Deliberazione).*

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella riunione del 19 luglio scorso l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.*

*Testo base C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.*

## ALLEGATO 1

**5-01179 Ciancitto: Iniziative per semplificare l'accesso ai finanziamenti del 5 per mille ai soggetti impegnati in attività socialmente rilevanti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Passo ora ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo che ha ad oggetto le iniziative di competenza che si intendono assumere in merito all'esigenza di semplificare l'iter procedurale di accesso ai finanziamenti del 5 per mille per le realtà impegnate in attività socialmente rilevanti.

In via preliminare, ricordo che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 111 del 2017 stabilisce che il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Con l'avvio dell'operatività del RUNTS, avvenuta il 23 novembre 2021, il presupposto per l'accesso al 5 per mille è dato dall'iscrizione a tale Registro, salvo quanto previsto per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) coinvolte nella trasmigrazione già iscritte nell'elenco permanente.

In data 6 aprile 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto direttoriale n. 35 (di approvazione degli elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi al 5 per mille per l'anno 2022).

A tal proposito, ricordo che l'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto stabilisce che l'elenco di cui al comma 3 (vale a dire l'elenco dei soggetti esclusi) è comprensivo di tutti gli enti già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020, risultati non iscritti al RUNTS alla data del 31 dicembre 2022.

Rilevato quindi che l'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva in relazione all'ac-

quisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2022, risultava necessario, pertanto, ottenere l'iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2022 e, per coloro che non erano già iscritti nell'elenco permanente, presentare istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 10 aprile 2022 termine ordinario (11 aprile per l'anno solare 2022 in quanto il 10 aprile coincideva con un giorno festivo) o, successivamente, entro il 30 settembre versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24.

Solo gli enti iscritti nel RUNTS ed inclusi nell'elenco permanente cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 sono stati considerati accreditati al beneficio per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

È mia intenzione evidenziare come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha accompagnato il passaggio al nuovo regime con un'informazione costante e puntuale, che potesse mettere tutti gli enti nella migliore condizione per compiere i relativi adempimenti (a tal proposito si richiama l'avviso del 31 marzo 2022 pubblicato sul sito istituzionale e la tabella esemplificativa allegata che descrive in maniera chiara e trasparente la procedura di presentazione dell'istanza e del relativo accreditamento al 5 per mille).

Nell'elenco degli esclusi dal beneficio sono ricompresi anche enti che hanno deliberatamente scelto di non iscriversi al RUNTS, prendendosi del tempo in più per una valutazione più approfondita (anche a costo di rinunciare – nel frattempo – al 5 per mille).

È proprio il caso del Serafico di Assisi, in relazione al quale, il 23 giugno 2023, il

Direttore della Comunicazione e Raccolta Fondi Stefano Malfatti, ha rilasciato una dichiarazione alla rivista « Vita » dove ha dichiarato che: « La scelta di diventare Ets e dell'iscrizione al Runts è un passaggio che presuppone riflessioni e approfondimenti. Il Serafico si è preso del tempo aggiuntivo per questa riflessione rispetto ai tempi che la legge ha dato. Peraltro, per noi come per altre realtà ecclesiastiche si tratta di un cambiamento che presuppone una riflessione in più, basta guardare la mole di letteratura sul tema per capire la complessità della questione. Si vuole fare una riflessione rigorosa, per una scelta coerente e consapevole ».

Infine, per ciò che attiene al profilo delle semplificazioni procedurali, la Dire-

zione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese ha rappresentato che sono in corso interlocuzioni tra il servizio informativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i gestori del sistema.

Al riguardo, si rappresenta fin d'ora che si cercherà, compatibilmente con le dotazioni tecnologiche a disposizione, di sostituire l'autenticazione telematica con la firma digitale, consapevoli che è uno strumento digitale utilizzato da milioni di cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione in grado di ridurre in modo considerevoli i tempi di trasmissione delle istanze presentate dai privati.

## ALLEGATO 2

**5-01180 Girelli: Mancata adozione del DPCM istitutivo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per l'atto di sindacato ispettivo in discussione il quale mi offre la possibilità di affrontare un tema, quello della cura e assistenza delle persone anziane non autosufficienti, particolarmente caro al Governo e al Ministero che rappresento.

Con la legge n. 33 del 23 marzo scorso, infatti, è stata delineata dal Governo una riforma articolata finalizzata al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane, nello specifico quelle non autosufficienti e delle loro famiglie.

Il provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal PNRR in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il suo perfezionamento è prevista l'approvazione dei decreti legislativi delegati, entro il termine fissato al 31 gennaio 2024.

Al riguardo, sottolineo che dopo l'approvazione della legge delega, è stata subito avviata l'attività relativa alla predisposizione degli schemi dei decreti di attuazione attraverso specifici incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con specifico riferimento al quesito sollevato dagli Onorevoli Interroganti, circa i tempi di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del Comitato interministeriale per la popolazione anziana (CIPA) segnalo che in data 5 giugno 2023, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 33 del 2023, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina le modalità di funzionamento e l'organizzazione del CIPA.

Il CIPA che riveste un importante ruolo, anche di elaborazione, ha il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con parti-

colare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Il Comitato verrà presieduto dal Presidente del Consiglio o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tutte le Amministrazioni coinvolte, con la possibilità di avvalersi di quattro esperti di elevata professionalità.

Questo provvedimento è un importante passo in avanti e darà impulso alla realizzazione delle misure in favore delle persone anziane, tra le quali l'invecchiamento attivo, la promozione dell'inclusione sociale e la prevenzione della fragilità, nella consapevolezza che le persone anziane costituiscono un patrimonio di valori, tradizioni e conoscenze prezioso per la Nazione.

Concludo evidenziando, infine, che non appena saranno definiti i diversi decreti attuativi in corso di predisposizione da parte delle varie Amministrazioni coinvolte, si procederà all'esame delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi in raccordo con gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Assicuro l'impegno del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a dare piena attuazione alla Legge n. 33 del 23 marzo 2023 per contrastare la marginalizzazione delle persone anziane e la grave carenza di assistenza territoriale, sia sanitaria sia sociale, che si ripercuote sulle strutture ospedaliere e sulle famiglie; un intento che stiamo perseguendo, fattivamente, mediante la redazione di quei decreti attuativi che daranno sostanza a una riforma che stia vicino agli anziani e garantisca loro qualità di vita, benessere e assistenza all'interno della propria casa come luogo di cura e conforto.

## ALLEGATO 3

**5-01181 Marianna Ricciardi: Impossibilità di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie in assenza di iscrizione anagrafica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi permettono di fornire chiarimenti in merito al requisito dell'iscrizione anagrafica ai fini dell'accesso ad una serie di benefici previsti in favore dei soggetti meno abbienti, con particolare riferimento all'Assegno di inclusione e alla carta « Dedicata a te ».

Il fenomeno della povertà estrema è intrinsecamente legato al concetto di esclusione sociale e in tale ambito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedica particolare attenzione alle gravi marginalità e alle persone senza dimora, in particolare nelle grandi città.

Giova qui evidenziare il ruolo fondamentale del riconoscimento del diritto di residenza come strumento di accessibilità ai diritti esigibili. Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino; l'ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in condizioni di senza dimora. Il problema principale non è quindi definire quali siano i diritti di queste persone, ma comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per ogni altro cittadino. Infatti, per le persone senza dimora, anche se formalmente titolari di diritti, esistono alcune barriere specifiche, legate alla loro condizione abitativa e di emarginazione, che impediscono o possono impedire l'accesso ai diritti fondamentali garantiti a ogni altro cittadino. Particolarmente importante in tal senso è il diritto alla residenza in quanto l'iscrizione anagrafica in un comune italiano è porta di

accesso imprescindibile per poter accedere ad ogni altro diritto, servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale.

Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a questo diritto esigibile. Inoltre, la residenza « fittizia » può non essere sufficiente a favorire l'accesso ad altri diritti, se non è accompagnata da un servizio che consenta l'effettiva reperibilità della persona, quale quello di fermo posta necessario per ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. A tal fine, con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) i servizi per la residenza fittizia sono stati inseriti tra i LEPS. In particolare, risultano rilevanti il servizio per sostenere l'accesso alla residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la reperibilità — a titolarità dell'Amministrazione comunale con l'eventuale coinvolgimento di enti e associazioni territoriali — che garantisce il supporto all'iscrizione anagrafica per le persone senza dimora, e il servizio fermo posta, diretto a rendere pienamente fruibile il diritto all'iscrizione anagrafica, necessaria per beneficiare dei servizi essenziali.

Il Piano triennale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, infine, finanzia l'effettiva accessibilità ai servizi generali da parte delle persone senza dimora con risorse del Fondo Povertà che potranno essere integrate con risorse provenienti dal PNRR. Tra le misure del PNRR, infatti, è stata prevista l'attuazione di 250 centri servizi in altrettanti ambiti territoriali sociali per le persone in condizioni di povertà e marginalità estrema, al cui interno è

prevista tra l'altro l'attivazione dei servizi per la residenza fittizia.

In conclusione, confermo il massimo impegno del Governo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su un tema così delicato ed importante come quello in oggetto, attraverso l'implementazione del servizio di accompagnamento alla resi-

denza fittizia mediante la quale sarà possibile risolvere le criticità legate al requisito dell'iscrizione anagrafica e garantire la fruizione dei servizi e diritti essenziali a quei soggetti che si trovano in condizioni di forte emarginazione sociale quali i senza fissa dimora.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 4.

*Al comma 2, sostituire le parole: sono promosse con le seguenti: possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,.*

**4.100.** Le Relatrici.

## ART. 5.

*Sostituire il comma 5 con il seguente: Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

**5.100.** Le Relatrici.



## ALLEGATO 5

**Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un’Unione salda e unita COM(2022)548 final.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 Doc. LXXXVI, n. 1.****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall’Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 10597/23.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminati congiuntamente, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 – Un’Unione salda e unita (COM(2022)548) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l’agenda strategica (10597/23);

evidenziato che nell’ambito della Strategia dell’UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, è prevista l’adozione a livello dell’UE, entro la fine del 2023, della Carta europea della disabilità, per il riconoscimento reciproco dello stato di disabilità tra gli Stati membri e di convenzioni di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate per attività culturali, ricreative, sportive, e per i trasporti, e che il Governo annuncia che intende impegnarsi nell’implementa-

zione di tale progetto e nella diffusione di tale Carta, che vede l’Italia già coinvolta a livello di progetto pilota;

ribadita l’esigenza di affrontare le criticità esistenti in relazione al regolamento sulle tariffe e gli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, già evidenziate dalla Commissione Affari sociali nel parere approvato, ai sensi dell’articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, lo scorso 20 aprile 2023;

segnalata l’opportunità di riservare adeguata attenzione all’importante pacchetto di proposte presentate dalla Commissione europea per la revisione della legislazione farmaceutica europea e alla connessa proposta di raccomandazione per intensificare gli interventi a livello dell’UE volti a contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.****PROGRAMMA**

Il pronto soccorso è, per sua natura, una delle aree a maggiore complessità all'interno di una struttura ospedaliera, avendo la funzione di garantire risposte e interventi tempestivi ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato, affrontando rapidamente le situazioni di emergenza e urgenza.

L'idea di un'indagine conoscitiva sulla situazione del pronto soccorso e della medicina dell'emergenza-urgenza in Italia nasce dalla considerazione per cui allo stato attuale si tratta di uno dei settori più problematici per quanto riguarda lo stato della sanità nel nostro Paese. Vari sono gli elementi sui quali si fonda tale premessa. Uno dei principali fattori di criticità è costituito dalla carenza di personale sanitario: si stima, infatti, che nel settore dell'emergenza-urgenza manchino al momento oltre 4500 medici e circa 10000 infermieri a livello nazionale. Conseguentemente, molti pronto soccorso, per fare fronte ai propri compiti quotidiani, sono costretti a ricorrere a soluzioni quali cooperative o gettonisti, che rappresentano espedienti discutibili perché gravidi di effetti deleteri sull'assistenza e sul clima lavorativo: competenze incerte dei lavoratori esterni, loro mancata integrazione nel luogo di lavoro transitorio, guadagno di gran lunga superiore rispetto a coloro che svolgono le stesse mansioni da dipendenti, che quindi tendono a demotivarsi ulteriormente e a fuggire. Al riguardo, si stima che nel nostro Paese si stia verificando una fuga di circa 100 medici al mese dai pronto soccorso verso posti di lavoro diversi per qualità di vita personale, lavorativa ed economica.

Strettamente connesso all'abbandono del posto di lavoro in questo settore è poi il tema della scarsa attrattività delle borse di studio. Dai dati del Ministero dell'univer-

sità e della ricerca risulta che negli ultimi anni solo la metà dei contratti di specializzazione banditi in Medicina d'emergenza urgenza sono stati assegnati. A questo dato, già di per sé poco confortante, si andrebbe poi a sommare un significativo tasso di abbandono, stimato intorno a un ulteriore 10-20 per cento.

La « fuga » dalla medicina d'emergenza-urgenza sembra essere connessa alle condizioni di lavoro (turni massacranti, alta frequenza di lavoro notturno e durante le festività). La situazione si è decisamente aggravata durante l'emergenza pandemica da COVID-19: soprattutto durante la prima fase, i pronto soccorso sono stati il principale presidio sanitario. I volumi di pazienti, sia sospetti sia realmente affetti da COVID-19, che si sono riversati nei pronto soccorso, in particolare tra marzo e aprile 2020, erano in gran parte inaspettati e hanno messo a dura prova i sistemi di risposta sanitaria, che hanno dovuto riorganizzarsi rapidamente.

Il personale sanitario che opera presso i pronto soccorso è quello maggiormente esposto alle aggressioni, che sono quotidiane, come emerso anche in occasione dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo dall'inizio della XIX legislatura ad oggi, sia in Assemblea sia presso la XII Commissione della Camera dei deputati.

Si tratta inoltre di un'attività nello svolgimento della quale gli operatori sanitari sono particolarmente esposti alle denunce per presunti errori, allontanando quindi i neolaureati dalla scelta di tale specializzazione: tale aspetto sarà oggetto di specifica attenzione nel corso dell'indagine.

L'impossibilità oggettiva di svolgere la libera professione, poi, rende nettamente meno allettante il lavoro in pronto soc-

corso, restando il solo salario l'unico reddito di tanta fatica.

L'aggiornamento professionale, peraltro, risulta difficile a causa del protrarsi dell'attività lavorativa per tante ore e tante notti.

Altre questioni problematiche, strettamente connesse a quelle riguardanti la carenza di personale e le condizioni di lavoro, sono costituite dal sovraffollamento e dai tempi di attesa. Il pronto soccorso è un ambito che dovrebbe assorbire prevalentemente, se non quasi esclusivamente, la domanda di emergenza e urgenza. I numeri elevati non riflettono, evidentemente, solo questa tipologia di bisogni, ma indicano come il pronto soccorso rappresentino anche il primo sintomo di ciò che non funziona nel sistema di accesso e presa in carico di bisogni non urgenti o che, comunque, potrebbero trovare una risposta differente a livello di assistenza sanitaria. In un contesto, come quello attuale, in cui il normale funzionamento del pronto soccorso viene messo in crisi dalla sproporzione tra la domanda di assistenza sanitaria, eccessiva e spesso impropria, costituita dall'elevato numero di pazienti in attesa e in carico, e l'insufficiente presenza delle risorse umane, tecnologiche e strutturali disponibili e necessarie a soddisfarla, si parla di sovraffollamento (*overcrowding*).

Tra le diverse cause che determinano situazioni di sovraffollamento si possono individuare: il progressivo invecchiamento della popolazione, che ha determinato un aumento di pazienti affetti da malattie croniche e, di conseguenza, un maggior numero di accessi al pronto soccorso a seguito della riacutizzazione delle stesse e della mancata presa in carico dalla medicina territoriale; la presenza di pazienti provenienti dalle aree extracomunitarie, talvolta privi di assistenza sanitaria; i tempi lunghi nello scorrimento delle liste d'attesa per prestazioni specialistiche; la mancanza di cultura nel paziente di distinguere un bisogno di assistenza sanitaria importante ed urgente da un sintomo non significativo, che può essere affrontato in sede di medicina generale; la non corretta identificazione del grado di criticità e complessità

dell'evento segnalato alla centrale operativa 118, con la conseguente errata attribuzione del codice di *triage* da parte dall'*équipe* di soccorso 118, servizio organizzato in maniera non omogenea sul territorio nazionale; l'inappropriata attribuzione del codice *triage* in pronto soccorso, che può penalizzare fortemente l'efficienza e l'efficacia del sistema dell'emergenza-urgenza, essendo il *triage* lo « snodo decisionale » rispetto all'avvio dei pazienti verso il corretto percorso, alla distribuzione interna delle risorse (umane, strumentali, diagnostiche) e alla definizione delle interfacce in uscita (osservazione breve intensiva, ricovero ordinario, percorsi di presa in carico ambulatoriale, rete dei servizi territoriali); l'incremento degli accessi in determinati periodi dell'anno, legato alla stagionalità di fattori epidemiologici e alla mobilità della popolazione (ad esempio, periodo influenzale oppure periodi di vacanza e turismo); la carenza di posti letto disponibili nei reparti di degenza causata dalla difficoltà a garantire un *turnover* adeguato.

I dati evidenziano inoltre che il tempo di attesa per l'accesso al ricovero, così detto « *boarding* », è uno degli elementi più critici nel flusso dei pazienti all'interno del pronto soccorso ed è la prima causa del sovraffollamento. La presenza di pazienti in attesa di ricovero comporta effetti ben noti in letteratura quali: aumento dei tempi di attesa per la prima valutazione medica e della permanenza in pronto soccorso; maggior necessità di risorse (spazi, tecnologia e risorse umane); riduzione del livello di soddisfazione e comfort dei pazienti; riduzione del benessere psico-fisico degli operatori. Il *boarding* si accentua nel fine settimana e nei giorni festivi, quando la disponibilità di posti letto è ridotta e, inoltre, vi è la difficoltà di dimettere gli anziani-fragili al domicilio o nelle residenze sanitarie assistite.

Nel 2018, il Ministero della salute ha diramato le « Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso », poi recepite in sede di Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019 attraverso l'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo n. 281 del 1997. Come si legge nelle premesse di tale documento, tra le cause che determinano il fenomeno in oggetto, si considerano fattori in ingresso (« *input* »), fattori interni strutturali (« *throughput* ») e fattori di uscita (« *output* »). Il fattore *input* si riferisce a un eccessivo e rilevante accesso di utenti al pronto soccorso, determinato negli ultimi anni dall'insorgenza di nuovi bisogni assistenziali derivanti dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento del numero di pazienti complessi: una parte di tali bisogni assistenziali potrebbe trovare risposte adeguate già nell'ambito del contesto territoriale, attraverso gli strumenti della presa in carico all'interno di specifici percorsi assistenziali integrati tra territorio, ospedale e assetto domiciliare. Il fattore *throughput* fa riferimento a un rallentamento dei percorsi interni al pronto soccorso, in particolare delle fasi diagnostiche che necessitano della collaborazione dei servizi specialistici. Il fattore *output* comprende la difficoltà a ricoverare per l'indisponibilità di posto letto nelle unità operative di destinazione, il prolungamento della durata di ricovero, la difficoltà a dimettere i pazienti al termine dell'episodio di ricovero, con particolare riguardo ai pazienti in condizione di fragilità sul piano socio-sanitario.

Le suddette linee guida ministeriali prevedono che tutte le regioni formulino disposizioni volte a garantire l'adozione, da parte delle singole aziende sanitarie e ospedaliere, di piani per la gestione del sovrappollamento in pronto soccorso. Tali piani, oltre a delineare gli strumenti e gli indicatori per la misurazione dei livelli di sovrappollamento e la definizione di soglie di criticità, dovrebbero prescrivere le conseguenti strategie di risposta, distinte in base all'aspetto sul quale intervengono.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, si è assistito alla formulazione di strategie e risposte diverse conformi alle peculiarità dei territori.

Come detto, le cause dell'affollamento del pronto soccorso sono molteplici e collegate non solo agli accessi impropri, ma anche e soprattutto all'impossibilità di in-

viare nei reparti i pazienti che necessitano di ricovero. Le strutture di pronto soccorso si sono attrezzate per rispondere al meglio alle nuove domande, ma è necessaria una risposta globale da parte delle aziende e del sistema sanitario. Il monitoraggio dell'adeguatezza dei servizi non può limitarsi a valutare quanto si deve attendere per una prestazione non urgente ambulatoriale, come un'ecografia, oppure ospedaliera, come un intervento chirurgico elettivo. È indispensabile valutare il sistema anche sulla base di come risponde nelle emergenze e urgenze, di quanto si attende in pronto soccorso prima di essere valutati da un medico e soprattutto di quanto si resta in barella in pronto soccorso dopo che è stato deciso il ricovero.

Stante il perdurare della situazione molto problematica appena descritta, che presenta vari elementi di criticità, in tempi assai recenti sono state introdotte a livello normativo alcune misure che, sebbene valutate non sufficienti ad affrontare in modo esaustivo i problemi segnalati, possono essere comunque considerate un passo in avanti verso il progressivo superamento di questi ultimi. Con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali », convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono state, infatti, introdotte misure volte a migliorare la situazione del personale sanitario che svolge la propria attività nel settore dell'emergenza-urgenza, nonché la situazione del settore stesso. In particolare, allo scopo di fare fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, l'articolo 11 del predetto decreto-legge ha previsto che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicom-

prensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico. Con una disposizione inserita durante l'esame in sede referente, è stata poi prevista l'applicazione delle predette disposizioni anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Ssn.

Si è poi disposto un incremento, a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

Sempre al fine di rispondere alle carenze di specialisti nei servizi di emergenza-urgenza, il decreto-legge (all'articolo 12) ha previsto innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione di tale personale, purché in possesso di determinati requisiti, ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del Ssn nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. È stato altresì riconosciuto un beneficio ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, mediante l'introduzione di un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del Ssn, nel limite massimo di 24 mesi.

Inoltre, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti gettonisti, rilevante soprattutto con riferimento al settore dell'emergenza-urgenza, con tutte le conseguenze che esso comporta e che si sono sopra evidenziate, il decreto citato ha disciplinato gli affidamenti a terzi dei servizi medici e infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del Ssn per sopperire alla carenza di organico (all'articolo 10). Inoltre, è stata preclusa la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Ssn al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico pri-

vato che fornisce i servizi medici ed infermieristici alle aziende e gli enti del Ssn. Sono state altresì introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate.

Di rilievo appare anche la disposizione – di cui all'articolo 16, comma 1 – che, oltre a introdurre una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, ha previsto (al comma 1-bis dell'articolo 16) la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l'incolumità del personale ivi operante. Si tratta di una novità rilevante: in più occasioni, infatti, è stato rilevato come la legge n. 113 del 2020 non sembri completamente attuata, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di istituire presidi di polizia presso le strutture di pronto soccorso, dal momento che i medici e gli altri operatori sanitari ivi operanti, oltre ad andare incontro a condizioni di lavoro molto dure, sono anche particolarmente esposti alle aggressioni.

Le predette novità introdotte a livello normativo, pur se idonee a migliorare la situazione in cui versano le strutture e il personale medico e sanitario che opera nell'area dell'emergenza-urgenza, non possono tuttavia essere considerate esaustive, essendo peraltro contenute in un decreto-legge recante misure urgenti in vari settori compreso quello della sanità. Obiettivo della presente indagine, quindi, è quello di offrire un contributo a un progetto organico di riforma dei servizi di emergenza-urgenza sanitaria che, ferme restando le competenze regionali in materia, sembra ormai improcrastinabile.

Al fine di svolgere i necessari approfondimenti, nel corso dell'indagine la Commissione intende procedere:

*a)* allo svolgimento delle seguenti audizioni: Ministro della salute; Conferenza delle regioni; Agenas; rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie; società scientifiche (Società italiana di medicina d'emergenza urgenza-Simeu, Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva-Siaarti, Società italiana di psichiatria-Sip); rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e di associazioni sindacali delle professioni sanitarie (Anao-Assomed, Cimo, Fiaso, Federsa-

nità, Aaroi-Emac, Fimmg); Cittadinanzattiva; Centri di ricerca e studio (Cergas Bocconi, Crea Sanità), esperti della materia (docenti universitari, operatori sanitari);

*b)* all'acquisizione di memorie scritte e di documenti;

*c)* all'effettuazione di missioni presso le realtà territoriali di maggior interesse, per le quali il Presidente della Commissione si riserva di chiedere di volta in volta al Presidente della Camera, la relativa autorizzazione.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il mese di dicembre 2023.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	295
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello .....	295
AVVERTENZA .....	295

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico.  
C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO RISTRETTO**

*Disposizioni per la castanicoltura.  
C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani,  
C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	296
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	302

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione .....	297
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. COM(2023) 217 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	297
ALLEGATO 2 ( <i>Documento approvato dalla Commissione</i> ) .....	321

##### SEDE REFERENTE:

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	298
---	-----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative, fissato alle 17.30 di ieri, martedì 25 luglio, sono state presentate circa 90 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Specifica che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estra-



nei all'oggetto del provvedimento. Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente che il decreto-legge reca sostanzialmente misure urgenti per far fronte a obblighi europei, al fine di consentire la chiusura di procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese, di rispondere a rilievi formulati dalla Commissione europea, anche nell'ambito di casi *EU Pilot*, di dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, di adeguare l'ordinamento nazionale a principi dei Trattati dell'Unione europea, nonché di assicurare il corretto recepimento in ambito nazionale della normativa comunitaria.

Segnala, quindi, che, considerato l'ambito materiale del provvedimento, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto del tutto estranee al contenuto del provvedimento: Seracchiani 3-bis.01, 3-bis.02 e 3-bis.03, recanti benefici previdenziali e assistenziali in favore del personale della magistratura onoraria; Ubaldo Pagano 9-bis.01 e 9-bis.02, che recano norme in materia di rifinanziamento e destinazione delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore, rispettivamente, di imprese dell'indotto e di imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia e De Luca 19.01, che prevede modifiche alla disciplina sul diritto di recesso recata dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, senza alcuna connessione con le previsioni recate dal decreto-legge.

Avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 11,30 di oggi.

Ricorda, infine, che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di procedere alle votazioni sulle proposte

emendative nella seduta convocata alle ore 13.30 di oggi e di concludere l'esame in sede referente entro le ore 15.30 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 13.30 di oggi.

**La seduta termina alle 8.40.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

#### Sui lavori della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, al fine della migliore gestione dei tempi, propone di procedere dapprima all'esame dell'atto dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, quindi alla prosecuzione dell'esame in sede referente, rinviato nella seduta di antimeridiana, del disegno di legge C. 1322, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023.

La Commissione acconsente.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.**

**COM(2023) 217 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà)

*(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di docu-

mento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, onorevole Candiani (*vedi allegato 2*).

### **La seduta termina alle 13.30.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e, successivamente, la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.*

### **La seduta comincia alle 13.30.**

**DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.**

**C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Pisano, ha svolto la relazione introduttiva e si è esaurito l'esame preliminare del provvedimento

Nella seduta antimeridiana di oggi sono state dichiarate inammissibili per estraneità di materia 6 proposte emendative: le proposte emendative da esaminare sono un'ottantina, contenute nel fascicolo che è in distribuzione e che è stato già inviato ai gruppi.

Rammenta che, nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto di procedere nella seduta odierna alle votazioni sulle proposte emen-

dative e di concludere l'esame in sede referente entro le ore 15.30. Preannuncia, pertanto, l'intenzione di porre in votazione, in prossimità di tale orario, la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, anche qualora non si fosse concluso l'esame di tutte le proposte emendative, intendendosi conseguentemente respinte le proposte emendative eventualmente non ancora esaminate.

Invita quindi il relatore, onorevole Pisano, e il rappresentante del Governo, onorevole Siracusano, ad esprimere il parere sugli emendamenti ammissibili.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, stigmatizza la decisione del Governo di esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative, senza specificare le motivazioni politiche di tale scelta. A suo avviso, considerando che il decreto-legge deve essere convertito entro la metà di agosto, sussisterebbero i tempi tecnici per consentire agli organi parlamentari della Camera di migliorare il testo e procedere poi alla terza lettura al Senato.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, pur comprendendo le legittime rivendicazioni dell'opposizione, conferma il parere contrario su tutte le proposte emendative.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Serracchiani 3-bis.01, 3-bis.02 e 3-bis.03 sono stati dichiarati inammissibili in quanto del tutto estranei al contenuto del provvedimento.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 7.1, sottolineando che la tutela dell'ambiente costituisce

una priorità assoluta per il Movimento 5 Stelle.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Scutellà 7.1, 7.2 e 8.1).

Raffaele BRUNO (M5S), intervenendo sugli emendamenti Scutellà 9.1, 9.2 e 9.3, di cui è cofirmatario, evidenzia che la *ratio* di tali proposte emendative è introdurre nuovi limiti di velocità sulle strade urbane, anche al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Scutellà 9.1, 9.2 e 9.3.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 9-bis.1, di cui è cofirmatario, osserva, in via generale che le misure assunte dal Governo sullo stabilimento Ilva aggravano la situazione del territorio di Taranto, già duramente colpito da un grave dissesto ambientale, con profonde ricadute sul piano sanitario. A suo avviso, l'azione dell'Esecutivo è guidata unicamente dalla logica di soddisfare gli interessi dei creditori dell'impresa, a detrimento dei diritti dei cittadini, rinunciando a priori a portare a termine la valutazione di impatto ambientale il cui rinnovo è atteso ormai da quattro anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Schlein 9-bis.1 e Borrelli 9-bis.55, gli emendamenti a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.2 e 9-bis.3, nonché l'emendamento Donno 9-bis.39.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 9-bis.40, sottolinea la necessità di attribuire al giudice la competenza a garantire il rispetto dei diritti primari dei cittadini, nell'ottica di un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di tutela della sicurezza sul luogo del lavoro, della salute e dell'ambiente. Sulla scorta della propria esperienza da imprenditrice,

ritiene assai opinabile che, anche a seguito di un processo di decarbonizzazione, l'Ilva possa tornare ad essere uno stabilimento in grado di rispettare, da un lato, gli *standard* europei in materia ambientale, dall'altro, i requisiti minimi di produttività.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 9-bis.40, Donno 9-bis.41, Ubaldo Pagano 9-bis.4, e Donno 9-bis.53.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 9-bis.54, ribadisce la necessità di introdurre il principio « chi inquina, paga », volto a migliorare la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti al fine di evitare danni all'ecosistema e, dunque, ai cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 9-bis.54, gli emendamenti a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.5, 9-bis.6 e 9-bis.7, nonché l'emendamento L'Abbate 9-bis.42; respinge, altresì, gli emendamenti a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.8, 9-bis.9, 9-bis.10, 9-bis.11, 9-bis.12, 9-bis.13, 9-bis.14 e 9-bis.15, nonché gli emendamenti Donno, 9-bis.43, gli emendamenti a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.16, 9-bis.17, 9-bis.18, 9-bis.19, 9-bis.20, 9-bis.21, 9-bis.22, 9-bis.23, 9-bis.24, 9-bis.26, 9-bis.25 e 9-bis.27; respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti L'Abbate 9-bis.44, gli emendamenti a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.28, 9-bis.29, 9-bis.30 e 9-bis.31, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 9-bis.32 e Donno 9-bis.45, nonché l'emendamento a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.33.

Patty L'ABBATE (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 9-bis.46, stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di garantire lo scudo penale anche al termine del processo di decarbonizzazione, che di per sé dovrebbe garantire l'obiettivo di ridurre il rischio di inquinamento e, dunque, eventuali procedimenti giudiziari a carico dei responsabili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti L'Abbate

9-bis.46 e Ubaldo Pagano 9-bis.34, nonché gli emendamenti Ubaldo Pagano 9-bis.35, Donno, 9-bis.47, gli emendamenti a prima firma L'Abbate 9-bis.48 e 9-bis.50, gli emendamenti Donno 9-bis.49, Ubaldo Pagano 9-bis.36 e Donno 9-bis.51; respinge, altresì, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 9-bis.37 e L'Abbate 9-bis.52, e l'emendamento a prima firma Ubaldo Pagano 9-bis.38.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 9-bis.01 e 9-bis.02 sono stati dichiarati inammissibili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima Scutellà 10.1 e 10.2, nonché l'articolo aggiuntivo Evi 10.01; respinge, altresì, gli emendamenti Manzi 11.1 e Piccolotti 11.2.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 12.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Scutellà 12.1.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 13.1, rileva l'esigenza di tutelare la categoria dei vigili del fuoco cosiddetti « discontinui », condannati da anni ad una condizione di precariato, nonostante svolgano una funzione essenziale per la sicurezza dei cittadini.

Stefano CANDIANI (LEGA) preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame, rileva che tale categoria di lavoratori può essere inquadrata nel corpo dei vigili del fuoco solo a seguito di una regolare concorso pubblico, che non può essere evitato dietro presentazione di un certificato medico.

Riccardo TUCCI (M5S) rileva che i bandi di concorso dovrebbero essere pubblicati con congruo anticipo, in modo da consentire ai candidati di disporre del tempo necessario per raggiungere l'idoneità fisica. A tal fine, chiede al relatore e al Governo

di rivedere il parere contrario, e di accogliere la proposta emendativa a sua prima firma.

La sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO precisa che la quota di riserva del 30 per cento prevista dal Governo è stata individuata a seguito di interlocuzioni con il Corpo dei vigili del fuoco, tenendo conto della programmazione delle assunzioni e delle esigenze di personale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Tucci 13.1, 13.3 e 13.4.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 14.3 che mira a tutelare, sotto il profilo della carriera e delle prestazioni previdenziali, quelle componenti del corpo docente che ha dovuto attendere anni prima dell'immissione in ruolo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scutellà 14.3 e Manzi 14.1.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Piccolotti 14.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Manzi 14.2 e 15.1, nonché gli emendamenti a prima firma Gianassi 18.2 e 18.3.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zaratti 18.4; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti a prima firma Gianassi 18.1, 18-bis.1 e 18-ter.1.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo De Luca 19.01 è stato dichiarato inammissibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Scutellà 24.1, nonché gli emendamenti a prima De Luca 24-ter.1 e 24-ter.2.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, comunica che talune Commissioni, assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, sono in procinto di esprimersi sul disegno di legge in esame. Propone, pertanto, una breve sospensione dei lavori in attesa che vengano conclusi i lavori di tali Commissioni.

La Commissione prende atto.

**La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.**

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, oltre al parere del Comitato

per la legislazione, sono pervenuti i pareri di tutte le altre Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva, con esclusione della V Commissione Bilancio, che esprimerà ai fini della discussione in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO 1

**DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 3-*bis*.

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*ter*.

*(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 631 è inserito il seguente:

« 631-*bis*. Ai magistrati onorari confermati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni. »

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**3-*bis*.01.** Serracchiani, De Luca, Gianassi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-*ter*.

*(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 631 è sostituito dai seguenti:

« 631. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni.

631-*bis*. Ai magistrati onorari confermati si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251 e successive modifiche e integrazioni. »

2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, l'articolo 25 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**3-bis.02.** Serracchiani, De Luca, Gianassi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 3-ter.

*(Disposizioni in materia di magistratura onoraria)*

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, con diritto all'indennità corrisposta nella misura dell'80 per cento, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,

sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**3-bis.03.** Serracchiani, De Luca, Gianassi.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, con le seguenti: 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025,;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero*

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

#### 7.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

*Al comma 2, sostituire le parole: entro 120 giorni con le seguenti: entro 90 giorni.*

#### 7.2. Scutellà, Bruno, Scerra.

### ART. 8.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alea, sostituire le parole: euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 con le seguenti: 55.344.537 per l'anno 2023, a euro 93.141.617 per l'anno 2024, a euro 103.949.185 per l'anno 2025, a euro 84.846.599 per l'anno 2026, a euro 85.116.134 per l'anno 2027, a euro 85.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 85.770.245 per l'anno 2031,;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «d-bis) quanto a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre*

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

#### 8.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

### ART. 9.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*b-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice »;*

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. ».*

#### 9.1. Scutellà, Bruno, Scerra.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*b-bis) all'articolo 142, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché ai fini*



della sicurezza della circolazione stradale, la velocità massima sulle strade urbane di scorrimento non può superare il limite di velocità di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali, tale limite non può superare i 20 massimo 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade previste dal presente codice ».

**9.2.** Scutellà, Bruno, Scerra.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: « *1-bis.* I limiti di velocità per la viabilità classificata come zona scolastica e zona residenziale urbana di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 58-*bis*) e 58) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, sono di 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, di 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, di 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici ».

**9.3.** Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 9-*bis*.

*Sopprimerlo.*

\* **9-bis.55.** Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fraioanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

\* **9-bis.1.** Schlein, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Sopprimere il comma 1.*

**9-bis.2.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**9-bis.3.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

**9-bis.39.** Donno, Bruno, Scerra, Scutellà.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1-bis.1:*

a) *il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.";*

b) *al quarto periodo, le parole: "non evitabile con alcuna prescrizione" sono soppresse;*

c) *al quinto periodo, le parole: "si è ritenuto realizzabile" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice ha ritenuto realizzabile";*

2) *il comma 1-bis.2 è abrogato »;*

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*

**9-bis.40.** L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis.1:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari. »;

b) al quarto periodo, le parole: « non evitabile con alcuna prescrizione » sono sostituite dalle seguenti: « o per l'ambiente »;

c) al quinto periodo, alle parole: « Il giudice autorizza » sono premesse le seguenti: « Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, » e le parole: « si è ritenuto realizzabile » sono sostituite dalle seguenti: « è realizzato ».

2) al comma 1-bis.2:

a) le parole: « nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, » sono soppresse;

b) le parole da: « , anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del comma sono soppresse;

c) sopprimere i commi da 3 a 6.

**9-bis.41.** Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: in caso di confisca degli impianti fino alla fine del periodo.*

**9-bis.4.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1-octies, 1-novies e 1-decies con le seguenti: 1-octies e 1-novies e sopprimere le parole da: Ai fini fino alla fine della medesima lettera;*

b) *al comma 2:*

1) *al capoverso comma 1-septies, sopprimere le seguenti parole: « anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo »;*

2) *al capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: « non impedisce il trasferimento » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « impedisce il trasferimento dei beni in sequestro »;*

3) *sopprimere i capoversi commi 1-novies e 1-decies;*

c) *sopprimere i commi da 3 a 6.*

**9-bis.53.** Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1-octies, 1-novies e 1-decies con le seguenti: 1-octies e 1-novies e sopprimere le parole da: Ai fini fino alla fine della medesima lettera;*

b) *al comma 2:*

1) *al capoverso comma 1-septies, sopprimere le seguenti parole: « anche quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo, il recupero, le attività di bonifica e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, è posto a carico del condannato ovvero dell'ente che ha commesso gli illeciti amministrativi per i quali è stata disposta la confisca o del soggetto per conto o nell'interesse del quale essi hanno agito. In tali casi è interdetta la prosecuzione dell'attività. »;*

2) al capoverso comma 1-*octies*, sostituire le parole da: « non impedisce il trasferimento » fino alla fine del capoverso con le seguenti: « impedisce il trasferimento dei beni in sequestro »;

3) sopprimere i capoversi commi 1-*novies* e 1-*decies*.

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 3 a 6.*

**9-bis.54.** L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

**9-bis.5.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1)*

**9-bis.6.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con;*

b) *sopprimere i commi da 2 a 6.*

**9-bis.7.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole da: Presidente del Consiglio dei ministri fino a: delle finanze con le seguenti: Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

**9-bis.42.** L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e con l'Autorità*

politica delegata in materia di Sud e di politiche di coesione.

**9-bis.8.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: dal gestore dello stabilimento ovvero.*

**9-bis.9.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-*bis*. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale

del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

1-ter. Il Tavolo di cui al comma 1-bis è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto e indicazione del termine massimo di realizzazione dei predetti progetti;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano indu-

striale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

n) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

o) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'accordo di programma. ».

**9-bis.10.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**9-bis.11.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: con il decreto di cui al decimo periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.*

**9-bis.12.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: che contiene fino alla fine del periodo.*

**9-bis.13.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: È fatta salva la facoltà fino alla fine del periodo.*

**9-bis.14.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: nel decreto di cui al medesimo decimo periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.*

**9-bis.15.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.1. I progetti di decarbonizzazione di cui al comma 1 sono integrati con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 1.2, lettera *a*), del presente decreto.

1.2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

“*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).”;

*b)* all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base

delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).”;

*c)* all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: “domande ricevute,” sono inserite le seguenti: “integrate dalla VIIAS,”. ».

**9-bis.43.** Donno, Bruno, Scerra, Scutellà, L'Abbate.

*Sopprimere il comma 2.*

**9-bis.16.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-septies.*

**9-bis.17.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-septies, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del capoverso con le seguenti: non è autorizzato a proseguire l'attività quando il provvedimento con cui è disposta la confisca è divenuto definitivo.*

**9-bis.18.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-septies, sopprimere le parole da: anche quando fino alle seguenti: divenuto definitivo.*

**9-bis.19.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-octies.*

**9-bis.20.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-octies, sostituire le parole da: non impedisce il trasferimento fino alla fine della lettera e) con le seguenti: impedisce il trasferimento dei beni in sequestro.*

**9-bis.21.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-novies.*

**9-bis.22.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-novies, dopo le parole: il corrispettivo della cessione inserire la seguente: interamente.*

**9-bis.23.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 1-decies.*

**9-bis.24.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-decies, dopo le parole: è effettuata inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**9-bis.26.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, il capoverso comma 1-decies, sopprimere le parole: e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.*

**9-bis.25.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-decies, sostituire la parola: nonché con le seguenti: d'intesa con.*

**9-bis.27.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 2, capoverso comma 1-decies, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Il comitato assicura il necessario coordinamento con la Direzione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente e può avvalersi, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, del supporto tecnico dell'Ispra, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**9-bis.44.** L'Abbate, Bruno, Scerra, Scutellà, Donno.

*Al comma 2, capoverso comma 1-decies, sopprimere l'ultimo periodo.*

**9-bis.28.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Sopprimere il comma 3.*

**9-bis.29.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**9-bis.30.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**9-bis.31.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Sopprimere il comma 4.*

**\* 9-bis.32.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

**\* 9-bis.45.** Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: non ancora definitivi fino alla fine del comma.*

**9-bis.33.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **9-bis.34.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

\* **9-bis.46.** L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo le parole: «su richiesta della medesima» sono aggiunte le seguenti: « , al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale. »;

b) l'articolo 7 è abrogato.

**9-bis.35.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono abrogati.

**9-bis.47.** Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. L'articolo 7 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è abrogato.

**9-bis.48.** L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Chiunque agisca al fine di dare » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque dia »;

b) dopo le parole: « un provvedimento » sono inserite le seguenti: « del giudice ».

**9-bis.50.** L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente. ».

**9-bis.49.** Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

*Al comma 5, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: non si applicano per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute.*

**9-bis.36.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della*

sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.

**9-bis.51.** Donno, Scutellà, Bruno, Scerra, L'Abbate.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **9-bis.37.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

\* **9-bis.52.** L'Abbate, Scutellà, Bruno, Scerra, Donno.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. All'articolo 8, decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b-bis*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.

*1-bis.* Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS. ».

**9-bis.38.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:*

Art. 9-ter.

*(Sostegno alle imprese dell'indotto)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**9-bis.01.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*(Inammissibile)*



Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.

*(Sostegno alle imprese fornitrici)*

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

**9-bis.02.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Laccarra, Braga, De Luca, Ghio.

*(Inammissibile)*

ART. 10.

*Al comma 5:*

a) *dopo la parola:* filiere *inserire la seguente:* ecocompatibili;

b) *sostituire le parole:* per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità *con le seguenti:* e per altre finalità sostenibili, come la produzione di materiali e prodotti a basso impatto ambientale.

**10.1.** Scutellà, Bruno, Scerra.

*Al comma 5, sostituire le parole da:* per fini energetici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**10.2.** Scutellà, Bruno, Scerra.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

*(Misure di riduzione dell'ammoniaca derivante da allevamenti intensivi. Procedura d'infrazione n. 2014/ 2147)*

1. Al fine di ridurre progressivamente la produzione di ammoniaca che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico, con contestuale riduzione delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare con misure di sostegno, la riconversione degli allevamenti intensivi riducendo il numero dei capi allevati in conformità ai criteri stabiliti con le modalità di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, mediante i quali sono individuati criteri e prassi relativi al superamento degli allevamenti intensivi.

**10.01.** Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratojanni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

## ART. 11.

*Al comma 3-bis, capoverso comma 9-ter, sostituire le parole: 2024-2025 con le seguenti: 2023-2024.*

**11.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* Al fine di prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione europea, all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* le parole: « mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami » sono sostituite dalle seguenti: « mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale »;

*b)* le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2023 ».

*4-ter.* All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

« *4-quater.* La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,

e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

*4-quinquies.* Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

*4-sexies.* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie. ».

**11.2.** Piccolotti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zannella, Zaratti.

## ART. 12.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 è assegnata alle isole minori della Sicilia, là dove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

**12.1.** Scutellà, Bruno, Scerra.

## ART. 13.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il 30 per cento dei posti disponibili con le seguenti: per il 50 per cento delle*

cessazioni avvenute e per il 50 per cento nei ruoli operativi dei vigili del fuoco,.

**13.1.** Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Bruno, Scerra, Scutellà.

*Sopprimere il comma 4.*

**13.3.** Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Bruno, Scerra, Scutellà.

*Sopprimere il comma 6.*

**13.2.** Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Bruno, Scerra, Scutellà.

#### ART. 14.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: « a far data dall'anno scolastico 2023-2024 »;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento computato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124". ».

**14.3.** Scutellà, Bruno, Scerra.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: al momento della prestazione aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera;

c) al comma 1, lettera c), capoverso comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 146, punto 8), del CCNL Scuola 2006-2009.

**14.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole: a far data dall'anno scolastico 2023-2024;

b) al comma 1, lettera b), numero 1, aggiungere infine le seguenti parole: fatti salvi i casi in cui l'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risultino essere più vantaggiosi ai fini della ricostruzione di carriera.

**14.4.** Piccolotti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zannella, Zaratti.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso comma 1-bis.*

**14.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

#### ART. 15.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: annuale su posto vacante e disponibile inserire le seguenti: o supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche;

b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è estesa al personale educativo dei convitti e delle istituzioni. »

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede me-

dianche le disposizioni di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Entro il 31 agosto 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**15.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

#### ART. 18.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-quinquies con i seguenti:*

« 1-*quinquies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4) del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità di frontiera gli uffici di polizia di frontiera e quali autorità competenti in materia di immigrazione i Questori e i Prefetti.

1-*sexies*. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2017/2226, sono individuate quali autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo la Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno, le Divisioni investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) delle Questure, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le procure della Repubblica ».

**18.2.** Gianassi, De Luca.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

« a-*bis*) dopo l'articolo 4-*ter* è inserito il seguente:

#### Art. 4-*quater*

*(Visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari)*

1. Il visto a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) è rilasciato allo straniero o all'apolide, nonché al coniuge e ai figli minori conviventi e a suo carico, allorché si trovi nel territorio di Stati, anche diversi dallo Stato di appartenenza, e manifesti la volontà di presentare in Italia domanda di protezione internazionale e abbia i seguenti requisiti:

a) ha il timore fondato di subire le persecuzioni o i danni gravi che legittimano il riconoscimento dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria, indicati nel decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, escluse le cause di esclusione, diniego o revoca dello *status* di rifugiato o di cessazione, esclusione o revoca dello *status* di protezione sussidiaria indicate negli articoli 10, 12, 15, 16, 18 di tale decreto ovvero ha i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, trovandosi in una delle situazioni indicate nei commi 1, 1.1 e 1-*bis* dell'articolo 19 o si trova ;

b) risulta, anche attraverso le banche dati in uso nell'Unione europea, che egli non abbia in corso di esame in altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen una domanda di protezione internazionale o di rilascio di un visto di ingresso o che una sua domanda di protezione internazionale non sia stata definitivamente rigettata in tali Stati, che non sia in tali Stati titolare di protezione internazionale o di visti di ingresso o di titoli di soggiorno in corso di validità rilasciati da tali Stati o dal Regno Unito;

c) non si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 7, comma 2, del de-

creto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 che precludono il diritto di rimanere nel territorio italiano durante l'esame della domanda di protezione internazionale;

d) abbia le caratteristiche dei beneficiari dei programmi umanitari indicati nel comma 2 ovvero abbia presentato domanda individuale esaminata ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Il visto è rilasciato, anche in collaborazione con organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, attraverso la realizzazione di specifici programmi di evacuazione urgente o di reinsediamento o di ricollocazione delle persone, anche sulla base di norme internazionali o europee o di facilitazione degli ingressi di persone appartenenti alle categorie portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di coniugi o di parenti entro il secondo grado titolari di protezione internazionale e residenti in Italia, ovvero nell'ambito di appositi protocolli di intesa, stipulati tra i Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed enti italiani che presentino adeguati profili di affidabilità specificati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale può essere predisposta una programmazione almeno annuale del numero di visti di ingresso che lo Stato italiano intende rilasciare ai sensi del presente comma e sono disciplinate le procedure per la raccolta delle domande e l'individuazione e identificazione dei beneficiari, l'arrivo in Italia, l'organizzazione delle successive attività di accoglienza e la copertura delle relative spese, alla quale possono concorrere gli enti che hanno sottoscritto i sopraccitati protocolli di intesa. Sullo schema del decreto deve essere acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari competenti. Il decreto e i protocolli di intesa devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il visto è altresì rilasciato allo straniero o all'apolide che ne presenti do-

manda di rilascio al consolato italiano competente per il territorio dello Stato in cui si trova, esclusi gli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Schengen e il Regno Unito, e che attesti con qualsiasi mezzo la sua situazione bisognosa di protezione ai sensi del comma 1:

a) sulla base di fatti notori o di una motivata segnalazione dell'UNHCR o di una sentenza di giudice italiano che accerta i presupposti per il rilascio del visto ovvero

b) sulla base di documentazione prodotta dallo stesso richiedente o dal suo avvocato italiano o da altri organismi internazionali o da enti pubblici o privati italiani, inclusi enti religiosi civilmente riconosciuti ed enti del terzo settore.

4. La domanda di visto ai sensi del comma 3 è presentata dallo straniero o dall'apolide, anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi, ed è redatta anche in lingua propria o su appositi formulari predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo d'intesa coi Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Essa è inoltrata, insieme con la documentazione allegata, mediante modalità riservate e semplificate da essi individuate che comportino l'invio in via telematica ad apposito recapito telematico della rappresentanza italiana competente per lo Stato in cui egli si trova, in modo che l'interessato riceva immediata ricevuta dell'avvenuta presentazione. La domanda può essere presentata anche per il tramite di organizzazioni internazionali, di enti italiani e dei soggetti pubblici o privati, inclusi quelli operanti nell'ambito dei programmi umanitari di cui al comma 2, o da un avvocato incaricato dallo straniero o dai suoi familiari residenti in Italia. La domanda è esaminata esclusivamente dal personale diplomatico o consolare italiano ed è trattata con priorità e con modalità che assicurino la massima riservatezza. Il personale consolare o la Commissione nazionale per il diritto di asilo possono chiedere al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di produrre ulteriore documentazione a sup-

porto della domanda o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza, con l'ausilio di interpreti messi a disposizione dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

5. La rappresentanza italiana accoglie o rigetta la domanda di visto, osservando anche eventuali criteri generali per l'esame di tali domande decisi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La decisione è comunicata mediante atto scritto e motivato che deve pervenire anche per le vie brevi o in via telematica allo straniero o all'apolide interessato o all'eventuale soggetto che ha inoltrato la domanda di visto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della ricevuta di ricevimento di tale domanda nelle ipotesi indicate nella lettera *a)* del comma 3. Nell'ipotesi indicata nella lettera *b)* del comma 3 il termine perentorio è di trenta giorni dalla sua presentazione, prorogabili di altri quindici giorni allorché la rappresentanza comunichi al richiedente o al soggetto che ha inoltrato la domanda di aver inviato anche per le vie brevi una richiesta motivata di parere ad apposita sezione speciale della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da istituirsi ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e operante anche col supporto di funzionari amministrativi con compiti istruttori nell'ambito del contingente del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere altamente specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il parere motivato deve essere reso alla rappresentanza entro il termine perentorio dei successivi quindici giorni, scaduti i quali senza che la Commissione abbia inviato il suo parere negativo il visto deve essere rilasciato. I termini indicati nei tre periodi precedenti sono prorogati di ulteriori quindici giorni dall'invio all'interessato dell'eventuale richiesta indicata nel comma 4 di fornire documentazione aggiuntiva o di svolgere un colloquio riservato in videoconferenza. La comunicazione della risposta alla domanda deve essere tradotta, anche con appositi formulari, in lingua

comprensibile allo straniero e, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo, e ad essa devono essere allegati anche l'eventuale richiesta motivata di parere e il parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

6. Il rigetto della domanda di visto deve indicare anche le modalità per la sua impugnazione e non preclude la sua ripresentazione con ulteriore documentazione, né la presentazione della domanda di protezione internazionale sul territorio italiano. Il rigetto è impugnabile entro i sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; è altresì impugnabile la mancata risposta alla domanda di visto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine perentorio per la risposta. L'impugnazione è effettuata con ricorso presentato al tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata per l'immigrazione, la protezione internazionale e la libertà di circolazione e soggiorno. Il ricorso può essere presentato anche per le vie brevi con procura autentica dallo stesso ufficio consolare e deve essere comunicato per le vie brevi anche alla Commissione nazionale per il diritto di asilo allorché essa abbia espresso parere contrario. Il ricorso contro il rigetto di domanda concernente minore straniero non accompagnato è presentato dall'ente che ha presentato la domanda in suo favore. Il giudice si pronuncia in via d'urgenza sul ricorso, anche ai sensi dell'articolo 700 del Codice di procedura civile, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione del ricorso, sentiti l'interessato, anche in videoconferenza, il suo difensore e un componente della sezione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, designato dal suo Presidente, e acquisita ogni altra informazione utile, anche sul Paese in cui il ricorrente si trova e di quello di cui è cittadino. La cancelleria subito dopo il deposito della sentenza ne trasmette immediatamente copia anche per le vie brevi all'interessato e al suo difensore, al competente ufficio consolare italiano all'estero e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. La sentenza che accoglie il ricorso indica se il ricorrente si trovi nelle condizioni indicate nei commi 1 e 3 e comporta

per il competente consolato italiano l'immediato rilascio del visto d'ingresso in favore del ricorrente ed eventualmente dei suoi familiari conviventi, nonché dei documenti di viaggio necessari.

7. Il rilascio del visto è sempre comunicato anche per le vie brevi ai Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché agli eventuali familiari o enti che hanno supportato la domanda e al competente tribunale dei minorenni se si tratta di minori non accompagnati. La rappresentanza italiana rilascia gratuitamente il visto e l'eventuale documento di viaggio. Il rilascio del visto avviene anche in mancanza di un passaporto valido allorché l'interessato o i soggetti che lo supportano possano indicare altra documentazione utile all'identificazione e in tal caso si rilascia documento di viaggio.

8. Lo straniero o l'apolide a cui è rilasciato ai sensi del comma 1 il visto di ingresso a validità territoriale limitata rilasciato per motivi umanitari presenta domanda di protezione internazionale all'ufficio di polizia di frontiera presso un valico di frontiera internazionale sito in territorio italiano, che deve indicare nella domanda di visto. Qualora non disponga in Italia di sufficienti mezzi di sussistenza ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, neppure sulla base dell'eventuale sostentamento fornito nell'ambito dei programmi umanitari indicati nel comma 2 o dai soggetti che hanno favorito la domanda presentata ai sensi del comma 3, il consolato italiano deve farne immediata segnalazione anche per le vie brevi al Ministero dell'interno e al Servizio centrale del sistema di accoglienza e integrazione istituito ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 e successive modifiche e integrazioni, i quali provvedono al suo accompagnamento fin dall'ingresso ad una struttura di accoglienza afferenti a tale sistema. La competente Questura provvede in via prioritaria all'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e alla verba-

lizzazione della domanda, la quale è esaminata in via prioritaria ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche tenendo conto delle dichiarazioni fatte nella domanda del visto e della documentazione ad essa allegata, delle segnalazioni fatte dagli organismi internazionali o europei e dell'eventuale parere reso dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo. ».

*Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e al regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).*

**18.3.** Gianassi, De Luca.

*Al comma 1, lettera c), numero 2) sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:*

« 1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al giudice ordinario competente per territorio. La procura al difensore può essere rilasciata con autentica sottoscrizione da parte del medesimo ».

**18.4.** Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale con le seguenti: alla sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, in composizione monocratica.*

**18.1.** Gianassi, De Luca.

ART. 18-bis.

*Sopprimerlo.*

**18-bis.1.** Gianassi, De Luca.

ART. 18-ter.

*Sopprimerlo.*

**18-ter.1.** Gianassi, De Luca.

ART. 19.

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

Art. 19-bis.

1. All'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « prodotti ai consumatori », sono aggiunte le seguenti: « al fine di tutelare i legittimi interessi dei consumatori rispetto a pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli »;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

**19.01.** De Luca.

**(Inammissibile)**

ART. 24.

*Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 4-ter, alla lettera b), aggiungere, in*

*fine, le seguenti parole: , che deve avere data certa secondo le modalità indicate con provvedimento della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché contenere la data di decorrenza della locazione, se diversa.*

**24.1.** Scutellà, Bruno, Scerra.

ART. 24-ter.

*Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: per i settori speciali, inserire le seguenti: nella misura strettamente necessaria,.*

**24-ter.1.** De Luca.

*Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: qualora sussistano i relativi presupposti inserire le seguenti: di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.*

**24-ter.2.** De Luca.



## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. COM(2023) 217 final.**

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui detersivi e i tensioattivi (COM(2023)217);

tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 234 del 2012 nonché degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte sulla proposta;

premessi che:

l'intervento legislativo proposto presenta una particolare rilevanza, in quanto il settore dei detersivi, in base ai dati aggiornati al 2019, costituisce circa il 4,2% dell'industria chimica europea complessiva e il 5,3 per cento di quella italiana in termini di valore della produzione. La produzione complessiva per il mercato, compresi sia i prodotti di consumo che quelli professionali, coinvolge inoltre circa 700 impianti in tutta Europa;

nella valutazione operata dalla Commissione europea nel 2019 sono stati evidenziati diversi profili di criticità della regolamentazione unionale vigente applicabile ai detersivi in ragione della complessità del quadro normativo discendente dall'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore, con collegamenti reciproci incorporati. In particolare, sono emerse sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 648/2004 e altri atti legislativi in materia di sostanze chimiche (quali il regolamento CLP, il regolamento sui biocidi e il regolamento REACH) che,

determinando duplicazioni delle prescrizioni di etichettatura dei detersivi stessi, generano un onere inutile per l'industria dei detersivi. Tali sovrapposizioni mettono inoltre a rischio l'efficacia della comunicazione delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso ai consumatori, in quanto si traducono in etichette sovraccaricate con testi poco chiari e ripetitivi;

appare pertanto necessario un intervento di semplificazione e armonizzazione organica come quello proposto. In particolare l'introduzione di un passaporto del prodotto contenente informazioni sulla conformità appare idonea a ridurre la quantità di detersivi e tensioattivi non conformi nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite *online*;

va tuttavia sottolineato che la richiamata valutazione del 2019 concerneva esclusivamente la normativa applicabile ai detersivi, di cui in particolare al regolamento (CE) n. 648/2004, e non anche quella relativa ai tensioattivi. Sarebbe stato opportuno, anche ai fini di una corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016, che la Commissione operasse invece una specifica valutazione in merito alla esigenza della revisione della disciplina dei tensioattivi;

la nuova disciplina, come stimato dalla Commissione europea, comporterebbe per l'industria dei detersivi risparmi quantificati in 7 milioni di euro all'anno grazie all'abolizione della scheda tecnica obbligatoria per i detersivi pericolosi, e in 3,3 milioni di euro all'anno per

la vendita di ricariche, che riduce lo smaltimento di rifiuti di plastica;

il nuovo regolamento dovrebbe essere applicato 30 mesi dopo la sua entrata in vigore, per consentire ai fabbricanti e agli Stati membri il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni. Sono previste disposizioni transitorie per i detergenti e i tensioattivi che sono stati prodotti conformemente alla normativa previgente, in modo da consentire la vendita delle scorte. A tale scopo sarà in particolare consentita la vendita di detergenti e tensioattivi, conformi al regolamento attualmente vigente, che siano immessi sul mercato entro i 30 mesi successivi alla entrata in vigore del nuovo regolamento. I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo tale data possono essere commercializzati fino a 36 mesi (3 anni) dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;

rilevato che la proposta è correttamente fondata – come il regolamento attualmente vigente in materia – sull'articolo 114 del TFUE, che consente di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La nuova disciplina concerne infatti questioni legate alla produzione, distribuzione ed impiego dei detergenti nel mercato interno dell'UE, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana e dell'ambiente;

ritenuta la proposta complessivamente coerente con il principio di sussidiarietà in quanto:

l'intervento legislativo appare necessario per eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentarietà della disciplina attuale, le barriere di mercato e le distorsioni della concorrenza tra operatori di mercato di diversi Stati membri nonché per sopprimere alcuni obblighi di informazione imposti dal regolamento vigente ed ora ritenuti superflui. Inoltre, la nuova normativa assicurerebbe livelli uniformi di protezione per consumatori e utilizzatori professionali;

è evidente il valore aggiunto della introduzione di norme armonizzate per l'immissione sul mercato dei detergenti, anche al fine di garantire un contesto normativo più favorevole all'innovazione di nuovi tipi di prodotti e nuove tecniche di commercializzazione sostenibili nonché nuove tecnologie di etichettatura in tutto il mercato unico;

ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, nella misura in cui essa mira ad eliminare il più possibile le sovrapposizioni normative ridondanti, così da alleggerire l'onere normativo;

considerato che la proposta conferisce tuttavia alla Commissione, al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici, delle nuove prove scientifiche e del livello di preparazione/alfabetizzazione digitale, il potere di; adottare atti delegati per numerose e rilevanti materie; integrare le prescrizioni generali sull'etichettatura digitale; modificare l'elenco delle informazioni contenute nell'etichetta che possono essere fornite solo in formato digitale; stabilire requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono; modificare le informazioni specifiche da inserire nel passaporto, nonché le informazioni da inserire nel registro della Commissione; modificare gli allegati. L'adozione di norme delegate in tali settori, in assenza di opportuni correttivi al testo del regolamento in esame, rischia di rendere particolarmente complessa ed oneroso l'adeguamento delle imprese alla nuova normativa e di erodere i periodi transitori previsti allo scopo;

ritenuta pertanto necessaria la previsione di periodi transitori più congrui rispetto a quelli previsti dalla proposta in esame;

sottolineata la necessità che le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 17 – relative alla introduzione di un'etichettatura digitale volontaria per le ricariche allo scopo di favorire questa modalità di vendita e ridurre la quantità di imballaggi e di

rifiuti di imballaggio – siano opportunamente coordinate e rimodulate per tenere conto degli esiti dei negoziati interistituzionali della proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677);

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento

europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	324
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ( <i>Svolgimento</i> ) .....	324
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	325
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 20/240 al n. 22/244)</i> ) .....	326

*Mercoledì 26 luglio 2023. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. – Interviene il dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.**

*(Svolgimento).*

La PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Le valutazioni autorevoli che saranno fornite dal presidente Busia, con particolare riguardo alla tematica degli appalti, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la Rai su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola all'audito per le esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor BUSIA svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az), i deputati CANDIANI (LEGA) e LUPI (NM(N-C-U-I)-M) e la PRESIDENTE.

Svolge una replica il dottor BUSIA.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

**Sulla pubblicazione dei quesiti.**

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 20/240 al n. 22/244 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 10.**

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 20/240 AL N. 22/244)**

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Per sapere – premesso che:

la pubblicazione di un articolo di Filippo Facci su « Libero » sabato 8 luglio u.s. contenente alcune considerazioni sul caso di cronaca che vede coinvolto il figlio del Presidente del Senato per presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza ha suscitato obiettivo sconcerto proprio per le argomentazioni utilizzate a difesa del ragazzo;

al netto di una serie di ardite esposizioni di pensiero che non hanno nulla di garantista ci sono frasi che non lasciano alcun dubbio sulla impostazione sessista e discriminatoria nei confronti della ragazza che ha portato le commissioni pari opportunità di FNSI e Ordine dei Giornalisti e Usigrai, GIULIA (giornaliste libere e autonome) a protestare e ad attivarsi presso il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Milano;

la stessa nota diffusa il giorno seguente dal giornalista, rispetto all'accaduto, ha ulteriormente aggravato la sua posizione in quanto parla semplicemente di « dispiacere » nel non essere stato compreso e rispetto al passaggio più impattante in negativo delle sue considerazioni che coinvolgono una ragazza presunta vittima di stupro lo definisce « un passaggio stilistico che può non piacere »;

il professionista appare nella brochure predisposta dalla RAI per la presentazione dei palinsesti concernenti la nuova stagione televisiva;

il suo spazio da quello che è dato apprendere dagli organi di informazione riguarderebbe una striscia quotidiana di 5 minuti prima del TG2 delle ore 13;

il profilo del giornalista non è nuovo ad azioni e considerazioni che vanno ben

oltre la provocazione intellettuale e che lo rendono non compatibile con il servizio pubblico; si ricorda che lo stesso giornalista per un articolo pubblicato su Libero del 28 luglio 2016 contro l'islam è stato sospeso per due mesi dal Consiglio dell'Ordine, e che sue prese di posizione, a mezzo stampa e via social, su lockdown, napoletani, infanticidi e difesa di Alberto Genovese, imprenditore condannato per stupro, ha sollevato fortissime polemiche;

le recenti affermazioni e i precedenti lo rendono, pertanto, non compatibile con la cornice del contratto di servizio della Rai in particolare con l'articolo 2 concernente i principi generali in particolare al comma 3 lettera g) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione –:

si chiede di sapere se la dirigenza RAI sulla base di quanto esposto in premessa ritenga ancora opportuno affidare una trasmissione al giornalista in questione, il cui comportamento è in aperta violazione e negazione delle responsabilità e dei compiti propri del servizio pubblico radiotelevisivo e, quindi, se e come ritenga di doversi attivare per interrompere ogni forma di eventuale contratto e collaborazione con lo stesso e per far rispettare gli impegni e i valori di non discriminazione propri del servizio pubblico.

(20/240)

BONELLI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Per sapere – premesso che:

in un articolo pubblicato l'8 luglio sul quotidiano Libero nel quale si parlava e commentava circa l'accusa di stupro ai danni di una ragazza di 22 anni, nei con-

fronti del figlio del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, l'autore giornalista Filippo Facci, si esprimeva in questo modo: « Una ragazza era fatta di coca prima di essere fatta da Leonardo Apache La Russa », e ancora: « ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca »;

parole vergognose che hanno suscitato unanime sdegno e proteste anche dallo stesso mondo della stampa. « Le leggi, le norme deontologiche, il Manifesto di Venezia. Ma prima di tutto il principio di umanità e di rispetto primario verso le persone, rendono intollerabile quanto scritto », hanno commentato in una nota congiunta la commissione Pari opportunità della Fnsi, Ordine dei giornalisti, Usigrai e Giulia Giornaliste, riservandosi di presentare una segnalazione al Consiglio di disciplina dell'Odg di Milano;

inoltre, come riportato anche da diversi media, la Questura di Milano ha inviato nei giorni scorsi al giornalista Facci un provvedimento di « ammonimento » per stalking sulla base di dichiarazioni rese dalla sua ex moglie;

va ricordato come il giornalista non sia affatto nuovo a esternazioni fortemente lesive della dignità delle donne, in contrasto non solo allo stesso Codice Etico della RAI laddove il Servizio pubblico dichiara di promuovere la cultura e la politica delle pari opportunità tra uomini e donne, ma della stessa Convenzione di Istanbul;

già nel 2018 un altro suo articolo d'opinione, sempre su Libero, gli valse accuse di misoginia. Commentando il caso di Hope Cheston, giovane americana vittima di violenza quando aveva 14 anni e che ottenne un risarcimento da 1 miliardo di dollari, il giornalista scrisse: « L'avvocato della vittima ha parlato di 'grande vittoria delle donne', mentre la ragazza ha lamentato che 'la mia infanzia è stata rubata'. Per quella cifra, a vent'anni, è lecito chiedersi quanti si farebbero derubare dell'infanzia non una, ma anche due, tre volte »;

nel 2021 la giornalista Greta Beccaglia, inviata per una tv locale toscana fuori dallo

stadio Castellani di Empoli in occasione del match tra i padroni di casa e la Fiorentina, mentre era in diretta, venne palpata da un tifoso viola, con conseguenti polemiche e sostegno unanime (o quasi) per la ragazza. Sostegno che non arrivò da Filippo Facci che, invece, su Twitter postò una foto della giornalista, evidentemente reputata troppo provocante, scrivendo: « Uheila, come va? Sono Topo Gigio. E quella nella foto è una vittima di molestie sessuali ». Per le sue opinioni social venne anche sospeso da Facebook. Lui non fece una piega: « Me ne fotto, mi autodichiaro sessista »;

l'editorialista di Libero Filippo Facci coglie l'occasione anche per commentare il caso che ha coinvolto Alberto Genovese e i festini nel suo attico milanese. Un'analisi, la sua, che trova fondamento addirittura nei detti popolari: « È vero che uno stupro è uno stupro, ma è anche vero che chi va al mulino s'infarina. Lo status di stuprata e di puttarella possono anche convivere »;

la polemica, su tutto. Che si tratti di femminicidi (« una falsa emergenza »), Islam (« Odiavo l'Islam, lo odio ancora »), omosessualità o semplicemente dell'aspetto fisico di personaggi famosi che non condividono la sua visione del mondo, come Michela Murgia, accusata di « cessismo », Facci riesce sempre ad attirare su di sé lo sdegno di una parte dell'opinione pubblica;

nonostante quanto suesposto, Filippo Facci, secondo il nuovo palinsesto annunciato recentemente dai nuovi vertici Rai, sarà uno dei commentatori della televisione di servizio pubblico e gli dovrebbe essere affidata la conduzione di un programma che sarà una striscia quotidiana sulla Rai dal titolo « I Facci vostri », e che dovrebbe iniziare a settembre su Rai2 —:

se, alla luce della gravità di quanto esposto in premessa, l'azienda Rai non reputi doveroso non confermare al giornalista Filippo Facci la prevista conduzione del programma quotidiano su un canale della televisione di servizio pubblico.

(21/241)

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI. — *Alla Presidente e all'Ammi-*

nistratore delegato della Rai. — Per sapere — premesso che:

in un articolo pubblicato l'8 luglio sul quotidiano *Libero* concernente l'accusa di stupro ai danni di una ragazza di 22 anni, l'autore, il giornalista Filippo Facci, ha scritto testualmente: «Una ragazza era fatta di coca prima di essere fatta da Leonardo Apache La Russa» e, ancora: «ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca»;

considerato che:

la RAI, qualche giorno prima, in occasione della presentazione dei palinsesti concernenti la nuova stagione televisiva, ha fatto sapere che al giornalista Filippo Facci sarebbe stata affidata una striscia quotidiana trasmessa poco prima del Tg2;

ritenuto che:

le parole del Sig. Facci risultano, oltreché gravemente offensive e sessiste, palesemente contrarie ai valori del servizio pubblico —:

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore delegato intendano adot-

tare per impedire che al Sig. Facci sia affidata una trasmissione RAI;

se e quali iniziative il Presidente e l'Amministratore delegato intendano adottare per impedire che il servizio pubblico possa essere utilizzato per diffondere messaggi offensivi, discriminatori, sessisti e/o che incitino all'odio.

(22/244)

**RISPOSTA.** *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti «I fatti vostri», inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso l'Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi.*

*Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 «I fatti vostri».*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### **sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	329
Comunicazioni del Presidente .....	329
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	329

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.*

#### **La seduta comincia alle 13.45.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Comunica che l'Ufficio di presidenza nella seduta del 18 luglio, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, delle collaborazioni a tempo pieno dei seguenti magistrati: Laura Alessandrelli, Francesco De Falco e Franca Maria Rita Imbergamo, nonché delle collaborazioni a tempo parziale di Ersilia Trotta, avvocato cassazionista, Raffaella Gallo, ricercatrice statistica, e Milto Stefano De Nozza, magistrato.

Informa inoltre i colleghi che, in occasione del trentesimo anniversario degli attentati mafiosi alle chiese romane di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993, la Diocesi di Roma, il comune di Roma e l'associazione Libera hanno promosso una fiaccolata in memoria. Comunica che ha intenzione di partecipare a tale iniziativa. Prega i colleghi interessati a partecipare a darne comunicazione alla segreteria della Commissione.

Walter VERINI (PD – IDP) e Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) intervengono sull'ordine dei lavori.

##### **Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'auditore che dei

colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, svolge una relazione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i deputati Saverio CONGEDO, Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Etelwardo SIGISMONDI (FdI) e Giandonato LA SALANDRA (FdI) e i senatori Gianluca CANTALAMESSA (Lega), Walter VERINI (PD – IDP), Salvatore SALLEMI (FdI), Filippo MELCHIORRE (FdI),

Vincenza RANDO (PD – IDP) e Sandro SISLER (FdI).

Roberto ROSSI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	331
Comunicazioni del Presidente .....	331

*Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.**

*(Esame e conclusione).*

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, illustra quindi una proposta di parere favorevole.

*(Il Comitato approva).*

**La seduta termina alle 13.55.**

*Mercoledì 26 luglio 2023.*

**Comunicazioni del Presidente.**

**La seduta comincia alle 13.55.**

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il senatore Enrico BORGHI (PD-IDP).

**La seduta termina alle 14.05.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	332
---	-----

*Mercoledì 26 luglio 2023. – Presidenza della presidente provvisoria Rita DALLA CHIESA, indi della presidente eletta Martina SEMENZATO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### **Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Rita DALLA CHIESA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretarie provvisorie la deputata Stefania Ascari e la senatrice Anna Bilotti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti: .....	34
Votanti: .....	30
Maggioranza assoluta dei componenti: .....	19

*Hanno ottenuto voti:*

Martina Semenzato: .....	19
Stefania Ascari: .....	1
Schede bianche: .....	10
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi eletta Presidente della Commissione la deputata Martina Semenzato e la invita ad assumere la presidenza.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto e ringraziamento ai componenti della Commissione, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti: .....	33
Votanti: .....	29

*Hanno ottenuto voti:*

Elena Leonardi: .....	19
Cecilia D'Elia: .....	9
Schede bianche: .....	1
Schede nulle: .....	0

Proclama quindi elette Vicepresidenti della Commissione le senatrici Elena Leonardi e Cecilia D'Elia.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti: ..... 33

Votanti: ..... 29

*Hanno ottenuto voti:*

Laura Ravetto: ..... 19

Luana Zanella: ..... 8

Schede bianche: ..... 2

Schede nulle: ..... 0

Proclama quindi elette Segretarie della Commissione le deputate Laura Ravetto e Luana Zanella.

Invita infine i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	334
---	-----

*Mercoledì 26 luglio 2023. – Presidenza del presidente provvisorio Antonio GUIDI, indi del presidente eletto Tommaso Antonino CALDERONE.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

#### **Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.**

Antonio GUIDI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretari provvisori i deputati Dario Giaconi e Francesco Mura, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: .....	18
Maggioranza assoluta dei componenti: .....	11

*Hanno ottenuto voti:*

Tommaso Antonino Calderone: .	11
Schede bianche .....	7
Schede nulle .....	0

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Tommaso Antonino Calderone e lo invita ad assumere la presidenza.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

*(Segue la votazione).*

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Vicepresidenti:

Presenti e votanti: .....	17
---------------------------	----

*Hanno ottenuto voti:*

Antonella Zedda .....	11
Silvio Lai .....	6
Schede bianche .....	0
Schede nulle .....	0

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione la senatrice Antonella Zedda e il deputato Silvio Lai.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due Segretari:

Presenti e votanti: .....	17
---------------------------	----

*Hanno ottenuto voti:*

Antonino Germanà .....	10
Alessandra Todde .....	7

Schede bianche ..... 0  
Schede nulle ..... 0

Proclama eletti Segretari della Commissione il senatore Antonino Germanà e la deputata Alessandra Todde.

Invita quindi i Gruppi aventi più di un rappresentante nella Commissione a indi-

care al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

Dopo aver salutato e ringraziato i componenti della Commissione, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Gruppo di lavoro del secondo procedimento di riforma del Regolamento .....	3
--	---

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 – Rel. Grippo, approvato dal Senato. (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	4
---	---

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2023 (Doc. LXXXVI n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) Portare avanti l'agenda strategica, (10597/23) (Esame congiunto) (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i> .....	37
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative 1.023, 3.14, 4.16, 8.05, 9.6, 11.2, 14.16, 15.07, 16.1, 20.47, 27.3, 28.66, 28.67, 28.055, 29.11, 30.3, 33.5, 34.4 e 34.5 dei relatori e 13.08 della relatrice per la XI Commissione e relativi subemendamenti)</i> .....	49

#### SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di nuova formulazione)</i> .....	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36



**COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)****RISOLUZIONI:**

7-00123 Onori: Sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani Occidentali ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	72
---	----

**COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. C. 1324 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) ...	75
---	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni****COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. Esame emendamenti C. 1135, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	79
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	86

**II Giustizia****COMITATO DEI NOVE:**

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887-342-1026-A	88
--	----

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	89
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	92

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322, Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	90

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato .....	91
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	101

## SEDE REFERENTE:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 Toni Ricciardi ed altri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	109
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	110

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM (2022) 548 final e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri ». 10597/23 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	108

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. C. 536 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	114
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei	

percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 418-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). . . . .	115
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	116
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ). . . . .	116
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	116
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i> ) . . . . .	118
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i> ) . . . . .	138
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	124
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) . . . . .	168
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018. C. 1149 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	130
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019. C. 1150 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	131
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023. Doc. XIII, n. 1 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) . . . . .	133
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final)	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1)	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) . . . . .	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	137

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 51 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	216
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	223

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	217
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	224

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	221
Sui lavori della Commissione .....	221
5-00321 Cherchi: Sull'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti .....	221
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	226
5-00325 Congedo: Sulla vicenda della ricostruzione e gestione del teatro Petruzzelli di Bari .	221
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	227
5-00882 Manzi: Interventi per la ricostituzione e la valorizzazione dei corpi di ballo e delle fondazioni lirico-sinfoniche .....	222
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	228
5-00993 Boschi: Sulla gestione da parte di imprese private dei servizi aggiuntivi dei musei .	222
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	229

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	230
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	237
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)</i> .....	238

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. (COM (2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga	

e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ). . . . .	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	236
INTERROGAZIONI:	
5-00780 Scarpa: Iniziative per fronteggiare gli abbattimenti di alberi e uccelli nell'ex discarica di via Orsenigo a Treviso . . . . .	236
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) . . . . .	241
5-00699 Ilaria Fontana: Tempi per l'aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante « Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici » . . . . .	236
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) . . . . .	243
5-00744 Simiani: Iniziative di competenza concernenti il pagamento per l'accesso dei visitatori alle aree marine protette . . . . .	236
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) . . . . .	244

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Audizione di Antonio Attili, esperto della materia (in videoconferenza), Michele Comenale Pinto, professore ordinario di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Sassari (in videoconferenza), e Andrea La Mattina, professore associato di diritto della navigazione presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (*Svolgimento e conclusione*) . . . . .

### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . . . . .

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) . . . . .

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008. C. 1261 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . . . . .

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) . . . . .

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022)548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) . . . . .

### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione . . . . .

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00103 Pastorella: Iniziative in materia di documento unico di circolazione.

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.	
7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00110 Iaria: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00116 Ghirra: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione del testo unificato delle risoluzioni 7-00092, 7-00104 e 7-00108</i> ) .....	250
ALLEGATO 3 ( <i>Testo unificato delle risoluzioni approvato</i> ) .....	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	252

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	261
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	265

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » (10597/23) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	261
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	266
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	262

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberta Nesto, sindaco del Comune di Cavallino-Treporti (VE) e coordinatore del G20 Spiagge, in merito alle questioni connesse ai flussi turistici stagionali delle località turistico-balneari .....	263
--	-----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01176 Barabotti: Sulla situazione della Sanac S.p.A .....	263
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	269
5-01177 Orlando: Sui progetti e i relativi tempi di realizzazione per il rilancio dell'Ilva di Taranto .....	263
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	271
5-01178 Cappelletti: Sull'aumento dei prezzi per il rifornimento di benzina e diesel sulle reti stradale e autostradale e sulle iniziative di competenza per il loro contenimento .....	263
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	273

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH Onlus), dell'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM), di ENIL Italia Onlus – European network on independent living, e dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, recanti disposizioni in materia

di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative .....	264
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	275
<b>XII Affari sociali</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	277
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01179 Ciancitto: Iniziative per semplificare l'accesso ai finanziamenti del 5 per mille ai soggetti impegnati in attività socialmente rilevanti .....	277
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	283
5-01180 Girelli: Mancata adozione del DPCM istitutivo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana .....	277
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	285
5-01181 Marianna Ricciardi: Impossibilità di accesso alle prestazioni sociali e sanitarie in assenza di iscrizione anagrafica .....	278
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	286
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	278
ALLEGATO 4 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	288
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023. Doc. LXXXVI, n. 1.	
Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita. COM(2022)548 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri » 10597/23 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	279
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	289
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia ( <i>Deliberazione</i> ) .....	282
ALLEGATO 6 ( <i>Programma</i> ) .....	290
AVVERTENZA .....	282
<b>XIII Agricoltura</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	295
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello .....	295
AVVERTENZA .....	295

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE REFERENTE:

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	296
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	302

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sui lavori della Commissione .....	297
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004. COM(2023) 217 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	297
ALLEGATO 2 ( <i>Documento approvato dalla Commissione</i> ) .....	321

## SEDE REFERENTE:

DL 69/23: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	298
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	324
-----------------------------------	-----

## PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ( <i>Svolgimento</i> ) .....	324
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	325
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 20/240 al n. 22/244)</i> ) .....	326

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	329
Comunicazioni del Presidente .....	329
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	329

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	331
Comunicazioni del Presidente .....	331

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	332
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari .....	334
---	-----



*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0047510\*